

FUNZIONE PUBBLICA

RIVISTA QUADRIMESTRALE

ANNO VII - N.N. 2-3 / 2001



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

FUNZIONE PUBBLICA

RIVISTA QUADRIMESTRALE

ANNO VII - Numeri 2 e 3 / 2001

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

*Foto di copertina: Palazzo Vidoni.
Elaborazione grafica di Romualdo Chiesa*

FUNZIONE PUBBLICA
Periodico della Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della Funzione pubblica

Anno VII – NN. 2 - 3/2001 – Nuova serie

- Proprietà* - Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - in persona del Ministro per la Funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza, FRANCO FRATTINI
- Direttore responsabile* - MARIA CASTRIANNI - Direttore del Servizio stampa, documentazione e biblioteca
- Comitato scientifico*
- ANTONIO BETTANINI - Direttore dell'Ufficio Comunicazioni
 - ALESSANDRO BOTTO - Consigliere di Stato - Capo di Gabinetto
 - FRANCO CARINCI - Ordinario di diritto del lavoro
 - ANTONIO CATRICALA' - Consigliere di Stato
 - CARLO D'ORTA - Consigliere della Camera dei deputati - Capo del Dipartimento
 - MARCO LIPARI - Consigliere di Stato
 - VINCENZO NUNZIATA - Avvocato dello Stato - Capo dell'Ufficio legislativo
 - FRANCESCO RICCIO - Consigliere dei Tribunali amministrativi regionali
 - ROSARIO SCALIA - Consigliere della Corte dei conti
- Comitato tecnico di redazione:*
- UGO BRAICO - Direttore dell'Ispettorato del Dipartimento
 - CATERINA CITTADINO - Direttore dell'Ufficio del ruolo unico della dirigenza
 - ALESSANDRA GASPARRI - Direttore dell'Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni
 - PIA MARCONI - Direttore dell'Ufficio per l'innovazione delle pubbliche amministrazioni
 - FERRUCCIO SEPE - Direttore dell'Ufficio per gli affari generali e per il personale
 - ALBERTO STANCANELLI - Direttore dell'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni
 - RAFFAELE TORTORA - Direttore dell'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni
 - ROBERTA TAGLIETTI - Funzionario del Dipartimento
- Coordinatore:* - ANTONIO BIGI - Dirigente del Dipartimento
- Coordinatore segreteria di redazione:* - ROMUALDO CHIESA - Funzionario del Dipartimento
- Ricerca dei testi ed elaborazione informatica* - ROSSELLA BOCCI, ROMUALDO CHIESA, ROBERTA TAGLIETTI
Funzionari del Dipartimento
- Direzione e redazione:* - Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 Roma - tel. 06.6899.7334 -
Fax 06.6899.7196
- Stampa e distribuzione* - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Registrazione presso il Tribunale Civile di Roma n. 263/86 del 18 maggio 1995

Si autorizzano riproduzioni complete o parziali degli elaborati con citazione della fonte, con esclusione del caso in cui l'articolo contenga la clausola "riproduzione riservata" richiesta dall'autore.

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è assunta dagli autori.

SOMMARIO

	Pag.
◆ Editoriale di <i>Maria Castrianni</i>	7
<u>CONTRIBUTI ED INTERVENTI</u>	9
◆ La riforma dei ministeri di <i>Franco Frattini</i>	11
◆ Il riordinamento dei ministeri nel contesto della riforma della parte seconda del Titolo V della Costituzione di <i>Learco Saporito</i>	14
◆ Le riforme amministrative nel quadro dei processi di integrazione europea di <i>Francesco Astone</i>	18
◆ La “periferia” dei ministeri di <i>Rosario Scalia</i>	26
<u>DOCUMENTI</u>	37
◆ Decreto legge 12 giugno 2001, n. 217 (G.U. n. 134 del 12 giugno 2001)	39
◆ Legge 3 agosto 2001, n. 317 (G.U. n. 181 del 6 agosto 2001)	45
◆ Decreto legge 12 giugno 2001, n. 217 coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 (G.U. n. 207 del 6 settembre 2001)	51
◆ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (G.U. n. 203 del 30 agosto 1999)	71
◆ Atti parlamentari Camera dei Deputati A.C. n. 688:	115
- disegno di legge A.C. 688	117
- scheda lavori preparatori	122
- lavori in Commissione in sede referente	133
- lavori in Commissione in sede consultiva	181
- lavori in Assemblea	225
◆ Atti parlamentari Senato della Repubblica A.S. n. 472:	255
- scheda lavori preparatori	257
- lavori in Commissione in sede referente	265
- lavori in Commissione in sede consultiva	281
- lavori in Assemblea	293
<u>ESPERIENZE AMMINISTRATIVE</u>	333
◆ Il progetto PUMA dell’OCSE di <i>Giusy Volucello</i>	335

EDITORIALE

*di Maria Castrianni
direttore responsabile*

Anche questo numero presenta la specifica caratteristica della monotematicità offrendo ai suoi lettori il materiale del dibattito che si è verificato nelle aule parlamentari sul tema della riforma dei Ministeri, in ordine al quale il Governo, proprio all'ingresso della XIV legislatura, si è trovato impegnato ad emanare uno specifico decreto legge.

Il fatto che si riesca a portare all'attenzione degli studiosi di politica così come di quelli di diritto costituzionale i punti di vista della maggioranza e dell'opposizione è un nuovo modo di approcciare alle questioni che si riconnettono, direttamente o indirettamente, alla gestione della Pubblica Amministrazione.

Infatti, da tempo si assiste ad una interpretazione solo teorica delle decisioni che l'Esecutivo si è ormai abituato a prendere al posto del Parlamento essendosi verificato, nel nostro Paese, un fenomeno alquanto singolare: la volontaria (si fa per dire) spoliatura del potere decisionale dei rappresentanti del popolo a favore di un esecutivo che ha acquistato un potere non democraticamente più controllabile.

Il fatto che il Governo abbia dovuto far ricorso allo strumento normativo del decreto legge è stata una occasione per consentire all'attuale minoranza di esprimere, in un processo di corretta dialettica, le ragioni del dissenso.

Questi materiali, quindi, rappresentano l'esternazione di posizioni politiche differenziate, anche all'interno della stessa maggioranza di governo; essi, tuttavia, richiedono una circolazione non ristretta ad una cerchia, più o meno illuminata, di studiosi.

E' indispensabile che anche chi non si ritenga direttamente interessato dalla riforma acquisisca adeguati elementi di conoscenza. Su di essi occorrerà continuare a lavorare.

Di ciò si rendono conto gli autori dei saggi che hanno trovato accoglienza in questo numero, nella consapevolezza che soprattutto coloro che forniscono il loro contributo lo devono fare anche con una sana critica delle azioni poste in essere.

CONTRIBUTI ED INTERVENTI

LA RIFORMA DEI MINISTERI

*di Franco Frattini
ministro per la Funzione pubblica e per il
coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*

L'organizzazione delle strutture centrali di governo è un tema, da sempre, di estrema importanza, dal momento che l'assetto delle strutture organizzative è intimamente collegato alla questione della natura e della tipologia delle funzioni pubbliche da svolgere. Ma l'argomento è divenuto ancor più rilevante oggi, che il dibattito sulla forma di stato e sulla forma di governo è di quotidiana attualità e rappresenta uno dei punti nodali del programma di governo.

In tempi recenti, la questione è stata oggetto di diversi interventi del legislatore; dapprima con la legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha costituito, per più di un decennio, la principale normativa di riferimento per ciò che concerne l'attività di governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In seguito, con i decreti legislativi emanati in attuazione della delega disposta dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

In particolare, il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, ha stabilito le norme generali di organizzazione delle strutture del Governo centrale ed ha definito il tipo di articolazione organizzativa di ciascun Ministero, distinguendo fra quelli articolati in Dipartimenti e quelli articolati in Direzioni generali. Il decreto ha infatti ridotto il numero dei Ministeri sia con il riordino e il trasferimento di funzioni, sia con accorpamenti e fusioni, per eliminare quelle che erano state ritenute delle duplicazioni: anche in ragione della riforma dello Stato e del progressivo decentramento delle funzioni statali (c.d. "federalismo amministrativo").

Il d.lgs. 300/1999, peraltro, per la concreta individuazione dei compiti e delle funzioni da attribuire alle singole strutture dei vari Ministeri rinviava a successivi regolamenti di organizzazione: buona parte di questi sono stati emanati solo poco tempo prima della decorrenza del nuovo ordinamento dei Ministeri, rappresentata dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito successivamente all'entrata in vigore del medesimo d.lgs. 300/1999.

Il ritardo registrato dal precedente governo nell'emanazione dei regolamenti di organizzazione ha fatto sì che le amministrazioni hanno avuto pochissimo tempo a disposizione per adeguarsi alle nuove disposizioni. E ciò ha reso estremamente difficile ai Ministeri l'opera di adattamento delle strutture alle funzioni ad esse attribuite dalle nuove norme di organizzazione. Inoltre, il periodo di transizione tra l'emanazione dei regolamenti di organizzazione ed il concreto avvio del nuovo assetto dei Ministeri, proprio a causa della sua brevità, se, da un lato, ha fatto emergere una serie di specifiche e concrete difficoltà operative, non è bastato dall'altro per avviarle a soluzione.

Accanto a questi problemi, ne sono emersi altri legati in particolare alla insufficiente disciplina di dettaglio delle modalità concrete con le quali si sarebbe dovuto procedere al trasferimento di settori di attività (e delle relative strutture operative) da un'amministrazione ad un'altra.

Le forti difficoltà di attuazione delle riforme, le cui premesse erano state poste dal precedente Governo, insieme al diverso orientamento dell'attuale Governo, che ha ritenuto inadeguati gli intendimenti programmatici, gli assetti e l'organizzazione dei ministeri formulati durante la scorsa legislatura, ha reso necessaria l'adozione di provvedimenti rapidi ed immediati. L'obiettivo: evitare alle amministrazioni tutte le gravi disfunzioni che si sarebbero altrimenti verificate (es.: dislocazione del personale); porre rimedio all'eccessiva precarietà e provvisorietà in cui i ministeri avrebbero altrimenti operato; e consentire loro di continuare a svolgere le funzioni senza dover affrontare le difficoltà di un "nuovo corso", frutto di scelte politiche passate e non rispondente ai programmi ed alla visione strategica delle forze politiche attualmente al governo.

L'esigenza di questo intervento, peraltro, ha assunto un carattere di notevole urgenza, con l'avvicendamento politico; dal momento che si è rivelato necessario modificare l'assetto dei Ministeri, individuato dal Governo durante la scorsa legislatura, prima della formale costituzione del nuovo esecutivo. Per consentire la formazione della compagine governativa e l'attribuzione degli incarichi ministeriali in maniera chiara e definitiva fin dall'inizio ed evitare gli strascichi e le incertezze che altrimenti si sarebbero verificati, sia nel contesto politico sia in quello amministrativo.

Il legislatore ha dunque proceduto in via d'urgenza, con il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217 - convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317. Il decreto legge, utilizzando la tecnica della novella, ha sostituito alcuni articoli del decreto legislativo n. 300/1999, così da consentire il ripristino dell'istituzione dei due Ministeri della sanità e delle comunicazioni. E ne ha adeguato l'organizzazione al nuovo assetto delle funzioni ad essi attribuite, dopo averle scorporate, in maniera quasi speculare, rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da quello delle attività produttive, così come risultavano dall'assetto previsto originariamente dal d.lgs. 300/1999.

Il novero delle competenze e delle funzioni spettanti alle amministrazioni centrali interessate dalle disposizioni contenute nel decreto legge 217/2001 non è stato in alcun modo alterato o modificato rispetto a quello previsto dal d.lgs. 300/1999. Si è invece inciso sul riparto delle competenze fra i vari Ministeri, riconducendole ad uno schema ritenuto maggiormente rispondente alle necessità dell'amministrazione e dei cittadini, e in grado di assicurare una maggiore efficacia dell'azione amministrativa a livello del governo centrale.

Dal Ministero delle attività produttive sono state scorporate le funzioni inerenti le poste, le telecomunicazioni, l'editoria, le produzioni multimediali, l'informatica, la telematica, la radiodiffusione sonora e televisiva, le tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni (con particolare riguardo al commercio elettronico). Sono state attribuite, con qualche piccola differenza e specificazione, al ricostituito Ministero delle comunicazioni (organizzato per direzioni generali). Il Ministero ha ridotte funzioni in materia di vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche e in materia di sorveglianza sul mercato.

Per quanto concerne l'editoria, in particolare, la competenza sulla stampa periodica a contenuto politico o di partito rimane alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - la quale, nell'ambito del proprio ruolo di coordinamento, sembra prestarsi meglio, anche per la sua maggior indipendenza rispetto alle dinamiche politiche dei singoli partiti, alla gestione di questo genere di prodotto editoriale.

In sede di conversione del decreto legge 217/2001, per una maggior chiarezza istituzionale, sono poi state riportate nell'ambito ministeriale quelle competenze che il decreto legge aveva, nella sua prima stesura, affidato all'Agenzia per le comunicazioni, che il Governo, in coerenza con la sua complessiva strategia in materia istituzionale ha deciso di cancellare.

Per quanto concerne il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il decreto legge 217/2001, si è proceduto alla riattribuzione delle funzioni inerenti la sanità al Ministero omonimo (in sede di conversione denominato "della salute"), la cui articolazione organizzativa, dapprima strutturata in direzioni generali, è stata poi ricondotta alla struttura dipartimentale.

Anche in questo caso, poiché si è intervenuti solo sulla corretta distribuzione delle funzioni fra le amministrazioni centrali dello Stato, è rimasto immutato il riparto di competenze tra Stato e Regioni, che conservano tutte le funzioni in materia sanitaria e di organizzazione del sistema sanitario, ad esse attribuite in seguito alla devoluzione.

Il Ministero della salute, infatti, nell'ambito dei diritti alla dignità della persona e alla salute, esercita le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute, di sanità veterinaria, di igiene e sicurezza degli alimenti, ed assicura il coordinamento ed una direzione unitaria su tutto il territorio nazionale dei servizi sanitari. Servizi che continuano, peraltro, ad essere di competenza delle regioni. E proprio per chiarire la distinzione dei due ambiti di operatività, delle Regioni e dello Stato, si è scelta l'attuale denominazione di Ministero della salute.

Quanto alle funzioni che permangono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Governo ha compiuto anche una ulteriore razionalizzazione: ha attribuito le funzioni statali, proprie degli uffici periferici del Ministero del lavoro, ai suoi uffici territoriali previsti dal decreto legislativo n. 300 del 1999. Tutto ciò coerentemente con la ratio dell'istituzione di questi ultimi, che dovrebbero rappresentare il luogo del coordinamento delle varie amministrazioni statali che ivi confluiscono.

In questo contesto si iscrive anche la modifica dell'assetto istituzionale in materia di protezione civile (legge 9 novembre 2001, n. 401); le sue competenze, nel recente passato attribuite all'Agenzia per la protezione civile, sono state per lo più trasferite al Presidente del Consiglio. Il Presidente può delegarle al Ministro dell'interno, il quale esercita, oltre i compiti delegati, quelli legati agli interventi di prima emergenza, di difesa civile e quelli relativi alle politiche di protezione civile determinate dal Presidente del Consiglio. Ciò risponde all'esigenza di mettere fine alle numerose difficoltà operative che avevano impedito l'effettivo funzionamento dell'Agenzia, a conferma della necessità di valutare caso per caso l'opportunità di avvalersi dello strumento dell'Agenzia per lo svolgimento di compiti istituzionali.

L'intervento di riforma dei ministeri non è stato, peraltro, limitato esclusivamente alle singole amministrazioni di settore, all'individuazione delle relative funzioni ed alla disciplina della loro organizzazione. In coerenza con una concezione diversa e innovativa dell'amministrazione, ha coinvolto anche alcune modifiche di sistema: quella concernente i vice ministri, ad esempio.

Il decreto legge 217/2001, infatti, modificando la normativa istitutiva dei vice ministri (legge 26 marzo 2001, n. 81) ha reso possibile l'attribuzione del titolo di vice ministro non solo a quei sottosegretari titolari di deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali o di una o più direzioni generali, ma anche a quelli titolari di deleghe relative ad aree o progetti di competenza, rientranti nelle attribuzioni del ministero. E' stata così resa possibile l'attribuzione di deleghe, anche trasversali, a più dipartimenti o direzioni generali, per materie omogenee o progetti: in linea con la filosofia della realizzazione di progetti ed obiettivi – che caratterizza oggi l'ordinamento delle pubbliche amministrazioni – e della maggior elasticità nell'adozione di meccanismi di gestione della cosa pubblica.

Tutti gli interventi di riforma, rispondono all'idea di uno Stato che eserciti funzioni di regolazione, piuttosto che di erogazione di servizi. Vanno nella direzione di una maggiore compattezza ed omogeneità delle attribuzioni di competenza delle amministrazioni centrali. Queste potranno meglio svolgere quei compiti di coordinamento, programmazione e pianificazione di livello nazionale, che costituiscono il necessario presupposto per garantire unitarietà di indirizzo alle concrete e puntuali attività di servizio pubblico svolte dalle amministrazioni a livello locale.

La riforma dei ministeri promossa dal decreto legge 217/2001, costituisce anche il punto di partenza per una riflessione più accurata e ad ampio spettro sull'ordinamento delle strutture di governo. Qui si colloca anche la necessità di ripensare, secondo criteri di razionalità organizzativa e di economia gestionale, il complessivo assetto istituzionale rappresentato dai Ministeri, dalle Autorità e dalle Agenzie. Una riflessione già cominciata da un disegno di legge (A.C. 1534) attualmente all'esame del Parlamento, il quale ad delega il Governo intervenire in materia di riordino di settori organici di materie.

IL RIORDINAMENTO DEI MINISTERI NEL CONTESTO DELLA RIFORMA DELLA PARTE SECONDA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

*di Learco Saporito
sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica*

Il Governo, nell'affrontare il tema del riordino dei Ministeri, ha ritenuto di dover intervenire sulla legislazione elaborata dai precedenti Esecutivi in una logica di attesa da soddisfare; attesa di intervento già, peraltro, maturata nella coscienza di molti operatori pubblici e che avrebbe potuto – come si sostiene da più parti – realizzarsi ove si fosse stato in grado di dimostrare la disponibilità ad innovare in tale campo con serietà, con efficacia sostanziale.

Tutto ciò avrebbe dovuto presupporre un'azione di valutazione sul campo, cioè in presa diretta, delle diverse modalità di intervento sulle politiche pubbliche.

Ma questa azione è mancata per varie ragioni: perché non si è riguardata la stessa individuazione dei dicasteri in funzione delle aspettative di ampliamento della sfera di competenza da parte degli Enti Regione, ma non solo.

La posizione (e il ruolo) dei Ministeri nel contesto istituzionale generale avrebbe dovuto essere riformulata anche e soprattutto in funzione del principio della sussidiarietà orizzontale, oltre che di quella verticale.

In sostanza, quanto più la nuova Costituzione – e ci si riferisce alla L. Cost. n. 3/2001 – si preoccupa di assicurare spazi sostanziali alla società civile, tanto meno ingombrante dovrebbe essere il ruolo delle istituzioni pubbliche, in particolare dei Ministeri, la cui specializzazione per politiche pubbliche va, comunque, opportunamente esaltata.

Né tanto meno si può ricorrere all'ingegneria istituzionale "tout court"; anche perché si finirebbe per riprodurre apparati che sono tenuti per legge a svolgere quel certo ruolo, e lo si farebbe usando termini diversi.

Invece, il Governo deve avere la capacità di cogliere le attese che sono manifestate dai segmenti della società civile, per poterli condurre ad unità di gestione.

E non si può fare a meno di coniugare la tradizione che è insita in determinate missioni istituzionali, quelle fondamentali, con gli intendimenti degli uomini che, quando sopraggiungono dall'esterno, pensano di poterne cambiare la natura.

Cultura della gestione e missioni istituzionali costituiscono un sistema unico secondo la più accreditata delle tesi espresse dalla scienza dell'amministrazione.

In relazione a ciò, l'intervento del Governo si è concretato in un ripensamento del rapporto che sussiste tra questi due elementi: una cultura squisitamente tecnica, quale è quella che si riscontra tra gli operatori del Ministero delle comunicazioni e del Ministero delle politiche agricole e forestali, e una cultura di natura altrettanto tecnica, ma fortemente differenziata nei contenuti (e in ragione di ciò difficilmente compatibile) nei dicasteri con i quali risultava, rispettivamente, prevista la (con)fusione.

L'intestazione di missioni istituzionali differenti in capo a una stessa organizzazione pone, quindi, problemi di coesistenza di culture gestionali che vanno opportunamente amalgamate; cosa che non è assolutamente semplice da realizzare, anzi diventa sconsigliabile.

Se, poi, consideriamo che il previsto ricorso alla struttura dipartimentale, in quanto ritenuta funzionale a tale scopo, non ha avuto l'effetto che i fautori di tale modello organizzativo hanno da sempre auspicato, la decisione del Governo di evitare situazioni di confusione gestionale "ratione materiae" trova una limpida collocazione nel panorama dei processi decisionali avviati, di quei processi decisionali che intendono perseguire lo scopo di evitare incongrui affastellamenti di competenze, oppure inammissibili scorpori che finiscono per ridurre gli effetti della capacità di intervento in senso innovativo.

Il processo decisionale avviato dal nuovo Governo di fare chiarezza "illico et immediate" non è stato senza effetti: si è connesso con l'avvenuto trasferimento di alcune funzioni alla "periferia" del sistema, quella periferia che ormai è il sistema delle "autonomie locali e funzionali".

Alle novità dall'apparenza modificatrice si è aggiunto il mancato rispetto di un principio fondamentale: le linee del potere decisionale, invece di diminuire, sono aumentate, ma non certo a beneficio degli utenti.

Si tratta di un percorso che non si riesce, comunque, a spiegare, tanto che le critiche continueranno ad essere formulate dalla stessa parte politica che ha prodotto la (ancora auspicabile) "grande Riforma".

Sono da valutare, comunque, i comportamenti posti in essere dalle diverse burocrazie, da quelle burocrazie che hanno ritenuto di dover procedere a una semplice somma dei posti dirigenziali; ma senza preoccuparsi di verificare se alcuno dei principi della legge n. 59 del '97 venisse portato a compiuta realizzazione.

A ben riflettere, non si è sperimentata una linea politica diversa da quelle sinora progettate. E' stato ridato, invece, ad alcuni corpi amministrativi il senso della loro esistenza, privilegiandone la storia e, quindi, le tradizioni gestionali.

C'è anche da sottolineare il fatto che l'allocazione di funzioni proprie di un dicastero in capo ad un altro (e considerate residue rispetto a quelle trasferite alle Regioni/alle Autonomie locali) non è certo un modo utile per affermare che così si perviene al miglioramento della funzionalità degli apparati; e questo in considerazione del fatto che l'eccessivo tempo dedicato alle operazioni di spostamento di missioni verso "il basso de' li rami" ha generato, in assenza di una strategia percepibile dagli operatori, scoramento e disaffezione tra il personale tutto, in particolare tra quello "non ceduto".

D'altra parte, per i dicasteri che venivano mantenuti nella loro struttura originaria (solo due, Difesa ed Esteri), non è stata prevista alcuna piattaforma di interventi sugli operatori, anche se la loro organizzazione è stata, comunque, sottoposta a riadeguamento.

Per quelli che, invece, hanno subito una riorganizzazione più o meno accentuata (gli altri 10), si è potuto constatare un aumento delle posizioni dirigenziali a fronte del dimagrimento annunciato nelle sedi più diverse, dai tavoli di contatto con gli ispettori del F.M.I. alle sedi congressuali, sia tecniche che non.

Il Governo non ha ravvisato l'indispensabilità di pervenire al potenziamento del livello "pensante" degli apparati (le funzioni di ricerca e di studio), per cui non vi è stata una scelta politica felice lungo questa direzione; anche perché si è continuato a immaginare che solo la responsabilità della gestione dei procedimenti amministrativi avrebbe dato "potere" alla dirigenza.

Il problema che, invece, va affrontato è quello di dover sostenere l'innovazione "dal di dentro"; evitando di immaginare che le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle politiche pubbliche possano esplicarsi senza una attenta prevalutazione della società, e dei bisogni espressi dalle diverse sue componenti.

I Ministeri, compresi quelli che sono stati rivitalizzati (nel senso che si è mantenuta la loro visibilità operativa), non possono essere trattati, dal punto di vista organizzativo, alla stessa stregua; anche questa è una linea politica da ridefinire.

La riforma attuata con il decreto-legge n. 217 costituisce, comunque, la tessera di quel mosaico che richiede l'attivazione di un complesso di interventi rivolti a migliorare il funzionamento del sistema delle istituzioni pubbliche; una riformulazione che non può non tenere conto della diversa allocazione del potere legislativo nella materia dell'ordinamento degli uffici e nella gestione delle relative risorse, definita dall'entrata in vigore della L. cost. n. 3/2001.

Ma occorre anche pensare a un riposizionamento delle funzioni che sono state assegnate a strutture diverse dalla tradizionale organizzazione ministeriale: il richiamo alle agenzie o anche alle authorities è da considerare insito nel nuovo processo decisionale che si è attivato.

Tra le richieste di ulteriore conferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni, così come agli Enti Locali (nelle più diverse materie) e l'impegno dell'Esecutivo ad aderire a tale richiesta c'è attualmente un complesso di organi appositamente istituiti che finiscono per bloccare il conferimento di ulteriori funzioni alla "periferia" della Pubblica Amministrazione.

E, oggi, ci si ritrova a dover assistere alla redistribuzione del potere normativo tra Stato (Parlamento nazionale) e Regioni (Consigli regionali), avendo nello sfondo il potere normativo che deve essere correttamente esercitato da Bruxelles.

Il Parlamento nazionale, nella invarianza della sua composizione, avverte il peso che il Parlamento europeo è venuto assumendo nel panorama delle stesse istituzioni europee; ma continua a rivendicare il "trait d'union" necessario per quel dialogo che si instaura tra il livello di governo regionale e quello europeo.

In sostanza, non può la nostra Costituzione consentire la cessione di una quota di sovranità così ampia da mettere in discussione la vitalità stessa del Parlamento, la cui durata e composizione vanno opportunamente aggiornate.

Da questi ragionamenti dobbiamo trarre alcune conclusioni, che possono nascere anche (e soprattutto) dal confronto tra ordinamenti di Nazioni che presentano una spiccata identità (ci riferiamo alla Repubblica Federale di Germania): il fatto che ai Consigli regionali sia attribuito un potere legislativo (in esclusiva) in una determinata materia non significa che automaticamente se ne debba trarre la conseguenza della (sopravvenuta) inutilità di un dicastero nazionale che di quella materia si occupa.

E ciò per due ordini di ragioni: a) l'interlocutore naturale dei processi politici che hanno origine a Bruxelles è (e continuerà ad essere) il Parlamento nazionale, dato che agli incontri decisivi sono chiamati a dare il loro contributo sia i Capi di Governo che i Presidenti della Repubblica; b) il Parlamento nazionale, sia pure mutato nella composizione, continuerà a richiedere il suo contributo allo sviluppo di politiche pubbliche che solo la Nazione può sostenere all'estero.

L'Italia non può permettersi di non avere "al centro" quelle professionalità che funzionano da cuscinetto tra la "periferia" (strutture di front line) e il "centro", che è ormai Bruxelles.

Si dovrà avere cura, con l'apporto delle stesse burocrazie, che, se ben guidate, sono in grado di offrire all'attenzione della classe politica soluzioni di grande pregio, di elaborare linee-guida che siano in grado di migliorare sempre più la governabilità del sistema.

La condizione da soddisfare è costituita dalla istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un organo collegiale che sappia valorizzare l'apporto costruttivo di tutti gli operatori pubblici appartenenti ai diversi livelli di governo.

Passato il tempo, ormai, della effervescenza normativa, occorrerebbe saper cogliere la negatività/la positività (se ve ne sono) di un processo innovativo che abbisogna di essere aggiustato, corretto, migliorato.

In primo luogo vanno eliminate le ghetizzazioni create dai precedenti Governi e che vorrebbero assimilare il datore di lavoro pubblico a quello privato.

Ben più impegnativo si presenta il disegno politico che si pone l'obiettivo della valorizzazione delle risorse umane; ben più accettabile è quel disegno politico che intende arricchire, infatti, il percorso delle carriere di contenuti formativi, puntando sul merito dell'individuo piuttosto che solo e soltanto sull'anzianità di servizio.

Infatti, la creazione di una classe dirigente, che si dimostri consapevole del ruolo che può essere esercitato da un Ministero nazionale nei riguardi degli altri livelli di governo della "res publica", va

ancora pensata e tradotta in un progetto di grande rilevanza culturale. E ciò in considerazione del fatto che mai uno Stato federale nasce per dividere; se mai, esso nasce per unire.

LE RIFORME AMMINISTRATIVE NEL QUADRO DEI PROCESSI DI INTEGRAZIONE EUROPEA

di Francesco Astone
professore associato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Magna Graecia"

SOMMARIO 1.- *Premessa* - 2.- *Regolazione comunitaria ed interessi nazionali* - 3.- *L'armonizzazione dei diritti nazionali e lo ius commune europaeum* - 4.- *La transnazionalizzazione delle burocrazie nazionali e lo spazio amministrativo europeo* - 5.- *Riforme amministrative ed esigenze comunitarie* - 6.- *Brevi considerazioni conclusive*

1.- *Premessa*

La storia dell'Unione Europea è segnata dalla partecipazione sempre più stretta degli Stati membri al perseguimento degli obiettivi riconosciuti dai Trattati; e ciò, sia sotto il profilo politico che sotto quello giuridico. L'integrazione¹, elemento caratterizzante del processo comunitario, incontra infatti un limite nel necessario rispetto della storia, della cultura e delle tradizioni dei popoli, "che devono essere protetti dal diritto comunitario come patrimonio irrinunciabile: in altri termini essa è storia e fine ultimo della Unione Europea, concepita come processo, metodo e scopo per il raggiungimento del quale, nel quadro istituzionale comunitario, sono previste politiche, cooperazione e strutture giuridiche"².

Una dimensione democratica e geograficamente onnicomprensiva dell'Unione Europea è peraltro consapevolmente ricercata dalle istituzioni comunitarie e ad essa si collegano sia il riferimento, contenuto nei Trattati, all'avvicinamento "tra i popoli dell'Europa", sia il costante richiamo ai valori di vicinanza delle decisioni ai cittadini e della loro trasparenza: tale richiamo è espressione del desiderio di rendere più solida la legittimità democratica dell'Unione Europea. Il deficit democratico al quale la Comunità è in qualche misura geneticamente condannata -almeno sino a quando la costruzione dell'Unione Europea non imboccherà la strada di una organizzazione istituzionale ed amministrativa di tipo federale- costituisce infatti, per le strategie di integrazione comunitaria, un autentico tallone d'Achille. E' del tutto comprensibile quindi che le istituzioni comunitarie, nel quadro delle competenze ad esse attribuite dai Trattati -e spesso anche al di fuori di esse- ricerchino ogni possibile occasione per colmare tale lacuna.

In tale ottica, l'affermazione della trasparenza come valore essenziale del processo decisionale, inserito nel testo del Trattato di Amsterdam, aggiunge "un nuovo elemento alla democrazia ed alla sussidiarietà quali valori costituzionali della costruzione europea"³.

Tuttavia, malgrado i sensibili miglioramenti apportati dal Trattato al processo decisionale comunitario, il deficit democratico di cui soffre l'Unione non può ancora dirsi risolto, anche avendo riguardo ai limiti che attualmente incontra il processo di integrazione nel quadro definito dai Trattati.

1 Ampi riferimenti bibliografici, con particolare riferimento alla dottrina anche europea, sul tema della integrazione in PREDIERI, *Il diritto europeo come formante di coesione e come strumento di integrazione*, in *Dir. U.E.*, 1996, pp. 5 e ss.

2 F. POCAR, *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione Europea*, Cedam, 2001, 5.

3 Ancora F. POCAR, *op. ult. cit.*, 6. Di tali valori, quello della democrazia, ha ricevuto finalmente un pieno riconoscimento nel Trattato di Amsterdam che, all'art. 6, prevede che "l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri".

Del resto, dal momento che nell'ambito dell'Unione Europea i vari governi si condizionano e influenzano a vicenda, non solo attraverso la misurazione dei risultati ottenuti nella implementazione nazionale delle direttive (implementazione che di recente è divenuta oggetto di analisi attraverso l'applicazione dei principi del benchmarking)⁴, ma anche nella definizione delle politiche della integrazione, risulta in qualche modo decisivo che la democrazia e forme di partecipazione anche mediata dei cittadini alla formazione dei processi decisionali comunitari siano assicurate a ciascuno dei livelli di governo che compongono il c.d. "spazio amministrativo europeo". In altri termini, come il rispetto dei principi democratici all'interno di ciascuno degli Stati membri è essenziale al funzionamento democratico delle Istituzioni dell'Unione, così anche la necessità che le azioni comunitarie siano sviluppate sulla base dei principi propri di una democrazia avanzata (art. 6.1 del Trattato sull'Unione)⁵, che implicano una qualche forma di partecipazione popolare alle decisioni adottate, costituisce fatto rilevante al fine di non pregiudicare il funzionamento dei sistemi di governo nazionali.

Una riconsiderazione della problematica amministrativa nell'area europea implica così un'indagine sullo spazio riservato alla attuazione di principi, indirizzi e regole di diritto europeo nelle riforme amministrative in atto nel nostro Paese, e sui costanti processi di transnazionalizzazione delle burocrazie nazionali, impegnate a colmare faticosamente il *gap* che le separa dagli imprenditori di *policy* comunitari: tali processi, ovviamente, costituiscono un decisivo fattore di competitività della nostra organizzazione amministrativa in Europa.

2.- *Regolazione comunitaria ed interessi nazionali*

La dimensione intergovernativa delle scelte di fondo compiute dalle istituzioni europee e l'idea che gli Stati membri -e gli interessi da loro rappresentati- fossero i veri protagonisti dei processi del *policy-making* comunitario induceva, fino a qualche anno orsono, la maggioranza dei commentatori a ritenere che l'Unione Europea fosse strutturalmente non in grado di produrre politiche più avanzate rispetto a quelle adottate dai Paesi membri e che la formazione delle decisioni e delle scelte di *policies* a livello comunitario fosse destinata a correre lungo l'asse che di volta in volta rappresentava le preferenze nazionali rispetto alla politica in questione.

Le cose tuttavia, con assoluta evidenza, sono andate diversamente.

Le istituzioni comunitarie infatti, ed in specie la Commissione, hanno dimostrato negli ultimi anni attivismo, sorprendente capacità di innovazione ed una spiccata autonomia nella elaborazione di politiche adeguate alla complessità dei problemi da risolvere, che non trovano riscontro ad una mera analisi formale dei poteri delle istituzioni europee e della Commissione in particolare. Infatti, in termini formali, il *policy-making* comunitario appare, più che condizionato, letteralmente dominato dalla pervasiva presenza degli Stati membri in tutte le fasi del processo. Basti pensare che l'iniziativa per l'adozione delle politiche parte dai capi di Stato e di governo riuniti nel Consiglio europeo; che l'elaborazione delle varie misure comunitarie è affidata in misura consistente ad esperti nazionali e la loro formale adozione rientra tra le prerogative del Consiglio dei Ministri; che gli spazi di discrezionalità della Commissione nella esecuzione delle direttive del Consiglio è sottoposta al controllo del c.d. sistema dei comitati, di cui come è noto fanno parte i burocrati nazionali; che la mediazione politica avviene in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti (il Coreper) che interviene nelle varie fasi del processo di *policy making*; che l'attuazione è di fatto nelle mani delle amministrazioni nazionali⁶.

4 Cfr., in proposito, RANDAZZO, *The single market scoreboard ed i "buoni voti" per l'Italia nell'attuazione delle direttive comunitarie*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2000, 1347 ss.

5 In realtà, è stato rilevato come l'articolo 6.1 del Trattato dell'Unione Europea "non impone un modello definito di democrazia, ma piuttosto indica un nucleo minimo di valori fondamentali che consente il persistere di differenze tra gli Stati membri, in armonia con quanto richiesto dal principio del rispetto dell'identità nazionale di questi ultimi" (cfr. in tal senso *Commentario breve ai Trattati ...cit.*, 6). Per un inquadramento generale delle novità introdotte dal Trattato cfr. TIZZANO, *Il Trattato di Amsterdam*, estratto dalla *Rivista Il diritto dell'UE*, Giuffrè, 1999.

6 Cfr. sul punto LA SPINA-MAJONE, *Lo Stato regolatore*, Il Mulino, 2000, 228.

La rigidità "formale" dei poteri della Commissione ha spinto vari studiosi della integrazione europea, aderenti all'approccio intergovernativo, a ritenere che le innovazioni di *policy* a livello comunitario sono sostanzialmente possibili quando si realizzi una convergenza delle preferenze nazionali su un minimo comune denominatore, individuato dalle preferenze del governo meno favorevole alla attuazione di quella determinata politica innovativa⁷.

In realtà, per un certo periodo -storicamente sviluppatosi sino a tutti gli anni ottanta- non si è forse riflettuto a fondo sul fatto che l'Unione Europea non è assimilabile ai regimi internazionali tradizionali, e ciò alla luce della ampia delega di poteri giudiziari e di *policy making* a istituzioni sovranazionali che la contraddistinguono. È stato rilevato in proposito come "né i neofunzionalisti né gli studiosi di orientamento intergovernativo hanno attribuito adeguata considerazione alla dinamica della delega e del controllo in ambito comunitario: i primi in ragione della loro fede negli automatismi dello *spillover* funzionale, i secondi in virtù dell'assunto secondo cui le istituzioni sovranazionali produrrebbero una fedele trasposizione degli interessi nazionali nelle politiche comunitarie"⁸.

3.- L'armonizzazione dei diritti nazionali e lo *ius commune europaeum*

Rispetto al diritto comunitario derivato l'obbligo generale -ex art. 10- di assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti normativi comunitari non può tradursi nel principio della loro applicabilità all'interno degli Stati membri soltanto in presenza di specifici atti interni di esecuzione. Non può cioè dedursi dall'art. 10 che i regolamenti, ma anche le direttive suscettibili di immediata applicazione e le decisioni indirizzate a individui, non posseggano un'efficacia immediata per gli Stati per il fatto che è loro imposto l'obbligo di assicurare l'esecutività negli ordinamenti interni.

L'autonomia degli Stati nell'organizzazione della propria amministrazione vale dunque se e nella misura in cui non mette a rischio l'applicazione della normativa comunitaria. Alla base di questa posizione stanno i principi della effettività e della diretta applicabilità del diritto comunitario, che hanno consentito alla Corte di giustizia non solo interventi in tema di pubblica amministrazione, ma incursioni consistenti anche in ambiti apparentemente riservati alla sovranità statale, come il diritto processuale⁹. Nel caso dell'amministrazione va semmai notato come la Corte abbia usato un certo *self restraint* nell'individuare la portata dell'obbligo di cooperazione, non essendo supportata da chiare ed univocamente accettate nozioni di pubblica amministrazione.

La acquisita consapevolezza della dimensione europea delle problematiche amministrative, ed in specie delle questioni di maggior rilievo da affrontare e risolvere per porre in essere una riforma amministrativa compiutamente europea, è stata peraltro favorita dal crescente interesse per l'utilizzazione del metodo comparativo in diritto amministrativo: in particolare nell'ultimo decennio, si sono frequentemente registrati trapianti di istituti giuridici, una accentuata circolarità dei modelli, fenomeni imitativi tra i vari sistemi amministrativi, tali da contribuire ad una consistente convergenza dei diritti amministrativi nell'area europea¹⁰. Sotto altro profilo, l'applicazione del metodo comparativo al diritto amministrativo ha favorito, in un approccio permanentemente dualistico (o pluralistico ove si adotti come termine di riferimento non il rapporto tra ordinamento comunitario e

7 Ancora LA SPINA-MAJONE, *op. et. loc. ult. cit.*

8 *Op. aut. et. loc. ult. cit.* In effetti, in ambito comunitario il controllo "politico" sugli agenti-burocrati risponde a logiche più complesse e meno lineari. Se è vero che nella fase della delega i politici sono in grado di selezionare i loro agenti ed anche, se pur entro certi limiti, di imporre a questi ultimi una serie di incentivi per il loro comportamento, è pur vero che nel tempo i burocrati acquisiscono competenze specifiche in grado di alterare gli sviluppi del rapporto principale-agente: quando infatti i politici dovranno trattare con gli agenti da loro stessi selezionati le scelte di *policies*, questi ultimi avranno acquisito un vantaggio in termini tecnici ed operativi, spendibile al fine di perseguire i propri obiettivi in condizioni di larga autonomia. Nel "laboratorio comunitario" peraltro se certamente gli Stati membri hanno interesse a limitare la discrezionalità dei regolatori europei è pur vero che per i loro rappresentanti che siedono nel Consiglio dei Ministri un serio controllo sulle singole politiche è spesso eccessivamente dispendioso in termini di risorse e di tempo, oltre che difficile da realizzare compiutamente. La reale dinamica della delega e del controllo in ambito comunitario, quindi, è in grado di spiegare i risultati della regolazione comunitaria che in alcuni settori sono assai più avanzati rispetto alla regolazione nazionale.

9 Cfr. in proposito, per la giustizia amministrativa italiana PICOZZA, *Processo amministrativo e diritto comunitario*, 1998, Cedam; ASTONE, *Integrazione giuridica europea e giustizia amministrativa*, Napoli, 1999; GNES, *Verso la "comunitarizzazione" del diritto processuale nazionale*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 5/2000, 524 ss.

10 Di particolare rilievo, su questa come su altre rilevanti questioni il tema di integrazione europea, lo sforzo sistematico di Mario P. Chiti, *Diritto Amministrativo europeo*, Giuffrè, 1999, 118 ss.

sistema amministrativo nazionale, ma piuttosto il rapporto di reciproca influenza tra i vari sistemi amministrativi domestici nell'area europea) ma che a lungo andare potrebbe condurre al superamento delle ragioni di fondo della separatezza tra i vari ordinamenti, l'affermazione di una prassi imitativa tesa alla ricerca di soluzioni normative e giurisprudenziali per problemi simili che emergono nei diversi contesti.

Del resto nel quadro dell'UE le condizioni per una reale armonizzazione dei diritti nazionali e la progressiva creazione di uno *ius commune europaeum* sono certamente ben presenti, se non altro perché la Comunità ha riconosciuto al diritto un ruolo ed una funzione difficilmente comparabile con altri ordinamenti. Infatti mentre per i Paesi membri le politiche di regolazione costituiscono soltanto un aspetto, e non il più significativo, dell'attività di governo, per l'Unione Europea, la fonte principale di potere non è la capacità di tassare e di spendere ma la produzione di norme. Ciò non può stupire ove si rifletta sul fatto che le risorse finanziarie della Comunità sono riservate, in gran parte, alla politica agricola e a quella regionale, e le restanti sono insufficienti per sostenere iniziative su larga scala in aree come la politica industriale, l'energia, la ricerca o l'innovazione tecnologica. In tale contesto, l'unico modo per la Commissione di accrescere il proprio ruolo era quello di espandere le proprie attività regolative anche oltre l'ambito richiesto per il funzionamento del mercato comune, stante anche il fatto che le risorse necessarie per sviluppare le politiche regolative, specie se comparate con i costi delle politiche distributive e redistributive, sono insignificanti. A ciò va aggiunto che non soltanto i costi finanziari ed in genere economici, ma anche quelli politici e amministrativi della implementazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie sono sopportati, direttamente o indirettamente in sede nazionale. Ulteriore impulso agli accennati processi di uniformazione, proprio nel campo del diritto amministrativo, deriva poi dalla globalizzazione¹¹, che insieme al carattere unificante del diritto comunitario, rappresenta per il diritto amministrativo, particolarmente sensibile agli sviluppi economici e tecnologici, la chiave per il superamento della tradizionale dimensione nazionale.

Il recente interesse per lo studio degli effetti che derivano dalla c.d. "globalizzazione" sulla attività delle pubbliche amministrazioni e più in generale sulle scelte degli esecutivi nazionali¹², posti di fronte ad esigenze di rapido adattamento rispetto alla internazionalizzazione dei mercati, muove presumibilmente dalla acquisita consapevolezza della sopravvenuta insufficienza della dimensione statale che non appare più in grado di offrire risposte compiute a ciò che è stato definito "il governo delle complessità". Ed in effetti la internazionalizzazione dei mercati ha implicato "la rottura dei meccanismi di identificazione dei mercati con gli stati, a loro volta identificati con le nazioni"¹³ e "la scissione ... tra Stato, economia e territorio ... accompagnata da ... la prevalenza dell'economia della finanza sull'economia dell'industria"¹⁴.

4.- La transnazionalizzazione delle burocrazie nazionali e lo spazio amministrativo europeo

Il dato indubbiamente negativo, che riguarda i risultati della nostra partecipazione all'Europa comunitaria, indica anzitutto l'esigenza di una più consapevole e coordinata partecipazione nazionale alla fase di formazione delle direttive, in grado di consentire al nostro Paese la tempestiva tutela degli interessi nazionali, ma anche una migliore preparazione alla fase attuativa. Occorre considerare, infatti, che le direttive, avendo ormai assunto nella pratica comunitaria i caratteri di normativa dettagliata sono spesso difficilmente attuabili proprio nei Paesi che non hanno avuto modo di far valere in sede di negoziato i loro interessi e le specifiche particolarità dei rispettivi ordinamenti. In una prospettiva riformatrice, occorrerebbe porre rimedio alla mancanza di imputabilità ad un unico centro di responsabilità politica del complesso delle attività che sostanziano la nostra partecipazione alle fasi formative e attuative del diritto comunitario, tra le quali esiste un

11 Sulla globalizzazione e sui risvolti da esse derivanti per le pubbliche amministrazioni cfr. *Administration publique et globalization: administrations internationales et supranationales*, Atti della *Premier Conference régionale internationale* organizzata dall'Institut international des sciences administratives, Bologna, 2001; ma anche G. GUARINO, *Il governo del mondo globale*, Editrice Le Monnier, 2001.

12 Cfr. in tal senso il volume recentemente pubblicato da G. GUARINO, *Il governo del mondo globale*, Le Monnier, 2001.

13 A. MASSERA, *Oltre lo Stato: Italia ed Europa tra locale e globale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2001, 5.

14 *Op., aut. et loc. ult. cit.*

rapporto di ineludibile interdipendenza; alla insufficienza di un efficace coordinamento delle attività facenti inevitabilmente capo a soggetti ed amministrazioni diverse; alla mancanza di procedure codificate e di prassi consolidate nell'assolvimento dei compiti di rilievo comunitario da parte dei soggetti preposti; allo scarso rilievo concretamente riservato alla dimensione europea, evidenziato dalla limitatezza di contatti permanenti ed organici con le strutture comunitarie, dalla non frequenza di interscambio di funzionari, dalla ridotta capacità di comunicazione per il basso tasso di diffusione delle lingue straniere veicolari, dalla ridotta presenza di operatori della pubblica amministrazione italiana nei gradi alti della burocrazia europea, dalla non adeguata diffusione della conoscenza del diritto comunitario tra gli operatori del diritto pubblici e privati, dalla perdurante tendenza della nostra pubblica amministrazione al formalismo ed alla burocratizzazione, dall'attribuzione dei nuovi compiti imposti dalla nostra partecipazione comunitaria a strutture tradizionali a ciò inidonee.

In tale ottica la individuazione nella Presidenza del Consiglio del centro di effettiva imputazione politica del complesso delle attività riferibili alle fasi ascendente e discendente del diritto comunitario andrebbe accompagnata da una struttura organizzativa modellata al suo interno in modo elastico e con competenze mirate, sul modello – per intenderci – della Commissione delle Comunità europee, con uffici di raccordo in tutti i dicasteri interessati alle politiche comunitarie. Occorrerebbe, inoltre, attuare una concreta politica di scambio di funzionari nazionali con funzionari della Commissione del Consiglio e del Parlamento europeo prevedendo incentivi finanziari e di carriera e perseguire una politica di educazione e formazione linguistica dei funzionari nazionali che li metta in grado di comunicare efficacemente con i colleghi appartenenti ad amministrazioni degli altri Paesi membri, della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo.

In effetti uno degli aspetti più critici nella prospettiva di una riforma della pubblica amministrazione¹⁵ in chiave europea è costituito dalla scarsa presenza -sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo- dei cittadini italiani nelle strutture burocratiche comunitarie: e ciò in relazione sia a livello che a rilievo delle responsabilità ricoperte. Tale dato è sintomatico di una scarsa competitività del nostro Paese nei rapporti con l'UE. E' appena il caso di dire come una presenza qualificata di operatori della pubblica amministrazione nelle strutture burocratiche comunitarie favorisce forme di raccordo tra queste e gli apparati amministrativi nazionali, creando un *humus* favorevole per la penetrazione del diritto europeo nella concreta attività delle amministrazioni pubbliche nazionali. Del resto il processo di integrazione in atto, attraendo nell'orbita europea classi sempre più estese di interessi pubblici di tradizionale appannaggio degli stati nazionali, richiede l'instaurazione di rapporti efficienti tra gli apparati statali e quelli europei.

In tale ottica è fondamentale che la pubblica amministrazione italiana dimostri una effettiva capacità di essere permeabile alle regole europee e adotti iniziative in grado di accrescere la cooperazione tra le amministrazioni nazionali dell'UE, perseguendo una modernizzazione concertata e una qualità omogenea e di livello elevato dei servizi, con l'obiettivo finale di creare un vero spazio amministrativo europeo. La convergenza verso *standards* elevati dell'azione delle pubbliche amministrazioni europee riveste infatti una fondamentale importanza sia perché consente di evitare le distorsioni alla concorrenza e le alterazioni del mercato interno che derivano da costi burocratici e oneri da regolazione molto differenziati, sia perché consente di realizzare la cittadinanza europea in termini di effettivo esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini europei.

Ciò è certamente possibile, anche se l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche è stata sinora sottratta al campo d'azione dei Trattati comunitari, come testimoniano alcune recenti iniziative adottate a livello europeo, con la partecipazione attiva del Governo italiano, per la definizione di azioni di convergenza dei sistemi amministrativi verso indicatori di *performance* e *standards* europei e verso la definizione di strategie e strumenti comuni per rafforzare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione nell'area europea.

A tal fine sono state attivate iniziative per comparare i risultati delle amministrazioni pubbliche a livello europeo attraverso un'attività di *benchmarking*, basata sull'uso di indicatori di *performance*, con l'obiettivo finale di portare le amministrazioni ad allinearsi sulle migliori pratiche riscontrate nei paesi europei¹⁶.

15 Cfr. F. CASSESE, *L'età delle riforme amministrative*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2001, 79 ss.

5.- Riforme amministrative ed esigenze comunitarie

Il processo di integrazione europea implica necessariamente un riordino dell'amministrazione italiana.

Nel mercato unico, le amministrazioni pubbliche nazionali - specie quelle dei Paesi in cui vi è un alto tasso di "amministrativizzazione" dell'economia - sono chiamate a intraprendere rapidamente un processo di sburocraizzazione, da un punto di vista soggettivo, e di deregolazione, da un punto di vista oggettivo, al duplice scopo di rendere appetibile il mercato italiano per gli operatori economici stranieri e di non penalizzare in partenza gli operatori italiani, con ciò spingendoli a trovare altrove allocazione ai loro investimenti.

In tale ottica alle P.A. debbono essere sottratte tutte quelle attività che danno luogo alla produzione di servizi e che possono più efficacemente essere svolte dai privati, mantenendo in capo ad esse soltanto quelle il cui esercizio è indiscutibilmente connesso alla potestà autorizzativa.

Occorre quindi puntare, con risolutezza, alla riduzione del carico delle regole sui cittadini e sulle imprese e sul riordino dell'Amministrazione centrale attraverso lo snellimento dei tradizionali apparati ministeriali in direzione di una "cauta" apertura verso modelli alternativi di amministrazione e di regolazione: ciò implica, inevitabilmente la deregolazione e un'ulteriore semplificazione burocratica di molti aspetti della vita economica oggi disciplinata da atti e procedimenti amministrativi e la necessità che a questo processo si accompagni - fintanto che sia necessario - una funzione di garanzia e regolazione affidata, come detto, a modelli di amministrazione alternativi a quelli tradizionali (autorità di garanzia e autorità di regolazione).

Una formidabile spinta a procedere in tale direzione giunge peraltro dall'esperienza degli altri paesi europei, che ha indotto appunto anche il nostro governo ad adottare, con assai maggiore decisione che in passato, la linea della semplificazione. Infatti, un rapido sguardo agli ordinamenti dell'UE rivela come a partire dagli anni settanta siano state ricercate "soluzioni per ridurre la complessità dell'organizzazione amministrativa, anche modificando le regole sull'attività, sempre al fine di conseguire, congiuntamente, efficacia e legalità"¹⁷, pur se tale obiettivo viene in genere perseguito attraverso una integrale trasposizione della regolamentazione di tipo privatistico nel settore pubblico senza un'adeguata considerazione della connotazione genetica dell'attività delle amministrazioni pubbliche, inevitabilmente funzionalizzata, e spesso utilizzando la scorciatoia costituita

¹⁶ In proposito, è stata predisposta una "griglia" condivisa secondo la quale sono state descritte le performance delle amministrazioni prescelte a rappresentare le best practice di livello europeo. Più in particolare va rilevato come il Dipartimento della Funzione Pubblica abbia registrato negli ultimi anni un notevole incremento della propria attività internazionale, anche grazie al forte interesse suscitato, in tutte le sedi internazionali, verso la riforma della pubblica amministrazione italiana e grazie alle svariate iniziative intraprese a livello europeo e internazionale. In ambito europeo, l'intento è quello di accrescere la cooperazione tra amministrazione nazionale dell'UE, per una modernizzazione concentrata e una qualità omogenea e di livello elevato dei servizi, con l'obiettivo finale di creare un vero e proprio "spazio amministrativo europeo". Anche grazie al forte ruolo propositivo assunto dal Governo italiano sono state definite e sono in via di attuazione strategie di azioni coordinate in vari campi. La convergenza verso standard elevati dell'azione delle pubbliche amministrazioni europee è di fondamentale importanza perché consente di evitare le distorsioni alla concorrenza e le alterazioni del mercato interno che derivano da costi burocratici e oneri da regolazione molto differenziati e, d'altra parte, perché consente di realizzare la cittadinanza europea in termini di effettivo esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini europei. L'azione europea, che si è svolta in varie tappe, soprattutto a partire dal 1997, ha portato a notevoli risultati. Nelle conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 viene infatti chiesto specificamente "alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze" di "fissare entro il 2001 una strategia per altre azioni coordinate intese a semplificare il quadro regolamentare, inclusa l'efficienza dell'amministrazione pubblica, a livello sia nazionale che comunitario". L'attuazione di questo obiettivo strategico sarà agevolata dall'applicazione del nuovo "metodo di coordinamento aperto", che implica la fissazione di indicatori di qualità riferiti ai massimi livelli mondiali. I Ministri della Funzione Pubblica dell'UE, riuniti nel Consiglio informale di Strasburgo nel Novembre 2000, hanno unanimemente approvato risoluzioni che prevedono una serie di azioni specifiche per "costruire insieme uno spazio europeo di qualità delle amministrazioni pubbliche". Il Consiglio Europeo di Nizza del dicembre 2000 prendendo atto dei progressi già realizzati nell'esecuzione del piano e-Europe, stabilisce che, nel Consiglio di primavera sarà valutato il contributo del piano stesso, "alla modernizzazione della funzione pubblica negli Stati membri, alla luce della riunione dei Ministri della funzione pubblica". Per quanto riguarda le relazioni con l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici, il Dipartimento assicura l'organizzazione della review sulla riforma della regolazione in Italia, e il coordinamento delle amministrazioni coinvolte dall'esame di valutazione.

¹⁷ Cfr. il recente studio di F. MANGANARO su *Principio di legalità e semplificazione dell'attività amministrativa*, ESI, 2000, 85 e per un inquadramento generale delle linee di tendenza della riforma amministrativa in Europa Y. MENY-V WRIGHT, *La riforma amministrativa in Europa*, Bologna, 1994, in specie *Introduzione. Le burocrazie e la sfida del cambiamento*, 5 ss.

dall'adozione di nuove normative, ricomprese sotto la generica denominazione di misure di semplificazione, che sottraggono interi settori all'intervento pubblico attraverso privatizzazioni, revisioni procedurali e semplificazioni documentali.

Lo stesso ordinamento europeo, peraltro, pur nell'assenza di un esplicito riferimento nei Trattati al principio di efficacia dell'azione amministrativa, ha tratto dagli ordinamenti nazionali un principio di legalità cui si ispira la organizzazione ed azione dell'UE che, in ottica procedimentale, si configura come legalità formale del rispetto delle forme procedurali che non devono mai porsi in contraddizione con i principi fondamentali del diritto. In altri termini, per il legislatore comunitario "la legalità formale del rispetto delle forme procedurali è allo stesso tempo garanzia della efficacia della azione amministrativa"¹⁸.

A spingere nella direzione indicata sta poi il necessario rispetto degli obblighi e degli impegni di derivazione internazionale e comunitaria assunti dal nostro paese. In tal senso ed a titolo esemplificativo basti rammentare (cfr. *I dossier di Free, La riorganizzazione delle funzioni e dei compiti dei Ministeri*, 4/5) il report del gruppo di lavoro istituito dalla commissione UE del 1994, nel quadro del White Paper del 1993, che individua, nell'ambito di una strategia globale volta a favorire la competitività dello sviluppo nell'area europea, la semplificazione quale strumento di garanzia e di massimizzazione dei benefici connessi all'intervento diretto dei pubblici poteri; la raccomandazione della Commissione 97/344 CEE del 22/04/1997 che prevede "la costituzione di uno specifico dipartimento o unità di livello appropriato posto al coordinamento delle politiche e dei provvedimenti di semplificazione" ed il suggerimento della Commissione agli Stati membri, di introdurre "una sistematica procedura di valutazione dell'impatto ... delle normative proposte, al fine di garantire un opportuno equilibrio tra il fine ed i mezzi e un'adeguata individuazione dei costi d'ottemperanza e degli oneri amministrativi"; ed infine la raccomandazione OCSE sul miglioramento della qualità della regolamentazione del 09/03/1995, cui è seguito il rapporto OCSE sulla riforma della regolamentazione presentato il 27/05/1997.

In tale contesto si sono inserite negli ultimi anni alcune significative riforme tra le quali, ai fini che qui più interessano, vanno segnalati i decreti legislativi n. 300/99 e n. 303/99 che hanno dato attuazione alle deleghe contenute nella legge 59 del 1997 per la ristrutturazione della amministrazione centrale dello Stato. Tuttavia, i successivi sviluppi, di tali riforme si scontrano con una scarsa coesione del sistema e con una evidente difficoltà delle amministrazioni interessate (*in primis* i Ministeri e la Presidenza del Consiglio) di sostenere attraverso scelte innovative il radicamento di un nuovo approccio con le problematiche fondamentali che riguardano la organizzazione amministrativa. In tal senso, solo nel 2000 è stata, come è noto, istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica una Commissione per l'attuazione delle riforme amministrative, alla quale è stato affidato il compito di "verificare lo stato della implementazione delle riforme della pubblica amministrazione e di promuovere e favorire ulteriori realizzazioni".

6.- *Brevi considerazioni conclusive*

Ora, non vi è dubbio che il dato di fondo da cui partire per innescare un processo di riforma compatibile con gli obblighi assunti dal nostro Paese con la partecipazione all'Europa comunitaria è costituito dalla lenta ma continua evoluzione della nostra amministrazione da amministrazione di gestione ad amministrazione di regolazione.

La prima tradizionalmente gestisce, direttamente o indirettamente attività economiche produttive e servizi, attraverso concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti di permesso solitamente rilasciati all'esito di complesse procedure amministrative e comunque sul presupposto logico che quelle attività, pur di pertinenza dei privati, siano soggette a un prevalente controllo pubblicistico, normalmente effettuato in via preventiva, come verifica dei requisiti per esercitare l'attività, ad opera della stessa amministrazione procedente.

L'amministrazione di regolazione costituisce al contrario alternativo a quello precedente: le "regole" giuridiche costituiscono una griglia entro cui sono esercitate le attività di qualsivoglia operatore, pubblico o privato che sia. Normalmente, la regolazione costituisce l'unico momento pubblicistico di

¹⁸ F. MANGANARO, op. ult. cit., 104.

società in cui le attività economiche e i servizi sono gestiti da privati o da soggetti pubblici in condizione di parità formale e sostanziale con gli operatori privati.

L'evoluzione del nostro modello amministrativo - in buona parte frutto del combinato disposto del formarsi di una nuova cultura di governo e della esigenza di omogeneizzazione dei mercati e delle regole che li disciplinano, imposta dall'integrazione europea - tende a cogliere questa trasformazione, le cui tappe intermedie sono costituite:

a) dalla progressiva dismissione di attività economiche produttive: da quelle svolte dalle imprese a partecipazione statale a quelle esercitate in forme più o meno imprenditoriali da soggetti pubblici (dall'energia elettrica, al servizio postale fino al servizio escavazione porti);

b) dalla centralità assunta nel nostro ordinamento amministrativo dalla erogazione di servizi al pubblico, con una sostanziale indifferenza per la qualità pubblica o privata del soggetto erogatore del servizio quanto al profilo del regime giuridico applicabile;

c) dall'attenzione ai temi della razionalizzazione dell'apparato amministrativo e della qualità dei servizi resi dall'amministrazione ai cittadini-utenti, ma anche dell'attività amministrativa resa agli amministrati.

La delineata trasformazione istituzionale induce a rivedere la logica stessa della semplificazione amministrativa e della deregolazione.

La riduzione del carico delle regole dei compiti e delle funzioni che gravano sull'amministrazione non può infatti prescindere dalla constatazione della assoluta inadeguatezza dell'azione amministrativa rispetto alle mutate esigenze sociali ed economiche e dalla adozione di misure di semplificazione – *rectius*: misure e norme che consentano al procedimento di svolgere al sua funzione partecipativa, per una maggiore legittimazione della azione della P.A.- finalizzate talune alla delegificazione, altre alla riduzione dei tempi del procedimento e alla diminuzione degli oneri posti a carico dei cittadini nei rapporti con l'amministrazione pubblica.

In tale ottica, occorrerebbe anzitutto superare una concezione ancora troppo burocratica e "giuridica" della semplificazione delle procedure amministrative.

Semplificazione amministrativa deve significare sempre più, anche in Italia come già avviene in altri Paesi europei e in sede OCSE, "migliore regolazione", cioè riduzione del "carico della burocrazia" sui cittadini e sulle imprese.

Occorre, inoltre, poter incidere in qualche misura sul regime sostanziale, in modo da verificare se non sia praticabile una "alternativa alla regolazione": si tratti di un'alternativa "radicale", cioè la soppressione di un procedimento e, con questo, del provvedimento; ovvero di un'alternativa interna al procedimento amministrativo, sviluppando modelli consensuali per la definizione di fasi endoprocedimentali; o, infine, di un'alternativa di provvedimento, per esempio sostituendo un regime concessorio con il regime autorizzatorio, conformemente agli indirizzi comunitari e all'auspicio dell'Antitrust.

In definitiva, anche il nostro ordinamento è sospinto essenzialmente da esigenze di mercato e di integrazione europea, ma anche da un mutamento di cultura istituzionale e di governo dell'economia, verso un sistema di tendenziale liberalizzazione delle attività private e di dismissione di quei servizi pubblici che non richiedano ineludibilmente il diretto intervento delle pubbliche amministrazioni.

LA "PERIFERIA" DEI MINISTERI.

Dall'applicazione della legge n. 59/97 alla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione.*

*di Rosario Scalia
Consigliere della Corte dei conti*

1. Premessa

Il tema sul quale si ha intenzione di riflettere richiede una preventiva contestualizzazione dei possibili processi decisionali attivabili dall'Esecutivo per assicurare una adeguata esecuzione (modalità), alle disposizioni contenute in quella che chiameremo la "Costituzione riformata", la legge 18 ottobre 2001, n. 3.

E' giusto pre-valutare, comunque, l'impatto che l'esecuzione richiamata può avere anche sul sistema organizzativo delle Regioni e delle autonomie locali e funzionali; impatto che va valutato alla luce delle difficoltà che si sono incontrate nella messa a punto dei processi decisionali di conferimento di funzioni secondo quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 "a Costituzione invariata".

E' ormai trapassato il tempo per chiederci se fosse stato necessario cambiare questa parte della Costituzione per poter rendere attuabile quella "devolution" di competenze e, quindi, di potere, di cui tanto si parla; e che, peraltro, può acquistare –come sostengono i costituzionalisti– i più diversi significati.

Così come è ugualmente da rifuggire qualsiasi atteggiamento che non sia sostanzialmente improntato al principio (che non è certo di natura costituzionale) della necessità del mantenimento di una sostanziale correttezza nei rapporti tra le istituzioni, che sotto la Costituzione precedente avevano, comunque, pari dignità.

Probabilmente il clima intorno ai problemi di cui trattiamo è cambiato; ma non sono cambiate ancora le burocrazie, cioè la mentalità degli uomini degli apparati, se è vero che il loro numero, a livello di strutture di livello nazionale, è rimasto sostanzialmente immutato.

Altro aspetto da verificare è se effettivamente, nei corrispondenti processi di conferimento delle funzioni dagli Enti Regione al sistema delle autonomie locali, sempre le stesse burocrazie (quelle "regionali") abbiano assicurato alle burocrazie destinatarie della gestione delle politiche pubbliche assegnate a) un adeguato trasferimento di risorse finanziarie; b) una altrettanto adeguata assegnazione di risorse umane; c) una effettiva azione di accompagnamento culturale (sostegno formativo).

La preoccupazione del Governo sopravveniente, di fronte alle migliaia di pagine che i cultori del diritto costituzionale e amministrativo si erano giustamente impegnati a scrivere, non può essere che quella di un osservatore che si dimostri attento a non sovraccaricare una macchina che sembra(va) essere rimasta in panne; e che richiede a gran voce, al livello di governo più vicino ai cittadini, il rafforzamento degli apparati di cui si viene a scoprire l'impotenza, da tempo diagnosticata, ad assicurare un livello di servizio minimamente soddisfacente.

Probabilmente si sarebbe dovuto rispettare il principio di leale cooperazione tra i diversi livelli di governo; non lo si è fatto e, a breve, se ne trarranno con molta probabilità le conseguenze.

* Intervento tenuto al Seminario di studi "Quale futuro per lo Stato italiano?", organizzato, a Roma, il 19 novembre 2001, dalla Fondazione "Atene e Roma".

Né la corsa alla privatizzazione di certi servizi può risolvere i problemi della gente comune: si tratta di rimeditare, anche in questo caso, sulle scelte fatte per dare soltanto corpo a slogans che finiscono per perdere di significato dopo che si sia fatta una disamina intellettualmente onesta della gestione della legge n. 59/97.

La “periferia” delle Amministrazioni nazionali è quella che, oggi, soffre di una situazione di grande incertezza; incertezza che deriva dalla spinta alla “devolution” che proviene da alcune Regioni. D’altra parte, queste ultime sono diventate titolari della competenza a legiferare in via esclusiva in aree della politica che sembrerebbero nuove rispetto a quelle definite nella legge n. 59/97 già richiamata.

E di fronte a questo quadro costituzionale così mutato rispetto al passato, alle Regioni non interessate a legiferare su quella certa politica pubblica non toccherà, di conseguenza, di occuparsi, per il momento, delle funzioni che non si siano “acquisite” attraverso la normativizzazione.

In definitiva, solo le Regioni che lo vogliano (intervenendo legislativamente) avranno il diritto di richiedere allo Stato l’assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie alla “copertura amministrativa” dell’intervenuta devolution. Le altre, invece, potrebbero avere le strutture periferiche statali come interlocutrici nell’ambito di quell’organismo collegiale che è stato istituito presso ogni Ufficio territoriale del Governo (la Conferenza permanente ex art. 11, comma 5, d.lgs. n. 300/99).

Per tale via si viene a realizzare quel modello differenziato di gestione delle politiche pubbliche indicato da alcuni studiosi come quello che realizza, nei fatti, una “Costituzione a geometria variabile”: la sopportabilità delle spese di gestione è a carico dell’istituzione che continua a svolgere la funzione; mentre, se nelle materie a competenza legislativa esclusiva la Regione legifera, riceverà dallo Stato quanto le può essere utile per la gestione, accompagnata da un (eventuale) adeguamento della sua capacità impositiva.

2. La “periferia” dello Stato, tra rispetto delle tradizioni e nuove allocazioni.

Oggi, la “periferia” dei Ministeri sembra presentarsi come un sistema differenziato; ma di tale differenziazione solo in parte se ne intuiscono le ragioni.

Infatti, alcuni uffici statali periferici non appartengono più ai Ministeri in quanto le relative funzioni sono state conferite o alle Regioni o al sistema della autonomie locali/funzionali. Mentre quelli sopravvissuti o sono stati posti sotto l’azione diretta di coordinamento dell’Ufficio territoriale del Governo o continuano a mantenere una loro indipendenza da quest’ultimo.


E’ opportuno osservare, in via pregiudiziale, ormai, come la nuova Costituzione potrebbe rimettere in discussione l’assetto della “periferia” così come da poco definito; ma di ciò si avrà cura di parlare nel paragrafo successivo.

La lettura che della “periferia” dello Stato va assicurata non può prescindere dal richiamo ai due principi che avrebbero dovuto presidiarne il suo assetto: da un lato, lo Stato avrebbe dovuto vedere la gestione dei suoi apparati caratterizzata dalla residualità delle funzioni, dato che esse dovevano essere conferite a regioni ed a enti locali (prevalenza del sistema delle autonomie); dall’altro, si sarebbe dovuto assicurare la riorganizzazione e la concentrazione degli uffici statali periferici, in modo da semplificare e rendere più efficienti i servizi da assicurare all’utenza.

A parte ogni considerazione sulla osservanza (o meno) di una convenzione internazionale¹⁹ che ha dato luogo all’unico, sostanziale conferimento di risorse umane effettuato (quello riguardante il personale degli ex Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione relativamente allo svolgimento delle funzioni-obiettivo specifiche del collocamento ordinario, dei collocamenti di speciali categorie di lavoratori, delle statistiche del lavoro, e delle politiche attive

¹⁹ Si fa riferimento alla Convenzione O.I.L.n. 88 del 1948 recepita nel nostro ordinamento con la legge 30 luglio 1952, n. 1089 (in G.U.R.I. n. 195 del 23.8.1952).

**Il sistema amministrativo statale.
L'assetto periferico.**



dell'impiego)²⁰, gli altri conferimenti presentano una certa quale disponibilità dello Stato a consentire un effettivo avvio dell'esercizio delle attività decentrate.

D'altra parte, l'atteggiamento tenuto non può che essere giustificato da alcune considerazioni:

1) lo Stato, fin dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 29/93, è stato l'unico tra gli altri organi previsti dalla Costituzione ad applicare immediatamente a se stesso la regola del blocco del turn-over o, rectius, a seguire la politica della riduzione degli organici; 2) lo Stato ha proceduto, molto più rapidamente degli altri organi, ad applicare tecniche gestionali di controllo dell'azione amministrativa di propria competenza; 3) lo Stato ha pensato di istituire in tempi ragionevolmente brevi, a supporto di ciascun responsabile politico, i Nuclei di valutazione (art. 20, comma 2, d.lgs. n. 29/93).

E mentre questi ultimi neo-organismi tecnici avevano cominciato a rilevare incongruenze, discrasie, illogicità perfino nella allocazione delle risorse sia umane che strumentali, il loro operato veniva dolcemente sopraffatto dall'alluvione di "ricerche" e "studi" sulla "efficienza, efficacia ed economicità" posti in essere dagli studiosi dell'organizzazione amministrativa²¹ che, in gran numero,

²⁰ V. Corte dei conti – Collegio regionale di controllo per il Lazio. Il referto sul Rendiconto generale del 1999 e la valutazione delle politiche pubbliche, Roma, 2000.

²¹ La confusione decisionale nella politica pubblica della gestione del personale della P.A. è stata accresciuta dal mito della "privatizzazione del rapporto di lavoro" che avrebbe dovuto cambiare il volto delle istituzioni pubbliche. A distanza di 9 anni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 29 esso continua ad essere non troppo diverso da allora.

si affacciavano a esplorare questo mondo che per molto tempo era stato sottoposto ad attacchi e a critiche abbastanza feroci.

I parametri di valutazione, posti a base dell'esercizio dell'attività di ricerca del mondo universitario, sono stati sostanzialmente teorici, tanto da potersi affermare, senza alcuna critica mirata, come risolutore delle carenze gestionali immaginate qualsiasi rimedio venisse via via proposto²² (4).

Alla fine del lungo percorso (29/93 → 65/2001) ci si è accorti che a vincere sono state le burocrazie: gli organici, al centro, sono rimasti invariati; sono rimaste invariate, ancora al centro, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non solo, dato che si sono aumentati i livelli stipendiali senza creare alcun rapporto con il carico di responsabilità imputabile a ciascuna posizione; si è deciso, di concerto con le OO.SS. (collusione di interessi), di aumentare le fasce apicali facendo transitare verso l'alto migliaia di impiegati senza un titolo di studio adeguato, a fronte di una segmentazione dell'organizzazione richiesta dal management che non intendeva in alcun modo perdere lo spazio di potere acquisito "ab immemorabili" ma privo, comunque, di incidenza esterna (nei riguardi dell'utenza).

Intanto la produzione scientifica veniva sollecitata a porsi a supporto dei processi decisionali avviati; il finanziamento pubblico di tale area del sapere, nel nostro Paese, è stato gestito da alcune "centrali" che, con molta probabilità, intendevano ripetere l'esperienza operativa che hanno i docenti delle Scuole di pubblica amministrazione negli U.S.A.²³.

L'immutabilità del sistema centrale – a parte le ridotte cessioni di alcuni assets – si è giocata sul ricorso alla ingegneria istituzionale, di cui le "agenzie" costituiscono un modello organizzatorio da importazione.

E sono proprio le "agenzie" che, assorbendo alcune funzioni dai Ministeri, finiscono per togliere pienezza all'azione di competenza degli Uffici territoriali del Governo.

In sostanza, non sembra che si possa prevedere la presenza dei rappresentanti delle strutture periferiche delle Agenzie fiscali, per fare un esempio, nell'organismo collegiale operante presso tali uffici; in effetti, le agenzie, fiscali e non, non possono considerarsi strutture ministeriali.

Ma quante altre funzioni ministeriali non saranno più presenti al livello dell'Ufficio territoriale del Governo perché assegnate alla competenza (legislazione) esclusiva delle Regioni?

E' un esercizio utile questo da svolgere, tenendo nella dovuta considerazione i mutamenti che ci vengono richiesti dalle burocrazie della "periferia"; proprio ad esse, comunque, dovrebbe essere richiesto di valutare quali effetti può provocare l'impatto della gestione di altre politiche pubbliche in aggiunta a quelle di cui si è operato già il decentramento nei termini della legge n. 59/97²⁴.

3. Il ruolo e l'organizzazione dell'Ufficio territoriale del Governo

E' stato osservato come si siano registrate resistenze alquanto forti a individuare le prefetture come "uffici territoriali del Governo"²⁵.

²² I rimedi proposti erano, ad esempio, quelli dell'aumento della sfera di responsabilità in capo al management, oppure del ricorso alla c.d. "flessibilità" nell'uso delle risorse umane (privatizzazione del rapporto di lavoro).

²³ Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha confidato molto – e per diversi anni – sui contributi teorici degli studiosi dei problemi della Pubblica Amministrazione, evitando l'approccio diretto con i destinatari delle decisioni che si andavano assumendo. In particolare, l'Ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica, depotenziato nei fatti, si limita ancora a trattare argomenti che si dimostrano irrilevanti ai fini dell'ausilio che le sue "scoperte" avrebbero dovuto (e potuto) assicurare per individuare nuove misure atte a migliorare il sistema e i comportamenti delle diverse dirigenze.

²⁴ Non c'è alcun dubbio che molte delle competenze conferite alla fine degli anni '90 hanno formato oggetto di semplice riscrittura delle disposizioni normative contenute nella legislazione di delega degli anni '70 e '80. La lettura del d.lgs. n. 112/98 conferma l'orientamento espresso.

²⁵ Cfr. F. Marsilio, *La riforma dell'amministrazione periferica dello Stato*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 6/2001, pag. 558.

Ma ci si è accorti ben presto come non esistesse una valida alternativa alla progettata ipotesi organizzativa, anche in ragione del fatto che le Prefetture avevano assolto, fin dalla entrata in vigore del T.U. delle leggi comunali e provinciali del 1934 (art. 19) il ruolo di “organo periferico di amministrazione generale dello Stato” oltre che di “organo politico del Governo”.

D'altra parte, un primo approccio al tema si era avuto agli inizi degli anni '90 con la costituzione, presso ogni Prefettura, del c.d. “Comitato provinciale della pubblica amministrazione”: un organismo collegiale, presieduto dal Prefetto, con il compito di “realizzare un efficace raccordo dell'azione statale sul territorio”.

Solo ad agosto del 2001 si ha modo di vedere portato ad esecuzione l'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 300/99, il quale aveva previsto che la definizione sia organizzativa che funzionale dell'Ufficio territoriale del Governo si sarebbe dovuto avere con il ricorso a specifico regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


La confluenza degli apparati statali periferici richiamati nell'Ufficio territoriale del Governo si giustifica alla luce del principio di concentrazione al quale si sarebbe dovuto ispirare l'azione regolatrice dell'Esecutivo in base a quanto previsto dalla legge di delega n. 59/97.

Ma c'è da osservare come continuano a vivere di vita autonoma, nel territorio di ogni Regione (e di ogni Provincia), altri apparati periferici.


Non si tratta, al momento, di pensare che il perseguimento della massima soddisfazione dei bisogni dell'utenza si realizzi con il trasferimento “tout court” degli apparati periferici statali ad altri livelli di governo; ma, piuttosto, sarebbe opportuno individuare un punto (che sappia svolgere attività di coordinamento) sul territorio che sia in grado di far parlare tra loro le diverse burocrazie.

**Il sistema dei livelli dirigenziali.
Il centro e la periferia dei Ministeri.**


CENTRO




PERIFERIA




L'Ufficio territoriale del governo



**Il sistema amministrativo dei Ministeri.
La "periferia indipendente".**





Anche perché lo Stato non ha inteso cedere all'Ente Regione tutte le sue funzioni; molte funzioni sostanziali sono state "cedute", in effetti, alle autonomie locali, proprio per evitare il ricrearsi di un nuovo "centralismo" in capo all'Ente Regione²⁶.

E il dosaggio sinora usato nella scelta della stessa collocazione dei poteri (affidamento di attività di coordinamento all'Ente Regione/allo Stato stesso; affidamento di attività di (pura) gestione alle Province/ai Comuni) dovrebbe indurre gli studiosi di scienza dell'amministrazione a rimeditare sul ruolo che può essere svolto dagli organismi collegiali che sono stati istituiti presso gli Uffici territoriali del Governo: le conferenze. Così che, presso l'Ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione, la conferenza permanente (di servizio) dovrebbe operare sia come organismo di raccordo e di cooperazione tra gli apparati statali istituiti a tale livello, ma anche tra esse e le burocrazie regionali/provinciali/comunali; e, naturalmente anche e soprattutto a richiesta di queste ultime istituzioni.

"Il titolare dell'Ufficio territoriale del Governo è coadiuvato da una conferenza permanente..."

La "leale collaborazione" tra istituzioni aventi pari dignità politica non può costituire un semplice segno grafico, e non può essere considerata una aspirazione leibniziana; essa si sostanzia nella

²⁶ Dell'esistenza di un tale pericolo si sono fatti interpreti le diverse parti politiche; alcune di esse hanno anche criticato il modello di "accentramento amministrativo" (rapporti Regioni → Autonomie locali) di una delle più antiche Regioni a statuto speciale (la Sicilia).

partecipazione a questo organismo dei titolari di competenze e poteri, che, coordinati dal Prefetto, devono trovare nella decisione assunta la disciplina pattizia alla quale ispirare i propri comportamenti (coerenza dell'azione amministrativa).

E l'obiettivo finale è sempre quello di fornire una risposta adeguata (e conforme a legge) al fabbisogno espresso dalla comunità, o anche dal singolo (cittadino/impresa).

D'altra parte, il ruolo e le modalità di funzionamento della conferenza (di servizio) sono rinvenibili nella normativa contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (artt. 14-15) e nelle modificazioni che recentemente sono state ad essa apportate (l. 24 novembre 2000, n. 340).

4. L'esecuzione da assicurare all'art. 117 riformato della Costituzione.

L'art. 117 riformato della nostra Costituzione (art. 3, L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) non può che essere letto secondo una sequenza logica predeterminata:

a) alle Regioni è stato concesso uno spazio di intervento normativo di natura esclusiva sicuramente in materie che sarebbero più numerose (e, quindi, diverse) di quelle previste nel testo previgente;

b) in ragione di ciò, quando la Regione dimostra interesse a disciplinare con propria normativa la materia, la disciplina emanata abroga la legislazione sino ad allora posta dal Parlamento nazionale;

c) la disciplina regionale (legge) riguardante la materia di interesse comprende sia le regole che toccano l'organizzazione sia quelle che si riferiscono alla remunerazione del fattore "lavoro" (livelli retributivi) sia quelle che attengono alle modalità di acquisizione dei beni e dei servizi (risorse strumentali);

d) la disciplina regionale (legge) è tenuta, comunque, al rispetto dei seguenti vincoli:

1) per ciò che riguarda l'organizzazione degli uffici pubblici incaricati della gestione, all'osservanza degli artt. 97 e 98 Cost.;

2) per ciò che riguarda la remunerazione del fattore lavoro, all'osservanza degli artt. 10 e 11 Cost. (Trattato di Maastricht → regole previste dal "Patto di stabilità e di crescita") e dell'art. 119 Cost. (nuovo testo);

3) per ciò che riguarda l'acquisizione di beni e servizi utili allo svolgimento delle funzioni amministrative/tecniche, all'osservanza dell'art. 11 e dell'art. 97 Cost. (Trattato di Maastricht → rispetto al principio della libera concorrenza nello spazio economico europeo).

I riferimenti agli articoli della Costituzione non sono da considerare esaustivi; infatti, è sembrato utile richiamare all'attenzione quelli che possono presentare un certo quale interesse per lo Stato, che è chiamato – attraverso l'Esecutivo nazionale – a far rispettare alle Regioni i vincoli che derivano ad esse dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

In tal caso, la via per affermare l'osservanza di tali principi è costituita dal ricorso che il Governo è tenuto a fare alla Corte Costituzionale, dopo che la legge regionale sia stata pubblicata sul bollettino dell'Ente (e sia entrata, peraltro, in vigore).

In ogni caso, le regole alle quali ispirare la legislazione regionale che si occupa dell'ordinamento degli uffici non potrebbero più ritrovarsi in leggi nazionali aventi valore di legge-quadro (determinazione di principi); gli unici principi da rispettare si ritrovano nei seguenti articoli (vecchi e nuovi) della Costituzione:

1) nell'art. 117, comma 3;

2) nell'art. 120, comma 1.

Sono articoli che si occupano del grande tema del "lavoro", che si presenta come trasversale ai diversi settori dell'economia di un Paese.

D'altra parte, essendo state assegnate alla competenza esclusiva delle Regioni le seguenti politiche pubbliche:

- a) la politica retributiva del personale della Regione e degli enti amministrativi da essa dipendenti;
- b) la politica retributiva del personale che si occupa di assistenza sanitaria (personale medico/paramedico; personale amministrativo/tecnico)

se ne dovrebbe dedurre una titolarità piena dell'Ente Regione a qualificarsi come il solo ed esclusivo datore di lavoro delle risorse umane sopraindicate. Tanto più che si stanno creando le condizioni perché le Regioni (e non solo esse) esercitino un effettivo autonomo potere di imposizione tributaria.

Tutto ciò dovrebbe comportare la messa a punto di un nuovo disegno delle relazioni sindacali nel pubblico impiego; esso trova, però, nella legge 19 novembre 1984, n. 862²⁷, i punti fondamentali ai quali ispirarsi; adeguamento che deriva dall'obbligo dell'Italia, come Nazione, di conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10, 1° c., Cost.).

²⁷ E' la legge nazionale che ha ratificato in Italia i contenuti della Convenzione OIL n. 151 del 1978 avente ad oggetto "Relazioni di lavoro nella funzione pubblica". La legge nazionale è pubblicata nella G.U.R.I. n. 349 del 20.12.1984.

DOCUMENTI

DECRETO LEGGE 12 GIUGNO 2001, N. 217
(G.U. n. 134 del 6 settembre2001)

Decreto legge 12 giugno 2001, n. 217
"Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, in materia di organizzazione del Governo".

pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. n. 134 del 12 giugno 2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di una maggiore funzionalità dell'articolazione dei Ministeri;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2001;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

"1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) Ministero delle attività produttive;
- 7) Ministero delle comunicazioni;
- 8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
- 9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 12) Ministero della sanità;
- 13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- 14) Ministero per i beni e le attività culturali."

Art. 2.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

- 1) Ministero dell'interno;
- 2) Ministero della giustizia;
- 3) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) Ministero delle attività produttive;
- 5) Ministero delle politiche agricole e forestali;
- 6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

- 1) Ministero degli affari esteri;
- 2) Ministero della difesa;
- 3) Ministero delle comunicazioni;
- 4) Ministero della sanità;
- 5) Ministero per i beni e le attività culturali."

Art. 3.

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

"Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, Agenzie o Autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa."

Art. 4.

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppressa la lettera c).

Art. 5.

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono sopresse le parole: "e del Ministero delle comunicazioni".

Art. 6.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il capo VI è inserito il seguente: "capo VI-bis Ministero delle comunicazioni."

2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:

"Art. 32-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero delle comunicazioni.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito.

Art. 32-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.

Art. 32-quater (Ordinamento). - 1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si applica la normativa pre-vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuta nel decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

Art. 32-quinquies (Agenzia per le comunicazioni). - 1. E' istituita l'Agenzia per le comunicazioni, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. Spetta all'Agenzia:

a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;
b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.

3. Sono soppresse tutte le strutture ministeriali che svolgono le attività demandate all'Agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia."

Art. 7.

1. La rubrica del Capo X del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituita dalla seguente: "Capo X - Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

Art. 8.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:

"1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero

esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale."

Art. 9.

1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le lettere a) e b).

Art. 10.

1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11."

Art. 11.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo X è istituito il seguente: "Capo X-bis Ministero della sanità."

2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono inseriti i seguenti:

"Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero della sanità.

2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.

3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari e regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffuse; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffuse e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;

b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 47.

2. Le funzioni già svolte dagli uffici periferici del Ministero della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è

definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

Art. 12.

1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ultimo periodo, le parole: "all'intera area di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "ad aree o progetti di competenza".

Art. 13.

1. Gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio, del Ministro, del Vice Ministro o del Sottosegretario, possono essere attribuiti anche a dipendenti pubblici di qualsiasi ordine, grado e qualifica, appartenenti a qualsiasi Amministrazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

In tal caso essi sono collocati, su richiesta del Presidente del Consiglio, del Ministro, del Vice Ministro o del Sottosegretario, fuori ruolo o in aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LEGGE 3 AGOSTO 2001, N. 317
(G.U. n. 181 del 6 agosto 2001)

Legge 3 agosto 2001, n. 317

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo"

pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 Agosto 2001.

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 12 giugno 2001, n. 217

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, n. 12), le parole: "Ministero della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della salute".

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte in fine, le parole: "10) Ministero della salute";

al comma 1, capoverso 2, le parole: "4) Ministero della sanità;" sono soppresse e la cifra: "5", è sostituita dalla seguente: "4".

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 2, le parole da: "trasformazione e conseguente commercializzazione" fino a: "politiche per i consumatori", sono sostituite dalle seguenti: "prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari".

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre".

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: "1999, n. 300," , sono inserite le seguenti: "al Titolo IV,";

al comma 2, capoverso Art. 32-bis, al comma 2, le parole "con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito", sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

al comma 2, capoverso Art. 32-ter, al comma 1, lettera a), dopo le parole: "al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze", sono soppresse le parole: "ad uso privato"; e le parole da: "stampa, editoria ad eccezione" fino a: "produzioni tradizionali;", sono sostituite dalle

seguenti: "produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;";

al comma 2, capoverso Art. 32-quater, al comma 1, le parole da: "previgente" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "vigente alla data del 9 giugno 2001";

al comma 2, il capoverso Art. 32-quinquies è sostituito dal seguente:

"Art. 32-quinquies (Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici) - 1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative:

a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.";

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. - All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "il Ministero del lavoro" sono sopresse le seguenti: ", della salute"; alla medesima lettera a), sono aggiunte in fine, le parole: "il Ministero della salute";

b) alla lettera b), le parole: "il Ministero delle comunicazioni," sono sopresse";

dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis. - 1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "certificazione per la qualità;";, sono inserite le seguenti: "trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;".

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: "Capo X" sono inserite le seguenti: "del Titolo IV".

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 3, penultimo periodo, le parole: "commi 6 e seguenti", sono sostituite dalle seguenti: "commi 7 e seguenti".

All'articolo 10:

al comma 1, è premesso il seguente:

"01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "due".

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole:"1999, n. 300,", sono inserite le seguenti: "a Titolo IV," e la parola: "sanità", è sostituita dalla seguente: "salute";

al comma 2, capoverso Art. 47-bis, al comma 1, la parola: "sanità", è sostituita dalla seguente: "salute"; al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Il Ministero", sono inserite le seguenti: " , con modalità definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano," e la parola: "e" è soppressa;

al comma 2, capoverso Art. 47-quater, al comma 1, le parole: "articolo 47", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 47-ter".

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: “n. 400,”, sono inserite le seguenti: “come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81,”; e le parole: “ultimo periodo”, sono sostituite dalle seguenti: “al secondo periodo”.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13. - Gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche”.

DECRETO LEGGE 12 GIUGNO N. 217 COORDINATO CON
LA LEGGE DI CONVERSIONE 3 AGOSTO 2001, N. 317
(G.U. n. 207 del 6 settembre 2001)

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 6 agosto 2001), recante: "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo".

Avvertenza: il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

"1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) Ministero delle attività produttive;
- 7) Ministero delle comunicazioni;
- 8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
- 9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 12) *Ministero della salute;*
- 13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- 14) Ministero per i beni e le attività culturali."

Riferimenti normativi:

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, reca "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge qui pubblicato:

"Art. 2 (*Ministeri*). - 1. *I Ministeri sono i seguenti:*

- 1) *Ministero degli affari esteri;*
- 2) *Ministero dell'interno;*
- 3) *Ministero della giustizia;*
- 4) *Ministero della difesa;*
- 5) *Ministero dell'economia e delle finanze;*
- 6) *Ministero delle attività produttive;*
- 7) *Ministero delle comunicazioni;*
- 8) *Ministero delle politiche agricole e forestali;*
- 9) *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;*
- 10) *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*
- 11) *Ministero del lavoro e delle politiche sociali;*
- 12) *Ministero della salute;*
- 13) *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;*
- 14) *Ministero per i beni e le attività culturali.*

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri."

Art. 2.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (*Disposizioni generali*). - 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

- 1) Ministero dell'interno;
- 2) Ministero della giustizia;
- 3) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) Ministero delle attività produttive;
- 5) Ministero delle politiche agricole e forestali;
- 6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- 10) *Ministero della salute*.

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

- 1) Ministero degli affari esteri;
- 2) Ministero della difesa;
- 3) Ministero delle comunicazioni;
- 4) *Ministero per i beni e le attività culturali*."

Riferimenti normativi:

- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.

Art. 3.

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

"Art. 27 (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*). - 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, *prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari*, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa."

Riferimenti normativi:

- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.

Art. 4.

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppressa la lettera c).

Riferimenti normativi:

- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.

- Si riporta l'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente articolo:

"Art. 28 (*Aree funzionali*). - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) sviluppo del sistema produttivo: indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi; definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale e dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata; sviluppo e vigilanza della cooperazione; rilascio delle autorizzazioni prescritte; definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essa inerenti; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica; definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; coordinamento delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture nel Mezzogiorno e nelle aree depresse; brevetti, modelli e marchi; politiche per i consumatori; determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attività sanitarie o ospedaliere, nonché dei prodotti alimentari; autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e immatricolazioni per le macchine, impianti, prodotti e servizi di competenza; vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova; promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti;

b) commercio estero e internazionalizzazione del sistema economico: indirizzi di politica commerciale verso l'estero, disciplina degli scambi con i Paesi terzi, elaborazioni, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali; rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza; collaborazione attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal Ministero degli affari esteri; coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero; rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi con l'estero; incentivazioni e sostegno delle iniziative di internazionalizzazioni delle imprese e delle attività produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia, fatte salve le funzioni concernenti specificamente la disciplina valutaria assegnata alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze; vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero, credito all'esportazione, assicurazione del credito all'esportazione e agli investimenti esteri in Italia; esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo; rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione ferme le disposizioni vigenti sull'esportazione e l'importazione dei materiali per la difesa e dei materiali con duplice uso; tutela della produzione italiana all'estero; promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

c) (*lettera soppressa*).

Art. 4-bis.

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre".

Riferimenti normativi:

- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.

- Si riporta l'art. 29 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente articolo:

"Art. 29 (*Ordinamento*). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a *tre*, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.

2. Il Ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali del Governo, nonché, sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali."

Art. 5.

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono sopprese le parole: "e del Ministero delle comunicazioni".

Riferimenti normativi:

- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.

- Si riporta l'art. 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente articolo:

"Art. 31 (*Agenzia per le normative ed i controlli tecnici*). - 1. È istituita l'agenzia per le normative ed i controlli tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformità delle macchine, degli impianti e dei prodotti nelle materie di spettanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti.

3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione ministeriale.

4. (comma soppresso).

5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.

6. Sono sopprese le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnati all'agenzia."

Art. 6.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *al titolo IV*, dopo il capo VI è inserito il seguente: "capo VI-bis Ministero delle comunicazioni."

2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:

"Art. 32-bis (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*). - 1. È istituito il Ministero delle comunicazioni.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, *ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

Art. 32-ter (*Aree funzionali*). - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza

delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le Poste Italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; *produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.

Art. 32-quater (Ordinamento). - 1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si applica la normativa *vigente alla data del 9 giugno 2001*.

Art. 32-quinquies (Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici). - 1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative:

a) *al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;*

b) *alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure di omologazione; all'accREDITAMENTO dei laboratori di prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.*

2-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: "il Ministero del lavoro" sono soppresse le seguenti: " , della salute"; alla medesima lettera a), sono aggiunte in fine, le parole: "il Ministero della salute";*

b) *alla lettera b), le parole: "il Ministero delle comunicazioni," sono soppresse".*

Riferimenti normativi:

- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.

- Si trascrive il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

"Art. 32 (*Agenzia per la proprietà industriale*). - 1. E' istituita l'agenzia per la proprietà industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale.

3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.

5. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia".

- Si riporta l'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente articolo:

"Art. 55 (*Procedura di attuazione ed entrata in vigore*). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attività produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
il Ministero della salute;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanità;
il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".

Art. 6-bis.

1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "certificazione per la qualità;" sono inserite le seguenti: "trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;"

Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente articolo:

"Art. 33. - 3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; *trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;* tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del *codex alimentarius*; valorizzazione economica dei prodotti agricoli e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione - attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale."

- Si trascrive il testo dell'art. 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209:

"Art. 32 (*ex articolo 38*). - 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.

3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune."

- La legge 16 giugno 1998, n. 209, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, reca "Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997".

Art. 7.

1. La rubrica del capo X *del titolo IV* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituita dalla seguente:

"Capo X - Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

Riferimenti normativi:

- Per opportuna conoscenza, si riporta la rubrica del Capo X del decreto legislativo n. 399/1999, prima della sostituzione operata dal presente articolo:

"Capo X - Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".

Art. 8.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:

"1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, *commi 7 e seguenti*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale."

Riferimenti normativi:

- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.

- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto qui pubblicato:

"Art. 45 (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*). - 1. *E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

2. *Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.*

3. *Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'art. 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il*

Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.

4. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali".

- Si trascrive il testo degli articoli 1 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

"Art. 1. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;

e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

n) poste e telecomunicazioni;

o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

p) ricerca scientifica;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente."

"Art. 3. - 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono:

a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1;

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;

c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;

d) sopresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'art. 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;

e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;

g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;

h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.

2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'art. 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria".

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario, reca: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59."

- Si riporta l'art. 10, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303:

"7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. L'Agenzia svolge altresì i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia è soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.

8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamità.

9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 è adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia."

- Si trascrive il testo dell'art. 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

"Art. 88 (*Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale*). - 1. È istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, l'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.

2. All'agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, i compiti esercitati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e formazione professionale.

3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia delle esigenze della formazione professionale, connesse anche all'esercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle esigenze generali del sistema scolastico, definite dal competente Ministero, l'agenzia svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l) del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale quadro, l'agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture di formazione professionale che agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore. L'agenzia svolge, inoltre, attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel settore della formazione professionale.

4. Lo statuto dell'agenzia è approvato con regolamento emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, su proposta dei Ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. È altresì sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni.

5. L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e del Ministro della pubblica istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli indirizzi definiti d'intesa fra i predetti Ministri. I programmi generali di attività dell'agenzia sono approvati dalle autorità statali competenti d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome. L'Autorità di vigilanza esercita i compiti di cui all'art. 142, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'Agenzia prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del lavoro.

6. Con regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su proposta anche dei Ministri di settore, possono essere trasferiti all'Agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da strutture operanti presso Ministeri o amministrazioni pubbliche.

7. All'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il numero 8, è aggiunto il seguente: "9) formazione e istruzione professionale"".

Art. 9.

1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le lettere a) e b).

Riferimenti normativi:

- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.

- Si riporta l'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente articolo:

"Art. 46 (*Aree funzionali*). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) (*lettera soppressa*);

b) (*lettera soppressa*).

c) politiche sociali, previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero."

Art. 10.

01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "due".

1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11."

Riferimenti normativi:

- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.

- Si riporta l'art. 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente articolo:

"Art. 47 (*Ordinamento*). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a *due*, in relazione alle aree funzionali di cui al precedente art. 46.

2. *Le funzioni svolte dagli uffici periferici dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale e della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'art. 11.*

3. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato nazionale delle pari opportunità di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125."

Art. 11.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *al titolo IV*, dopo il capo X è istituito il seguente: "Capo X-bis Ministero della *salute*".

2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono inseriti i seguenti:

"Art. 47-bis (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*). - 1. E' istituito il ministero della *salute*.

2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti alla Stato in materia di tutela della salute umana, del coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.

3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero, *con modalità definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*, esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Art. 47-ter (*Aree funzionali*). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffuse; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffuse e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;

b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari;

professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 47-*quater* (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di Dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'*articolo 47-ter*.

2. Le funzioni già svolte dagli uffici periferici del Ministero della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'*articolo 11*. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

Riferimenti normativi:

- Per il riferimento all'art. 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 10.

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 1998, reca: "Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- Si trascrivono gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

"Art. 4 (*Disposizioni sull'organizzazione*). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi".

"Art. 5 (*I dipartimenti*). - 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro.

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Con le modalità di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento".

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".

Art. 12.

1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, *come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, al secondo periodo*, le parole: "all'intera area di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "ad aree o progetti di competenza".

Riferimenti normativi:

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

- La legge 26 marzo 2001, n. 81, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001, reca: "Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo".

- Si riporta l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente articolo:

"Art. 10 (*Sottosegretari di Stato*). - 1. I Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro che il Sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Prima di assumere le funzioni i Sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula di cui all'art. 1.

3. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative *ad aree o progetti di competenza* di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice Ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata.

5. Oltre al Sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei Ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri altri Sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei Sottosegretari. Entro tali limiti i Sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri."

Art. 13.

1. *Gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.*

2. *Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostantivi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.*

3. *Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostantive al suo accoglimento.*

4. *All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche".*

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale."

- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, reca "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

- Si trascrive il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.

3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998".

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente

professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio".

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche."

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300
(G.U. n. 203 del 30 agosto 1999)

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300

"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 - Supplemento Ordinario n. 163

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.50, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.

2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 2 (Ministeri)

1.A decorrere dalla prossima legislatura, i ministeri sono i seguenti:

1. Ministero degli affari esteri
2. Ministero dell'interno
3. Ministero della giustizia
4. Ministero della difesa
5. Ministero dell'economia e delle finanze
6. Ministero delle attività produttive
7. Ministero delle politiche agricole e forestali
8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
11. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
12. Ministero per i beni e le attività culturali

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

TITOLO I

L'ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI

Articolo 3 (Disposizioni generali)

1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:

1. Ministero dell'interno
2. Ministero della giustizia
3. Ministero dell'economia e delle finanze
4. Ministero delle attività produttive
5. Ministero delle politiche agricole e forestali
6. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
7. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
8. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
9. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:

1. Ministero degli affari esteri
2. Ministero della difesa
3. Ministero per i beni e le attività culturali

Articolo 4 (Disposizioni sull'organizzazione)

1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,

l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e restituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

Articolo 5 (I dipartimenti)

1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

5. Nell'esercizio, dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.

Articolo 6 (Il segretario generale)

1. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 1, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamentari, l'ufficio del segretario generale è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dei dipartimenti con il regolamento di cui al precedente articolo 4.

2. Nei ministeri di cui al precedente articolo 3, comma 2, è istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del ministro; coordina gli uffici e le attività del ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al ministro.

Articolo 7 (Uffici di diretta collaborazione con il ministro)

1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e

strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.

TITOLO II

LE AGENZIE

Articolo 8 (L'ordinamento)

1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

Articolo 9

(Il personale e la dotazione finanziaria)

1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.

4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni secondo quanto disposto dal precedente comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

Articolo 10 (Agenzie fiscali e di protezione civile)

1. Le agenzie fiscali e quella di protezione civile sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II e del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti.

TITOLO III L'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

Articolo 11 (L'ufficio territoriale del governo)

1. Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo.

2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

3. Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità dell'ufficio territoriale del governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, dei compiti degli uffici periferici delle

amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresì il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonché la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del governo o di sua articolazione dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali; non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il titolare dell'ufficio territoriale del governo è coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare dell'ufficio territoriale di governo nel capoluogo della regione è coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato.

TITOLO IV

I MINISTERI

CAPO I

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Articolo 12 (Attribuzioni)

1. Al ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo, di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CEECA, dell'EURATOM.

2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale.

3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle relative politiche.

Articolo 13
(Ordinamento)

1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario generale.

2. Restano in vigore, per il ministero degli affari esteri, la riserva di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

CAPO II

IL MINISTERO DELL'INTERNO

Articolo 14
(Attribuzioni)

1. Al ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile e politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza immigrazione, asilo, soccorso pubblico, prevenzione incendi.

2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;

c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.

3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli attribuiti all'agenzia di protezione civile, ai sensi del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo.

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121.

Articolo 15
(Ordinamento)

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro.

2. L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

CAPO III

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Articolo 16 (Attribuzioni)

1. Il ministro di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia.

2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.

4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Articolo 17 (Ordinamento)

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.

Articolo 18 (Incarichi dirigenziali)

1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.

Articolo 19
(Magistrati)

1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al ministero non deve superare le 50 unità

CAPO IV

IL MINISTERO DELLA DIFESA

Articolo 20
(Attribuzioni)

1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.

2. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:

a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aeree, pianificazione generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;

b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.

Articolo 21
(Ordinamento)

1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a dieci, coordinate da un segretario generale.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nei decreti legislativi 16 luglio 1997, a. 264, 28 novembre 1997, n. 459 e 28 novembre 1997, n. 464, nonché nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Articolo 22
(Agenzia Industrie Difesa)

1. E' istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia Industrie Difesa, con personalità giuridica di diritto pubblico. L'agenzia è posta sotto la vigilanza del ministro della difesa ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto del ministro della difesa 20 gennaio 1998 indicati con uno o più decreti dello stesso ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle unità dalla stessa amministrata nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.

2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonché definite le modalità per la trasformazione in società per azioni delle unità produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

CAPO V

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 23
(Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. E' istituito il ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

Articolo 24
(Aree funzionali)

1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico e alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato;

b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento;

c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;

d) politiche fiscali con particolare riguardo alle funzioni di cui all'articolo 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio patrimonio dello Stato, catasto e conservatorie dei registri immobiliari;

e) amministrazione generale, personale e servizi indivisibili e comuni del ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; servizi del tesoro e provveditorato generale dello Stato; gestione delle risorse necessarie all'attività delle commissioni tributarie.

Articolo 25 (Ordinamento)

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.

2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

Articolo 26 (Riforma del ministero delle finanze)

1. In attesa della costituzione del ministero dell'economia e delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede anche in fasi successive, alla trasformazione del ministero delle finanze, alla istituzione delle agenzie fiscali e all'ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Capo II del Titolo V.

CAPO VI

IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 27
(Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. E' istituito il ministero delle attività produttive.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per il commercio elettronico.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, del ministero del commercio con l'estero, del ministero delle comunicazioni, del dipartimento del turismo istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri ministeri, agenzie o autorità perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al ministero delle attività produttive le risorse e il personale del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del ministero della sanità, del ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al ministero della difesa.

Articolo 28
(Aree funzionali)

1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) sviluppo del sistema produttivo: indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi; definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale e dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata; sviluppo e vigilanza della cooperazione; rilascio delle autorizzazioni prescritte; definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essa inerenti; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica; definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; coordinamento delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse; brevetti, modelli e marchi; politiche per i consumatori; determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attività sanitarie o ospedaliere, nonché dei prodotti alimentari; autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e immatricolazioni per le macchine, impianti, prodotti e servizi di competenza; vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova; promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti;

b) commercio estero e internazionalizzazione del sistema economico: indirizzi di politica commerciale verso l'estero, disciplina degli scambi con i paesi terzi, elaborazioni, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali; rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza; collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal ministero degli affari esteri; coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero; rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi con l'estero; incentivazioni e sostegno delle iniziative di internazionalizzazioni delle imprese e delle attività produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia, fatte salve le funzioni concernenti specificamente la disciplina valutaria assegnata alla competenza del ministero dell'economia e delle finanze; vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero, credito all'esportazione, assicurazione del credito all'esportazione e agli investimenti esteri in Italia; esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo; rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione ferme le disposizioni vigenti sull'esportazione e l'importazione dei materiali per la difesa e dei materiali con duplice uso; tutela della produzione italiana all'estero; promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

c) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni, piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, sviluppo della società dell'informazione; radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario; alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati; alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore; coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative e nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.

Articolo 29 (Ordinamento)

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.

2. Il ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali del governo, nonché, sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali.

Articolo 30 (Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri)

1. Le funzioni inerenti ai rapporti con l'istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono trasferite al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il relativo personale e le risorse relative sono assegnati al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 31
(Agenzia per le normative ed i controlli tecnici)

1. E' istituita l'agenzia per le normative ed i controlli tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformità delle macchine, degli impianti e dei prodotti nelle materie di spettanza del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti.
3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione ministeriale.
4. In materia di comunicazioni spetta all'agenzia:
 - a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;
 - b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni.
5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.
6. Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e del ministero delle comunicazioni che svolgono le attività demandate all'agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnati all'agenzia.

Articolo 32
(Agenzia per la proprietà industriale)

1. E' istituita l'agenzia per la proprietà industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale.
3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.
4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.
5. Sono soppresse le strutture del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.

CAPO VII

IL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Articolo 33
(Attribuzioni)

1. Il ministro per le politiche agricole e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.

3. Il ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione - attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale.

Articolo 34
(Ordinamento)

1. Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.

CAPO VIII

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Articolo 35
(Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e del territorio; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; difesa del suolo e tutela delle acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti, inquinamento e rischio ambientale; promozione di politiche di sviluppo sostenibile; risorse idriche.

3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.

Articolo 36 (Aree funzionali)

1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) promozione di politiche di sviluppo sostenibile nazionali e internazionali; sorveglianza monitoraggio e controllo nonché individuazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;

b) valutazione d'impatto ambientale; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; gestione dei rifiuti; interventi di bonifica; interventi di protezione e risanamento nelle aree ad elevato rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio;

c) assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette; tutela della biodiversità, della fauna e della flora; difesa del suolo; polizia ambientale; polizia forestale ambientale: sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato, controlli sulle importazioni e sul commercio delle specie esotiche protette, sorveglianza sulla tutela della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni internazionali;

d) gestione e tutela delle risorse idriche; prevenzione e protezione dall'inquinamento idrico; difesa del mare e dell'ambiente costiero.

Articolo 37 (Ordinamento)

1. Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.

2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.

Articolo 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)

1. E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

4. Nell'ambito dell'agenzia, al fine di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, è costituito, con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 4, un organismo che assicuri il coinvolgimento delle regioni previsto dall'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra l'agenzia e le agenzie regionali sono disciplinati dall'articolo 03, comma 5, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.

Articolo 39 (Funzioni dell'agenzia)

1. L'agenzia svolge in particolare, le funzioni concernenti:

a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 40 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

CAPO IX

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Articolo 41 (Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. E' istituito il ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilità.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del dipartimento per le aree urbane istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente

decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 42 (Aree funzionali)

1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra i sistemi di trasporto;

b) edilizia residenziale; aree urbane;

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri.

2. Il ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Articolo 43 (Ordinamento)

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.

2. Il ministero si avvale degli uffici territoriali del governo, dell'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture e delle capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto dell'articolo 11.

Articolo 44 (Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture)

1. È istituita l'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in relazione:

a) alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri;

b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;

d) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in materia di visite e prove di

veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili;

e) alla certificazione attribuita all'organismo notificato di cui all'articolo 20 della direttiva 96/48 CE del Consiglio del 23 luglio 1996, ed in generale alla certificazione in applicazione delle norme di base nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto;

f) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

g) ai collegamenti informatici e alle banche dati nazionali gestiti presso il centro elaborazione dati della motorizzazione civile.

3. Spetta altresì all'agenzia il coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto.

4. All'agenzia sono assegnate le competenze progettuali e gestionali in materia di infrastrutture di competenza statale, ivi comprese quelle esercitate dai provveditorati alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime.

5. Sono soppresse le strutture del ministero dei trasporti e della navigazione e del ministero dei lavori pubblici che svolgono le funzioni ed i compiti demandati all'agenzia, ai sensi dei precedenti commi. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.

6. L'agenzia può articolarsi in strutture territoriali di livello regionale.

CAPO X

IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Articolo 45

(Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. E' istituito il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Nell'ambito e con finalità di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana, alla salute ed al lavoro, sono attribuite al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di tutela della salute umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanità veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicure degli alimenti, di politiche del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, nonché le funzioni del dipartimento per gli affari sociali, operante presso la presidenza del consiglio dei ministri ivi comprese quelle in materia immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1 lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. Il ministero esercita la vigilanza sull'agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, sull'agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo sul riordino della presidenza dei consiglio dei ministri. Il ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.

4. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal ministero degli affari

esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali. Sono altresì trasferiti al ministero i compiti svolti in materia di tutela contro gli infortuni del lavoro dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

Articolo 46 (Aree funzionali)

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffuse; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffuse e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;

b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienicosanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro;

c) politiche sociali, previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.

Articolo 47 (Ordinamento)

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui al precedente articolo 46.

2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici dei ministeri del lavoro e previdenza sociale e della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11 del presente decreto. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Presso il ministero continua ad operare il comitato nazionale delle pari opportunità di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Articolo 48

(Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro)

1. L'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza dell'area sanitaria del ministero, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e tutela igienicosanitaria.

2. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e costituiscono organi tecnico-scientifici del servizio sanitario nazionale, dei quali il ministero, le regioni, e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.

3. Sono organi dei due istituti il presidente il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli istituti si provvede con regolamenti, secondo i criteri e le modalità di cui al decreto legislativo sul riordinamento degli enti pubblici non previdenziali. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

CAPO XI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Articolo 49

(Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. E' istituito il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni dei ministeri della pubblica istruzione e della università e ricerca scientifica e tecnologica eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia delle istituzioni

universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui all'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti al ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.

Articolo 50 (Aree funzionali)

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) istruzione non universitaria: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23; istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, ed all'articolo 138, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica: programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università e degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica.

Articolo 51 (Ordinamento)

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50.

CAPO XII

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Articolo 52

(Attribuzioni)

1. Il ministero per i beni e le attività culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.

Articolo 53 (Aree funzionali)

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.

Articolo 54 (Ordinamento)

1. Il ministero si articola in non più di dieci direzioni generali, coordinate da un segretario generale, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4.

2. L'organizzazione periferica del ministero si articola nelle soprintendenze regionali, nelle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), e) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti individuati a norma dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, è conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del ministro, l'incarico di dirigente della soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, d'ora indicato come soprintendente regionale".;

b) nel comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, può essere attribuito al soprintendente regionale il coordinamento di altre attività del ministero nella regione.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il soprintendente regionale esercita i poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, su proposta dei soprintendenti di settore, i quali provvedono all'istruttoria dei relativi procedimenti di iniziativa ovvero su impulso delle regioni e degli enti locali, e segnala agli organi centrali competenti ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Esercita altresì i poteri di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e quelli a lui attribuiti dai provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.".

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
PROCEDURA DI ATTUAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 55
(Procedura di attuazione ed entrata in vigore)

1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

- il ministero dell'economia e delle finanze,
- il ministero delle attività produttive,
- il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
- il ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
- il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

b) sono soppressi:

- il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
- il ministero delle finanze,
- il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
- il ministero del commercio con l'estero,
- il ministero delle comunicazioni,
- il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri,
- il ministero dell'ambiente,
- il ministero dei lavori pubblici,
- il ministero dei trasporti e della navigazione,
- il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- il ministero del lavoro e della previdenza sociale,
- il ministero della sanità,
- il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
- il ministero della pubblica istruzione,
- il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia e il ministro e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1.

7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.

9. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".

CAPO II

RIFORMA DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE

Sezione I

(Ministero delle finanze)

Articolo 56

(Attribuzioni del ministero delle finanze)

1. Il ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali:

a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini della valutazione del sistema tributario e delle scelte di settore in sede nazionale, comunitaria e internazionale;

b) predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e cura dei rapporti interni ed internazionali per il conseguimento degli obiettivi fissati;

c) indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad esse attribuita; esercizio dei poteri di coordinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato;

d) coordinamento, secondo le modalità previste dal presente decreto e salva la possibilità di definire autonomamente forme di diretta collaborazione tra loro, delle attività e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri enti e organi di cui alla lettera c);

e) coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi del ministero, delle agenzie e della guardia di finanza, del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore;

f) comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione pubblica per favorire la corretta applicazione della legislazione tributaria;

g) amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti del ministero e all'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie.

2. Fermi restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'autonomia organizzativa ed i compiti di polizia economica e finanziaria attribuiti al corpo della guardia di finanza, il coordinamento

fra la guardia di finanza e le agenzie fiscali nelle attività operative inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie stesse è curato sulla base delle direttive impartite dal ministro delle finanze per realizzare la migliore collaborazione nella lotta all'evasione fiscale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il ministero favorisce ed attua la cooperazione con le regioni e gli enti locali ed il coordinamento con le loro attività.

Articolo 57
(Istituzione delle agenzie fiscali)

1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia.

2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.

Articolo 58
(Organizzazione del ministero)

1. Il ministero è organizzato secondo i principi di distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa.

2. Gli uffici nei quali si articola il ministero fanno capo ad un unico dipartimento.

3. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del ministero sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 59
(Rapporti con le agenzie fiscali)

1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.

2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione, con la quale vengono fissati:

- a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
- b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;
- c) le strategie per il miglioramento;
- d) le risorse disponibili;
- e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

3. La convenzione prevede, inoltre:

- a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia;

c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle risorse stanziare su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

b) le spese di investimento necessarie per realizzare e i miglioramenti programmati;

c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società.

Articolo 60 (Controlli sulle agenzie fiscali)

1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo.

2. Le deliberazioni del comitato direttivo relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse al ministro delle finanze che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può richiedere di sospenderne l'esecutività. Nei trenta giorni successivi, il ministro può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o di merito del rinvio. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

3. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

Sezione II

Le agenzie fiscali

Articolo 61 (Principi generali)

1. Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

2. In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.

4. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria delle agenzie, con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalle apposite strutture di controllo interno previste dagli statuti delle agenzie fiscali.

Articolo 62 (Agenzia delle entrate)

1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenze di altre agenzie, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.

2. L'agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori.

3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.

Articolo 63 (Agenzia delle dogane)

1. L'agenzia delle dogane è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali.

2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.

3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia.

Articolo 64 (Agenzia del territorio)

1. L'agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.

2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o, a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.

3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato.

4. Il comitato direttivo di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo è integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Articolo 65 (Agenzia del demanio)

1. All'agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili.

2. L'agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territorio.

Articolo 66 (Statuti)

1. Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonché dai rispettivi statuti, deliberati da ciascun comitato direttivo ed approvati con le modalità di cui all'articolo 60 dal ministro delle finanze.

2. Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione dell'agenzia, istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e recano principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali.

3. L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi.

Articolo 67 (Organi)

1. Sono organi delle agenzie fiscali:

a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;

b) il comitato direttivo, composto da un numero massimo di sei membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di cinque anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata.

3. Il comitato direttivo è nominato per la durata di cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze. Metà dei componenti possono essere scelti fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche dotati di qualificata competenza nei settori in cui opera l'agenzia. Gli altri membri sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'agenzia.

4. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

5. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'agenzia.

6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'agenzia.

Articolo 68 (Funzioni)

1. Il direttore rappresenta l'agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi.

2. Il comitato direttivo delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'agenzia, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il direttore sottopone alla valutazione del comitato direttivo le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico.

Articolo 69 (Commissario straordinario)

1. Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione, di manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di vertice dell'agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro delle finanze può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del direttore del comitato direttivo dell'agenzia. Per i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 6.

2. La nomina è disposta per il periodo di un anno e può essere prorogata per non oltre sei mesi. A conclusione dell'incarico del commissario sono nominati il direttore e il comitato direttivo subentranti.

Articolo 70 (Bilancio e finanziamento)

1. Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da:

a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'articolo 59 del presente decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato;

b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui all'articolo 59;

c) altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. I fondi vengono accreditati a ciascuna agenzia su apposita contabilità speciale soggetta a vincoli del sistema di tesoreria unica.

3. Le agenzie, che possono stipulare convenzioni con aziende di credito per la gestione del servizio di tesoreria, non hanno facoltà di accendere mutui, nè di adire ad alcuna forma di indebitamento, fatta eccezione per le anticipazioni di cassa previste nelle convenzioni per la gestione del servizio di tesoreria.

4. In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono determinati sulla base delle assegnazioni di bilancio iscritte nello stato di previsione del ministero delle finanze destinate all'espletamento delle funzioni trasferite a ciascuna agenzia.

5. Il comitato direttivo delibera il regolamento di contabilità, che è sottoposto al ministro delle finanze secondo le disposizioni dell'articolo 60. Il regolamento si conforma, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di contabilità pubblica e anche prevedendo apposite note di raccordo della contabilità aziendale, ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

6. Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare spese eccedenti le entrate. I piani di investimento e gli impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e dalle altre entrate proprie delle agenzie fiscali.

Articolo 71 (Personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privata, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.

2. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale.

3. Il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato direttivo ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo. In particolare esso, in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;

b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale;

c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;

d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza.

Articolo 72
(Rappresentanza in giudizio)

I. Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

Sezione III
Disposizioni transitorie

Articolo 73
(Gestione e fasi del cambiamento)

1. Con decreto ministeriale può essere costituita, alle dirette dipendenze del ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Il ministro delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione.

3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri decreti il ministro delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.

4. Il ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai dipartimenti del ministero.

5. Il ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.

6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del ministro delle finanze.

7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche degli articoli, da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive integrazioni e modifiche.

Articolo 74
(Disposizioni transitorie sul personale)

1. A partire dalla data fissata con decreto del ministro delle finanze, tutto il personale del ministero è incluso in un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del ministero o presso le agenzie fiscali

secondo un piano diretto a consentire l'avvio delle attività in conformità con le trasformazioni attuate con il presente decreto legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni ed alle attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti ad uffici soppressi.

2. Il trattamento giuridico ed economico definito o da definire ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, fermi altresì gli istituti e le procedure che regolano le relazioni sindacali.

3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e secondo le modalità del contratto individuale, presso il ministero o l'agenzia a cui è provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione del contratto collettivo e contemporaneamente alla stipula del successivo contratto individuale direttamente con una agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento nel ruolo della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente distaccati presso un'agenzia fiscale si applicano, nel caso di mancata stipulazione di un contratto individuale, le disposizioni dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni.

4. Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni, l'inquadramento definitivo dei dirigenti provvisoriamente distaccati presso il ministero a termini del comma 3 del presente articolo, e può, a parità di oneri a carico del bilancio dello Stato, trasformare le posizioni economiche regolate dalle disposizioni di leggi vigenti per il ministero delle finanze in rapporti di lavoro o di consulenza conformi alle funzioni attribuite dal presente decreto legislativo al ministero.

5. L'inquadramento definitivo del restante personale nelle dotazioni organiche del ministero e delle agenzie fiscali è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 3 e dai regolamenti di cui all'articolo 71, comma 2 del presente decreto legislativo, ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi a garanzia del personale dipendente dai ministeri.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA, DI UNIVERSITA' E RICERCA, DI POLITICHE AGRICOLE

Articolo 75

(Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria)

1. Le disposizioni relative al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneità, coerenza e completezza;
- b) eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed affari economici.

3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residue allo Stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.

4. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione non universitaria è definitivamente attuato entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 30 luglio 1996.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 il ministro della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo che consentano l'aggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse responsabilità amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalità è altresì autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.

Articolo 76

(Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi)

1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con personalità giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello subregionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.

2. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie formative.

3. L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE è definita dall'apposito regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i rapporti con l'amministrazione regionale. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 77

(Disposizioni per l'università e la ricerca)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo un dipartimento per le funzioni finali, con non più di due uffici di livello dirigenziale generale al suo interno, nonché non più di due uffici di livello dirigenziale generale per funzioni strumentali.

Articolo 78

(Disposizioni per le politiche agricole)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo ministero delle politiche agricole e forestali, il ministero per le politiche agricole è riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, art. 400, prevedendo che il dipartimento delle politiche di mercato e il dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, sono articolati rispettivamente in due ed in tre uffici di livello dirigenziale generale.

CAPO IV

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 79

(Agenzia di protezione civile)

1. E' istituita l'agenzia di protezione civile, di seguito denominata agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria patrimoniale e contabile.

2. All'agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico nazionale.

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione civile, dipende funzionalmente dall'agenzia.

4. L'attività dell'agenzia è disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, dalle norme del codice civile.

5. L'agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

6. L'agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 80

(Vigilanza)

1. L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro dell'interno, che esercita poteri di indirizzo sull'attività dell'agenzia. Le deliberazioni del comitato direttivo dell'agenzia relative ai regolamenti, al bilancio e al rendiconto sono trasmesse al ministro dell'interno che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può chiedere di sospenderne l'esecutività. Nei trenta giorni successivi, il ministro dell'interno può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o del merito del rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi trascorsi 45 giorni dalla ricezione. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esprime, nel termine di venti giorni, il proprio avviso sull'ordinamento finanziario e contabile.

2. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'agenzia, comprese le variazioni di bilancio, non sono sottoposti a controllo preventivo.

Articolo 81 (Compiti)

1. L'agenzia svolge compiti relativi a:

a) la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e, f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al ministro dell'interno per l'approvazione del consiglio dei ministri;

b) l'acquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) le attività connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative a:

1) l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l'utilizzazione delle organizzazioni di volontariato;

2) la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, da emanarsi dal ministro dell'interno;

3) la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani di interventi volti al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati;

d) l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

e) lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando anche l'impiego dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;

f) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;

g) l'attività di formazione in materia di protezione civile;

h) la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento o dell'allarme tempestivo;

i) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le regioni ed altre amministrazioni pubbliche;

l) l'attività di informazione alle popolazioni interessate;

m) il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la partecipazione alle attività di protezione civile;

n) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso ed a tutela della pubblica incolumità.

2. Entro il mese di febbraio l'agenzia predispone una relazione annuale sullo stato della protezione civile che il ministro dell'interno presenta al Parlamento.

3 Il ministro dell'interno si avvale dell'agenzia:

a) per le attività di cui all'articolo 107, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) per la predisposizione di provvedimenti normativi in materia di protezione civile e nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'agenzia assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto tecnico-operativo e tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.

5. I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3, lettera a), sono esercitati attraverso intese nella conferenza unificata ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed l), sono esercitati sentite le regioni.

Articolo 82 (Organi)

1. Sono organi dell'agenzia:

a) il direttore

b) il comitato direttivo

c) il collegio dei revisori dei conti

2. Il direttore è scelto tra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze.

3. Il comitato direttivo è composto dal direttore dell'agenzia, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, di cui uno nominato su designazione della conferenza unificata.

4. Il direttore e il comitato direttivo durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e vengono nominati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno.

5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati dal ministro dell'interno, su designazione, quanto al presidente, del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 83 (Commissione grandi rischi e comitato operativo della protezione civile)

1. Operano presso l'agenzia la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della protezione civile di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. La commissione di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal direttore dell'agenzia ed è composta da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'agenzia per la

protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il comitato operativo della protezione civile assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività in emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. E' presieduto dal direttore dell'agenzia e composto da tre rappresentanti dell'agenzia stessa, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nell'agenzia e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso e da due rappresentanti designati dalle regioni. Alle riunioni del comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

4. I componenti del comitato rappresentanti di ministeri, su delega dei rispettivi ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. L'agenzia, sentite le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo 84 (Fonti di finanziamento)

1. Le entrate dell'agenzia sono costituite da:

a) un fondo iscritto nello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modifiche;

b) trasferimenti da parte dello Stato, connessi ad interventi per calamità, per fronteggiare le quali si richiedono mezzi straordinari;

c) trasferimenti specifici da parte dello Stato per fronteggiare oneri derivanti da preesistenti leggi a fronte di competenze trasferite all'agenzia;

d) proventi per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e a privati;

e) proventi derivanti da entrate diverse.

2. I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono iscritti su appositi capitoli dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 85 (Personale)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'agenzia sono disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con previsione di una separata area di contrattazione, al fine di tener conto adeguatamente delle specificazioni connesse alla peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro connesse, in particolare, alla gestione delle emergenze.

2. L'agenzia può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Esperti altamente qualificati possono essere assunti con contratti a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta previa procedura di valutazione comparativa.

Articolo 86
(Primo inquadramento del personale)

1. Entro il termine di cui all'articolo 37, comma 1, l'agenzia provvede all'inquadramento del personale di ruolo del servizio sismico nazionale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contestuale soppressione di tali ruoli; vengono altresì inquadrate i vincitori di concorsi già banditi alla stessa data.

2. Entro lo stesso termine viene inquadrato, a domanda, personale di ruolo in servizio presso la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, che svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 79, comma 2, il personale di ruolo della presidenza del consiglio dei ministri in servizio presso il dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri e il personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici in posizione di comando o fuori ruolo presso tutte le strutture di cui all'articolo 79, comma 2. Il contratto integrativo definisce l'equiparazione di qualifiche e profili professionali per il personale proveniente dai diversi comparti di contrattazione.

3. L'agenzia succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo delle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, alle condizioni economiche e normative esistenti al momento dell'inquadramento ed i dipendenti mantengono i diritti precedentemente maturati.

Articolo 87
(Norme finali e abrogazioni)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi dell'agenzia. Nei successivi sei mesi l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con lo statuto e i regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, che vengono contestualmente soppresse.

2. Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è soppresso il consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della stessa legge.

CAPO V

AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Articolo 88
(Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale)

1. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, l'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.

2. All'agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, i compiti esercitati dal ministero del lavoro e previdenza sociale e dal ministero della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e formazione professionale.

3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia delle esigenze della formazione professionale, connesse anche all'esercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle esigenze generali del sistema scolastico, definite dal competente ministero, l'agenzia svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l)

del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale quadro, l'agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture di formazione professionale che agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore. L'agenzia svolge, inoltre, attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel settore della formazione professionale.

4. Lo statuto dell'agenzia è approvato con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, su proposta dei ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. E' altresì sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni.

5. L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro del lavoro e del ministro della pubblica istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli indirizzi definiti d'intesa fra i predetti ministri. I programmi generali di attività dell'agenzia sono approvati dalle autorità statali competenti d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome. L'autorità di vigilanza esercita i compiti di cui all'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'agenzia prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal ministro della pubblica istruzione e dal ministro del lavoro.

6. Con regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su proposta anche dei ministri di settore, possono essere trasferiti all'agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da strutture operanti presso ministeri o amministrazioni pubbliche.

7. All'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il numero 8, è aggiunto il seguente: "9) formazione e istruzione professionale".

Articolo 89 (Disposizioni finali)

1. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto legislativo.

ATTI PARLAMENTARI
CAMERA DEI DEPUTATI
A.C. N. 688

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa governativa

Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge modifica parzialmente il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e la legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di razionalizzare l'attribuzione delle competenze ministeriali, nel rispetto dei principi della legge n. 59 del 1997.

Gli articoli 1 e 2 prevedono l'istituzione dei nuovi Ministeri, considerando in maniera autonoma le funzioni affidate al Ministero della sanità ed al Ministero delle comunicazioni che sono quindi contemplati come Ministeri autonomi.

L'articolo 3 descrive le competenze del Ministero delle attività produttive, senza più prevedere le competenze attribuite al nuovo Ministero delle comunicazioni.

Gli articoli 4 e 5, conseguentemente, operano le opportune modifiche di raccordo.

L'articolo 6 introduce, dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli articoli 32-*bis*, 32-*ter*, 32-*quater*, e 32-*quinquies*, i quali contemplano le competenze del nuovo Ministero delle comunicazioni.

In particolare, negli articoli 32-*bis* e 32-*ter* le competenze in materia di editoria affidate al Ministro sono depurate di quelle inerenti alla stampa periodica a contenuto politico o di partito, le quali, di conseguenza, rimangono nelle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 contemplano le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così nuovamente rinominato, escludendo le competenze in materia di sanità, attribuite al nuovo ministero omonimo.

L'articolo 11 introduce, dopo l'articolo 47 del decreto legislativo n. 300 del 1999, gli articoli 47-*bis*, 47-*ter* e 47-*quater*, i quali istituiscono e disciplinano le competenze del Ministero della sanità.

L'articolo 12 modifica parzialmente l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a sua volta modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81. La modifica tende a rendere più elastica la definizione dei compiti dei viceministri, disancorandola da un'obbligatoria connessione alle intere competenze di uno o più dipartimenti dei Ministeri, permettendo l'attribuzione al viceministro di una delega inerente materie omogenee appartenenti a più dipartimenti, ma non esaurenti la competenza di questi ultimi.

L'articolo 13 facilita l'utilizzazione, negli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio, dei ministri, dei viceministri e dei sottosegretari, di personale proveniente anche dalle pubbliche amministrazioni, disponendone il fuori ruolo *ex lege*, a richiesta, anche in deroga alle norme relative ai rispettivi ordinamenti di provenienza, e per l'intera durata dell'incarico di diretta collaborazione attribuito al dipendente.

Onorevoli Colleghi! E' oggi all'esame dell'Assemblea il testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo. Il provvedimento costituisce il primo atto legislativo licenziato dalla Commissione Affari costituzionali nella nuova legislatura.

1. Ambito dell'intervento normativo ed illustrazioni delle disposizioni del decreto legge

Il decreto-legge, nel testo presentato alla Camera, modifica il decreto legislativo n. 300 del 1999 ed istituisce due nuovi ministeri, quello della sanità, le cui competenze sono estrapolate da quelle del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, come disciplinato nel testo del decreto legislativo n. 300, e il Ministero delle comunicazioni le cui competenze sono enucleate da quelle del Ministero delle attività produttive. Ciò ha comportato una serie di aggiustamenti quanto alle competenze e alle aree di intervento con ripercussioni anche sull'organizzazione dei Ministeri.

I ministeri sono quindi quattordici anziché dodici, mentre le direzioni generali (strutture di primo livello), previste per il Ministero degli affari esteri, Ministero della difesa e Ministero per i beni e le attività culturali, sono state previste nel testo del decreto-legge sia per il Ministero della sanità che per il Ministero delle comunicazioni. La complessa normativa dell'organizzazione del Governo e dei Ministeri ha comportato modificazioni da un lato in relazione allo scorporo di funzioni e materie, e dall'altro, in maniera quasi speculare, in connessione all'attribuzione delle funzioni e delle materie ai nuovi Ministeri.

Procedendo ad illustrare con estrema sintesi il contenuto del decreto-legge, l'articolo 1 sostituisce, con l'apprezzabile sistema della novellazione, l'intero comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, per aggiungere all'elenco dei Ministeri il Ministero delle comunicazioni ed il Ministero della salute.

L'articolo 2 sostituisce l'intero articolo 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999; attribuisce, quali strutture di primo livello, al nuovo Ministero delle comunicazioni e a quello della sanità, le direzioni generali, prima previste soltanto per i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dei beni e delle attività culturali.

L'articolo 3 sostituisce l'intero articolo 27 del citato decreto legislativo n. 300, relativo al Ministero delle attività produttive, ripetendone la formula istitutiva, ma scorporando le funzioni inerenti alle poste, telecomunicazioni, editoria produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni con particolare riguardo al commercio elettronico che vengono attribuite, con qualche specificazione e differenza, al Ministero delle comunicazioni. Sopprime, inoltre, al comma 2, la previsione del trasferimento al Ministero delle attività produttive delle risorse del precedente Ministero delle comunicazioni.

L'articolo 4, sempre con riferimento al Ministero delle attività produttive, sopprime l'area funzionale relativa alle comunicazioni e tecnologie dell'informazione, prevista dalla lettera c) dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 300.

L'articolo 5 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 300, sottraendo all'Agenzia per le normative e i controlli tecnici, quanto all'agenzia competeva in materia di comunicazioni. In particolare il rilascio di titoli di abilitazione all'esercizio dei diritti radioelettrici, la determinazione dei requisiti tecnici per le omologazioni ed il rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni. Elimina inoltre la prevista soppressione delle strutture del precedente Ministero delle comunicazioni.

L'articolo 6 istituisce, con l'inserimento dell'articolo 32-*bis*, il Ministero delle comunicazioni, ne disciplina i compiti e le funzioni e, con l'inserimento dell'articolo 32-*ter*, ne indica le relative aree funzionali. Con l'aggiunta dell'articolo 32-*quater* detta norme sul suo ordinamento e con l'articolo 32-*quinquies* istituisce l'Agenzia per le comunicazioni.

L'articolo 7 sostituisce la rubrica del Capo X eliminando le parole "della salute".

L'articolo 8 ripete l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, escludendo la sanità e ne scorpora le funzioni ad essa relative; con il successivo articolo 9 modifica le aree funzionali di attribuzione. L'articolo 10 prevede che le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale siano attribuite agli uffici territoriali del governo previsti dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

L'articolo 11 aggiunge il Capo X-bis al decreto legislativo n. 300 e con gli articoli 47-bis e 47-ter istituisce il Ministero della sanità con l'indicazione delle relative aree funzionali.

L'articolo 12 modifica le attribuzioni dei vice ministri. Infatti mentre la norma originaria che reca l'istituzione della figura dei Viceministri, contenuta nella legge 26 marzo 2001, n. 81, modificativa della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede che ai sottosegretari possessori di tale titolo siano attribuite "deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali o di una o più direzioni generali", la norma modificata si riferisce "ad aree o progetti di competenza". In tale modo, si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, si rende possibile l'attribuzione di deleghe per materie omogenee anche se appartenenti a più dipartimenti, ma che non esauriscono la competenza dei dipartimenti stessi.

L'articolo 13, infine, detta norme sugli incarichi di diretta collaborazione dei ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari, consentendo la chiamata diretta anche di dipendenti pubblici di qualsiasi grado, in deroga alle norme che disciplinano i rispettivi ordinamenti.

2. Istruttoria legislativa svolta e modifiche al decreto-legge approvate dalla Commissione

La Commissione Affari costituzionali ha dedicato all'esame del provvedimento cinque sedute nelle quali si è svolto un ampio e approfondito dibattito. Nel corso dell'esame sono stati valutati i pareri espressi dalle altre Commissioni e si è tenuto in particolare conto del parere del Comitato delle legislazione, alle cui specifiche condizioni e osservazioni si è dato seguito con l'approvazione di alcuni emendamenti, che hanno migliorato il testo del decreto-legge sotto il profilo della tecnica legislativa. Nel corso dell'esame in Commissione sono state inoltre approvate ulteriori proposte emendative che hanno in più punti modificato il testo originario del decreto-legge. In particolare è stata modificata la denominazione del nuovo Ministero della sanità, mutata in quella di Ministero della salute; di questo stesso ministero è mutata anche l'articolazione organizzativa: nel testo originario era infatti collocato tra i ministeri dotati di direzioni generali, mentre nel testo approvato dalla Commissione è stato ricompreso tra quelli a struttura dipartimentale. Relativamente al Ministero delle comunicazioni la Commissione ha introdotto alcune modifiche sia alle funzioni ed ai compiti ad esso attribuiti, sia alle sue aree funzionali. È stato, inoltre, maggiormente chiarito il rapporto con le funzioni dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni, inserendo un esplicito richiamo alle sue competenze. È stata soppressa, inoltre, l'Agenzia per le comunicazioni, le cui competenze sono state attribuite al Ministero. Al fine di chiarire la normativa che ne disciplina l'ordinamento si è infine espressamente previsto che per l'organizzazione degli uffici del ministero si applichi la normativa vigente alla data del 9 giugno 2001.

A conclusione di un approfondito dibattito è stato interamente modificato il contenuto dell'articolo 13.

3. Conclusioni

Il decreto legge è, indubbiamente, più di quanto lo siano tutti provvedimenti proposti all'esame del Parlamento, un atto politico. Con due implicazioni.

a) il distacco da una legislazione o regolamentazione predisposta da un governo e da una maggioranza differente da quella attuale;

b) la facoltà (ed il potere) del nuovo Governo e della nuova maggioranza di ritenere non adeguati agli intendimenti programmatici gli assetti e l'organizzazione dei ministeri. Se si intendesse trovare un riferimento legislativo si potrebbe dire che, così come il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Presidente della Repubblica, all'atto della formazione del nuovo Governo, la nomina di Ministri senza portafoglio, così come previsto dall'articolo 9 della legge n. 400 del 1988, egualmente è coerente al sistema che il Presidente del Consiglio ravvisi la necessità di modificare, prima della costituzione del Governo (da qui l'urgenza) l'assetto dei ministeri, quale era stato individuato dal precedente governo in virtù di una legge delega.

Superato il rilievo meramente formale della mancata indicazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 400 del 1988, delle ragioni di necessità e di urgenza, le osservazioni critiche che, in gran parte traggono spunto da un ben comprensibile atteggiamento di difesa di un atto del precedente governo, possono essere così sintetizzate. È stato autorevolmente osservato che alla istituzione dei due nuovi ministeri ben si sarebbe potuto provvedere con un disegno di legge da destinare alla corsia preferenziale. Si può agevolmente replicare, come è stato replicato, che tale soluzione avrebbe comportato gravi disfunzioni quanto alla dislocazione del personale (anche con riferimento all'organizzazione dei ministeri). Infatti per un tempo più o meno breve - ma sappiamo che il percorso parlamentare per l'approvazione delle leggi non è mai breve - settori tanti importanti

sarebbero stati gestiti in termini di precarietà e provvisorietà. In termini politici è stato altresì rilevato che non sarebbe politicamente corretta la presentazione di un decreto legge prima che il Governo abbia ottenuto la fiducia del Parlamento. Quanto alla rispondenza alle norme costituzionali, osservo che l'articolo 93 della Costituzione prevede che il Governo sia nella pienezza delle sue funzioni dopo il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica e dopo l'adozione del decreto di nomina. Tanto è vero che lo stesso Presidente della Repubblica ha emanato il decreto-legge.

E' stato osservato che: "un Governo che abbia giurato nelle mani del Capo dello Stato senza aver ricevuto la fiducia del Parlamento, sulla base di una interpretazione sistematica non è nella pienezza dei suoi poteri". E' noto che il procedimento di formazione del Governo si conclude con l'emanazione di tre decreti presidenziali: quello di nomina del Presidente del Consiglio subentrante, quello di nomina dei singoli ministri e quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente. L'effettivo passaggio dei poteri, per non ledere il principio di continuità, si ha con il giuramento. Dopo il giuramento il Governo entra in carica, benché la sua posizione non sia consolidata. La dottrina ha lungamente discusso circa il fondamento ed i limiti spettanti al Governo nel lasso di tempo intercorrente fra la prestazione del giuramento ed il voto parlamentare. Molti, esattamente, ricollegano tale limite a mere esigenze convenzionali (Balladore Pallieri, Crosa, Mannino), altri sostengono che esso presenti un rilievo giuridico in quanto basato su norme costituzionali sia pure non scritte. Poiché è pacifico che pur nel breve tempo intermedio fra il giuramento e la fiducia il Governo deve procedere ad adempimenti di notevole rilevanza (approvare il programma, deliberare la nomina dei sottosegretari, atti che esulano dall'ordinaria amministrazione) ne consegue - così come afferma la migliore dottrina - che il Governo può farsi subito presentatore di disegni di legge, adottare decreti legislativi conseguenti alle deleghe destinate a scadere prima che le Camere possano pronunciarsi sulla sorte del Governo stesso, infine deliberando provvedimenti provvisori con forza di legge a sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Infatti (cfr. Livio Paladin - Diritto Costituzionale): l'articolo 77 "imponendo la convocazione delle Camere "anche se sciolte" per la conversione dei decreti-legge, ammette implicitamente che un Governo privato o non ancora dotato dell'appoggio parlamentare possa servirsi di tali strumenti straordinari di legislazione". Nessun dubbio quindi sussiste sulla costituzionalità del decreto.

Sotto il profilo del merito del contenuto del decreto-legge, con un giudizio politico è stato affermato che sarebbe stata operata una "forzatura" che avrebbe richiesto una motivazione più forte di quella indicata dal Governo. Forzatura necessaria non per esigenze di funzionalità, bensì solamente per l'equilibrio dei rapporti interni ai partiti della coalizione di maggioranza. Con il massimo rispetto delle opinioni la critica appare ingiusta. Infatti non vi è chi non veda come, pur nella auspicata riduzione dei dicasteri, l'ambito delle competenze tracciato dal decreto legislativo n. 300 del 1999 risultasse troppo ampio e a volte disomogeneo e disorganico. Tanto è vero che, all'interno del precedente Governo vi furono dissensi proprio con riferimento all'accorpamento delle competenze e contestuale soppressione dell'autonomo ministero della Sanità.

E' stato sostenuto che l'istituzione del Ministero delle comunicazioni "sembra corrispondere ad una precisa volontà di controllo da parte del Governo sul sistema delle comunicazioni".

Non è contestabile il diritto alla diffidenza ed alla pratica del processo alle intenzioni. Senonché poco rileva che l'area di intervento sia compresa in un ministero, quello delle attività produttive, o in un altro, quello delle comunicazioni; ciò che interessa è l'ambito dell'area di competenza e di intervento. Ambito sul quale il decreto non incide. Il rilievo risponde anche all'osservazione riferita "alla sovrapposizione di ruoli e competenze tra autorità indipendenti e Ministeri", che tra l'altro è stata ulteriormente definita con l'approvazione di specifici emendamenti. Per il Ministero della sanità, ridenominato Ministero della salute, è stato rilevato che la ricostituzione del ministero contrasterebbe o costituirebbe un arretramento rispetto alla riforma federalista dello Stato che devolve alle Regioni la competenza sulla sanità. Il rilievo, dialetticamente abile, è infondato. E' sufficiente scorrere l'ambito delle competenze (immutato rispetto a quello delineato dal decreto legislativo n. 300 del 1999) per verificare che, attuata la devoluzione, rimarranno pur sempre delle competenze e delle funzioni di carattere talmente generale, pur estranee all'organizzazione del sistema sanitario, che, per loro stessa natura, dovranno rimanere attribuite ad una direzione unitaria valida per tutto il territorio nazionale. Alla luce di tali considerazioni auspico, pertanto, vivamente che l'Assemblea possa procedere ad una rapida approvazione del provvedimento.

Gian Franco ANEDDA, *Relatore*.

XIV Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo

approvato col nuovo titolo "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo**"

Testi disponibili: Scheda Camera Lavori Preparatori C. 688

12 Luglio 2001:	approvato Trasmesso all'altro ramo	
Iter:	C. 688	approvato 12 Luglio 2001
	S. 472	approvato definitivamente. Legge 2 Agosto 2001

L. 317/01 del 3 Agosto 2001 GU n.181 del 6 Agosto 2001, ripubblicazione GU n.207 del 6 Settembre 2001, testo coordinato GU n.181 del 6 Agosto 2001, errata-corrige GU n.219 del 20 Settembre 2001

- Iniziativa Governativa:** Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi (Governo Berlusconi-II)
- Natura:** di conversione del Decreto Legge n.217 del 12 Giugno 2001 GU n.134 del 12 Giugno 2001, scadenza il 11 Agosto 2001
- Presentazione:** Presentato in data 12 Giugno 2001; annunciato nella seduta n.3 del 13 Giugno 2001
- Classificazione TESEO:** GOVERNO
Articoli
Ministero della sanità (art.1, 2, 7, 8, 11), Ministero delle comunicazioni (art.1, 2, 4 - 6), Ministero del lavoro e della previdenza sociale (art.7), Ministeri (art.1), competenza (art.3, 4, 6, 8, 11, 12), abrogazione di norme (art.4, 5, 9), informazione (art.4), telecomunicazioni (art.4), servizio radiotelevisivo (art.4), editoria (art.4), istituzione di sedi ed uffici pubblici (art.6, 8, 11), agenzie (art.6), sanità pubblica (art.9, 11), tutela della salute (art.9, 11), organizzazione territoriale della pubblica amministrazione (art.10), incarichi (art.13), Presidente del Consiglio dei ministri (art.13), ministri (art.13), sottosegretari (art.13), personale fuori ruolo (art.13), aspettativa dal servizio (art.13), magistrati (art.13), pubblico impiego (art.13)
- Relatori:** Alla Commissione nominato in data 26 Giugno 2001 on. Gian Franco Anedda (AN).
All'Assemblea di maggioranza nominato in data 4 Luglio 2001 on. Gian Franco Anedda (AN), deliberata richiesta autorizzazione relazione orale. In data 5 Luglio 2001 presentata la relazione.
- Assegnazione:** Assegnato alla 1^a Affari costituzionali in sede referente in data 21 Giugno 2001. Assegnazione annunciata nella seduta n.6 del 21 Giugno 2001.
Pareri della Comitato per la legislazione; 5^a Bilancio, tesoro e programmazione; 9^a Trasporti, poste e telecomunicazioni; 10^a Attività produttive, commercio e turismo; 11^a Lavoro pubblico e privato; 12^a Affari sociali

**XIV Legislatura - Scheda lavori preparatori
Atto parlamentare: C. 688**

Conversione in legge, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo

Lavori in Commissione

Sede	Commissione	Seduta del
Referente	I Affari costituzionali	26.6.2001
	I Affari costituzionali	27.6.2001
	I Affari costituzionali	28.6.2001
	I Affari costituzionali	3.7.2001
	I Affari costituzionali (testi)	3.7.2001
	I Affari costituzionali (concl. esame)	4.7.2001
	I Affari costituzionali (testi)	4.7.2001
Consultiva	I Affari costituzionali art. 16 bis	10.7.2001
	I Affari costituzionali art. 16 bis	10.7.2001
	I Affari costituzionali art. 16 bis	11.7.2001
	V Bilancio (parere)	27.6.2001
	V Bilancio (parere)	10.7.2001
	V Bilancio (testi)	10.7.2001
	IX Trasporti	27.6.2001
	IX Trasporti	28.6.2001
	IX Trasporti (parere)	3.7.2001
	IX Trasporti (testi)	3.7.2001
	X Attività produttive (parere)	28.6.2001
	X Attività produttive (testi)	28.6.2001
	XI Lavoro (parere)	3.7.2001
	XI Lavoro (testi)	3.7.2001
	XII Affari sociali	3.7.2001
	XII Affari sociali (parere)	4.7.2001
	XII Affari sociali (testi)	4.7.2001
	Comitato Legislazione art. 96 bis (parere)	26.6.2001

Parte III: Lavori in Assemblea

SEDUTA	FASE PROCEDIMENTO
12 del 6 luglio 2001	Discussione: discussione sulle linee generali; repliche del relatore e del governo.
13 del 10 luglio 2001	Discussione: esame dell'articolo unico. Ripresa discussione: ripresa dell'esame dell'articolo unico.
14 dell'11 luglio 2001	Discussione: ripresa esame dell'articolo unico. Ripresa discussione: ripresa esame dell'articolo unico.
15 del 12 luglio 2001	Discussione: ripresa esame dell'articolo unico; esame degli ordini del giorno. Ripresa discussione: dichiarazioni di voto finale; coordinamento; votazione finale e approvazione. Discussione.

Lavori in Commissione

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Commissione 1^ Affari costituzionali in sede referente		
Seduta ant. 26 Giugno 2001		<p><u>Interventi</u></p> <p>On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica Franco Frattini (Governo Berlusconi-II)</p> <p>On. Antonio Soda (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Filippo Mancuso (Forza Italia)</p> <p>On. Antonio Oricchio (Forza Italia)</p> <p>On. Sergio Sabattini (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Pietro Fontanini (Lega nord Padania) (come presidente)</p>
Seduta ant. 27 Giugno 2001		<p><u>Interventi</u></p> <p>On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Giuseppe Caldarola (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Enzo Bianco (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Graziella Mascia (Rif. Comunista)</p> <p>On. Antonio Maccanico (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>On. Filippo Mancuso (Forza Italia) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>On. Marco Boato (Misto, Verdi-Ulivo) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>On. Sergio Sabattini (Dem. Sin.-Ulivo) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>On. Valter Bielli (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Nitto Francesco Palma (Forza Italia)</p> <p>On. Gian Franco Anedda (AN) (interv. come relatore)</p> <p>Sottosegretario di Stato per la Funzione Pubblica Learco Saporito (Governo Berlusconi-II)</p>
Seduta ant. 28 Giugno 2001		<p><u>Interventi</u></p> <p>On. Sesa Amici (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Vannino Chiti (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Dario Franceschini (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Luciano Dussin (Lega Nord Padania)</p> <p>Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica Franco Frattini (Governo Berlusconi-II)</p> <p>On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente)</p>

<p>Seduta pom. 3 Luglio 2001</p>	<p>Fissato il termine per la presentazione degli emendamenti: 3 Luglio 2001 per le ore 21:00</p>	<p><u>Interventi</u> On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente) On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) (sull'ordine dei lavori) On. Gian Franco Anedda (AN) (interv. come relatore) Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica Franco Frattini (Governo Berlusconi-II) On. Antonio Soda (Dem. Sin.-Ulivo) (illustra emendamenti) On. Marco Boato (Misto, Verdi-Ulivo) (illustra emendamenti) On. Sergio Sabattini (Dem. Sin.-Ulivo) On. Vincenzo Nespoli (AN) On. Giampiero D'Alia (CCD-CDU Biancofiore) On. Vannino Chiti (Dem. Sin.-Ulivo) On. Graziella Mascia (Rif. Comunista) (illustra emendamenti) On. Pietro Fontanini (Lega Nord Padania) On. Elena Montecchi (Dem. Sin.-Ulivo) On. Valter Bielli (Dem. Sin.-Ulivo)</p>
<p>Seduta pom. 4 Luglio 2001</p>	<p>Esito: concluso l'esame</p>	<p><u>Interventi</u> On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente) On. Gian Franco Anedda (AN) (interv. come relatore) On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica Franco Frattini (Governo Berlusconi-II) On. Antonio Soda (Dem. Sin.-Ulivo) On. Filippo Mancuso (Forza Italia) On. Graziella Mascia (Rif. Comunista) (illustra emendamenti) On. Giannicola Sinisi (Margherita, DL-Ulivo) (illustra emendamenti) On. Sergio Sabattini (Dem. Sin.-Ulivo) On. Vannino Chiti (Dem. Sin.-Ulivo) On. Enzo Bianco (Margherita, DL-Ulivo) On. Dario Franceschini (Margherita, DL-Ulivo) On. Egidio Sterpa (Forza Italia) (sull'ordine dei lavori)</p>
<p>Commissione 5^a Bilancio, tesoro e programmazione in sede consultiva</p>		
<p>Seduta pom. 27 Giugno 2001</p>	<p>Esito: fav. subordinato a emendamenti costituz. art. 81 Parere destinato alla commissione 1^a Affari costituzionali</p>	<p><u>Interventi</u> On. Giancarlo Giorgetti (Lega Nord Padania) (come presidente) Sottosegretario di Stato per l' economia e finanze Daniele Molgora (Governo Berlusconi-II) On. Antonio Boccia (Margherita, DL-Ulivo) On. Luigi Olivieri (Dem. Sin.-Ulivo)</p>

		On. Gerardo Bianco (Margherita, DL-Ulivo) On. Michele Ventura (Dem. Sin.-Ulivo)
Seduta ant. 10 Luglio 2001	Esito: favorevole Parere destinato all'Aula	<u>Interventi</u> On. Giancarlo Giorgetti (Lega Nord Padania) (come presidente) Sottosegretario di Stato per l' economia e finanze Giuseppe Vegas (Governo Berlusconi-II) On. Antonio Boccia (Margherita, DL-Ulivo) On. Luigi Olivieri (Dem. Sin.-Ulivo) On. Gerardo Bianco (Margherita, DL-Ulivo) On. Nicolò Nicolosi (Misto)
Seduta ant. 10 Luglio 2001	Esito: non ostativo Parere su emendamenti	
Seduta ant. 10 Luglio 2001	Esito: parte fav. sub. parte contrario Parere su emendamenti	
Commissione 9 ^a Trasporti, poste e telecomunicazioni in sede consultiva		
Seduta ant. 27 Giugno 2001	Esito: esame e rinvio Parere destinato alla commissione 1 ^a Affari costituzionali	<u>Interventi</u> On. Italo Bocchino (AN) On. Paolo Romani (Forza Italia) (come presidente)
Seduta ant. 28 Giugno 2001	Esito: esame e rinvio	<u>Interventi</u> On. Carlo Rognoni (Dem. Sin.-Ulivo) On. Giorgio Panattoni (Dem. Sin.-Ulivo) On. Paolo Romani (Forza Italia) (come presidente) On. Ilario Floresta (Forza Italia) On. Eugenio Duca (Dem. Sin.-Ulivo) On. Marco Susini (Dem. Sin.-Ulivo) On. Franco Raffaldini (Dem. Sin.-Ulivo) On. Gabriele Albonetti (Dem. Sin.-Ulivo) On. Giorgio Pasetto (Margherita, DL-Ulivo)
Seduta ant. 3 Luglio 2001	Esito: fav. con osservazioni	<u>Interventi</u> On. Renzo Lusetti (Margherita, DL-Ulivo) On. Paolo Gentiloni Silveri (Margherita, DL-Ulivo) On. Lapo Pistelli (Margherita, DL-Ulivo) Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Massimo Baldini (Governo Berlusconi-II) On. Italo Bocchino (AN) On. Eugenio Duca (Dem. Sin.-Ulivo) On. Paolo Romani (Forza Italia) (come presidente) On. Giorgio Pasetto (Margherita, DL-Ulivo)

Commissione 10 [^] Attività produttive, commercio e turismo in sede consultiva		
Seduta ant. 28 Giugno 2001	Esito: favorevole con osserv. e cond. Parere destinato alla commissione 1 [^] Affari costituzionali	<u>Interventi</u> On. Bruno Tabacci (CCD-CDU Biancofiore) (come presidente) On. Sergio Gambini (Dem. Sin.-Ulivo) On. Ruggero Ruggeri (Margherita, DL-Ulivo) On. Alfredo Vito (Forza Italia) On. Stefano Saglia (AN) On. Erminio Angelo Quartiani (Dem. Sin.-Ulivo) On. Gianni Vernetti (Margherita, DL-Ulivo) Sottosegretario di Stato per le attività produttive Mario Valducci (Governo Berlusconi-II) On. Pierfrancesco Emilio Romano Gamba (AN) On. Luigi Gastaldi (Forza Italia)
Commissione 11 [^] Lavoro pubblico e privato in sede consultiva		
Seduta pom. 3 Luglio 2001	Esito: favorevole con osserv. e cond. Parere destinato alla commissione 1 [^] Affari costituzionali	<u>Interventi</u> On. Antonino Lo Presti (AN) On. Roberto Guerzoni (Dem. Sin.-Ulivo) On. Emilio Delbono (Margherita, DL-Ulivo) On. Alfonso Gianni (Rif. Comunista) On. Elena Emma Cordoni (Dem. Sin.-Ulivo)
Commissione 12 [^] Affari sociali in sede consultiva		
Seduta ant. 3 Luglio 2001	Esito: esame e rinvio Parere destinato alla commissione 1 [^] Affari costituzionali	<u>Interventi</u> On. Giuseppe Fioroni (Margherita, DL-Ulivo) On. Giuseppe Palumbo (Forza Italia) (come presidente) On. Maria Burani Procaccini (Forza Italia) On. Augusto Battaglia (Dem. Sin.-Ulivo) On. Giacomo Baiamonte (Forza Italia) Sottosegretario di Stato per la sanità Cesare Corsi (Governo Berlusconi-II) On. Luigi Giacco (Dem. Sin.-Ulivo) On. Dorina Bianchi (CCD-CDU Biancofiore) On. Fabio Garagnani (Forza Italia) On. Rosy Bindi (Margherita, DL-Ulivo) On. Grazia Labate (Dem. Sin.-Ulivo) On. Francesca Martini (Lega Nord Padania) On. Giulio Conti (AN)
Seduta pom. 4 Luglio 2001	Esito: favorevole	<u>Interventi</u> On. Gianni Mancuso (AN) On. Eolo Giovanni Parodi (Forza Italia) On. Giuseppe Caminiti (Forza Italia) On. Tiziana Valpiana (Rif. Comunista)

		<p>On. Piergiorgio Massidda (Forza Italia) On. Luigi Pepe (Margherita, DL-Ulivo) On. Marida Bolognesi (Dem. Sin.-Ulivo) On. Giuseppe Palumbo (Forza Italia) (come presidente) On. Maura Cossutta (Misto, Comunisti italiani) On. Giacomo Baiamonte (Forza Italia) On. Augusto Battaglia (Dem. Sin.-Ulivo) On. Rosy Bindi (Margherita, DL-Ulivo) On. Giuseppe Petrella (Dem. Sin.-Ulivo) On. Maria Burani Procaccini (Forza Italia) On. Alessandro Ce' (Lega Nord Padania) On. Giulio Conti (AN)</p>
Commissione Comitato per la legislazione in sede consultiva		
<p>Seduta pom. 26 Giugno 2001</p>	<p>Esito: favorevole con osserv. e cond. Conclusione su presupposti di costituzionalità</p>	<p><u>Interventi</u> On. Giampiero D'Alia (CCD-CDU Biancofiore) On. Sergio Mattarella (Margherita, DL-Ulivo) On. Enzo Trantino (AN) (come presidente) Sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Giuseppe Vietti (Governo Berlusconi-II)</p>

Lavori in Assemblea

<p>Seduta ant. n.12 6 Luglio 2001</p>	<p>Discussione generale Il relatore integra la relazione scritta</p>	<p><u>Interventi</u> On. Gian Franco Anedda (AN) (introduzione del relatore) On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) On. Giuseppe Caldarola (Dem. Sin.-Ulivo) On. Giorgio Pasetto (Margherita, DL-Ulivo) On. Sergio Sabattini (Dem. Sin.-Ulivo) On. Marco Boato (Misto, Verdi-Ulivo) On. Sesa Amici (Dem. Sin.-Ulivo) On. Antonio Oricchio (Forza Italia) Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica Franco Frattini (Governo Berlusconi-II) (conclusione del rappr. del governo)</p>
<p>Seduta ant. n.13 10 Luglio 2001</p>	<p>Trattazione articoli</p>	<p><u>Interventi</u> On. Publio Fiori (AN) (come presidente) On. Enzo Trantino (AN) On. Antonio Boccia (Margherita, DL-Ulivo) (sull'ordine dei lavori) (intervento di merito) On. Giancarlo Giorgetti (Lega Nord Padania) Ministro senza portafoglio per i Rapporti col Parlam. Carlo Giovanardi (Governo Berlusconi-II) On. Antonio Soda (Dem.Sin.-Ulivo) (sull'ordine dei lavori)</p>

		<p>On. Antonio Maccanico (Margherita, DL-Ulivo) On. Elena Montecchi (Dem. Sin.-Ulivo) On. Augusto Battaglia (Dem. Sin.-Ulivo) On. Dario Franceschini (Margherita, DL-Ulivo) On. Giuseppe Giulietti (Dem. Sin.-Ulivo) On. Renzo Lusetti (Margherita, DL-Ulivo) On. Giorgio Panattoni (Dem. Sin.-Ulivo) On. Giovanna Grignaffini (Dem. Sin.-Ulivo) On. Giuseppe Fioroni (Margherita, DL-Ulivo) On. Vannino Chiti (Dem. Sin.-Ulivo) On. Lapo Pistelli (Margherita, DL-Ulivo) On. Valter Bielli (Dem. Sin.-Ulivo) On. Grazia Labate (Dem. Sin.-Ulivo) On. Pierluigi Mantini (Margherita, DL-Ulivo) On. Riccardo Marone (Dem. Sin.-Ulivo) On. Carlo Rognoni (Dem. Sin.-Ulivo) On. Rosy Bindi (Margherita, DL-Ulivo) On. Eugenio Duca (Dem. Sin.-Ulivo) On. Giannicola Sinisi (Margherita, DL-Ulivo) On. Donato Bruno (Forza Italia) On. Alfredo Biondi (Forza Italia) (come presidente) On. Marida Bolognesi (Dem. Sin.-Ulivo) On. Lino Rava (Dem. Sin.-Ulivo)</p>
<p>Seduta ant. n.14 11 Luglio 2001</p>	<p>Trattazione articoli</p>	<p><u>Interventi</u> On. Gian Franco Anedda (AN) Sottosegretario di Stato per la Funzione Pubblica Learco Saporito (Governo Berlusconi-II) On. Elena Montecchi (Dem. Sin.-Ulivo) On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) (illustra emendamenti) On. Antonio Soda (Dem. Sin.-Ulivo) On. Graziella Mascia (Rif. Comunista) On. Marco Boato (Misto, Verdi-l'Ulivo) On. Grazia Labate (Dem. Sin.-Ulivo) On. Maura Cossutta (Misto, Comunisti italiani) On. Tiziana Valpiana (Rif. Comunista) On. Carlo Rognoni (Dem. Sin.-Ulivo) On. Enrico Letta (Margherita, DL-Ulivo) On. Gerardo Bianco (Margherita, DL-Ulivo) (sull'ordine dei lavori) On. Luca Volonté (CCD-CDU Biancofiore) On. Lino Rava (Dem. Sin.-Ulivo) On. Alfonso Pecoraro Scanio (Misto, Verdi-l'Ulivo) On. Luca Marcora (Margherita, DL-Ulivo) On. Ignazio La Russa (AN) Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica Franco Frattini (Governo Berlusconi-II)</p>

		<p>On. Giovanna Grignaffini (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Giorgio Panattoni (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Giuseppe Giulietti (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Renzo Lusetti (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Donato Bruno (Forza Italia)</p> <p>On. Piero Ruzzante (Dem. Sin.-Ulivo) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>On. Luigi Giacco (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Rosy Bindi (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Alessandro Ce' (Lega Nord Padania)</p> <p>On. Augusto Battaglia (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Paolo Cuccu (Forza Italia)</p> <p>On. Marida Bolognesi (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Giuseppe Fioroni (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Carmelo Porcu (AN)</p> <p>On. Pier Ferdinando Casini (Misto) (come presidente)</p> <p>On. Giuseppe Petrella (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Teodoro Buontempo (AN)</p> <p>On. Marco Zacchera (AN)</p> <p>On. Renzo Innocenti (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Antonio Boccia (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>Ministro senza portafoglio per i Rapporti col Parlam. Carlo Giovanardi (Governo Berlusconi-II)</p> <p>On. Nuccio Carrara (AN)</p> <p>On. Sergio Sabattini (Dem. Sin.-Ulivo) (illustra emendamenti)</p> <p>Ministro della sanità Girolamo Sirchia (Governo Berlusconi-II)</p> <p>On. Lorenzo Acquarone (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Enzo Trantino (AN)</p> <p>On. Elena Emma Cordoni (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Lapo Pistelli (Margherita, DL-Ulivo) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>On. Pierluigi Castagnetti (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Valdo Spini (Dem. Sin.-Ulivo)</p> <p>On. Benito Paolone (AN)</p> <p>On. Antonello Soro (Margherita, DL-Ulivo) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>On. Luciano Violante (Dem. Sin.-Ulivo) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>On. Dario Franceschini (Margherita, DL-Ulivo) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>On. Elio Vito (Forza Italia)</p> <p>On. Roberto Giachetti (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Fabio Ciani (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Giannicola Sinisi (Margherita, DL-Ulivo)</p> <p>On. Giovanna Bianchi Clerici (Lega Nord Padania)</p>
--	--	---

<p>Seduta ant. n.15 12 Luglio 2001</p>	<p>Trattazione articoli</p>	<p><u>Interventi</u> On. Marco Boato (Misto, Verdi-Ulivo) (sull'ordine dei lavori) (OdG) (illustra emendamenti) On. Giannicola Sinisi (Margherita, DL-Ulivo) On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) On. Antonio Boccia (Margherita, DL-Ulivo) On. Antonio Soda (Dem. Sin.-Ulivo) (per richiamo al regolamento) On. Nitto Francesco Palma (Forza Italia) On. Teodoro Buontempo (AN) On. Sergio Sabattini (Dem. Sin.-Ulivo) On. Pierluigi Mantini (Margherita, DL-Ulivo) On. Piero Ruzzante (Dem. Sin.-Ulivo) (sull'ordine dei lavori) (intervento di merito) Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica Franco Frattini (Governo Berlusconi-II) (OdG) Sottosegretario di Stato per la Funzione Pubblica Learco Saporito (Governo Berlusconi-II) On. Donato Bruno (Forza Italia) On. Gian Franco Anedda (AN) On. Giuseppe Giulietti (Dem. Sin.-Ulivo) On. Giovanna Grignaffini (Dem. Sin.-Ulivo) On. Luana Zanella (Misto, Verdi-Ulivo) On. Laura Cima (Misto, Verdi-Ulivo) (OdG) On. Alfonso Pecoraro Scanio (Misto, Verdi-Ulivo) (OdG) On. Mario Masini (Forza Italia) (OdG) On. Marco Lion (Misto, Verdi-Ulivo) (illustra emendamenti) On. Mauro Bulgarelli (Misto, Verdi-Ulivo) (OdG) On. Pier Paolo Cento (Misto, Verdi-Ulivo) (OdG) On. Carla Rocchi (Misto, Verdi-Ulivo) (OdG) On. Alessandro Ce' (Lega Nord Padania) (per richiamo al regolamento) On. Mario Clemente Mastella (Margherita, DL-Ulivo) On. Luigino Vascon (Lega Nord Padania) (OdG) On. Stefano Losurdo (AN) (OdG)</p>
<p>Seduta ant. n.15 12 Luglio 2001</p>	<p>Esito: approvato Dichiarazione di voto e votazione finale Votazione nominale a scrutinio simultaneo favorevoli 259, contrari 203, astenuti 1. (modificato rispetto al testo proposto) Effettuato coordinamento.</p>	<p><u>Interventi</u> On. Pietro Fontanini (Lega Nord Padania) favorevole a nome del gruppo On. Luciano Violante (Dem. Sin.-Ulivo) contrario a nome del gruppo On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) contrario a nome del gruppo On. Graziella Mascia (Rif. Comunista) contrario a nome del gruppo On. Alfonso Pecoraro Scanio (Misto, Verdi-Ulivo) contrario a nome del gruppo</p>

		<p>On. Nuccio Carrara (AN) favorevole a nome del gruppo</p> <p>On. Giampiero D'Alia (CCD-CDU Biancofiore) favorevole a nome del gruppo</p> <p>On. Michele Saponara (Forza Italia) favorevole a nome del gruppo</p> <p>On. Donato Bruno (Forza Italia)</p>
--	--	---

LAVORI IN COMMISSIONE

SEDE REFERENTE

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

I Commissione - Martedì 26 giugno 2001

SEDE REFERENTE

Presidenza del Presidente Donato BRUNO, indi del Vicepresidente Pietro FONTANINI

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Franco Frattini ed i sottosegretari di Stato per la sanità Cesare Corsi e per la giustizia Michele Giuseppe Vietti.

La seduta comincia alle 10.30.

Decreto-legge 217/2001: modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

C. 688 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il deputato Anedda, relatore sul provvedimento in titolo, nel comunicare di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha trasmesso alla Commissione il testo della relazione da lui predisposta.

Nella relazione si evidenzia anzitutto l'opportunità, pur senza rinviare la discussione, di acquisire l'avviso del Comitato per la legislazione, previsto dall'articolo 16-bis del regolamento, al quale compete l'espressione di pareri anche in ordine ai decreti legge. Si osserva poi che il decreto-legge non indica nel preambolo, così come prescrive l'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonostante il rilievo sia da ritenersi del tutto formale, giacché le ragioni di urgenza che ne hanno suggerito l'adozione sono avvertite da tutti.

Il Presidente del Consiglio, all'atto della formazione del Governo, può proporre al Presidente della Repubblica la nomina di ministri senza portafoglio, ai quali delegare specifiche funzioni; risulta quindi coerente al sistema che lo stesso Presidente del Consiglio possa ravvisare la necessità di modificare, prima della costituzione del Governo, l'assetto dei ministeri, così come definito dal Governo precedente.

Nella relazione si ricorda inoltre che il decreto-legge è stato emanato il 12 giugno dal Presidente del Consiglio nella pienezza delle sue funzioni, dopo il decreto di nomina e dopo il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, come previsto dall'articolo 93 della Costituzione.

Il decreto-legge istituisce due nuovi ministeri: il Ministero delle Comunicazioni ed il Ministero della Sanità, ai quali attribuisce alcune funzioni che, in base al decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, competevano, rispettivamente, al Ministero delle attività produttive ed al Ministero del Lavoro. I ministeri previsti sono pertanto quattordici, anziché dodici, mentre le direzioni generali (strutture di primo livello), previste per il Ministero degli affari esteri, il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, sono previste anche per il Ministero delle Comunicazioni ed il Ministero della Sanità.

Ovviamente la complessa normativa sull'organizzazione del Governo e dei Ministeri ha comportato diverse modificazioni, da un lato, per lo scorporo di funzioni e materie e, dall'altro, in maniera quasi speculare, per l'attribuzione di funzioni e materie ai nuovi Ministeri.

L'articolo 1 sostituisce, con l'apprezzabile sistema della novellazione, l'intero comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, per aggiungere all'elenco dei Ministeri il Ministero delle Comunicazioni ed il Ministero della sanità.

L'articolo 2 sostituisce l'intero articolo 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999, lasciando invariata l'indicazione dei ministeri nei quali operano quali strutture di primo livello i dipartimenti e prevedendo quali strutture di primo livello nei ministeri di nuova istituzione le Direzioni generali, prima previste soltanto per i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dei beni e delle attività culturali.

L'articolo 3 sostituisce l'intero articolo 27 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che istituiva il Ministero delle attività produttive, scorporando le funzioni relative alle poste, alle telecomunicazioni, all'editoria, alle produzioni multimediali, all'informatica, alla telematica, alla radiodiffusione sonora e televisiva ed alle tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo al commercio elettronico, che vengono attribuite, con qualche specificazione e differenza, al Ministero delle comunicazioni, eliminando anche il trasferimento al Ministero delle attività produttive delle risorse del precedente Ministero delle comunicazioni, nuovamente istituito.

L'articolo 4, sempre con riferimento al Ministero delle attività produttive, sopprime le competenze prima previste dal comma 1, lettera c), dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 300, relative alle comunicazioni.

L'articolo 5 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 300 del 1999, sottraendo all'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici le competenze in materia di comunicazioni. In particolare, il rilascio di titoli di abilitazione all'esercizio dei diritti radioelettrici, nonché la determinazione dei requisiti tecnici per le omologazioni ed il rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni. Elimina inoltre la prevista soppressione delle strutture del precedente Ministero delle comunicazioni.

L'articolo 6, con l'inserimento dell'articolo 32-bis nel decreto legislativo n. 300 del 1999, istituisce il Ministero delle comunicazioni, attribuendo ad esso compiti e funzioni, e, con l'inserimento dell'articolo 32-ter, indica le aree funzionali, corrispondenti a quelle già previste nella lettera c) dell'articolo 28 del decreto legislativo, mentre con l'inserimento dell'articolo 32-quater, detta norme sull'ordinamento del Ministero e, con l'inserimento dell'articolo 32 quinquies, istituisce l'Agenzia per le comunicazioni, richiamando le norme previste nel decreto legislativo.

L'articolo 7 sostituisce la rubrica del Capo X eliminando le parole «della salute». L'articolo 8 prevede l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, escludendo la competenza in materia di sanità, e scorpora dal Ministero le funzioni relative, mentre il successivo articolo 9 modifica le aree funzionali di attribuzione al Ministero.

L'articolo 11 aggiunge al decreto legislativo il capo X bis e, con gli articoli 47-bis e 47-ter, istituisce il Ministero della sanità indicandone le relative aree funzionali. L'articolo 12 modifica le attribuzioni dei viceministri. La legge 26 marzo 2001, n. 81, che ha creato la figura dei viceministri, prevede infatti che ai sottosegretari ai quali venga attribuito tale titolo siano conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali o di una o più direzioni generali, mentre la norma attuale si riferisce ad aree o progetti di competenza, rendendo in tal modo possibile l'attribuzione di deleghe per materie omogenee, anche se appartenenti a più dipartimenti, ma non esaurienti la competenza dei dipartimenti stessi. L'articolo 13, infine, detta norme sugli incarichi di diretta collaborazione del ministro, dei viceministri e dei sottosegretari, consentendo la chiamata diretta anche di dipendenti pubblici di qualsiasi grado, in deroga alle norme che disciplinano i rispettivi ordinamenti. Si tratta di una norma che ha fatto discutere per l'indiretto riferimento ai magistrati, che sarebbe in contrasto con l'articolo 107 della Costituzione.

Nella relazione si evidenzia altresì come si sia lontani da una reale semplificazione legislativa, giacché la fitta rete di provvedimenti che nel tempo si sono succeduti e sovrapposti, ha creato un fitto intreccio che talvolta non è agevole districare. Un primo motivo di difficoltà deriva dalla pluralità delle fonti del diritto, non tanto per l'integrazione tra le fonti nazionali e quelle operanti nell'ambito dell'ordinamento della comunità internazionale, nonché per il concorrere della legislazione regionale (dato quest'ultimo destinato ad accentuarsi), quanto per i diversi atti normativi dell'esecutivo (decreti-legge, decreti legislativi, regolamenti) e per le decisioni delle diverse autorità indipendenti,

in cui si inseriscono le decisioni della Corte costituzionale. Inoltre le materie suscettibili di costituire oggetto di disciplina giuridica vanno enormemente estendendosi soprattutto per lo sviluppo tecnologico che impone la regolamentazione di attività in precedenza considerate come meramente libere ovvero rimesse alla disciplina di norme non giuridiche. Ciò evidenzia la necessità, anche al di là del democratico controllo politico e parlamentare, dell'esame del Parlamento.

Si sottolinea inoltre come le norme del decreto-legge in esame rivelino - forse anche per eguale, seppur parziale, distorsione della precedente normativa oggi modificata - la mancanza di una attenta regolamentazione riferita alla successione degli atti normativi, richiedendo a tale proposito un intervento chiarificatore del Governo. Per quanto riguarda le funzioni ed i compiti attribuiti al Ministero delle comunicazioni, ritagliate da quelle assegnate al Ministero delle attività produttive dall'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, soppresso e sostituito dal decreto-legge in esame, si osserva che il settore del commercio elettronico non è assegnato al nuovo Ministero, ma non rimane assegnato nemmeno al Ministero delle attività produttive, evidenziando una possibile carenza normativa. Parimenti non rimane assegnato al Ministero delle attività produttive lo sviluppo della società dell'informazione, prima indicato dall'articolo 28, comma 1, lettera c), oggi soppresso dall'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame. Inoltre alcune competenze del Ministero si sovrappongono alle competenze già proprie dell'Autorità per la garanzia delle comunicazioni, come era già stato segnalato da questa Commissione nel parere sullo schema di regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive.

Per quanto riguarda il problema della successione delle norme, si osserva che l'articolo 32-quater del decreto prevede che per l'organizzazione degli uffici e l'ordinamento interno del Ministero delle comunicazioni si applichi la normativa previgente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 300 del 1999, cioè quella contenuta nel decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. A tale proposito si rileva innanzitutto che sarebbe stato più opportuno fare esplicito riferimento all'articolo 12 di tale decreto-legge, più che all'intero provvedimento; inoltre, considerata l'istituzione del nuovo Ministero, si pone la questione se possa essere semplicemente richiamata la normativa riguardante un Ministero soppresso o se invece debba trovare applicazione l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 che indica il percorso per i provvedimenti riguardanti l'organizzazione del Ministero. In attuazione del decreto-legge n. 487 del 1993, l'organizzazione del soppresso Ministero delle poste e telecomunicazioni era disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166. Tale regolamento è stato abrogato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, riguardante l'organizzazione del Ministero delle attività produttive, entrato in vigore a decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo della XIV legislatura, così come stabilito dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999. Viene pertanto richiamata una normativa non più vigente perché abrogata. Si evidenzia quindi l'opportunità di individuare la normativa attualmente vigente in materia di organizzazione del nuovo Ministero delle comunicazioni valutando, in particolare, se sia possibile richiamare un testo normativo abrogato, quale il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 1995, nonché quella di chiarire il percorso e la procedura di adozione del nuovo regolamento, considerando se debba o meno trovare applicazione la normativa generale prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che rinvia all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Si osserva inoltre che non vi è novellazione dell'articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, a seguito dell'istituzione dei nuovi ministeri; un dato solo apparentemente formale, considerata la delicatezza della materia. Va considerato peraltro che per l'Agenzia delle comunicazioni non è prevista la sottoposizione alla vigilanza del Ministero. Si evidenzia inoltre come potrebbe risultare non adeguatamente regolamentata la ricaduta dell'istituzione del nuovo Ministero delle comunicazioni sull'ordinamento del Ministero delle attività produttive, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2001, con riferimento all'istituzione del dipartimento delle reti (articolo 1, comma 1, lettera c), alla definizione delle competenze del dipartimento delle reti (articolo 5), alle funzioni del dipartimento per il mercato (articolo 6, lettere da e) ad i), nonché alla definizione delle direzioni generali dei dipartimenti sopra indicati (articoli 9 e 10).

Per quanto riguarda il Ministero della sanità, il decreto-legge ritaglia le norme e le competenze riguardanti la sanità dalle competenze del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che pertanto ha assunto una nuova denominazione. Il trasferimento dell'inciso introduttivo dell'articolo 45, comma 2, nel testo riferito al nuovo ministero comporta la soppressione del

riferimento alla tutela del diritto al lavoro, non più pertinente alla nuova collocazione. Si rileva inoltre che il Ministero del lavoro dovrebbe conservare la vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute nei luoghi di lavoro, mentre la competenza generale sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro rimane attribuita al Ministero della sanità (articolo 11, comma 2, capoverso articolo 47-bis, comma 2, e secondo capoverso articolo 47-ter, comma 1, lettera b).

Si osserva poi che sembra mancare il coordinamento con l'ordinamento dei dipartimenti, giacché non è prevista la soppressione, che parrebbe implicita, di almeno due dei quattro dipartimenti previsti. Si evidenzia un dato meramente formale, riferito al terzo comma dell'articolo 47-bis, che dispone che al nuovo Ministero della sanità sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità, che, ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, risulta soppresso e quindi non più esistente, mentre sarebbe preferibile il riferimento al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L'articolo 13 introduce alcune innovazioni riguardanti gli uffici di diretta collaborazione dei ministri. Diversamente da quanto in precedenza previsto, la nuova normativa attribuisce la possibilità della richiesta di collocamento fuori ruolo, senza deliberazione dell'amministrazione di provenienza, ad un ampio numero di soggetti, tra i quali i sottosegretari e i viceministri. A tale riguardo si prevede la parificazione di tutti i dipendenti pubblici, di qualsiasi ordine, grado e qualifica, appartenenti a qualsiasi amministrazione dello Stato. Si sottolinea come venga richiamato impropriamente l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, anziché l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per i dipendenti degli organi costituzionali si rinvia alle norme dei rispettivi ordinamenti, mentre ciò non è previsto per gli altri dipendenti pubblici e, in particolare, per magistrati ed avvocati dello Stato. Si ricorda che un'analogha norma è stata adottata ai fini della costituzione del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure (articolo 3 della legge n. 50 del 1999 - legge di semplificazione 1988).

Per i magistrati l'applicazione della normativa potrebbe apparire in contrasto con l'articolo 107 della Costituzione, in base al quale i magistrati sono inamovibili e non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura.

Per i magistrati amministrativi si ricorda che l'individuazione degli incarichi è regolata dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, che prevede l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza, mentre per i magistrati contabili esiste analogo procedimento che prevede l'autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388).

Il ministro Franco FRATTINI, ringraziato il deputato Anedda per il contributo offerto alla Commissione, considera in primo luogo legittima prerogativa del Governo la possibilità di un ripensamento su alcune scelte compiute dal precedente esecutivo, pur salvaguardando l'impostazione complessiva del decreto legislativo n. 300 del 1999. Ricorda in particolare che uno dei pilastri della riforma introdotta nella precedente legislatura ha riguardato la definizione di un modello ordinamentale articolato attraverso strutture dipartimentali modulari, la cui duttilità consentisse la realizzazione di aggregazioni diverse da parte di ciascun Governo. Rientra quindi nel diritto della maggioranza considerare proficuo ai fini di una maggiore autonomia funzionale ed ordinamentale dei dipartimenti preposti al sistema sanitario l'affrancamento degli stessi dalla regia unitaria di un solo ministero e, quindi, la configurazione di un'autonoma struttura ministeriale.

Nel respingere la valutazione sulla costituzione di due nuovi ministeri come riconducibile alla necessità di soddisfare esigenze interne alla maggioranza di Governo, sottolinea l'orientamento di segno opposto emerso nell'attribuzione del titolo di vice ministri, proprio in considerazione dell'esigenza di salvaguardare la snellezza dell'esecutivo. Si sofferma quindi sul ricorso allo strumento del decreto-legge, per altro già utilizzato in occasione della riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Evidenzia in proposito la necessità di interrompere un meccanismo - avviato a decorrere dalla data del decreto di nomina dell'attuale Governo - rispetto al quale si sarebbe presto configurata la necessità di un intervento successivo; ciò avrebbe inciso

negativamente sull'efficienza della pubblica amministrazione, compromettendo il risultato che si intende perseguire.

Illustra quindi il disposto dell'articolo 13 del decreto-legge, volto ad assicurare che le strutture di diretta collaborazione del Governo possano avvalersi delle professionalità e delle qualità specifiche proprie dei funzionari dello Stato e degli appartenenti alle diverse magistrature. Osserva in particolare che la previsione normativa è stata mutuata, con riferimento al personale disciplinato in regime di diritto pubblico e dipendente degli organi costituzionali, dalla disposizione di cui l'articolo 3 della legge n. 50 del 1999, predisposta ai fini della costituzione del Nucleo per la semplificazione delle norme. Ritiene che in entrambi i casi non si configuri un diritto potestativo, ferma restando la possibilità da parte degli organi di autogoverno di deliberare in senso contrario rispetto alla richiesta del Governo; in tal senso venne certamente intesa la previsione di cui all'articolo 3 della legge n. 50, visto che al momento della sua approvazione non furono sollevate osservazioni al riguardo. Inoltre, la circostanza per cui in quella legge venne fissato un numero massimo, pari a dodici unità, di personale collocabile fuori ruolo non rileva sotto il profilo del vulnus al principio costituzionale, che è indipendente dall'ammontare numerico dei destinatari della previsione normativa. Ricordato che l'articolo 3 della legge n. 50 ha trovato applicazione presso la magistratura ordinaria e il Consiglio di Stato, avendo gli organi di autogoverno deliberato sulle richieste avanzate, precisa che la disposizione di cui all'articolo 13 del decreto-legge deve essere interpretata come diretta ad accelerare le procedure di collocazione fuori ruolo, evidenziando eventualmente agli organi di autogoverno la necessità di una motivazione più puntuale sulle possibili ragioni di un diniego.

Si dichiara infine disponibile ad introdurre nel testo elementi di precisazione attraverso la presentazione di emendamenti volti ad individuare un tetto numerico alle richieste di collocazione fuori ruolo, nonché a riaffermare il principio deliberativo degli organi di autogoverno della magistratura, esplicitando la necessità di una motivata esposizione delle ragioni ostative rispetto alla richiesta del Governo.

Antonio SODA (DS-U) esprime, a nome del gruppo dei Democratici di sinistra, un netto dissenso sull'emanazione da parte del Governo del decreto-legge in esame prima di aver ricevuto la fiducia da parte delle Camere. Precisa che tale valutazione non deriva da una contestazione nel merito circa l'urgenza del provvedimento, motivato dal Governo con il richiamo a condivisibili esigenze di efficienza della pubblica amministrazione, né da rilievi circa la sussistenza di profili di incostituzionalità; essa si fonda piuttosto su un giudizio critico circa l'opportunità politica di una scelta che configura, di fatto, uno scarso rispetto del ruolo del Parlamento.

Dopo aver formulato rilievi circa la costituzionalità dell'articolo 13 in relazione all'articolo 107 della Costituzione, precisa che perplessità in tal senso permangono anche dopo i chiarimenti forniti dal Governo in ordine alla possibilità degli organi di autogoverno di non autorizzare, fornendo adeguata motivazione, le richieste di distacco pervenute. Preannuncia pertanto che il suo gruppo chiederà la soppressione di tale articolo. In proposito ricorda che nella passata legislatura, al termine di una discussione laboriosa, si arrivò alla definizione di un equilibrio complessivo nell'ambito di un quadro di riferimento rigoroso che tenesse conto della situazione di crisi del settore della giustizia, individuando a tal fine un limite alla possibilità di utilizzazione dei magistrati a fini non giurisdizionali. Tale equilibrio rischia di essere stravolto dall'estensione ad altri soggetti della possibilità di attingere personale dagli organi giudiziari. Invita pertanto il Governo ad una riflessione ulteriore su questo punto.

Nel rilevare che le modifiche introdotte dal decreto-legge in ordine alla struttura dei ministeri pongono problemi politici di non poco rilievo, chiede chiarimenti al Governo sulla compatibilità del ripristino del Ministero della sanità con il processo di trasformazione dello Stato in senso federalista, ricordando che la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione con cui è stata trasferita alle regioni la competenza primaria in materia di sanità, approvata dal Parlamento nella precedente legislatura, è stata criticata dalla Casa delle libertà - e dal referendum promosso dalla regione Lombardia - in nome di un trasferimento di competenze più radicale. Tale posizione appare contraddetta dal fatto che il primo atto del nuovo Governo sia proprio l'istituzione del Ministero della sanità.

Preannuncia pertanto che il suo gruppo chiederà la soppressione dell'articolo 11, ritenendo che il disegno configurato dalla precedente riforma della struttura dei ministeri sia maggiormente

conforme ad un assetto dei poteri sul territorio ispirato ad una concezione federalista dello Stato; manifesta invece ampia disponibilità al dialogo circa l'esigenza di sottolineare la centralità e l'universalità del diritto alla salute, osservando che lo strumento del disegno di legge ordinario sarebbe più adatto per una riflessione su questo tema.

Anche la scelta di istituire un autonomo Ministero delle comunicazioni rappresenta un nodo politico di rilievo; tra l'altro, intervenendo a modificare un quadro la cui definizione è il frutto della ricerca di un difficile equilibrio tra le diverse esigenze di indipendenza e di trasparenza, pone un problema di coordinamento funzionale e politico con le autorità indipendenti del settore. Non è chiaro quale assetto il Governo intenda prefigurare in termini di controllo politico del sistema delle comunicazioni, sottolineando che tale assetto incide su diritti costituzionali fondamentali quali la libera manifestazione del pensiero in senso formale e sostanziale.

Si sofferma, infine, sul groviglio di aree funzionali definito dall'articolo 32-ter, che rinvia inevitabilmente alla questione irrisolta del conflitto di interessi: in proposito ribadisce l'inopportunità di intervenire su una materia così delicata attraverso lo strumento del decreto-legge, anche in considerazione della delicatezza dei profili interessati. Invita pertanto il Governo ad avviare una riflessione ulteriore rispetto all'approfondimento delle questioni tecniche ed a procedere con prudenza e moderazione nel modificare l'assetto strutturale individuato nella precedente legislatura, ricordando che esso rappresenta il punto d'arrivo di un processo lungo e travagliato.

Filippo MANCUSO (FI) ricorda di aver già confutato in Assemblea le obiezioni sollevate circa l'adozione di un provvedimento provvisorio avente forza di legge in una fase in cui il Governo non aveva ancora assolto all'adempimento di cui all'articolo 94, comma 3, della Costituzione.

Precisa quindi che titolare dell'apprezzamento dell'urgenza è l'organo stesso cui viene conferito il potere di emanare il decreto-legge; spetta poi al Parlamento la valutazione del giudizio dato dal Governo. Sotto questo aspetto, ritiene non si possa contestare la sussistenza dei presupposti costituzionali del provvedimento in esame, in quanto la materia trattata per sua natura riveste carattere di urgenza; risulta infatti evidente l'esigenza per il Governo di assicurare quanto prima un assetto organizzativo che lo ponga nelle condizioni di operare. Dichiarato di considerare non fondate le preoccupazioni espresse dal deputato Soda circa una presunta insensibilità politica dell'esecutivo, osserva, relativamente a taluni dubbi emersi circa l'articolo 13 del decreto-legge in esame, che l'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale può utilmente soccorrere laddove prevede il ricorso ai principi generali dell'ordinamento nel caso in cui sorgano dubbi circa l'interpretazione di una disposizione normativa; nel caso particolare, ritiene che la previsione di cui all'articolo 13 debba essere letta alla luce del principio di autonomia della magistratura sancito dall'articolo 107 della Costituzione.

Rilevato che il Consiglio superiore della magistratura è attualmente impegnato nella valutazione di alcune richieste avanzate dal Governo di collocazione fuori ruolo di magistrati, sottolinea l'esigenza di porre l'esecutivo nelle condizioni di svolgere serenamente il proprio lavoro.

Antonio ORICCHIO (FI), premesso che le normative di semplificazione richiedono sempre interventi di coordinamento assai complessi e che il Governo, al momento della ripartizione delle competenze, sicuramente terrà conto dei rilievi formulati nella relazione del deputato Anedda, rileva che forse vi è un'eccessiva drammatizzazione della questione del conflitto di interessi; a suo avviso, infatti, non si configurano problemi di costituzionalità in quanto i principi generali sulla ripartizione delle competenze in materia di comunicazione sono definiti dall'articolo 32 ed è prevista comunque un'Autorità per la garanzia delle comunicazioni, la cui mancata costituzionalizzazione può eventualmente porre problemi di coordinamento.

Quanto alla collocazione fuori ruolo dei magistrati di cui all'articolo 13, dopo aver ricordato che fu proprio il Parlamento della precedente legislatura a proporre una modifica dell'originario articolo 3 della legge n. 50 stabilendo che, anche in deroga alla normativa vigente, i soggetti interessati fossero collocati obbligatoriamente fuori ruolo, conviene con il ministro che non si è di fronte ad un diritto potestativo poiché è necessario l'intervento di tre diversi soggetti: l'organo che avanza la richiesta, quello che concede l'autorizzazione, l'interessato che esprime il suo consenso. Precipato che l'impiego di magistrati in funzioni apicali al fianco di ministri non può in alcun modo rappresentare un vulnus per la categoria di appartenenza, individua piuttosto nell'esigenza della più

ampia collaborazione tra i diversi organi interessati il punto di maggiore delicatezza al fine di evitare possibili contrasti tra poteri dello Stato.

Esprime infine l'auspicio che, pur senza escludere valutazioni politiche, l'esame in Commissione si concentri sugli aspetti tecnici, anche al fine di consentire una maggiore rapidità nello svolgimento dei lavori.

Sergio SABATTINI (DS) esprime perplessità sulle considerazioni del deputato Mancuso circa la titolarità dell'apprezzamento dei requisiti di necessità e di urgenza del decreto-legge, che del resto appaiono non del tutto congruenti rispetto alle argomentazioni offerte dal ministro Frattini nel respingere alcune osservazioni critiche sull'istituzione di due nuovi ministeri.

Dopo aver dichiarato di non concordare sull'opportunità di svolgere all'interno della Commissione una discussione di natura tecnico-giuridica, afferma di non avere dubbi di costituzionalità quanto all'emanazione del decreto-legge, ma di considerare fondati i rilievi espressi sull'articolo 13 del provvedimento, con particolare riferimento al rispetto dell'articolo 107 della Costituzione. Del resto, tali rilievi hanno indotto il ministro ad introdurre nel dibattito alcune valutazioni correttive.

Ritiene si ponga soprattutto un problema di natura politica in merito alla previsione dei due nuovi dicasteri. In particolare, l'istituzione del Ministero della sanità si pone in palese contraddizione non solo con la legge recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, ma anche rispetto al dibattito sui poteri dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali, da cui è chiaramente emerso come la gestione della sanità non debba rientrare nelle competenze dell'amministrazione centrale dello Stato.

Per altro verso, a seguito dell'istituzione del Ministero delle comunicazioni si configura una contraddizione tra funzioni governative e funzioni proprie dell'Autorità per la garanzia delle comunicazioni; inoltre ragioni di opportunità politica suggerirebbero di affrontare l'esame di una materia particolarmente delicata attraverso la presentazione di un disegno di legge da sottoporre al vaglio del Parlamento. Segnala infine l'interesse del suo gruppo ad affrontare in particolare i temi del federalismo e del conflitto di interessi, rispetto ai quali auspica atteggiamenti di maggiore flessibilità da parte della maggioranza.

Antonio ORICCHIO (FI) precisa di aver voluto unicamente sottolineare l'esigenza, nel momento in cui si affrontano questioni di costituzionalità, di esprimere considerazioni di carattere tecnico, ferma restando l'importanza delle valutazioni di natura politica. Del resto, egli stesso nel suo precedente intervento ha esposto considerazioni di tale natura nel momento in cui ha fatto riferimento all'utilizzo di personale collocato fuori ruolo da parte del precedente Governo.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea l'opportunità di rinviare il prosieguo dell'esame del provvedimento, anche in considerazione della problematicità di alcuni passaggi della relazione predisposta dal deputato Anedda. Chiede infine chiarimenti circa l'esame del provvedimento da parte del Comitato per la legislazione.

Pietro FONTANINI, presidente, fa presente che il Comitato per la legislazione è convocato alle 14 di oggi avendo all'ordine del giorno anche l'esame del provvedimento in titolo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.10.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

I Commissione - Mercoledì 27 giugno 2001

SEDE REFERENTE

Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Gianclaudio BRESSA

Interviene il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica Learco Saporito.

La seduta comincia alle 9.40.

Decreto-legge 217/2001: modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

C. 688 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 26 giugno 2001.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) sottolinea l'importanza e la delicatezza del provvedimento che, come primo atto del nuovo Governo, deve essere valutato con particolare attenzione sotto il profilo politico e costituzionale. Ricordato che la legge n. 59 del 1997 ha avuto il merito politico-culturale di superare la distinzione presente nel dibattito politico tra rami bassi ed alti del sistema istituzionale, evidenzia che, per quanto riguarda l'organizzazione del Governo, il testo del disegno di legge originariamente presentato è stato il frutto di un processo unitario; esso è stato ripetutamente modificato in sede di confronto parlamentare introducendo, proprio su sollecitazione di esponenti dell'opposizione, il principio della riduzione del numero dei ministeri stessi e del collegamento della riforma dei ministeri al processo di decentramento. Rileva inoltre un comportamento non coerente da parte delle forze di maggioranza, che nel corso della passata legislatura, in occasione dell'esame del decreto legislativo n. 300 del 1999 avevano lamentato un indirizzo non sufficientemente deciso nella razionalizzazione delle competenze tra i ministeri, auspicando una riduzione più incisiva del numero degli stessi. Viceversa, con il decreto-legge in esame si prospetta l'istituzione di due nuovi dicasteri, motivando l'urgenza con l'esigenza di interrompere il meccanismo avviato alla data del decreto di nomina del nuovo Governo.

In proposito, ritiene che le motivazioni addotte non siano convincenti in quanto sarebbe stato possibile rallentare la fase di trasferimento del personale, mentre i tempi tecnici riguardanti le procedure di unificazione dei capitoli di bilancio avrebbero comunque consentito la discussione di un disegno di legge. Evidenziata l'assenza nel provvedimento di un qualsiasi riferimento alla straordinarietà, dichiara di essere indotto a rinvenire le motivazioni del ricorso al provvedimento di urgenza nell'esigenza di salvaguardare equilibri politici all'interno della maggioranza, al fine di assicurare al Governo il necessario sostegno parlamentare. Ricordato che il decreto-legge riguardante l'istituzione del Ministero delle poste e telecomunicazioni è stato emanato con il consenso delle forze di opposizione, sottolinea che la scelta del nuovo Governo di presentare il decreto in esame in assenza dei requisiti previsti dalla Costituzione può rappresentare un vulnus costituzionale e un atto di arroganza istituzionale, laddove la presentazione di un disegno di legge sarebbe apparsa più opportuna.

Osserva che l'istituzione di due nuovi ministeri si pone in contrasto con il processo di riforma in atto e contraddice il principio, contenuto nella lettera f) dell'articolo 12 della legge di delega, del collegamento della riforma dei ministeri al processo di decentramento. In particolare l'istituzione del Ministero delle comunicazioni sembra rispondere ad una precisa volontà di controllo da parte del Governo del sistema delle telecomunicazioni. Al riguardo giudica negativamente il fatto che l'articolo 32-bis non menzioni l'Autorità per la garanzia delle comunicazioni e l'articolo 32-quater, recante norme sull'ordinamento del ministero, preveda l'applicazione della normativa previgente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 300, in quanto ciò significa disciplinare con norma di rango primario una materia precedentemente delegata.

In merito all'istituzione del Ministero della sanità, evidenzia negativamente un orientamento del Governo non in linea rispetto alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione approvata dal Parlamento. Quanto all'articolo 12 del decreto-legge in esame, rileva criticamente che in base a tale previsione l'attribuzione di competenze organiche relative ad un intero o più dipartimenti o direzioni generali non costituisce più il presupposto indefettibile per l'attribuzione del

titolo di vice ministro. Anche con riferimento ad alcune notizie di stampa circa una presunta volontà di «controriforma» in materia da parte dell'attuale Governo, esprime il timore che si intenda mettere in discussione la struttura dipartimentale dei ministeri; si tratta infatti di una scelta di cultura amministrativa volta a garantire, attraverso la corrispondenza tra dipartimenti e grandi aree di intervento, una precisa imputazione di responsabilità.

Dopo aver dichiarato di rilevare una nuova frammentazione delle funzioni attribuite a diversi esponenti dell'attuale Governo, si sofferma sull'articolo 13 del decreto-legge, osservando che il riferimento all'articolo 3 della legge n. 50 del 1999 risulta improprio per il numero delle unità di personale interessate e perché il Nucleo per la semplificazione delle norme è organo di natura tecnica, mentre l'articolo in oggetto prevede la richiesta di personale per l'attribuzione di incarichi di diretta collaborazione nei confronti ad organi politici.

Esprime, pertanto, un giudizio politico di particolare contrarietà al decreto-legge in esame sia per questioni di legittimità costituzionale, sia perché il provvedimento è diretto a modificare alcuni punti importanti della riforma, che pure nella passata legislatura sono stati condivisi dalle forze di opposizione. Nel preannunciare un'opposizione corretta e puntuale da parte della sua parte politica, esprime l'auspicio che il Governo non intenda presentare emendamenti diretti a riaprire i termini della delega conferita con la legge n. 59, confermando in tal modo l'intenzione, prospettata da qualche organo di informazione, di dare vita ad un processo involutivo rispetto alle scelte compiute nella passata legislatura.

Giuseppe CALDAROLA (DS-U) dichiara di condividere molte delle osservazioni espresse da colleghi dell'opposizione sui limiti di un decreto-legge presentato dal Governo prima dell'espressione della fiducia da parte del Parlamento. Dopo aver criticato l'istituzione del Ministero della sanità, che si pone in controtendenza rispetto alla trasformazione dello Stato in senso federalista, si sofferma in particolare sulle questioni attinenti all'istituzione del Ministero delle comunicazioni, destinato a svolgere rilevanti funzioni di promozione e di controllo.

Osservato che l'istituzione del dicastero non può non coinvolgere il tema del conflitto d'interessi, evidenzia quindi la necessità di stabilire, all'interno di un fenomeno riguardante la trasformazione della vita politica nel suo complesso, nuove regole dirette ad assicurare i necessari elementi di garanzia. Preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 6 del decreto-legge.

Enzo BIANCO (MARGH-U) precisa che la sua parte politica non ha mai contestato la legittimità di un intervento governativo sulla materia, mentre contesta il ricorso allo strumento del decreto-legge, non sussistendo a suo avviso alcuna fondata ragione di urgenza per l'emanazione di tale tipologia di provvedimento. Ricordate le osservazioni espresse nella passata legislatura dalle forze di opposizione in occasione del pur limitato ricorso alla decretazione d'urgenza, afferma di poter rinvenire nel caso di specie l'unica motivazione, assolutamente non accettabile, nella necessità di assicurare un equilibrio nella distribuzione degli incarichi all'interno delle forze di maggioranza; osserva inoltre che tale esigenza ha comportato una certa confusione nella distribuzione delle diverse deleghe governative.

In merito all'istituzione del Ministero della sanità, fa presente che la decisione riguardante la fusione dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale e della sanità fu oggetto all'interno del Consiglio dei ministri di una approfondita discussione, al termine della quale prevalse la considerazione in base alla quale in materia di sanità le competenze gestionali appartengono alle regioni. Esprime quindi perplessità in ordine ad una decisione dell'attuale Governo che sembra contraddire tutte le argomentazioni tradizionalmente proprie delle forze di centrodestra.

Preso atto favorevolmente delle osservazioni espresse dal relatore Anedda in merito all'articolo 13 e della disponibilità manifestata dal ministro Frattini in ordine ad una riformulazione del testo, preannuncia la presentazione di una serie di emendamenti, anche al fine di assicurare che la deliberazione dell'organo di autogoverno sia da interpretare come condizione sospensiva.

Graziella MASCIA (RC) rileva di non rinvenire nel decreto-legge in esame i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza e afferma che l'esigenza prospettata di introdurre talune modifiche, consentite dalla duttilità del modello ordinamentale, possa essere soddisfatta attraverso l'individuazione di un percorso legislativo diverso. Considera parimenti non convincente la

motivazione riguardante la necessità di assicurare l'efficienza della macchina amministrativa. Ritiene pertanto che l'unica ragione dell'emanazione del provvedimento d'urgenza sia riconducibile alla necessità di assicurare equilibri interni alla maggioranza. Quanto al merito, ricorda che il suo gruppo nella precedente legislatura ha espresso un forte dissenso sull'impianto del decreto legislativo n. 300 ed in particolare sulla fusione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, ritenendo che in materia di salute debba essere garantita una gestione unitaria. Considera tuttavia importante che il Governo illustri all'interno di un percorso più articolato e trasparente le ragioni che lo hanno indotto a prevedere nuovamente l'istituzione del Ministero della sanità. Anche in merito all'istituzione del Ministero delle comunicazioni manifesta la disponibilità del suo gruppo ad un esame approfondito della questione, che comunque non può essere sviluppato attraverso la presentazione di un provvedimento d'urgenza.

Chiede quindi al Governo chiarimenti in ordine all'articolo 12 del decreto-legge in esame, la cui introduzione risponde a suo avviso ad esigenze politiche interne alla maggioranza, e dichiara di condividere le perplessità manifestate dai colleghi in merito all'articolo 13. Preannuncia infine la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo.

Antonio MACCANICO (MARGH-U) manifesta forti perplessità, sia dal punto di vista giuridico che politico, su un decreto-legge che costituisce il primo atto emanato dal Governo, ancor prima di aver ottenuto la fiducia dal Parlamento, e che incide su una delle riforme più importanti della passata legislatura, osservando che il Governo avrebbe potuto presentare un disegno di legge, utilizzando per esso le corsie preferenziali previste. Pur non contestando la costituzionalità del decreto-legge, ritiene sia stata operata una forzatura, che avrebbe richiesto una motivazione più forte di quella fornita dal ministro Frattini, consistente nella necessità di fermare l'avvio di processi quali l'unificazione dei bilanci o i trasferimenti di personale. Ritiene che la vera motivazione sia politica ed interna alla coalizione, quindi non accettabile da parte dell'opposizione, evidenziando altresì come l'adozione dello strumento del decreto-legge abbia anche condizionato fortemente l'architettura del provvedimento.

Condivide i rilievi circa l'istituzione del Ministero della sanità, che si pone in contraddizione con il principio del federalismo. Per quanto riguarda l'istituzione del Ministero delle comunicazioni, ritiene che la soluzione adottata nel decreto legislativo di inserire le competenze relative alle comunicazioni nell'ambito del Ministero delle attività produttive fosse molto moderna ed avanzata, anche in relazione agli sviluppi della new economy. Sottolinea inoltre come non siano state specificamente salvaguardate le competenze dell'Autorità per la garanzia delle comunicazioni, rilevando altresì come si sia operato un semplice trasferimento di competenze dal Ministero delle attività produttive al Ministero delle comunicazioni, senza operarne una revisione, soprattutto in relazione ad alcuni settori, quale quello della sorveglianza sul mercato, che coinvolge le competenze dell'Autorità antitrust e dell'Autorità per la garanzia delle comunicazioni.

Osserva che l'articolo 32-quater prevede l'applicazione della normativa previgente, con un richiamo ad una norma di rango primario in una materia in gran parte delegificata, mentre sarebbe stato più opportuno un rinvio ad un regolamento. Sollecitati chiarimenti sui compiti spettanti all'Agenzia per le comunicazioni, che sembrerebbero piuttosto ampi, sottolinea l'opportunità di una più approfondita riflessione su una materia che coinvolge la funzionalità del Governo, ed auspica che attraverso l'approvazione di alcuni emendamenti si possano superare gli aspetti più problematici.

Donato BRUNO, presidente, intervenendo sull'ordine dei lavori, informa che il Presidente della Camera ha inviato una lettera con la quale, evidenziando l'opportunità di rispettare nella sede della Camera le norme sulla tutela della salute dei lavoratori, invita, in particolare, a rispettare il divieto di fumare nelle aule delle Commissioni.

Filippo MANCUSO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che nella discussione in corso si stanno anticipando osservazioni relative a singole disposizioni. Ricorda in proposito che il regolamento disciplina la discussione operando una distinzione tra la fase della discussione generale e quella della discussione sui singoli articoli.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) dissente dalle affermazioni del deputato Mancuso, così come rispetto a quanto sostenuto nella seduta di ieri in merito al carattere tecnico-giuridico della discussione da svolgere in Commissione. Ritiene infatti che non si possa in alcun modo

comprimere la libertà del dibattito politico, in particolare su tematiche che presentano aspetti di particolare complessità sotto il profilo tecnico e giuridico.

Sergio SABATTINI (DS-U) dichiara di non condividere l'osservazione del deputato Mancuso, che considera non fondata sul piano regolamentare e inopportuna nel caso specifico, non essendovi alcuna volontà ostruzionistica da parte dell'opposizione.

Filippo MANCUSO (FI) precisa che nel suo intervento ha inteso esclusivamente evidenziare una eventuale separazione concettuale tra la discussione generale e la discussione degli articoli.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il regolamento non prevede restrizioni nei tempi della discussione, tranne in casi particolari in cui vi sia l'esigenza di una organizzazione dei tempi, sottolineando inoltre che il dibattito può riguardare sia aspetti generali, sia questioni specifiche.

Valter BIELLI (DS-U) osserva che il decreto-legge in titolo, costituendo il primo atto significativo del nuovo Governo, ha rilevanza sia sotto il profilo normativo che politico.

Ritiene che l'opposizione possa essere costruttiva anche se intransigente e che in tal senso l'ostruzionismo debba essere inteso come strumento cui ricorrere in casi estremi. Ricordato che nel corso della campagna elettorale la Casa delle libertà ha sostenuto la necessità di un Governo snello e di un'opera di delegificazione, osserva che la scelta di istituire due nuovi ministeri non sembra basarsi su esigenze di carattere funzionale; al contrario vengono evidenziate sovrapposizioni tra le competenze dei diversi dicasteri. Pur non contestando la legittimità costituzionale della scelta operata, invita ad una riflessione, dal momento che tale scelta solleva diversi problemi. Evidenzia che nella relazione del Governo non vi è alcun riferimento ai requisiti di necessità e di urgenza, mentre nella relazione del collega Anedda si sostiene che si tratta di un dato puramente formale; d'altra parte non condivide neppure l'affermazione del collega Mancuso per cui si tratterebbe di una scelta politica.

Analizzando il contenuto del provvedimento, rileva che le competenze del ricostituito Ministero delle comunicazioni sono ritagliate da quelle del Ministero delle attività produttive e ciò potrebbe ingenerare confusione e sovrapposizioni. Sotto un diverso profilo, osserva che la prevista sorveglianza ministeriale sul settore delle comunicazioni non può non evocare la questione del conflitto di interessi, considerata la configurazione dell'attuale compagine governativa, che vede al suo vertice un Presidente che ha il controllo di gran parte dell'informazione privata. Sottolinea infine la sovrapposizione di ruoli e competenze tra autorità indipendenti e ministeri conseguente all'adozione del provvedimento e la mancata riduzione delle unità di primo livello. In relazione alla ricostituzione del Ministero della sanità, ricorda che nella passata legislatura è stata approvata una riforma in senso federalista, rispetto alla quale il provvedimento costituisce un arretramento e dimostra mancanza di coerenza, soprattutto da parte di quelle forze politiche che hanno sostenuto la necessità di affidare alle regioni tutta la competenza in materia sanitaria. Osserva infine che l'articolo 13, che amplia la platea di soggetti che possono essere chiamati a collaborare con i ministri, con i sottosegretari ed i viceministri, tocca la delicata questione relativa ai magistrati ed al rispetto del principio della inamovibilità, sancito dall'articolo 107 della Costituzione. Ricordato che il ministro Frattini ha assicurato la presentazione di emendamenti volti a fugare ogni dubbio in proposito, preannuncia che la sua parte politica condurrà come sempre una opposizione seria.

Francesco PALMA NITTO (FI) si sofferma in primo luogo sulle critiche emerse nel dibattito in merito alla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, che considera infondate. Ritiene infatti che il decreto-legge rientri nell'attività di indirizzo politico del Governo, dovendo poi il Parlamento verificare se la giustificazione dell'urgenza sia corretta in base al ragionamento sviluppato dal Governo stesso.

Per altro verso, l'orientamento favorevole all'istituzione del Ministero della sanità espresso dal deputato Mascia e il riferimento, presente in precedenti interventi, alla discussione svoltasi all'interno del Consiglio dei ministri sull'opportunità o meno di sopprimere il Ministero della sanità dimostrano la possibilità di assumere una decisione di segno opposto. Per quanto riguarda l'eventuale vulnus recato dall'articolo 13 del decreto-legge all'articolo 107 della Costituzione, osserva che tale previsione costituzionale configura lo strumento della inamovibilità per garantire l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati. Rileva inoltre che tale inamovibilità trova riscontro

anche nell'articolo 2 della cosiddetta legge sulle guarentigie, in base alla quale il magistrato può essere trasferito solo con il suo consenso. Non sembra che l'articolo 13 si ponga in contrasto con tale normativa.

Evidenzia quindi le notevoli differenze tra la previsione di cui all'articolo 13 e il disposto di cui all'articolo 3 della legge n. 50 del 1999, secondo cui gli esperti chiamati a far parte del Nucleo per la semplificazione delle norme delle procedure sono collocati «obbligatoriamente» fuori ruolo o in aspettativa retribuita; infatti, tale previsione, sulla quale non furono sollevati a suo tempo rilievi di alcuna natura, comporta una semplice presa d'atto da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Rilevato che l'indicazione numerica non rileva sul piano dei principi generali, fa presente che la legge n. 48 del 2001 ha stabilito l'istituzione nel ruolo della magistratura di 200 posti di magistrati chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle ordinarie giudiziarie. Al riguardo evidenzia che il Consiglio superiore della magistratura con apposita circolare ha ritenuto percorribile la strada del collocamento fuori ruolo di magistrati prefigurando una collaborazione tra diversi enti dello Stato.

Quanto all'interpretazione secondo cui l'articolo 13 configurerebbe provvedimenti governativi che dispongono il collocamento fuori ruolo del magistrato, fa presente che il collocamento avviene «su richiesta», di tal che risulta evidente la distinzione tra l'organo richiedente e l'organo che dispone, ossia il Consiglio superiore della magistratura. Si sofferma quindi sull'inciso «anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti». A questo proposito, ritiene che una deroga in tal senso sia corretta in quanto si tratta di verificare se esigenze di servizio della magistratura possano essere considerate prevalenti rispetto ad altre, riguardanti in particolare snodi essenziali del funzionamento dello Stato.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), segnalata l'opportunità che in una materia particolarmente complessa e delicata sia assicurata la presenza del ministro Frattini, richiama le osservazioni espresse dai colleghi dell'opposizione, in particolare dal deputato Bressa. Passando alle questioni di costituzionalità, osserva che, a suo avviso, un Governo che abbia giurato nelle mani del Capo dello Stato senza aver ricevuto la fiducia da parte del Parlamento, sulla base di un'interpretazione sistematica, non è nella pienezza dei suoi poteri. Ritiene non si possa fare riferimento a precedenti analoghi, in quanto il decreto-legge istitutivo del Ministero dei beni culturali è stato emanato con il consenso delle opposizioni, quello riguardante la nazionalizzazione delle poste rientra nella fattispecie dei cosiddetti «decreti catenaccio», mentre i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente del Consiglio Prodi furono presentati avendo ricevuto la fiducia di un ramo del Parlamento ed essendo la mera reiterazione di decreti-legge dei Governi precedenti. Rileva la non sussistenza nel decreto-legge in esame dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, soprattutto con riferimento alla straordinarietà in termini di necessità e di urgenza. Ritiene piuttosto che l'esigenza di garantire un equilibrio all'interno delle forze di maggioranza abbia indotto il Governo ad operare una forzatura in ordine alla quale emergono dubbi di costituzionalità e preoccupazioni politiche ed istituzionali, anche in riferimento alla modifica con decreto-legge dell'organizzazione di un organo costituzionale come il Governo.

Premesso che il contenuto del decreto-legge indurrebbe le forze di opposizione ad un atteggiamento di scontro anche attraverso il ricorso alla pratica ostruzionistica, ritiene che tale possibilità non debba essere esperita in considerazione dell'oggettiva presenza di una forte maggioranza in Parlamento e della posizione assunta dal Presidente del Consiglio, nonché da tutti i gruppi di maggioranza ed opposizione, di apertura al confronto parlamentare nel reciproco riconoscimento dei rispettivi ruoli. Ritiene pertanto di suggerire la possibilità di verificare la sussistenza delle condizioni politiche, parlamentari e governative per una modifica incisiva del decreto-legge, almeno per gli aspetti più critici. Evidenziati infine elementi di incoerenza politica dell'attuale Governo rispetto alle posizioni assunte nella passata legislatura dai deputati del centrodestra, afferma di non voler prestare attenzione a quanto riportato su taluni organi di informazione in merito ad una presunta volontà del Governo di stravolgere l'impianto della legge n. 59. Infatti, qualora tale orientamento emergesse effettivamente, risulterebbe preclusa ogni possibilità di incontro sul terreno di una cultura di Governo e istituzionale.

Gianfranco ANEDDA, relatore, informa la Commissione che fornirà ulteriori precisazioni sui singoli contenuti normativi degli articoli in sede di esame degli emendamenti.

Il sottosegretario Learco SAPORITO, dopo aver assicurato che terrà conto delle obiezioni e dei suggerimenti avanzati nel corso del dibattito, ricorda che nel corso del dibattito svoltosi presso la Commissione parlamentare consultiva sulla riforma amministrativa è stata evidenziata l'opportunità, nel momento in cui si procedeva alla riforma dell'amministrazione, di tenere nel dovuto conto alcuni aspetti riguardanti la cessione di una parte della sovranità alla sfera sovranazionale, la definizione di un quadro di decentramento che non fosse unicamente amministrativo, nonché l'avvenuta interpretazione della riforma generale della pubblica amministrazione in relazione al processo di completamento dell'ordinamento regionale.

Osserva che i decreti del 1972 e del 1977, con i quali si è operato un primo trasferimento di funzioni amministrative alle regioni, prevedevano l'avvio della riforma della pubblica amministrazione nel quadro delle modifiche intervenute sul decentramento, mentre con la legge n. 59 del 1997 il Governo ha operato una riforma più radicale, sollevando peraltro dubbi in ordine al corretto rapporto fra le diverse fonti. Ricordato che la duttilità del modello ordinamentale configurato dal decreto legislativo n. 300 del 1999 consente al nuovo Governo di valutarne la congruità, osserva che il Governo ha preferito intervenire attraverso la prospettazione di modifiche marginali piuttosto che mediante un semplice rinvio dell'entrata in vigore della riforma. Riconosciuta l'esigenza, prospettata da più parti, di una puntuale definizione delle competenze proprie delle autorità indipendenti - peraltro non adeguatamente evidenziata in occasione della istituzione dell'Autorità per la garanzia delle comunicazioni -, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti riguardanti in particolare l'articolo 13 del decreto-legge, anche al fine di introdurre elementi di chiarezza circa la salvaguardia dei principi sanciti dall'articolo 107 della Costituzione.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

I Commissione - Giovedì 28 giugno 2001

SEDE REFERENTE

Presidenza del Presidente Donato BRUNO - Interviene il Ministro per la funzione pubblica Franco Frattini.

La seduta comincia alle 9.50.

Decreto-legge 217/2001: modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

C. 688 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 27 giugno 2001.

Sesa AMICI (DS-U), evidenziata l'insussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza richiesti per l'adozione del decreto-legge, rileva come la vera ragione della sua adozione sia di carattere politico. In relazione all'istituzione dei Ministeri della sanità e delle comunicazioni, dichiara di considerare insufficienti le argomentazioni prospettate dal sottosegretario; sottolinea, in particolare, il ruolo marginale attribuito al Ministero delle attività produttive nel momento in cui viene sottratta la competenza relativa alle nuove tecnologie, evidenziando una contraddizione tra le affermazioni di

principio e le scelte effettivamente operate dal Governo. Ricordato che la legge n. 59 ha operato un tentativo di razionalizzazione in materia di sanità, attraverso la distinzione tra gestione ed indirizzo, sottolinea come l'istituzione del Ministero della sanità si ponga in controtendenza rispetto alla riforma in senso federale dello Stato. Dopo aver chiesto chiarimenti in ordine all'attribuzione delle risorse e all'impatto sulle strutture dipartimentali rispetto alla generica formulazione dell'articolo 11, esprime a nome del suo gruppo forte contrarietà ad ogni tentativo di rimettere in discussione i principi contenuti nella legge delega.

Vannino CHITI (DS-U) evidenzia il ruolo di controllo proprio del Parlamento nel valutare l'effettiva sussistenza in un provvedimento di urgenza dei requisiti costituzionali di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Nel caso particolare, considera non corretto il ricorso al provvedimento di urgenza, motivato da esigenze meramente politiche, in quanto la riorganizzazione della struttura governativa è materia tale da richiedere il pieno coinvolgimento del Parlamento attraverso la presentazione di un disegno di legge. Con riferimento all'articolo 13 del decreto-legge, evidenzia la necessità di procedere quanto meno ad una sua sostanziale riformulazione al fine di fugare i dubbi espressi in ordine alla violazione dell'articolo 107 della Costituzione, sottolineando che l'orientamento del Governo sulla materia potrà influire sul tipo di opposizione che verrà svolta in Parlamento.

La rinnovata istituzione dei Ministeri delle comunicazioni e della sanità e la disciplina riguardante la riorganizzazione del Governo introducono a suo avviso elementi di confusione normativa tali da compromettere l'efficienza della macchina amministrativa; preannunzia pertanto che la sua parte politica non potrà non condurre una opposizione ferma, seppure caratterizzata da una cultura di governo. In particolare, esprime perplessità in merito alla sovrapposizione di alcune competenze del Ministero delle comunicazioni rispetto alle competenze già proprie dell'Autorità per la garanzia delle comunicazioni, anche in considerazione delle questioni ancora non risolte connesse al tema di grande rilievo del conflitto di interessi, che investe la questione della democrazia nei paesi moderni.

Considera inoltre un grave errore di impostazione l'aver separato le competenze in materia di new economy da quelle del Ministero delle attività produttive, contraddicendo un'esigenza manifestata in più settori dell'economia del nostro paese. La nuova impostazione sembra attribuire al Ministero delle attività produttive una funzione meramente nominalistica; non si considera inoltre che molte competenze nel campo dell'industria, dell'artigianato e del commercio sono già state trasferite alle regioni e agli enti locali ed altre lo saranno in seguito alla promulgazione della legge di riforma del titolo V della parte della seconda della Costituzione. Espressa perplessità in merito alla riconduzione di funzioni e di compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito in capo al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio, evidenzia, relativamente alla istituzione dei due Ministeri delle comunicazioni e della sanità, un atteggiamento contraddittorio del Governo rispetto alle affermazioni rese nel corso della campagna elettorale.

In particolare, con l'istituzione del Ministero della sanità si configura il rischio di una sorta di controriforma rispetto all'indirizzo seguito nella precedente legislatura, profilandosi una situazione caratterizzata da confusione di ruoli e deresponsabilizzazione.

In merito all'articolo 12 del decreto-legge in esame, chiede chiarimenti al Governo sui criteri di individuazione dei viceministri, osservando che allo stato l'attribuzione del relativo titolo sembra riconducibile a considerazioni di natura politica. Invita quindi il Governo ad escludere in modo esplicito dichiarazione l'intenzione, prospettata da alcuni organi di stampa, di avviare un processo di revisione dei procedimenti di delega legislativa; tale orientamento indurrebbe infatti la sua parte politica a modificare la natura della sua opposizione.

Dario FRANCESCHINI (MARGH-U), richiamate le osservazioni svolte dai deputati del centrosinistra nel corso del dibattito, esprime l'intenzione di condurre un'opposizione intransigente e costruttiva, avendo come obiettivo l'interesse del paese. Non può tuttavia non evidenziare come il nuovo Governo, con la presentazione del decreto-legge in esame, abbia rischiato di compromettere il rapporto con il Parlamento e l'opposizione, in quanto la comprensibile esigenza di modificare la struttura del Governo in base alle esigenze interne avrebbe comunque imposto il ricorso allo strumento ordinario.

Rileva, in particolare, che l'emanazione del decreto-legge non è stata accompagnata da un preventivo coinvolgimento delle opposizioni, diversamente da quanto verificatosi in situazione analoga con il precedente esecutivo. Inoltre, il Governo ha dimostrato scarsa sensibilità nel momento in cui, smentendo le affermazioni rese durante la campagna elettorale in ordine alla volontà di configurare una compagine governativa particolarmente snella, ha annunciato l'istituzione dei due nuovi ministeri e la nomina dei due nuovi ministri prima dell'emanazione del decreto e la sottoposizione dello stesso alla firma del Capo dello Stato, mentre il ricorso al provvedimento d'urgenza ha posto il Parlamento nelle condizioni di votare una sorta di fiducia condizionata dall'effettiva conversione del decreto stesso. Dopo aver espresso particolare preoccupazione per l'intenzione del Governo, manifestata in più circostanze, di modificare o di disapplicare la normativa esistente, rappresenta l'esigenza, in riferimento all'istituzione dei due dicasteri, di acquisire il parere della Conferenza dei presidenti delle regioni. Considera particolarmente avventato aver ritagliato le competenze del Ministero delle comunicazioni da quelle, strettamente connesse, assegnate al Dicastero delle attività produttive. Nel momento in cui si attende di conoscere le proposte relative alla soluzione del conflitto di interessi, sembra emergere, del tutto inopportuno, la volontà di esercitare un controllo di natura politica sul sistema delle comunicazioni e in particolare su quello radiotelevisivo.

Chiede infine chiarimenti circa l'intenzione di riaprire i termini della delega legislativa ricorrendo a provvedimenti di urgenza.

Luciano DUSSIN (LNP) considera legittima prerogativa del nuovo Governo non condividere le scelte compiute nella precedente legislatura, anche in considerazione della natura dei provvedimenti approvati dal precedente esecutivo, che, prodotti con notevole ritardo, sembrano configurare ipotesi ed orientamenti da verificare nella fase applicativa. Ritiene infine che si possa rinvenire nell'esigenza di procedere celermente alla riorganizzazione della struttura amministrativa le ragioni che giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Il ministro Franco FRATTINI, rilevato che nel corso del dibattito non è stato in alcun modo negato il diritto del nuovo esecutivo di riconsiderare alcuni aspetti della struttura organizzativa del Governo, precisa che tale diritto non si estende alla valutazione di alcuni pilastri fondamentali della riforma, quali l'efficienza e la snellezza delle strutture ministeriali, nonché la flessibilità dei moduli organizzativi della pubblica amministrazione.

Dichiara inoltre che il Governo non presenterà in questa sede alcun emendamento in materia ordinamentale e non proporrà la riapertura della delega legislativa, salva restando la possibilità che con diversa iniziativa legislativa esso proponga un'ulteriore riflessione attraverso una richiesta di delega su alcuni specifici aspetti dell'organizzazione del Governo; a tale riguardo sottolinea un atteggiamento di coerenza con la posizione personalmente assunta nella passata legislatura. Con riferimento al decreto-legge in esame, ribadisce la responsabilità da parte del Governo di assicurare la gestione della macchina amministrativa; una volta assunta la decisione di incorporare le competenze in materia di sanità dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, occorre intervenire prontamente per evitare situazioni che sarebbe stato più difficoltoso modificare in un momento successivo. Ritiene che il Governo, attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza, abbia evitato una grave disfunzione amministrativa ed abbia assunto un atteggiamento trasparente indicando con chiarezza i ripensamenti ritenuti prioritari.

Una parte autorevole dell'attuale opposizione ha sottolineato la necessità della autonomia del Ministero della sanità; per altro verso, il provvedimento in esame non altera in alcun modo il quadro delle competenze precedentemente attribuite al settore della sanità nell'ambito del Ministero del lavoro, della sanità e delle politiche sociali e quindi non pregiudica il percorso di devoluzione già configurato.

Quanto al Ministero delle comunicazioni, il Governo ha ritenuto di conferire dignità ad un tema considerato non soltanto sotto il profilo delle politiche produttive ma anche nel più vasto ambito delle libertà fondamentali. In tal senso, il mantenimento tra le competenze del Ministero delle attività produttive di quella relativa al commercio elettronico deve essere interpretato alla luce dell'esigenza di distinguere tra politiche della produzione e un settore che merita autonomia ordinamentale.

In relazione all'articolo 12, precisa che la figura del viceministro si differenzia dal punto di vista politico, non giuridico-costituzionale, in quanto si tratta di un sottosegretario cui viene conferita una delega politica rafforzata; egli non è comunque titolare di una parte dell'indirizzo politico, in quanto quest'ultimo è interamente riconducibile alla responsabilità del ministro. La modifica è stata introdotta in quanto è apparso opportuno prevedere il conferimento di deleghe riguardanti la realizzazione di un progetto settoriale all'interno del Ministero.

Pur ritenendo che l'articolo 13 non comporti necessariamente una riflessione sul rispetto dell'articolo 107, preannuncia che, per esigenze di chiarezza, il Governo presenterà un emendamento volto a riaffermare il principio deliberativo degli organi di autogoverno della magistratura e ad individuare un tetto numerico alla richiesta di collocazioni fuori luogo. Ricordato infine l'atteggiamento costruttivo dell'attuale maggioranza nella passata legislatura rispetto alla costruzione della riforma della pubblica amministrazione, esprime l'auspicio di riscontrare analogo comportamento da parte dell'attuale opposizione nell'affrontare una materia molto delicata che investe l'interesse dell'intero paese.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

I Commissione - Martedì 3 luglio 2001

SEDE REFERENTE

Presidenza del presidente Donato BRUNO - Interviene il ministro per la funzione pubblica Franco Frattini.

La seduta comincia alle 15.10.

Decreto-legge 217/2001: Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

C. 688 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno 2001.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 28 giugno 2001 si è concluso l'esame preliminare del provvedimento in esame. Comunica quindi che sullo stesso la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizione, la X Commissione parere favorevole con condizione ed osservazioni e il Comitato per la legislazione parere favorevole con condizioni ed osservazioni. Avverte, altresì, che la discussione generale del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da venerdì 6 luglio 2001. Fa quindi presente che sono stati presentati emendamenti al testo in esame (vedi allegato).

In relazione all'ammissibilità di alcuni emendamenti, fa presente che gli articoli aggiuntivi Pistone 11.01, Fanfani 11.04, Molinari 11.010, Boato 11.013, Realacci 11.03, Pistone 11.02, Molinari 11.011 e Boato 11.012 modificano il decreto legislativo n. 143 del 1997 nella parte in cui, all'articolo

4, prevede il trasferimento alle regioni dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato. Rileva che tali articoli aggiuntivi presentano profili di inammissibilità, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7 del regolamento, per estraneità di materia rispetto a quella del decreto-legge in esame, che reca modificazione all'organizzazione del Governo prevista dal decreto legislativo n. 300 del 1999, relativamente ad alcuni ministeri, non prevedendo, invece, alcuna modifica del decreto legislativo n. 143 del 1997 o comunque, altre disposizioni riguardanti la competenza, regionale o statale, in ordine al Corpo forestale. Invita pertanto i presentatori al ritiro dei suddetti emendamenti.

Osserva inoltre che gli articoli aggiuntivi Soda 11.05, Bressa 11.06 e Soda 11.07 riguardano l'articolo 11 del decreto legislativo n. 300 del 1999, laddove prevede l'esclusione della disciplina dei nuovi uffici territoriali del Governo relativamente alle amministrazioni periferiche di alcuni ministeri. Tali emendamenti presentano profili di inammissibilità, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, per estraneità di materia rispetto a quella del decreto-legge in esame, che non reca disposizioni in tale ambito. Invita pertanto i presentatori al ritiro dei suddetti emendamenti. Rileva, infine, che l'articolo aggiuntivo Bressa 11.08, prevedendo una modificazione dell'articolazione delle strutture del Ministero dell'interno così come definita dal decreto legislativo n. 300 del 1999 con riferimento al numero dei dipartimenti, presenta profili di inammissibilità, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, per estraneità di materia rispetto a quella del decreto-legge in esame, che non reca disposizioni riguardanti il Ministero dell'interno. Invita pertanto i presentatori al ritiro del suddetto emendamento.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il presidente a fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di indicare il termine una volta conclusi i lavori della seduta odierna.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 (nuova versione) del Governo.

Il ministro Franco FRATTINI raccomanda l'approvazione di tale emendamento.

Antonio SODA (DS-U) registra con soddisfazione l'esigenza avvertita dal Governo di inserire nel testo la denominazione di Ministero della salute, ritenendo che tale modifica sottintenda una concezione della salute come diritto costituzionale che investe la prevenzione, la cura, la riabilitazione e la qualità della vita. Tuttavia, non può non rilevare come la ricostituzione di un ministero specifico rappresenti un errore strategico rispetto al processo in senso federale avviato nella precedente legislatura e palesi un'evidente contraddizione rispetto alle affermazioni rese dalle forze di maggioranza nel corso della campagna elettorale.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 (nuova versione) del Governo.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 del Governo.

Il ministro Franco FRATTINI raccomanda l'approvazione di tale emendamento.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) precisa che il suo voto contrario all'emendamento 2.1, così come per l'emendamento 1.1 precedentemente votato, non riguarda il merito dell'emendamento, ma è determinato dall'orientamento complessivamente contrario alla nuova istituzione del Ministero della salute.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 del Governo.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Bressa 3.1 ed invita al ritiro degli identici emendamenti Nespola 3.2 e D'Alia 3.3.

Il ministro Franco FRATTINI concorda con il relatore.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), dopo aver espresso perplessità in ordine alla diversa valutazione del relatore sull'emendamento Nespoli 3.2, sostanzialmente analogo al suo emendamento 3.1, illustra il contenuto di tale proposta emendativa, diretta a trasferire al Ministero delle politiche agricole e forestali le attività di prima trasformazione dei prodotti agricoli. Ricorda in proposito che il Trattato di Amsterdam prevede che il Consiglio europeo per le politiche agricole si occupi anche degli interventi di prima trasformazione dei prodotti agricoli; pertanto, avendo il decreto legislativo n. 300 del 1999 trasferito integralmente l'attività di produzione e trasformazione di tali prodotti al Ministero delle attività produttive, il Governo in sede di Consiglio dei ministri delle politiche agricole dovrà essere rappresentato da due ministri. Ritiene quindi che l'esame del decreto-legge possa offrire l'occasione per modificare la relativa previsione nell'interesse del Paese.

Sergio SABATTINI (DS-U) chiede ulteriori chiarimenti circa l'espressione di un parere difforme fra gli emendamenti Bressa 3.1 e gli identici emendamenti Nespoli 3.2 e D'Alia 3.3.

Il ministro Franco FRATTINI ritiene che le questioni sollevate attraverso la presentazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 non siano prive di fondamento. Tali questioni, a suo avviso non affrontabili in sede di esame del decreto-legge in titolo, verranno considerate nell'ambito di un'iniziativa complessiva, da sottoporre all'attenzione del Parlamento attraverso la presentazione di un disegno di legge, riguardante ulteriori correzioni da apportare al decreto legislativo n. 300 su aspetti che, pur non essendo di rilevante portata strutturale, comportano taluni inconvenienti.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), alla luce delle affermazioni rese dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento Bressa 3.1, di cui è cofirmatario.

Vincenzo NESPOLI (AN), in considerazione delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, che condivide, ritira il proprio emendamento 3.2.

Giampiero D'ALIA (CCD-CDU) ritira anch'egli il proprio emendamento 3.3, prendendo atto delle assicurazioni del rappresentante del Governo.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.01 del Governo.

Il ministro Franco FRATTINI, raccomanda l'approvazione di tale articolo aggiuntivo.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) dichiara il voto contrario sull'articolo aggiuntivo 4.01, pur considerando opportuna la riduzione del numero dei dipartimenti del Ministero delle comunicazioni, non condividendo la scelta politica di procedere alla enucleazione del nuovo ministero.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 4.01 del Governo.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.20, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Soda 6.2 e 6.7. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento 6.18 del Governo, parere contrario sugli emendamenti Soda 6.3, Bressa 6.8, parere favorevole sugli emendamenti 6.14 e 6.17 del Governo e parere contrario sugli emendamenti Soda 6.9 e 6.10. Ritira il suo emendamento 6.19, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Boato 6.11, Bressa 6.4, Soda 6.5 e Bressa 6.6. Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti 6.16 del Governo, Bressa 6.12 (nuova versione), a condizione che siano ritirati gli emendamenti Bressa 6.12 e 6.13, e 6.15 (nuova versione) del Governo.

Il ministro Franco FRATTINI esprime parere favorevole sull'emendamento 6.20 del relatore e parere contrario sugli emendamenti Soda 6.2 e 6.7. Raccomanda quindi, l'approvazione dell'emendamento 6.18 del Governo, esprimendo parere contrario sugli emendamenti Soda 6.3 e Bressa 6.8. Raccomanda l'approvazione degli emendamenti 6.14 e 6.17 del Governo ed esprime parere contrario sugli emendamenti Soda 6.9 e 6.10, Boato 6.11, Bressa 6.4, Soda 6.5 e Bressa 6.6. Raccomanda, altresì, l'approvazione dell'emendamento 6.16 del Governo ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bressa 6.12 (nuova versione), a condizione che siano ritirati gli emendamenti Bressa 6.12 e 6.13. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento 6.15 (nuova versione) del Governo.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) dichiara l'astensione sull'emendamento 6.20 del relatore, prendendo atto dell'opportunità dell'integrazione formale suggerita dal Comitato per la legislazione, pur all'interno di un impianto legislativo da lui non condiviso.

Antonio SODA (DS-U) illustra il contenuto del suo emendamento 6.2 rispondente all'esigenza di restituire al Ministero delle attività produttive una visione unitaria del processo di sviluppo del paese, includendovi la parte più innovativa e dinamica rappresentata dal settore informatico e telematico.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) invita il Governo ad una riflessione sull'emendamento Soda 6.2, in considerazione dell'opportunità di non attribuire al Ministero delle comunicazioni funzioni riguardanti aspetti decisivi della politica industriale del paese. Considererebbe utile conoscere al riguardo l'opinione del ministro delle attività produttive Marzano.

La Commissione respinge l'emendamento Soda 6.2.

Antonio SODA (DS-U) suggerisce una riflessione ulteriore sul proprio emendamento 6.7, volto a ricondurre la materia dell'editoria alla funzione unitaria del Governo, secondo quanto previsto nella maggior parte delle democrazie più avanzate.

Il ministro Franco FRATTINI concorda con il deputato Soda, ritenendo che l'intero settore dell'editoria debba essere ricondotto alla visione di sintesi della Presidenza del Consiglio. Fa tuttavia presente che il Governo, modificando nella minor misura possibile l'impianto del decreto legislativo n. 300, è intervenuto in una situazione costituitasi nella precedente legislatura, nel corso della quale l'intero settore dell'editoria è stato ricondotto al di fuori della Presidenza del Consiglio. Preannuncia, infine, l'intenzione di esaminare il tema nell'ambito della definizione delle ulteriori correzioni non particolarmente urgenti da proporre al Parlamento attraverso la presentazione di un disegno di legge e di prospettare la questione nell'ambito del Consiglio dei ministri.

Vannino CHITI (DS-U) osserva che il Governo avrebbe più utilmente potuto ricondurre al dipartimento della Presidenza del Consiglio l'intero settore editoriale. Ricorda inoltre che la normativa di settore, approvata nell'ambito di una logica bipartisan dalle forze di maggioranza e di opposizione, affidava a tale dipartimento le funzioni di impostazione generale e di controllo, attribuendo competenze in materia di attività gestionale e produttiva al Ministero delle attività produttive; viceversa, il nuovo Ministero delle comunicazioni dovrebbe svolgere una funzione di controllo e di indirizzo politico, configurando, tra l'altro, una pericolosa confusione di ruoli.

Rileva, infine, che investendo una parte del settore le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, gli interventi attuativi venivano in precedenza attribuiti ai due ministeri, per cui nella presente situazione si potrebbe prospettare una frammentazione eccessiva.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) ricorda che nel precedente processo riformatore i governi di centrosinistra avevano inteso portare al di fuori della Presidenza del Consiglio l'intera attività gestionale secondo una logica che considera tuttora valida.

La Commissione respinge l'emendamento Soda 6.7.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) suggerisce l'opportunità di accantonare l'esame dell'emendamento 6.18 del Governo al fine di consentire la presentazione dei relativi subemendamenti.

Donato BRUNO, presidente, propone di accantonare l'emendamento 6.18 del Governo.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento 6.18 del Governo.

Antonio SODA (DS-U), illustrando le finalità del proprio emendamento 6.3, osserva che la competenza riguardante l'«adeguamento periodico del servizio universale delle comunicazioni», che riveste natura tecnica, produttiva e gestionale se attribuita al Ministero delle attività produttive, assume un significato profondamente diverso una volta ricondotta al Dicastero delle comunicazioni, in quanto il ministro diventa garante dell'universalità del servizio. Invita pertanto il rappresentante del Governo a modificare la filosofia istitutiva del Ministero delle comunicazioni.

Il ministro Franco FRATTINI osserva che nella passata legislatura la competenza in materia di adeguamento periodico del servizio universale delle comunicazioni era stata attribuita al Ministero delle attività produttive sulla base di un'interpretazione diversa da quella data dal deputato Soda; in realtà si intendeva affidare compiti gestionali di adeguamento delle caratteristiche di accessibilità tecnica di un servizio, che è universale.

La Commissione respinge l'emendamento Soda 6.3.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) riterrebbe opportuno accantonare il suo emendamento 6.8, gli emendamenti 6.14 e 6.17 del Governo, nonché gli emendamenti Soda 6.9 e 6.10.

Donato BRUNO, presidente, propone di accantonare gli emendamenti Bressa 6.8, 6.14 e 6.17 del Governo, Soda 6.9 e 6.10.

La Commissione delibera di accantonare gli emendamenti Bressa 6.8, 6.14 e 6.17 del Governo, Soda 6.9 e 6.10.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) illustra le finalità del suo emendamento 6.11, ricordando come la questione in esso prospettata sia stata richiamata anche nella relazione del deputato Anedda.

La Commissione respinge l'emendamento Boato 6.11.

Antonio SODA (DS-U), illustrando le finalità dell'emendamento Bressa 6.4, di cui è cofirmatario, invita il Governo a motivare le ragioni di un orientamento che sembra contraddire l'indirizzo seguito nella passata legislatura in tema di delegificazione.

Il ministro Franco FRATTINI, in riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Soda, richiama il contenuto dell'emendamento 6.16 del Governo, che rinvia per organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del Ministero delle comunicazioni alla normativa vigente alla data del 9 giugno 2001, facendo in tal modo salvo il percorso di delegificazione compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 300 e quella del decreto di nomina del Governo, avvenuta il 10 giugno 2001.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bressa 6.4, Soda 6.5 e Bressa 6.6.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) preannuncia l'astensione sull'emendamento 6.16 del Governo, con cui sono state recepite le osservazioni espresse da deputati dell'opposizione nel corso dell'esame preliminare.

La Commissione approva l'emendamento 6.16 del Governo.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), accogliendo l'invito del relatore, ritira i suoi emendamenti 6.12 e 6.13. Rappresenta peraltro l'opportunità di accantonare l'esame del suo emendamento 6.12 (nuova formulazione), sottolineando che la soppressione, prevista dall'articolo 4 del decreto-legge in esame, del comma 4 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 300 ha comportato la necessità di chiarire l'attribuzione delle competenze di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma.

Il ministro Franco FRATTINI, evidenziata l'esigenza di non appesantire la struttura governativa e di non creare organizzazioni originariamente non previste, dichiara di concordare sull'opportunità di procedere ad una riformulazione tecnica volta a chiarire l'aspetto evidenziato dal deputato Bressa in merito alle competenze precedentemente attribuite all'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici. Donato BRUNO, presidente, propone di accantonare l'emendamento Bressa 6.12 (nuova formulazione).

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Bressa 6.12 (nuova formulazione). Approva quindi l'emendamento 6.15 (nuova versione) del Governo.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Soda 7.2 e 7.1 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.3.

Il ministro Franco FRATTINI esprime parere favorevole sull'emendamento 7.3 del relatore e concorda con i restanti pareri espressi dal relatore.

Graziella MASCIA (RC) preannuncia la propria astensione sugli emendamenti 7.2 e 7.1 in quanto la soppressione dell'articolo 7 viene proposta ai fini di un accorpamento di strutture ministeriali che la sua parte politica non ha condiviso. Sottolinea tuttavia come la ricostituzione del Ministero della salute proposta dal Governo corrisponda ad una diversa impostazione della questione, ribadita dal ministro Frattini nella sua replica.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Soda 7.2 e 7.1. Approva quindi l'emendamento 7.3 del relatore.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Soda 8.1 e 8.2 nonché sull'emendamento Soda 8.3; esprime parere favorevole sull'emendamento 8.6 del Governo e parere contrario sugli emendamenti Bressa 8.4 e Soda 8.5.

Il ministro Franco FRATTINI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 8.6 del Governo e concorda con i restanti pareri espressi dal relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Soda 8.1 e 8.2.

Il ministro Franco FRATTINI, in relazione all'emendamento Soda 8.3, sottolinea come la proposta soppressione della funzione di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'Agenzia per il servizio civile non chiarisca l'individuazione dell'organo al quale spetterebbe tale vigilanza.

Antonio SODA (DS-U) chiarisce che l'emendamento fa parte di una serie di proposte emendative graduate nell'ambito della riorganizzazione del ministero stesso.

La Commissione respinge l'emendamento Soda 8.3. Approva quindi l'emendamento 8.6 del Governo. Respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bressa 8.4 e Soda 8.5.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Soda 9.1 e Boato 9.2.

Il ministro Franco FRATTINI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Soda 9.1 e Boato 9.2.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Soda 10.1 e Bressa 10.2.

Il ministro Franco FRATTINI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Soda 10.1 e Bressa 10.2.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Soda 11.1 e Boato 11.2 nonché sull'emendamento Boato 11.3; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11.13; esprime parere contrario sugli emendamenti Soda 11.4, Bressa 11.5 e 11.6 e parere favorevole sull'emendamento 11.13-bis del Governo; esprime parere contrario sugli emendamenti Boato 11.7, Soda 11.8 e 11.9 e Bressa 11.10 e 11.11. Esprime parere favorevole sull'emendamento 11.12 del Governo e contrario sull'articolo aggiuntivo Soda 11.09.

Il ministro Franco FRATTINI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 11.13-bis del Governo, esprime parere favorevole sull'emendamento 11.13 del relatore e concorda con i restanti pareri espressi dal relatore.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) sottolinea come la motivazione della presentazione del suo emendamento 11.2, interamente soppressivo dell'articolo, consista nella contrarietà, più volte espressa, alla ricostituzione del Ministero della sanità, in coerenza con la riforma del titolo V della Costituzione, nonché con le richieste di attribuzione di competenze alle regioni in materia sanitaria avanzate anche dalla Casa delle libertà.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Soda 11.1 e Boato 11.2, e l'emendamento Boato 11.3. Approva quindi l'emendamento 11.13 del relatore. Respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Soda 11.4, e Bressa 11.5 e 11.6. Approva l'emendamento 11.13-bis del Governo. Respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Boato 11.7 e Soda 11.8.

Antonio SODA (DS-U) illustra il contenuto del suo emendamento 11.9 volto a sopprimere la competenza del Ministero della sanità in materia di concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale. Ritiene che tale competenza debba rientrare nell'ambito dell'autonomia delle regioni, considerando un errore la riproposizione anche per questo aspetto di un modello centralistico.

Il ministro Franco FRATTINI sottolinea come l'emendamento 11.9, al pari degli emendamenti 11.7 e 11.8, proponga correzioni sostanziali alla definizione delle competenze delineata nel decreto legislativo n. 300. Peraltro il Governo ha ritenuto di intervenire in misura minima su tali competenze, riservandosi di affrontare la questione nell'ambito di una revisione organica del decreto legislativo n. 300.

Pietro FONTANINI (LNP), sottolineata l'importanza della questione posta dal deputato Soda, evidenzia la necessità di giungere a soluzioni che prevedano in materia di sanità un decentramento a favore delle regioni. Preannuncia quindi il voto contrario sull'emendamento, pur condividendo le considerazioni svolte dal ministro Frattini.

Sergio SABATTINI (DS-U) evidenzia come dalle affermazioni del ministro emerga la volontà di riportare le competenze al livello centrale per poi operare successivamente un loro trasferimento al livello locale. Ricordato come sulla questione della sanità si sia svolto nel corso della precedente legislatura un ampio dibattito all'interno della maggioranza, afferma di considerare il passaggio previsto non necessario e non coerente con la dichiarata volontà di pervenire ad un assetto federale dello Stato.

Il ministro Franco FRATTINI sottolinea che il Governo con il decreto-legge in discussione si è limitato a mantenere l'assetto delle competenze previsto dal decreto legislativo n. 300, attribuendo autonomia ordinamentale al Ministero della salute.

Vincenzo NESPOLI (AN) osserva che l'obiettivo del decreto-legge è quello di dare autonomia ai due ministeri della sanità e delle comunicazioni. Ritiene comunque opportuno riproporre le questioni sollevate nell'ambito della discussione del provvedimento di cui il rappresentante del Governo ha preannunziato la presentazione.

Elena MONTECCHI (DS-U) rileva come il decreto-legge sia stato adottato per l'esigenza politica di prevedere due ulteriori ministeri. Ritiene necessario un chiarimento sulla volontà di mantenere o meno l'indirizzo individuato nel decreto legislativo n. 300, che ha rappresentato un punto di equilibrio diverso tra competenze di coordinamento centrale e poteri locali. Rilevata l'obiettiva impossibilità di verificare l'efficienza del modello proposto nel decreto legislativo, afferma che in occasione della discussione del disegno di legge di cui è stata preannunciata la presentazione si potrà operare un serio confronto sull'orientamento del Governo rispetto alla funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato.

Vannino CHITI (DS-U) osserva che la ricostituzione di un ministero specifico non si giustifica se esso deve svolgere esclusivamente funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, prospettando il rischio che tale ministero continui ad operare come nel passato.

Antonio SODA (DS-U) ritiene che il decreto-legge non tenga conto del processo di riforma iniziato nel 1997, con l'approvazione della legge n. 59, che prevedeva tra i suoi obiettivi il trasferimento di funzioni e competenze a regioni, province e comuni, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;

in tale ambito si collocava la delega per la riorganizzazione della struttura di Governo. Sottolinea la coerenza del centrosinistra nel proseguire questo processo di trasferimento e riorganizzazione dei poteri dello Stato attraverso la modifica dell'articolo 117 della Costituzione, sollecitando a tale riguardo l'indicazione da parte del Governo della data di svolgimento del referendum confermativo. La Commissione respinge l'emendamento Soda 11.9.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) illustra il contenuto del suo emendamento 11.10 che si pone l'obiettivo di stabilire una corrispondenza tra il numero dei dipartimenti e le aree funzionali individuate nell'articolo 47-ter.

La Commissione respinge l'emendamento Bressa 11.10.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) ritira il proprio emendamento 11.11.

La Commissione approva l'emendamento 11.12 del Governo.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) ritira gli articoli aggiuntivi 11.05 e 11.07, di cui è cofirmatario, i propri articoli aggiuntivi 11.06 e 11.08, che presentano profili di estraneità per materia.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) sottoscrive gli identici articoli aggiuntivi Pistone 11.01, Fanfani 11.04 e Molinari 11.010, gli articoli aggiuntivi Realacci 11.03, nonché gli identici articoli aggiuntivi Pistone 11.02 e Molinari 11.011. Prende comunque atto della complessiva valutazione di inammissibilità comunicata dal presidente.

Antonio SODA (DS-U) ritira il suo articolo aggiuntivo 11.09.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bressa 12.2 e Mascia 12.1, e Bressa 12.4; esprime parere favorevole sull'emendamento 12.5 del Governo e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 12.6; esprime infine parere contrario sull'emendamento Bressa 12.3.

Il ministro Franco FRATTINI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 12.5 del Governo; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 12.6 del relatore e concorda con i restanti pareri espressi dal relatore.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) illustra il contenuto del proprio emendamento 12.2 volto a sopprimere l'articolo 12, osservando come in base a tale articolo non sia più prevista la corrispondenza tra area di competenza dei dipartimenti e attribuzione di deleghe ai viceministri al solo fine di soddisfare esigenze di carattere politico. Ricordato come il rappresentante del Governo abbia dichiarato di non voler affrontare con lo strumento del decreto-legge questioni di carattere ordinamentale, evidenzia elementi di contraddittorietà in taluni incisivi interventi di merito.

Graziella MASCIA (RC) illustra il contenuto del suo emendamento 12.1 interamente soppressivo dell'articolo 12, non ritenendo convincente la risposta del ministro in merito alla proposta di modifica delle competenze dei viceministri connessa ad esigenze di snellimento.

Antonio SODA (DS-U) illustra le ragioni della richiesta soppressione dell'articolo 12, che interviene sulla legge n. 400 del 1988, considerata una delle leggi più compiute, sottolineando altresì come il riferimento ai progetti nell'attribuzione delle deleghe possa determinare pericolose interferenze.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Bressa 12.2 e Mascia 12.1, e l'emendamento Bressa 12.4. Approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 12.5 del Governo e 12.6 del relatore. Respinge quindi l'emendamento Bressa 12.3.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Mascia 13.1, Soda 13.2 e 13.3.

Il ministro Franco FRATTINI concorda con il parere espresso dal relatore.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) suggerisce l'opportunità di procedere ad un accantonamento dell'emendamento 13.16 (nuova versione) del Governo al fine di consentire la presentazione di subemendamenti.

Donato BRUNO, presidente, condividendo l'opportunità di una maggiore riflessione sull'emendamento 13.16 (nuova versione) del Governo, propone di accantonarlo con gli emendamenti Bressa 13.9, 13.10, 13.8, 13.17, 13.6, 13.11, Soda 13.14 e 13.15, Bressa 13.7 e 13.5, Soda 13.12, e gli emendamenti Bressa 13.4, 13.18 del relatore e Soda 13.13.

La Commissione delibera di accantonare gli emendamenti 13.16 (nuova versione) del Governo, Bressa 13.9, 13.10, 13.8, 13.17, 13.6, 13.11, Soda 13.14 e 13.15, Bressa 13.7 e 13.5, Soda 13.12, e gli emendamenti Bressa 13.4, 13.18 del relatore e Soda 13.13.

Antonio SODA (DS-U), in relazione al suo emendamento 13.2, soppressivo dell'articolo 13, rileva che nel corso del dibattito sulla modifica dell'articolo 111 della Costituzione è stato evidenziato come uno dei caratteri fondamentali del giusto processo sia costituito dalla ragionevole durata dello stesso. Individuato nella carenza degli organici uno degli elementi di crisi nel settore della giustizia, considera non condivisibile la destinazione di magistrati allo svolgimento di funzioni non giurisdizionali senza la fissazione di un limite numerico, prevedendo altresì un ampliamento della platea dei soggetti che possono richiedere tale utilizzazione e senza che sia sufficientemente chiarita la salvaguardia dei poteri degli organi di autogoverno.

Il ministro Franco FRATTINI osserva come l'emendamento 13.16 (nuova versione) del Governo chiarisca in modo esplicito il riferimento al principio costituzionale di autogoverno della magistratura, introduca un limite numerico e restringa la platea dei soggetti che possono richiedere la collaborazione al Presidente del Consiglio e ai ministri. Sottolinea infine come in merito alla questione della tutela dell'inalterabilità dei magistrati sia stata chiarita la necessità del consenso dell'interessato.

Valter BIELLI (DS-U) chiede la sospensione dei lavori, anche in relazione a concomitanti attività parlamentari a cui sono chiamati anche i componenti della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, fornisce assicurazioni in tal senso.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Mascia 13.1, Soda 13.2 e 13.3.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti accantonati è fissato alle ore 21 di oggi, martedì 3 luglio.

Sergio SABATTINI (DS-U), in relazione all'impossibilità di acquisire il parere del presidente della Conferenza delle regioni sulla ricostituzione del Ministero della sanità, sottolinea una lesione del diritto delle opposizioni in merito allo svolgimento di audizioni volte a chiarire taluni aspetti dei provvedimenti in esame.

Donato BRUNO, presidente, ribadita l'impossibilità di svolgere l'audizione richiesta nel corso della settimana, prospetta la possibilità di chiedere al presidente della Conferenza l'invio di una relazione scritta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.25.

ALLEGATO

DL 217/01: Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1998, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (C. 688).

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, n. 12, le parole: «Ministero della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute».

Conseguentemente, fatte salve le parole: «Ministero della sanità» di cui agli articoli 3, capoverso articolo 27, comma 4, e 11, comma 2, capoverso 47-bis, comma 3, e capoverso 47-quater, comma 2, sostituire le parole: «Ministero della sanità» con le seguenti: «Ministero della salute» ovunque ricorrano nel testo del presente decreto-legge.

1. 1.(Nuova versione). Il Governo

All'articolo 1, comma 1, n. 12 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217 e in ogni altro punto dello stesso decreto legge dove sono riportate le parole: Ministero della sanità, esse debbono intendersi sostituite con le seguenti: Ministero della salute.

1. 1. Il Governo.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso «Art. 3», aggiungere in fine le seguenti parole: 10. Ministero della salute; conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: Ministero della sanità.

2. 1. Il Governo.

ART. 3.

All'articolo 3, al comma 1, al capoverso Art. 27, comma 2, sostituire le parole: trasformazione e conseguentemente commercializzazione dei prodotti agricoli con le seguenti: prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito all'articolo 33, comma 3, lettera b), e dopo le parole: politiche per i consumatori, e le parole: commercio con l'estero inserire le seguenti: con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 inserire il seguente articolo:

Art. 6-bis.

All'articolo 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «certificazione della qualità»; sono inserite le seguenti parole: «trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1, dell'articolo 32 del Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209».

3. 1. Bressa, Boato, Rava, Preda, Sedioli, Franci, Nannicini, Pecoraro Scanio, Stradiotto, Ernesto Bianco, Marcora.

Al comma 1, al capoverso Art. 27, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli con le seguenti: prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito all'articolo 33 comma 3, lettera b),;

b) dopo le parole: politiche per i consumatori, inserire le seguenti: con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

All'articolo 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «certificazione della qualità»; sono inserite le seguenti: «trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1, dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209»

*3. 2. Nespoli.

Al comma 1, al capoverso Art. 27, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli con le seguenti: prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito all'articolo 33 comma 3, lettera b),;

b) dopo le parole: politiche per i consumatori, inserire le seguenti: con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

All'articolo 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «certificazione della qualità»; sono inserite le seguenti: «trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1, dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209».

*3. 3. D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sostituire la parola: «quattro» con la parola «tre».

4. 01. Il Governo.

ART. 6.

Al comma 1, inserire, dopo le parole 1999, n. 300 le seguenti: Al Titolo IV.

6. 20. Il Relatore.

Al comma 2, capoverso Art. 32-bis, comma 2, sopprimere le parole: informatica, telematica».

6. 2. Soda, Bressa, Zeller, Sabattini.

Al comma 2, capoverso Art. 32-bis, comma 2, sopprimere le seguenti parole: con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito.

6. 7. Soda, Bressa, Boato, Zeller, Sabattini.

Al comma 2, capoverso articolo 32-bis, comma 1, sostituire le parole: , ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito con le seguenti: limitatamente alla concessione delle provvidenze alle imprese editrici di giornali e di prodotti editoriali, nonché alle emittenti radiofoniche e televisive, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, ferme restando le residue competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. 18. Il Governo.

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le parole: adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni.

6. 3. Soda, Bressa, Zeller, Sabattini.

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato.

6. 8. Bressa, Soda, Boato, Zeller, Sabattini.

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, lettera a), dopo le parole: al rilascio delle concessioni, della autorizzazioni e delle licenze, sopprimere le seguenti: ad uso privato.

6. 14. Il Governo.

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a) sostituire le parole da: stampa, editoria ad eccezione fino a: produzioni tradizionali con le seguenti: stampa, editoria, limitatamente alla concessione delle provvidenze alle imprese editrici di giornali e di prodotti editoriali, nonché alle emittenti radiofoniche e televisive, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, ferme restando le residue competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali.

6. 17. Il Governo.

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: stampa, editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito.

6. 9. Soda, Bressa, Boato, Zeller, Sabattini.

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e produzioni multimediali con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali.

6. 10. Soda, Bressa, Boato, Zeller, Sabattini.

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), dopo le parole: nel settore delle telecomunicazioni inserire le seguenti: con particolare riguardo per il commercio elettronico.

6. 19. Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere il capoverso Art. 32-quater.

6. 11. Boato, Bressa, Soda, Zeller, Sabattini.

Al comma 2, sostituire il capoverso Art. 32-quater con il seguente:

Art. 32-quater (Ordinamento).

1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del ministero si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7, del decreto legislativo n. 300/1999.

2. Gli uffici periferici del ministero delle comunicazioni sono trasferiti, con le relative funzioni, agli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 300/1999.

6. 4. Bressa, Soda, Boato, Zeller, Sabattini.

Al comma 2, sostituire il capoverso Art. 32-quater con il seguente:

Art. 32-quater (Ordinamento).

1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del ministero si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 del decreto legislativo n. 300/1999.

2. Il ministero è costituito da un dipartimento, disciplinato ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 300/1999.

6. 5. Soda, Bressa, Boato, Zeller, Sabattini.

Al comma 2, sostituire il capoverso Art. 32-quater con il seguente:

Art. 32-quater (Ordinamento).

1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del ministero si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 del decreto legislativo n. 300/1999.

6. 6. Bressa, Soda, Boato, Zeller, Sabattini.

Al comma 2, capoverso Art. 32-quater, comma 1, le parole da: previgente fino alle fine, sono sostituite dalle seguenti: vigente alla data del 9 giugno 2001.

6. 16. Il Governo.

Al comma 2, sopprimere il capoverso «Art. 32-quinquies».

6. 12. (Nuova versione). Bressa, Soda, Boato, Zeller, Sabattini.

Al comma 2, capoverso Art. 32-quinquies, sopprimere le seguenti parole: articolo 32-quinquies Agenzia per le comunicazioni.

1. È istituita l'agenzia per le comunicazioni, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. Spetta all'Agenzia:

a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizio radioelettrici;

b) determinare i requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare l'autorizzazione ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.

6. 12. Bressa, Soda, Boato, Zeller, Sabattini.

Al comma 2, capoverso Art. 32-quinquies, sopprimere le seguenti parole:

3. Sono soppresse tutte le strutture ministeriali che svolgono le attività demandate all'Agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia.

6. 13. Bressa, Soda, Boato, Zeller, Sabattini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera a), dopo le parole: «il ministero del lavoro», sopprimere le seguenti: «, della salute».

Alla medesima lettera, aggiungere infine le seguenti parole: «il ministero della salute».

Alla lettera b), sopprimere le parole: «il ministero delle telecomunicazioni».

6. 15. (Nuova versione). Il Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla lettera b), sono soppresse le parole: «il Ministero delle comunicazioni».

6. 15. Il Governo.

ART. 7.

Sopprimerlo.

*7. 2. Soda, Bressa, Boato, Zeller, Sabattini.

Sopprimerlo.

*7. 1. Soda, Sabattini, Caldarola, Maccanico.

Al comma 1, inserire dopo le parole Capo X le seguenti: del Titolo IV.

7. 3. Il Relatore.

ART. 8.

Sopprimerlo.

*8. 1. Soda, Sabattini, Caldarola, Maccanico.

Sopprimerlo.

*8. 2. Soda, Bressa, Boato, Zeller, Sabattini.

Al comma 1, capoverso comma 3, sopprimere il seguente periodo: Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

8. 3. Soda, Bressa, Boato, Zeller, Sabattini.

Al comma 1, capoverso comma 3, penultimo periodo, sostituire le parole: commi 6 e seguenti con le seguenti: commi 7 e seguenti.

8. 6. Il Governo.

Al comma 1, capoverso comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché le funzioni di tutela della salute nei luoghi di lavoro, già attribuite al Ministero della sanità".

8. 4. Bressa, Boato, Soda, Zeller, Sabattini.

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma:

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 300/1999. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due.

8. 5. Soda, Bressa, Boato, Zeller, Sabattini.

ART. 9.

Sopprimerlo.

*9. 1. Soda, Sabattini, Caldarola, Maccanico.

Sopprimerlo.

*9. 2. Boato, Bressa, Soda, Zeller, Sabattini.

ART. 10.

Sopprimerlo.

*10. 1. Soda, Sabattini, Caldarola, Maccanico.

Sopprimerlo.

*10. 2. Bressa, Soda, Boato, Zeller, Sabattini.

ART. 11.

Sopprimerlo.

*11. 1. Soda, Sabbattini, Caldarola, Maccanico.

Sopprimerlo.

*11. 2. Boato, Bressa, Soda, Zeller, Sabbattini.

Sopprimere il comma 1.

11. 3. Boato, Bressa, Soda, Zeller, Sabbattini.

Al comma 1, inserire dopo le parole 1999, n. 300 le seguenti: Al Titolo IV.

11. 13. Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.

11. 4. Soda, Bressa, Boato, Zeller, Sabbattini.

Al comma 2 capoverso Art. 47-bis, comma 2, sopprimere le parole: ", di tutela della salute nei luoghi di lavoro".

11. 5. Bressa, Boato, Soda, Zeller, Sabbattini.

Al comma 2, capoverso Art. 47-bis, sopprimere il comma 3.

11. 6. Bressa, Soda, Boato, Zeller, Sabbattini.

Al comma 2, capoverso Art. 47-bis, comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: "e".

11. 13-bis. Il Governo.

Al comma 2, capoverso Art. 47-ter, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "anche sotto il profilo ambientale".

11. 7. Boato, Bressa, Soda, Zeller, Sabbattini.

Al comma 2, capoverso Art. 47-ter, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: ", relative anche a prodotti alimentari".

11. 8. Soda, Bressa, Boato, Zeller, Sabbattini.

Al comma 2, capoverso Art. 47-ter, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale".

11. 9. Soda, Bressa, Boato, Zeller, Sabbattini.

Al comma 2, capoverso 47-quater, sostituire il primo comma con il seguente:

1. Il Ministero della sanità si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due.

11. 10. Bressa, Soda, Boato, Zeller, Sabbattini.

Al comma 2, capoverso Art. 47-quater, comma 1, sostituire le parole: "non può essere superiore a quattro" con le seguenti: "non può essere superiore a due".

11. 11. Bressa.

Al comma 2, capoverso Art. 47-quater, comma 1, sostituire le parole: "articolo 47, con le seguenti: articolo 47-ter".

11. 12. Il Governo.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo Forestale dello Stato».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, recante «individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143», è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

*11. 01. Pistone, Boato.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo Forestale dello Stato».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, recante «individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143», è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

*11. 04.Fanfani, Boato.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo Forestale dello Stato».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, recante individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

*11. 010. Molinari, Boato.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo Forestale dello Stato».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, recante individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

*11. 013. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il Corpo forestale dello Stato è trasferito al Ministero dell'ambiente per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo».

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo Forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale».

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, recante individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, emana le disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, come modificato dal presente articolo.

11. 03. Realacci, Boato.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo Forestale dello Stato».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Le regioni per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono istituire propri Corpi Forestali regionali.

4. Il personale del Corpo Forestale dello Stato interessato può transitare, a domanda, nei ruoli dei Corpi regionali.

*11. 02. Pistone, Boato.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo Forestale dello Stato».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Le regioni per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono istituire propri Corpi Forestali regionali.

4. Il personale del Corpo Forestale dello Stato interessato può transitare, a domanda, nei ruoli dei Corpi regionali.

*11. 011. Molinari, Boato.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo Forestale dello Stato».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Le regioni per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono istituire propri Corpi Forestali regionali.

4. Il personale del Corpo Forestale dello Stato interessato può transitare, a domanda, nei ruoli dei Corpi regionali.

*11. 012. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. L'articolo 11, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 300 del 1999 è così modificato: «5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali».

11. 05. Soda, Bressa, Boato, Zeller, Sabattini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. L'articolo 11, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 300 del 1999 è così modificato: «5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, dei beni e delle attività culturali».

11. 06. Bressa, Soda, Boato, Zeller, Sabattini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. L'articolo 11, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 300 del 1999 è così modificato: «5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, della pubblica istruzione».

11. 07. Soda, Bressa, Boato, Zeller, Sabattini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. L'articolo 15, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 300 del 1999 è così sostituito: «Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo».

11. 08. Bressa, Soda, Boato, Zeller, Sabattini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. L'articolo 33 del decreto legislativo n. 300 del 1999 è soppresso. Le funzioni del ministero delle politiche agricole e forestali, con le relative risorse, sono attribuite al ministero delle attività produttive.

11. 09. Soda, Bressa, Boato, Zeller, Sabattini.

ART. 12

Sopprimerlo.

*12. 2. Bressa, Soda, Boato, Zeller, Sabattini.

Sopprimerlo.

*12. 1. Mascia.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 12.

1. L'ultimo periodo dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è abrogato.

12. 4. Bressa, Boato, Soda, Zeller, Sabattini.

Al comma 1, dopo le parole: «n. 400», inserire le seguenti: «come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81».

12. 5. Il Governo.

Al comma 1 sostituire le parole: ultimo periodo con le seguenti: secondo periodo.

12. 6. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o progetti».

12. 3. Bressa, Soda, Boato, Zeller, Sabattini.

ART. 13.

Sopprimerlo.

*13. 1. Mascia.

Sopprimerlo.

*13. 2. Soda, Sabattini, Caldarola, Maccanico.

Sopprimerlo.

*13. 3. Soda, Bressa, Boato, Zeller, Sabattini.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.

1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Le stesse procedure si applicano per le richieste di collaborazione provenienti dagli organi costituzionali.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostatici al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di 30 unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare straordinarie e motivate esigenze di servizio ostatiche al suo accoglimento.

4. Il collocamento fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di incarichi di diretta collaborazione e di alta amministrazione nei casi di cui ai commi da 1 a 3, non pregiudica lo sviluppo di carriere ai fini giuridici dei dipendenti interessati.

13. 16. (Nuova versione). Il Governo.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.

1. Gli incarichi di diretta collaborazione con gli organi costituzionali, con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostatici al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di 30 unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare straordinarie e motivate esigenze di servizio ostatiche al suo accoglimento.

4. Il collocamento fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di incarichi di diretta collaborazione e di alta amministrazione presso Amministrazioni centrali, statali, Autorità indipendenti ed organismi internazionali non pregiudica lo sviluppo di carriera dei dipendenti pubblici di cui ai commi da 1 a 3.13. 16. Il Governo.

Al comma 1, dopo le parole: «del Ministro», sopprimere le seguenti: «del Vice Ministro e del Sottosegretario».

13. 9. Bressa, Boato, Soda, Zeller, Sabattini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di qualsiasi ordine, grado e qualifica».

13. 10. Bressa, Soda, Boato, Zeller, Sabattini.

Al comma 1, sostituire le parole: «di qualsiasi ordine e qualifica» con le seguenti: «di qualifica non inferiore a direttore generale».

13. 8. Bressa, Boato, Soda, Zeller, Sabattini.

Al comma 1, sostituire le parole: «di qualsiasi ordine e qualifica» con le seguenti: «di qualifica non inferiore a dirigente».

13. 17. Bressa, Boato, Soda, Zeller, Sabattini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «per l'intera durata dell'incarico», con le seguenti: «per non più di due anni».

13. 6. Bressa, Boato, Soda, Zeller, Sabattini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993».

13. 11. Bressa, Soda, Boato, Zeller, Sabattini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino a: «rispettivi ordinamenti».

13. 14. Soda, Bressa, Zeller, Sabattini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «anche in deroga» fino a «rispettivi ordinamenti» con le seguenti: «nei limiti, quanto ai magistrati, previsti dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48».

13. 15. Soda, Bressa, Zeller, Sabattini.

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti», con le seguenti: «secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti».

13. 7. Bressa, Boato, Soda, Zeller, Sabattini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «inclusi quelli» con le seguenti «esclusi quelli».

13. 5. Bressa, Boato, Soda, Zeller.

Al comma 1, sopprimere il seguente periodo: «; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti».

13. 12. Soda, Bressa, Zeller, Sabattini.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «sono comunque esclusi gli appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali».

13. 4. Bressa, Boato, Soda, Zeller, Sabattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche.

13. 18. Il Relatore.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Sono fatte salve le garanzie di inamovibilità dei magistrati previste dall'articolo 107 della Costituzione.

13. 13. Soda, Bressa, Zeller, Sabattini.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

I Commissione - Mercoledì 4 luglio 2001

SEDE REFERENTE

Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per la funzione pubblica Franco Frattini.

La seduta comincia alle 15.10.

Decreto-legge 217/2001: modificazioni al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

C. 688 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2001.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che la Commissione, nella seduta di ieri, ha proceduto all'esame degli articoli del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, fino all'articolo 13. Ricorda altresì che la Commissione ha proceduto, nel corso dell'esame, all'accantonamento degli emendamenti 6.18 del Governo, Bressa 6.8, 6.14 e 6.17 del Governo, Soda 6.9 e 6.10, Bressa 6.12 (nuova versione) e, con riferimento all'articolo 13 del decreto-legge, ha proceduto alla votazione degli identici emendamenti soppressivi 13.1, 13.2 e 13.3, deliberando quindi l'accantonamento dell'emendamento 13.16 (nuova versione) del Governo e di tutti gli altri emendamenti ad esso successivi.

Avverte che la Commissione nella seduta odierna procederà all'esame degli emendamenti accantonati, dei subemendamenti presentati e dell'emendamento 6.21, presentato dal Governo per superare le questioni, evidenziate nel corso della seduta di ieri, che verrebbero a determinarsi a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bressa 6.12 (nuova versione), sul quale il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole; avverte inoltre che, in relazione alla presentazione dell'emendamento 13.16 (nuova versione) del Governo, sono stati trasfusi in subemendamenti a tale emendamento gli emendamenti Bressa 13.6, 13.11, 13.7 e Soda 13.13, che quindi verranno posti in votazione nella seduta odierna (vedi allegato).

Comunica altresì che, sempre in relazione alla presentazione dell'emendamento 13.16 (nuova versione) del Governo, sono stati ritirati gli emendamenti Bressa 13.9, 13.10, 13.8, 13.17, 13.5, 13.4 e Soda 13.14, 13.15 e 13.12. Comunica infine che è stato ritirato il subemendamento Bondi 0.13.16.12.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Maccanico 0.6.18.1. Osservato come tale subemendamento, riferito al capoverso articolo 32-bis dell'articolo 6, sia di contenuto analogo al successivo subemendamento Maccanico 0.6.17.1, riferito al capoverso articolo 32-ter, afferma di ritenere più opportuno che esso sia inserito dopo il capoverso articolo 32-ter quale comma autonomo riferito ad entrambi i capoversi.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) prospetta la possibilità di inserire un comma aggiuntivo alla fine del capoverso articolo 32-bis dell'articolo 6, che riguarda l'istituzione e le attribuzioni del ministero. Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, si dichiara favorevole alla collocazione del subemendamento quale terzo comma del capoverso articolo 32-bis.

Il ministro Franco FRATTINI, nel rimettersi alla Commissione, dichiara di non ravvisare il pericolo di una sottrazione di competenze all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Afferma quindi di non condividere la collocazione del subemendamento proposta, che non considera coerente con il metodo della novellazione adottato nel decreto-legge, ritenendo quindi più opportuno riportare il riferimento alle competenze dell'Autorità alla fine di ciascun capoverso, attraverso la previsione di due distinti subemendamenti.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la collocazione e la formulazione dei subemendamenti 0.6.18.1 e 0.6.17.1 rimane quella inizialmente prevista.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.18 del Governo e parere contrario sull'emendamento Bressa 6.8 e sul subemendamento Maccanico 0.6.14.1; esprime parere favorevole sull'emendamento 6.14 del Governo, sul subemendamento Bressa 0.6.17.1 e sull'emendamento 6.17 del Governo e parere contrario sugli emendamenti Soda 6.9 e 6.10.

Donato BRUNO, presidente, avverte che l'eventuale approvazione dell'emendamento 6.17 del Governo comporterebbe l'assorbimento dei successivi emendamenti Soda 6.9 e 6.10.

Antonio SODA (DS-U) osserva come a suo avviso gli emendamenti affrontino questioni diverse riguardanti, da una parte, la sottrazione di competenze al ministero e, dall'altra, una diversa modulazione di tali competenze. Ritiene pertanto opportuno procedere innanzitutto ad una votazione di principio sul mantenimento di tali competenze in capo al ministero per poi passare eventualmente alla votazione dell'emendamento che le definisce.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), come cofirmatario degli stessi emendamenti, concordando con la valutazione del presidente, ritiene opportuno non insistere per la loro votazione.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, esprime infine parere favorevole sull'emendamento 6.21 del Governo.

Il ministro Franco FRATTINI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione approva il subemendamento Maccanico 0.6.18.1. Approva quindi l'emendamento 6.18 del Governo.

Antonio SODA (DS-U) chiede al Governo di motivare il parere contrario sull'emendamento 6.8, ricordando come tutta la normativa sul rilascio delle concessioni preveda la fissazione di una serie di parametri, sottraendo in tal modo sempre più tale decisione ad una valutazione politica discrezionale. Sottolineato come tale attività debba essere svolta a garanzia del pluralismo, ritiene che essa debba essere sottratta alla competenza del ministro.

Il ministro Franco FRATTINI ricorda come il Governo abbia dichiarato in più occasioni l'intenzione di non incidere sui criteri di attribuzione delle competenze, non ritenendo opportuno apportare in questa sede modifiche ordinamentali. In merito alla questione posta, sottolinea come l'evoluzione dell'ordinamento in materia, anche con riferimento al decreto-legge adottato nel 2001 dal precedente Governo, sia nel senso di trasferire al ministero tutte le competenze relative alle autorizzazioni e alle licenze.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) osserva come la recente modifica introdotta con il richiamato decreto-legge fosse giustificata dall'assorbimento delle competenze in materia di comunicazioni da parte del Ministero delle attività produttive e dalla conseguente esigenza funzionale di individuare il dipartimento competente a svolgere l'attività istruttoria. Evidenzia pertanto come la proposta di ricondurre tale competenza all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni derivi dal cambiamento intervenuto nel quadro di riferimento.

Filippo MANCUSO (FI) osserva come la rigorosa disciplina prevista per il rilascio delle concessioni lasci tuttavia sopravvivere un apprezzamento discrezionale della sfera politica ministeriale.

Antonio SODA (DS-U) sottolinea come il sistema configurato sia in linea con le direttive di liberalizzazione e di rottura dei monopoli. Ricorda il problema posto in passato in relazione alla possibile sovrapposizione di competenze tra Autorità e Ministero delle attività produttive, sottolineando come esso venga ora riproposto senza tentare di risolverlo. Chiede poi al ministro se la competenza dell'Autorità in materia di regolamenti generali sia mantenuta o si ipotizzi la possibilità per il ministro di definire i parametri per il rilascio delle concessioni.

La Commissione respinge l'emendamento Bressa 6.8.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) illustra le motivazioni della presentazione del suo subemendamento 0.6.14.1, che anche in questo caso trae fondamento dal radicale cambiamento conseguente all'istituzione di un nuovo ministero che sembrerebbe qualificarsi soprattutto per questo importante potere di rilascio delle concessioni. Ritiene che tale scelta sia inopportuna da un punto di vista politico e istituzionale, soprattutto in relazione alla questione del conflitto d'interessi.

La Commissione respinge il subemendamento Bressa 0.6.14.1. Approva quindi, con distinte votazioni, l'emendamento 6.14 del Governo, il subemendamento Maccanico 0.6.17.1 e l'emendamento 6.17 del Governo, nel testo modificato.

Donato BRUNO, presidente, dichiara pertanto assorbiti, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.17 del Governo, i successivi emendamenti Soda 6.9 e 6.10.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Bressa 6.12 (nuova versione) e l'emendamento 6.21 del Governo.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, esprime parere contrario sui subemendamenti Mascia 0.13.16.1, Bressa 0.13.16.6, 0.13.16.5, 0.13.16.13, 0.13.16.14 e 0.13.16.15, Sinisi 0.13.16.3, 0.13.16.4, Bressa 0.13.16.7, Sinisi 0.13.16.8 e 0.13.16.9, Soda 0.13.16.16, Bressa 0.13.16.10, Sinisi 0.13.16.11. Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.16 (nuova versione) del Governo e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.18.

Il ministro Franco FRATTINI concorda con il parere espresso dal relatore.

Graziella MASCIA (RC) illustra le finalità del suo subemendamento 0.13.16.1, tendente a svuotare di contenuto l'articolo 13 del provvedimento, che considera non condivisibile nonostante i limiti introdotti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Mascia 0.13.16.1 e Bressa 0.13.16.6, 0.13.16.5 e 0.13.16.13.

Giannicola SINISI (MARGH-U), illustrando il contenuto del subemendamento Bressa 0.13.16.14, osserva come l'emendamento 13.16 (nuova versione) del Governo, facendo riferimento alla definizione di amministrazioni pubbliche contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, riguardi anche i dipendenti di regioni, province, comuni ed altri enti ed istituzioni. Ritiene che la prevista possibilità di derogare agli ordinamenti di tali enti costituisca un grave vulnus nei rapporti tra Stato ed enti locali, nonché tra l'amministrazione dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni dello Stato.

Il ministro Franco FRATTINI riconoscendo l'importanza del problema posto dal deputato Sinisi, osserva come le richieste di distacco siano normalmente respinte dalle amministrazioni di appartenenza quando riguardino personale particolarmente qualificato. Confermando il parere contrario sul subemendamento, manifesta la volontà del Governo di operare nel corso della discussione in Assemblea una riflessione sulla questione per quanto riguarda le regioni e gli altri enti territoriali. Ribadisce la convinzione che il problema non riguardi le amministrazioni dello Stato, ma soltanto le amministrazioni locali, dichiarando l'impegno del Governo ad una riflessione sulla questione, eventualmente anche attraverso la presentazione di un emendamento in Assemblea riferito alle regioni, con particolare riguardo alle qualifiche superiori.

Sergio SABATTINI (DS-U) manifesta apprezzamento per la dichiarazione del ministro, che ha riconosciuto la sussistenza del problema. In relazione al testo riformulato dell'articolo 13, che consente di sottrarre personale dalle amministrazioni pubbliche, ricorda anche le discussioni svolte in passato sulla eventuale introduzione dello spoil system e sulla necessità di fissare limiti adeguati. Evidenzia come il senso dei vari subemendamenti presentati dall'opposizione sia quello di stabilire regole certe, consistenti in particolare nella necessità del consenso dell'interessato, nel rispetto degli ordinamenti degli enti interessati e, nel caso di organi costituzionali, nel rispetto delle prerogative previste dalla Costituzione. Sulla base di tali valutazioni, ritiene quindi ancora inadeguata la formulazione dell'articolo 13.

Vannino CHITI (DS-U) ritiene che il riconoscimento del principio di gerarchia nei rapporti tra enti territoriali e Stato, sancito con l'emendamento 13.16 del Governo (nuova versione), rappresenti un ulteriore arretramento rispetto all'orientamento in senso federale seguito nella precedente legislatura.

Enzo BIANCO (MARGH-U) condivide l'esigenza, evidenziata dal ministro Frattini, di riconoscere la facoltà del Governo di avvalersi della professionalità dei dipendenti dello Stato senza alcuna limitazione. Ritiene, tuttavia, che il riferimento ai dipendenti di enti la cui autonomia funzionale è costituzionalmente garantita - come le regioni e in particolare quelle ad autonomia speciale - possa presentare profili di dubbia legittimità costituzionale.

Afferma di non aver mai riscontrato forme di resistenza da parte delle amministrazioni destinatarie della richiesta di utilizzo di propri dipendenti; per altro verso, ritiene che il consenso da parte dell'ente sia espressione dell'autonomia garantita dalla Costituzione. Apprezzata la disponibilità del ministro a compiere un'ulteriore riflessione, sollecita un impegno più puntuale sull'aspetto evidenziato.

Antonio SODA (DS-U) sottolinea come, in seguito all'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 1999, la nuova formulazione dell'articolo 123 della Costituzione preveda l'approvazione degli statuti regionali da parte del consiglio regionale, escludendo qualsiasi possibilità di ingerenza del Parlamento nazionale nella formazione degli statuti stessi. In tale quadro di assoluta autonomia statutaria, considera illegittimo qualsiasi intervento del legislatore nazionale riguardante la forma di governo, l'organizzazione e il funzionamento.

Dario FRANCESCHINI (MARGH-U) sottolinea come il tema degli incarichi di diretta collaborazione presenti rilevanti aspetti di confronto politico, in quanto la normativa proposta presuppone il riconoscimento sul piano gerarchico di una superiorità di taluni enti rispetto ad altri.

Fa quindi presente che, qualora emergesse la volontà politica di fare esclusivo riferimento alle amministrazioni dello Stato, sarebbe sufficiente prevedere solo per queste ultime la deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Filippo MANCUSO (FI) osserva che, qualora venisse accolta la tesi sostenuta dall'opposizione di un'assoluta incompatibilità sistemica della disposizione in esame, non si potrebbe procedere all'attribuzione di incarichi di diretta collaborazione anche nel caso in cui l'amministrazione di provenienza manifestasse la sua disponibilità ad accogliere la relativa richiesta. Ritiene inoltre che, più proficuamente, si potrebbe attendere di conoscere il contenuto della proposta emendativa, preannunciata dal rappresentante del Governo per l'esame da parte dell'Assemblea, volta a superare gli inconvenienti prospettati.

Sergio SABATTINI (DS-U) afferma che la rilevanza delle questioni affrontate suggerirebbe, se tale proposta non venisse intesa come iniziativa dilatoria, di richiedere la costituzione di un comitato ristretto per consentire un esame più approfondito. Ritiene inoltre di non poter accogliere il suggerimento del deputato Mancuso in quanto lo svolgimento dei lavori in Aula non offre margini sufficienti per un approfondito esame delle questioni. Prospetta, infine, i profili finanziari connessi all'applicazione della normativa predisposta dal Governo.

Il ministro Franco FRATTINI preannuncia l'intenzione di sollecitare un'ulteriore riflessione sul subemendamento Sinisi 0.13.16.3, rispondente al principio di equilibrio della finanza pubblica secondo cui l'ente che si avvale di determinate prestazioni ne deve sostenere gli oneri.

Nel confermare l'impegno a rispettare l'autonomia degli enti territoriali, ricorda quanto disposto in materia dall'articolo 3 della legge n. 50 del 1999 relativamente alla costituzione del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, nonché la previsione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui le disposizioni del decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Non si può quindi affermare che il nuovo Governo abbia inteso conculcare l'autonomia degli enti locali, dal momento che il relativo vulnus risalirebbe ad un periodo precedente la sua costituzione.

Dichiara, infine, la disponibilità a prevedere la procedura rinforzata per il personale delle qualifiche dirigenziali degli enti territoriali, nei cui confronti si pone obiettivamente un problema di infungibilità. Egidio STERPA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime perplessità sui tempi della discussione, pur manifestando apprezzamento per le approfondite discussioni svolte dalla Commissione.

Donato BRUNO, presidente, ritiene che nella fase dell'esame degli emendamenti ogni deputato che chieda la parola abbia il diritto di illustrare il proprio orientamento sugli stessi.

Giannicola SINISI (MARGH-U), tenuto conto della rilevanza della questione trattata, peraltro riconosciuta dallo stesso ministro, sollecita la costituzione di un comitato ristretto al cui interno svolgere un adeguato lavoro istruttorio.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che ulteriori approfondimenti potranno essere svolti all'interno del Comitato dei nove che verrà designato dopo aver esaurito l'esame degli emendamenti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Bressa 0.13.16.14 e 0.13.6.15. Giannicola SINISI (MARGH-U), evidenziato come la previsione normativa predisposta dal Governo incida sull'equilibrio della finanza pubblica, invita il Governo a riconsiderare il proprio subemendamento 0.13.16.3.

Il ministro Franco FRATTINI ricorda di aver invitato il relatore a riflettere ulteriormente sulla portata del subemendamento 0.13.16.3, sebbene si individui un interesse nell'amministrazione di appartenenza all'utilizzo di un proprio dipendente in altra realtà amministrativa. La ragione di un diverso orientamento rispetto al subemendamento in esame deve essere ricercata nel presupposto che in taluni casi la chiamata può essere fatta senza il consenso dell'amministrazione di appartenenza; in tale eventualità è infatti ragionevole che l'onere del compenso sia a carico dell'amministrazione richiedente, dal momento che quella di destinazione non ha potuto esprimere un rifiuto.

Gian Franco ANEDDA (AN), relatore, dichiara di non avere difficoltà a modificare il parere precedentemente espresso sul subemendamento Sinisi 0.13.16.3, pur precisando che il suo orientamento contrario nasceva dalla volontà di non introdurre modifiche alla normativa precedente. Modificando il precedente avviso, esprime quindi parere favorevole sul subemendamento in esame. La Commissione approva il subemendamento Sinisi 0.13.16.3.

Giannicola SINISI (MARGH-U) raccomanda all'attenzione della Commissione il suo subemendamento 0.13.16.4, che investe una questione riguardante i rapporti tra le istituzioni del paese. La normativa proposta dal Governo, infatti, consentirebbe a suo avviso di attingere personale dagli organi costituzionali configurando eventuali conflitti tra i medesimi. Precisa, inoltre, che lo stesso articolo 3 della legge n. 50 del 1999 esclude la possibilità di derogare agli ordinamenti degli organi costituzionali.

Il ministro Franco FRATTINI precisa che la dizione contenuta nell'emendamento 13.16 del Governo (nuova versione) fa riferimento alle richieste di collaborazione provenienti dagli organi costituzionali e non dirette agli stessi.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Sinisi 0.13.16.4, Bressa 0.13.16.7 e Sinisi 0.13.16.8.

Giannicola SINISI (MARGH-U) illustra le finalità del suo subemendamento 0.13.16.9, sottolineando come la previsione normativa proposta dal Governo leda gravemente il principio costituzionale dell'indipendenza, dell'autonomia e dell'inalienabilità dei magistrati.

Enzo BIANCO (MARGH-U), espresso apprezzamento per la nuova formulazione dell'articolo 13 presentata dal Governo che costituisce a suo avviso un passo avanti, invita il ministro a riflettere sul riferimento alle «straordinarie e motivate esigenze di servizio ostative» all'accoglimento della richiesta di collocamento in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, in quanto tale formulazione potrebbe ledere il principio di autonomia della magistratura.

Antonio SODA (DS-U) ritiene che la formulazione del comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge contrasti con la previsione di cui all'articolo 107 della Costituzione, da cui discende l'impossibilità di incidere con legge ordinaria sulle prerogative della magistratura.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti 0.13.16.9, Soda 0.13.16.16 e Bressa 0.13.16.10.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il subemendamento Bondi 0.13.16.12 è stato ritirato.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sul significato dell'espressione «di alta amministrazione», ritenendo che l'eventuale riferimento a figure dirigenziali sarebbe totalmente incongruo in un articolo in cui si affronta il tema degli incarichi di diretta collaborazione. Sollecita, altresì, chiarimenti sull'espressione secondo cui il collocamento fuori ruolo o in aspettativa «non pregiudica lo sviluppo di carriera ai fini giuridici dei dipendenti interessati», prospettando sotto questo profilo difficoltà di natura finanziaria.

Il ministro Franco FRATTINI fa presente che la formulazione «non pregiudica lo sviluppo di carriera ai fini giuridici dei dipendenti interessati» è stata introdotta al fine di non pregiudicare la posizione dei magistrati di cui viene richiesta la collaborazione, una volta che siano tornati a svolgere funzioni giurisdizionali.

Sergio SABATTINI (DS-U) esprime perplessità sulla formulazione «non pregiudica lo sviluppo di carriera ai fini giuridici dei dipendenti interessati», anche in considerazione del diverso trattamento riservato in circostanze analoghe.

Antonio SODA (DS-U), ravvisata nella formulazione dell'articolo 13 proposta dal Governo l'introduzione surrettizia di una forma di spoil system, chiede chiarimenti circa la deroga a quanto previsto dagli ordinamenti di appartenenza dei dipendenti richiesti. Ritiene, infatti, che tale previsione normativa rischi di scardinare i meccanismi di progressione di carriera; per altro verso, qualora i principi ispiratori dei diversi ordinamenti venissero fatti salvi, quella formulazione risulterebbe del tutto inutile.

La Commissione respinge il subemendamento Sinisi 0.13.16.11 e approva l'emendamento 13.16 del Governo, così come modificato a seguito dell'approvazione del subemendamento Sinisi 0.13.16.3. Approva quindi l'emendamento 13.18. del Governo.

Enzo BIANCO (MARGH-U) sollecita una riflessione da parte del Governo sulle considerazioni espresse in merito all'espressione «straordinarie e motivate esigenze di servizio».

Il ministro Franco FRATTINI fa presente che, in seguito all'approvazione del subemendamento 0.13.16.3 conseguente alla riflessione sugli enti locali, è stata sostituita la formula riguardante la deroga a quanto previsto gli ordinamenti di appartenenza, rimanendo comunque ferma l'intenzione del Governo di confermare il limite al potere di opposizione da parte delle amministrazioni statali. Una volta venuta meno la deroga generale agli ordinamenti di appartenenza, occorrerà valutare l'opportunità, che al momento non ravvisa, di modificare il comma 3 dell'articolo 13.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni di gruppi.

La seduta termina alle 17.55.

ALLEGATO

Decreto-legge 217/2001: modificazioni al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1998, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (C. 688).

EMENDAMENTI

Subemendamento all'emendamento 6. 18 del Governo.

Aggiungere, infine, il seguente periodo:

«Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni».
0. 6. 18. 1. Maccanico, Bressa, Boato, Soda, Sabattini, Sinisi.

ART. 6.

Al comma 2, capoverso art. 32-bis, comma 1, sostituire le parole: ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito con le seguenti: limitatamente alla concessione delle provvidenze alle imprese editrici di giornali e di prodotti editoriali, nonché alle emittenti radiofoniche e televisive, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, ferme restando le residue competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. 18. Il Governo.

Al comma 2, capoverso art. 32-ter, comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato.
6. 8. Bressa, Soda, Boato, Zeller, Sabattini.

Subemendamento all'emendamento 6. 14.

Sostituire l'emendamento 6. 14 con il seguente:

All'articolo 6 comma 2, capoverso, art. 32-ter, alla lettera a), sopprimere le parole: «al rilascio delle concessioni» fino alla parola: «privato» e conseguentemente aggiungere al medesimo capoverso infine il seguente comma: «2. Al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».
0. 6. 14. 1. Bressa, Maccanico, Sabattini, Soda, Boato, Sinisi.

Al comma 2, capoverso art. 32-ter, lettera a), dopo le parole: al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, sopprimere le seguenti: ad uso privato.
6. 14. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 6. 17 del Governo.

Aggiungere il seguente periodo:

«Ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni».
0. 6. 17. 1. Maccanico, Soda, Bressa, Boato, Sabattini, Sinisi.

Al comma 2, capoverso art. 32-ter, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: stampa, editoria ad eccezione fino alle parole: produzioni tradizionali, con le seguenti: stampa, editoria, limitatamente alla concessione delle provvidenze alle imprese editrici di giornali e di prodotti editoriali, nonché alle emittenti radiofoniche e televisive, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, ferme restando le residue competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali;».
6. 17. Il Governo.

Al comma 2, capoverso art. 32-ter, comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: stampa, editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito e.

6. 9. Soda, Bressa, Boato, Zeller, Sabattini.

Al comma 2, capoverso art. 32-ter, comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali.

6. 10. Soda, Bressa, Boato, Zeller, Sabattini.

Al comma 2, sopprimere il capoverso art. 32-quinquies.

6. 12 (nuova versione). Bressa, Soda, Boato, Zeller, Sabattini.

Dopo il capoverso 32-quater inserire il seguente:

32-quinquies. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative:

a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni allacciamenti e manutenzione.

6. 21. Il Governo.

Subemendamento all'emendamento 13. 16 del Governo.

Sopprimere i commi 1 e 2.

0. 13. 16. 1. Mascia.

Art. 13.

Subemendamento all'emendamento 13. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: di ogni ordine, grado e qualifica con le parole: di qualifica non inferiore a dirigente generale.

0. 13. 16. 6. Bressa.

Subemendamento all'emendamento 13. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: di ogni ordine, grado e qualifica con le parole: di qualifica non inferiore a direttore generale.

0. 13. 16. 5. Bressa.

Subemendamento all'emendamento 13. 16.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per l'intera durata dell'incarico con le seguenti: per non più di due anni.

0. 13. 16. 13. Bressa, Boato, Soda, Zeller, Sabattini.

Subemendamento all'emendamento 13. 16.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

0. 13. 16. 14. Bressa, Soda, Boato, Zeller, Sabattini.

Subemendamento all'emendamento 13. 16.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza con le seguenti: secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti.

0. 13. 16. 15. Bressa, Boato, Soda, Zeller, Sabattini.

Subemendamento all'emendamento 13. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza con le seguenti: senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di Amministrazione dello Stato.

0. 13. 16. 3. Sinisi, Boato, Bressa, Soda, Sabbattini.

Subemendamento all'emendamento 13. 16.

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: le stesse procedure si applicano per le richieste di collaborazione provenienti dagli organi costituzionali.

0. 13. 16. 4. Sinisi, Bressa, Sabbattini, Soda, Boato.

Subemendamento all'emendamento 13. 16.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Nelle ipotesi indicate al comma 1 i contingenti numerici del personale da collocare fuori ruolo o in aspettativa retribuita è fissato da rispettivi ordinamenti di appartenenza.

0. 13. 16. 7. Bressa, Sabbattini, Boato, Soda, Sinisi.

Subemendamento all'emendamento 13. 16.

Al comma 2, sopprimere la parola: eventualmente e le parole: fino al 30 per cento e, comunque,.

Conseguentemente, sostituire le parole: per ciascun ordinamento con la parola: complessivamente.

0. 13. 16. 8. Sinisi, Bressa, Boato, Soda, Sabbattini.

Subemendamento all'emendamento 13. 16.

Al comma 3, sostituire le parole da: fatta salva sino alla fine del comma, con le parole: nel rispetto di quanto previsto dagli ordinamenti di appartenenza.

0. 13. 16. 9. Sinisi, Bressa, Boato, Soda, Sabbattini.

Subemendamento all'emendamento 13. 16.

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Sono fatte salve le garanzie di inamovibilità dei magistrati previste dall'articolo 107 della Costituzione.

0. 13. 16. 16. Soda, Bressa, Zeller, Sabbattini.

Subemendamento all'emendamento 13. 16.

Sopprimere il comma 4.

0. 13. 16. 10. Bressa, Sabbattini, Sinisi, Soda, Boato.

Subemendamento all'emendamento 13. 16.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il collocamento fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di incarichi di diretta collaborazione e di alta amministrazione presso organi costituzionali, autorità indipendenti, organismi internazionali e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non pregiudica lo sviluppo di carriera ai fini giuridici dei dipendenti interessati.

0. 13. 16. 12. Bondi.

Subemendamento all'emendamento 13. 16.

Al comma 4, sopprimere le parole: e di alta amministrazione e sostituire le parole: lo sviluppo di carriera ai fini giuridici dei dipendenti interessati con le parole: la possibilità di rientrare nel ruolo di appartenenza nella posizione precedentemente occupata.

0. 13. 16. 11. Sinisi, Bressa, Soda, Sabbattini, Boato.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le stesse procedure si applicano per le richieste di collaborazione provenienti dagli organi costituzionali.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di 30 unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare straordinarie e motivate esigenze di servizio ostative al suo accoglimento.

4. Il collocamento fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di incarichi di diretta collaborazione e di alta amministrazione nei casi di cui ai commi da 1 a 3, non pregiudica lo sviluppo di carriera ai fini giuridici dei dipendenti interessati.

13. 16 (nuova versione)Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche.

13. 18. Il Relatore.

LAVORI IN COMMISSIONE
SEDE CONSULTIVA

I Commissione

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 luglio 2001.

Decreto-legge 217/2001: modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

C. 688 Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 10.45 alle 11.15 e dalle 14.50 alle 14.55.

I Commissione

Testo aggiornato al 12 luglio 2001

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 11 luglio 2001.

Decreto-legge 217/2001: modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

C. 688 Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 8.35 alle 9.20, dalle 13.20 alle 13.35 e dalle 16.30 alle 16.40.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)

V Commissione - Resoconto di mercoledì 27 giugno 2001

SEDE CONSULTIVA

Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 17.45.

Decreto-legge 217/2001: Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

C. 688 Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, relatore, rileva che il decreto-legge in titolo è volto prevalentemente ad introdurre modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 300 del 1999, che, in attuazione della delega recata dalla legge n. 59 del 1997, ha previsto la riforma

dell'organizzazione del Governo, provvedendo, tra l'altro, al riassetto dei ministeri e all'istituzione di nuove agenzie. Dopo aver ricordato che sia la legge delega n. 59 del 1997 sia il relativo decreto legislativo n. 300 del 1999 non hanno previsto disposizioni di copertura finanziaria, configurando l'intera operazione di riassetto della struttura governativa come priva di conseguenze sotto il profilo degli oneri per la finanza pubblica, osserva che anche il decreto-legge in esame non reca alcuna disposizione di copertura finanziaria, nel presupposto che dal riordino da esso previsto non derivino nuovi o maggiori oneri. Pertanto, il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con quanto rilevato dal presidente circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dal provvedimento.

Antonio BOCCIA (MARGH-U) chiede al Governo di chiarire se nello stato di previsione del tesoro ci sia l'effettiva disponibilità di risorse sufficienti per coprire le nuove spese con particolare riferimento agli stanziamenti previsti dagli articoli 8 e 9 del provvedimento.

Esprime perplessità circa l'attribuzione allo Stato di competenze in materia sanitaria precedentemente attribuite alle regioni, sottolineando il rischio che si pongano a carico delle regioni oneri conseguenti a decisioni assunte a livello centrale, in contrasto con le norme generali dell'ordinamento. Evidenzia inoltre come le disposizioni contenute nell'articolo 13 del provvedimento, che innovano la legislazione vigente in materia, attribuendo la facoltà di richiesta di personale per gli incarichi di diretta collaborazione oltre che al ministro, anche ai sottosegretari e ai vice ministri e prevedendo la possibilità di collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita per tutti i dipendenti pubblici di qualsiasi ordine, grado e qualifica e appartenenti a qualsiasi amministrazione dello Stato, anche in deroga alle norme e ai criteri previsti nei rispettivi ordinamenti, potrebbero creare effetti finanziari di maggiore spesa determinando un possibile onere per la sostituzione dei dipendenti collocati fuori ruolo o in aspettativa.

Luigi OLIVIERI (DS-U) concorda con le perplessità circa il rischio di invasione delle competenze regionali e chiede al Governo di precisare se anche le ulteriori modifiche introdotte con il provvedimento in esame, che comportano comunque un incremento del numero delle strutture amministrative, siano caratterizzate dalla neutralità sotto il profilo finanziario.

Gerardo BIANCO (MARGH-U), al di là della valutazione sui profili finanziari, manifesta contrarietà al provvedimento nel suo complesso rilevando in esso profili di incostituzionalità.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, relatore, ricordando che la Commissione è riunita in sede consultiva, precisa che l'unica innovazione normativa recata dal decreto in esame riguarda il collocamento fuori ruolo; concorda comunque sulla necessità che venga rispettato il principio della programmazione delle assunzioni del personale pubblico.

Antonio BOCCIA (MARGH-U) propone che tale principio venga configurato come condizione nell'ambito della proposta di parere.

Michele VENTURA (DS-U) esprime perplessità circa l'effettiva neutralità del provvedimento sotto il profilo finanziario, considerato che esso prevede un incremento di strutture.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, relatore, alla luce degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, formula la seguente proposta di parere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 13 sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)

V Commissione - Martedì 10 luglio 2001

SEDE CONSULTIVA

Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.40.

D.L. 217/2001: modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

C. 688-A Governo ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo e degli emendamenti ad esso riferiti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti e gli articoli aggiunti sui quali la Commissione è tenuta ad esprimere il prescritto parere (vedi allegato).

Osserva che il testo predisposto dalla Commissione affari costituzionali e sottoposto all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici per quanto riguarda le conseguenze finanziarie. Nell'evidenziare che anche le modifiche apportate dalla Commissione affari costituzionali con specifico riferimento all'articolo 13 non presentano aspetti problematici, segnala, in particolare, che risulta recepita dal comma 5 la condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nel parere reso alla Commissione di merito dalla Commissione bilancio in data 27 giugno 2001. Rileva altresì che, per quanto attiene al personale delle amministrazioni non statali, la disposizione del comma 1 risulta sostanzialmente confermativa di quella contenuta nell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, mentre quanto all'incremento dei contingenti numerici previsti degli ordinamenti delle varie amministrazioni nel cui ambito è consentito il collocamento fuori ruolo o in aspettativa, di cui all'articolo 13, comma 2, appare costituire sufficiente garanzia la disposizione che riafferma il principio del rispetto della programmazione delle assunzioni di cui al successivo comma 5. In proposito rileva, per quanto di competenza della Commissione, che gli emendamenti D'Alia 8.2, Boato 13.42, e Sabattini 13.45 appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri non quantificati e privi di copertura. Chiede invece chiarimenti al Governo, con riferimento agli identici emendamenti Bressa 6.7 e Mascia 6.14, volti ad attribuire ulteriori competenze all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in merito alla possibilità che la citata Autorità (le cui attività sono finanziate con la «Tabella C» allegata alla legge finanziaria) faccia fronte agli oneri connessi alle suddette competenze aggiuntive nell'ambito delle proprie dotazioni, rilevando che, ove ciò non fosse possibile, le proposte emendative in esame sarebbero sprovviste di copertura.

Ravvisa inoltre l'opportunità di acquisire le valutazioni del Governo sui possibili effetti finanziari degli identici emendamenti Mascia 6.16; Lo Surdo 6.01 e Pecoraro Scanio 6.02, che sembrano attribuire ulteriori competenze al Ministero delle Comunicazioni ed al Ministero per le politiche agricole e

forestali, dell'articolo aggiuntivo Boato 6.05, diretto a rimuovere gli effetti del trasferimento alle regioni di beni e risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, degli identici articoli aggiuntivi Boato 6.03 e D'Alia 6.04 che prevedono anche la possibilità del transito - apparentemente illimitato - del personale del Corpo forestale dello Stato nei ruoli dei corpi regionali potrebbe determinare oneri aggiuntivi a carico delle Regioni, dell'emendamento Bressa 11.8, che prevede la possibilità, per gli uffici territoriali del Governo di avvalersi di aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere «con oneri a carico dello Stato», dell'emendamento Boato 13.37 concernente disposizioni per la determinazione della decorrenza del fuori ruolo o dell'aspettativa.

Quanto all'emendamento 13.46 del Governo, diretto a consentire al Governo di attribuire incarichi di diretta collaborazione e di alta amministrazione anche in deroga a quanto previsto dagli ordinamenti di appartenenza di coloro che sono collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita, richiama la necessità che il Governo precisi che la deroga introdotta dall'emendamento non riguarda i limiti numerici fissati dall'articolo 13, comma 2.

Sottolinea infine l'opportunità che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione circa il suo emendamento 13.49 diretto a sopprimere la norma che esclude pregiudizi nello sviluppo di carriera dei soggetti collocati fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di incarichi di diretta collaborazione e di alta amministrazione al fine, secondo quanto si dice nella relazione di accompagnamento, di escludere ingiustificate disparità di trattamento.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere contrario sugli emendamenti D'Alia 8.2, Boato 13.42 e Sabattini 13.45; quanto agli emendamenti Bressa 6.7 e Mascia 6.14, non ha obiezioni a condizione che l'Autorità faccia fronte agli oneri connessi alle competenze aggiuntive previste nell'ambito delle proprie dotazioni; esprime altresì una valutazione negativa sull'emendamento Mascia 6.16 e sugli articoli aggiuntivi 6.01 Lo Surdo e 6.02 Pecoraro Scanio in quanto comportano oneri.

Rilevando la complessità della problematica relativa al Corpo forestale dello Stato, di cui agli articoli aggiuntivi Boato 6.05 e 6.03 e D'Alia 6.04, ritiene preferibile un riesame complessivo della materia piuttosto che un intervento in questa sede che potrebbe determinare ulteriori difficoltà; dichiara invece contrarietà all'emendamento Bressa 11.8 che comporta oneri non coperti, mentre rileva che nulla osta all'emendamento Boato 13,37, poiché dalla determinazione della decorrenza non sembrano poter discendere direttamente nuovi oneri.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.46 del Governo, precisa che la deroga introdotta non riguarda i limiti numerici fissati dall'articolo 13, comma 2 e conferma il rispetto del principio della programmazione delle assunzioni anche con riferimento all'emendamento 13.49 del Governo.

Rileva, infine, a nome del Governo, l'esistenza di profili finanziari anche con riferimento agli emendamenti Sabattini 13.5, Bressa 13.6, 13.18 e 13.40, Boato 13.42 e 13.44 e Sabattini 13.45, sui quali esprime parere contrario in quanto appaiono suscettibili di comportare nuovi oneri non quantificati e non coperti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, relatore, alla luce del dibattito, formula la seguente proposta di parere: sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti D'Alia 8.2 e Mascia 6.16, sugli articoli aggiuntivi Lo Surdo 6.01, Pecoraro Scanio 6.02, Boato 6.05, Boato 6.03, D'Alia 6.04, sugli emendamenti Bressa 11.8, Sabattini 13.6, Bressa 13.5, Bressa 13.18, Bressa 13.40, Boato 13.42, Boato 13.44 e Sabattini 13.45, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Bressa 6.7 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: dopo la parola: «comunicazioni» siano aggiunte le seguenti: «nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio ad essa assegnate»;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Mascia 6.14 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: dopo le parole: «ambito di frequenza» siano aggiunte le seguenti: «Alle attività connesse al piano nazionale delle frequenze l'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni provvede nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio ad essa assegnate»;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 13.46 del Governo, nel presupposto che la deroga agli ordinamenti ivi prevista non si riferisce ai limiti numerici fissati dall'articolo 13, comma 2;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Antonio BOCCIA (MARGH-U) richiama il Governo al rispetto delle norme di contabilità che prevedono la presentazione della relazione tecnica per i provvedimenti che comportino conseguenze finanziarie, sottolineando come anche l'eventuale inesistenza di oneri deve essere sostenuta attraverso questo strumento. Rileva per altro come in relazione al provvedimento in esame la necessità della relazione tecnica sia confermata dalla condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere reso alla Commissione affari costituzionali, che implica una valutazione circa gli effetti finanziari conseguenti alla necessità di colmare i posti rimasti vacanti a seguito dell'attuazione dell'articolo 13 ed all'introduzione della aspettativa remunerata in luogo dei comandi e dei distacchi. Quanto a quest'ultimo aspetto, osserva che esso comporta significativi costi finanziari ed amministrativi.

Esprime inoltre perplessità sotto il profilo della costituzionalità, pur non essendo questo un aspetto di competenza della V Commissione, circa il rischio di ingerenza nelle prerogative delle autonomie locali configurato dalla possibilità per lo Stato centrale di imporre agli enti locali l'obbligo di cedere personale anche in deroga ai rispettivi ordinamenti.

Rileva inoltre che le motivazioni espresse dal relatore nel formulare un parere contrario sugli emendamenti 3.42 e 3.45 - su cui concorda - sono la conferma che la restante parte del provvedimento comporta oneri, propone pertanto l'inserimento di una specifica clausola di copertura con la quale si preveda di farvi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio e dei ministeri interessati, previa verifica da parte del Governo della disponibilità in essi di risorse sufficienti.

Luigi OLIVIERI (DS-U), nell'esprimere apprezzamento per l'oggettività delle valutazioni del presidente nella sua veste di relatore sul provvedimento, si associa tuttavia alla richiesta al Governo di fornire la prescritta relazione tecnica e ad indicare la relativa copertura, considerato che l'istituto dell'aspettativa retribuita in particolare comporta sicuramente oneri.

Gerardo BIANCO (MARGH-U) rivolge al Governo l'invito a fornire risposte puntuali ai rilievi sulle conseguenze finanziarie del provvedimento formulati dai colleghi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, ricorda che la legge stabilisce che i provvedimenti di iniziativa governativa siano corredati dalla relazione tecnica quando comportino conseguenze finanziarie, lasciando alle Commissioni competenti la facoltà di chiedere al Governo di fornirla per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame qualora ne ravvisino la necessità. In questo caso, tuttavia, poiché il provvedimento è calendarizzato oggi pomeriggio in Assemblea, osserva che non vi sarebbe comunque il tempo materiale per predisporla.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda che vi sia un obbligo di relazione tecnica quando il provvedimento comporti oneri, ma ad avviso del Governo il provvedimento in esame non ne

comporta. Rileva infatti che si tratta di materia organizzativa che si inserisce in un quadro predeterminato dal precedente Esecutivo, nel quale non sono previste conseguenze finanziarie, per questo anche nel disegno di legge di assestamento si è provveduto agli adempimenti relativi all'accorpamento dei ministeri assumendo un'invarianza della spesa.

Per quanto riguarda i rilievi circa la questione degli organici, concorda sull'opportunità di effettuare una verifica, mentre ritiene che una certa ingerenza statale nella sfera di competenza delle regioni, sia pure non condivisibile, si è già verificata in passato. Con riferimento agli emendamenti, concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica ove si profili il rischio che essi comportino spese aggiuntive, ma nel caso specifico, poiché i tempi sono eccessivamente ristretti, ritiene si possa risolvere il problema esprimendo un parere contrario quando si ravvisi questa possibilità.

Quanto all'articolo 13, infine, precisato che l'obiettivo è quello di procedere ad una razionalizzazione, osserva che l'attuale meccanismo di comandi e distacchi è più oneroso di quello basato su aspettativa e collocamento fuori ruolo previsto dal provvedimento in esame; invita in ogni caso a tenere conto della clausola di sicurezza rappresentata dall'esistenza di un tetto di spesa per gli uffici di gabinetto dei ministri sul cui rispetto vigila la Corte dei conti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, ricorda che, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del regolamento, dopo le dichiarazioni del Governo si intende riaperta la discussione.

Antonio BOCCIA (MARGH-U), preso atto che il Governo non ritiene di dover fornire le integrazioni di documentazione richieste, conferma di non condividere nel merito le affermazioni circa l'invarianza della spesa anche in considerazione delle complesse conseguenze derivanti dagli istituti dell'aspettativa e della collocazione fuori ruolo; esprime inoltre perplessità sulla congruità di una verifica della regolarità della copertura effettuata a posteriori dalla Corte dei conti, ribadendo che è compito proprio della Commissione garantire il rispetto delle norme costituzionali della copertura finanziaria dei provvedimenti. Quanto alle ingerenze dello Stato nella sfera delle autonomie, ricorda di aver sempre contrastato questa tendenza che, nel caso specifico, è aggravata dal fatto che si incide sull'autonomia funzionale degli enti locali. Ribadisce infine la richiesta di inserire una clausola, sia pure generica, di copertura finanziaria del provvedimento.

Nicolò NICOLOSI (Misto) ritiene che, a fronte delle dichiarazioni del Governo circa l'insussistenza di problemi per quanto riguarda i profili finanziari di competenza della Commissione, il provvedimento possa ritenersi sufficientemente istruito ai fini dell'esame in Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente relatore, pone in votazione la proposta di parere:

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

ALLEGATO

Decreto-legge 217/2001: Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo. C. 688-A Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI ESAMINATI DALLA COMMISSIONE

ART. 6.

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 7. Bressa, Boato, Maccanico, Sabattini, Sinisi, Caldarola, Amici.

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: il piano nazionale di ripartizione delle frequenze radioelettriche è di spettanza dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, che ne armonizza l'utilizzo nei vari ambiti tecnologici, con particolare riguardo alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e del diritto di accesso all'utilizzo no-profit in ogni ambito di frequenza.

6. 14. Mascia.

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: spetta al Ministero delle comunicazioni, in accordo con l'AIPA, il coordinamento per l'adozione di software non proprietari per gli apparati calcolatori nell'ambito della pubblica amministrazione, anche sostenendone la ricerca e la produzione in ambito universitario.

6. 16. Mascia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - 1. All'articolo 33, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 3, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «agricoltura e pesca» sono sostituite dalle seguenti: «agricoltura, pesca e foreste»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «attività di monitoraggio, a tutela, salvaguardia, prevenzione e repressione - attraverso il Corpo forestale dello Stato - in campo ambientale, con specifico riguardo alle specie animali e vegetali in via di estinzione, al patrimonio naturalistico nazionale ed agli interventi di protezione e lotta agli incendi boschivi;»

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato».

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, recante «individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143», è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

*6. 01. Losurdo, Franz, La Grua, Onnis.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - 1. All'articolo 33, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 3, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «agricoltura e pesca» sono sostituite dalle seguenti: «agricoltura, pesca e foreste»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «attività di monitoraggio, a tutela, salvaguardia, prevenzione e repressione - attraverso il Corpo forestale dello Stato - in campo ambientale, con specifico riguardo alle specie animali e vegetali in via di estinzione, al patrimonio naturalistico nazionale ed agli interventi di protezione e lotta agli incendi boschivi;»

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato».

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, recante «individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143», è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

*6. 02. Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Rocchi, Zanella.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001, recante individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

6. 05. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Le regioni, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono istituire propri corpi forestali regionali.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato interessato può transitare, a domanda, nei ruoli dei corpi regionali.

*6. 03. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Le regioni, anche per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, possono istituire propri corpi forestali regionali.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato interessato può transitare, a domanda, nei ruoli dei corpi regionali.

*6. 04. D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro S.p.A., istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, per la promozione e la gestione di azioni di sistema e progetti sperimentali nel campo della formazione, dell'orientamento e della promozione di impresa, nonché per l'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente ad Italia Lavoro S.p.A., con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

3-quater. Nello svolgimento delle predette attività Italia Lavoro S.p.A. può operare anche per conto di regioni, province ed ente locali, nonché delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. 2. D'Alia.

ART. 11.

Al comma 2, capoverso Art. 47-quater, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: possono avvalersi aggiungere le seguenti: con oneri a carico dello Stato.

11. 8. Bressa, Boato, Sabattini, Bolognesi.

ART. 13.

Al comma 4, sopprimere le parole: per lo svolgimento di incarichi di diretta collaborazione o di alta amministrazione nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3.

13. 42. Boato, Bressa, Sabattini.

Al comma 4, sopprimere le parole: ai fini giuridici.

13. 45. Sabattini, Boato, Bressa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i magistrati le cui funzioni siano previste dalle tabelle approvate dagli organi competenti, la decorrenza del fuori ruolo ovvero dell'aspettativa opera dalla scadenza del termine di vigenza delle tabelle medesime.

13. 37. Boato, Sabattini, Bressa.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dell'incarico, aggiungere le seguenti: anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

13. 46. Governo.

Sopprimere il comma 4.

* 13. 49. Governo.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della IX Commissione permanente
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Resoconto di mercoledì 27 giugno 2001

SEDE CONSULTIVA

Decreto-legge 217/2001: Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

C. 688 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, illustrando il contenuto del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, rileva come esso rechi modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed alla legge 3 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, pervenendo ad una razionalizzazione e ad un riordino dei ministeri e delle competenze ad essi attribuite, in linea con i principi contenuti nella delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni. L'articolo 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 istituendo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero della sanità. Al riguardo, occorre considerare come la specificità e la rilevanza, per quantità e qualità, delle funzioni affidate ai predetti dicasteri e, per quanto riguarda in particolare la IX Commissione, al Ministero delle comunicazioni, giustificano - in effetti - il loro ripristino come centri di imputazione autonomi.

L'articolo 2 definisce, conseguentemente, le strutture di primo livello nell'ambito dell'organizzazione amministrativa, tenendo conto che nel Ministero delle comunicazioni tale ruolo è assunto dalle direzioni generali. L'articolo 3 istituisce il Ministero delle attività produttive, cui spettano le competenze già attribuite dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con esclusione di quelle che, a seguito dell'istituzione del Ministero delle comunicazioni, vengono a quest'ultimo attribuite. A ciò logicamente consegue la soppressione della lettera c) dell'articolo 28, comma 1, del decreto n. 300, contenuta nell'articolo 4, riguardante le aree funzionali nell'ambito delle quali spetta al Ministero delle comunicazioni svolgere le funzioni ed i compiti di spettanza statale. Ad ulteriore raccordo delle modifiche intervenute provvede l'articolo 5, che sottrae all'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici le competenze in materia di comunicazioni, attribuite dall'articolo 6 all'Agenzia per le comunicazioni. L'articolo 6 introduce dopo l'articolo 32 del decreto legislativo n. 300, gli articoli 32-bis, 32-ter, 32-quater e 32-quinquies, concernenti le competenze dell'istituto Ministero delle comunicazioni.

Dette funzioni sono quelle spettanti allo Stato riguardo a poste, telecomunicazioni, editoria, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo all'editoria. Sono, come appare evidente anche in base all'esame delle aree funzionali, competenze di notevole rilievo ed impatto sociale ed economico che, dunque, richiedono l'attribuzione ad un singolo dicastero. Rileva peraltro che, rispetto al decreto legislativo n. 300, sono escluse le funzioni ed i compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito. Deve, quindi, intendersi che siano state restituite alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per l'informazione e l'editoria - alcune delle funzioni (quelle appunto in materia di giornali e testate politici o di partito) che il decreto legislativo n. 300 aveva fatto confluire nel Ministero delle attività produttive, rimanendo in capo al Ministero delle comunicazioni le restanti competenze in materia di editoria già trasferite al Ministero delle attività produttive.

Anche la norma sull'organizzazione del Ministero delle comunicazioni è consequenziale al nuovo assetto e prevede l'applicazione della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il testo offre dunque interessanti spunti per una proficua discussione che, a suo avviso, può orientarsi verso l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento di urgenza di conversione del decreto-legge n. 217 del 2001.

Paolo ROMANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 10.25.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della IX Commissione permanente
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SEDE CONSULTIVA

Presidenza del Presidente Paolo ROMANI, indi del Vicepresidente Giorgio BORNACIN.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Massimo Baldini.

La seduta comincia alle 11.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Paolo ROMANI, presidente, comunica che il deputato Marcello Meroi entra a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Tommaso Foti, che cessa di farne parte.

Decreto-legge 217/2001: modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

C. 688 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 27 giugno 2001.

Carlo ROGNONI (DS-U) esprime rammarico nel constatare come il Governo, dopo le mirabolanti promesse di mutare il volto del paese, abbia esordito nella sua attività con l'emanazione di un decreto-legge prima ancora di ricevere la fiducia da parte delle Camere, con un'evidente caduta di stile. Il provvedimento è peraltro di carente qualità dal punto di vista della tecnica legislativa, come si evince dalle stesse osservazioni contenute nel dossier predisposto dagli uffici della Camera. Chiede infatti quali siano le ragioni sostanziali che hanno indotto il Governo a prevedere l'istituzione di due nuovi ministeri, non riuscendo a ravvisarne altre se non quella fondata sull'esigenza di equilibrio tra le forze politiche che sostengono l'attuale maggioranza.

Per quanto concerne il Ministero delle comunicazioni, di più diretto interesse della Commissione, ravvisa un errore sia di politica industriale sia di sensibilità politica. La separazione di un settore innovativo, come quello delle comunicazioni e delle nuove tecnologie, dai settori industriali più tradizionali rappresenta a suo avviso un errore strategico: in nessun paese industriale avanzato, infatti, esiste un Ministero delle comunicazioni separato da quello delle attività produttive. Vi è, però, anche un errore di sensibilità politica, in quanto il nuovo Ministero delle comunicazioni ha competenze in materie in cui maggiormente evidente è la situazione di conflitto di interessi che riguarda l'attuale Presidente del Consiglio: d'altro canto, la stessa presidenza della Commissione, caratterizzata da prestigio e competenza tecnica nel medesimo settore, su cui ha subito rivendicato maggiori competenze, indica quale sia l'interesse precipuo dell'attuale maggioranza per tale ambito. Il programmato passaggio dei sistemi di trasmissione dall'analogico al digitale, nei termini temporali recentemente stabiliti dal decreto-legge n. 5 del 2001, convertito dalla legge n. 66 del 2001, non può che confermare, infine, la delicatezza della sfera di azione del nuovo Ministero delle comunicazioni, in relazione ai possibili conflitti di interessi su cui occorre porre particolare attenzione.

Giorgio PANATTONI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di verificare la disponibilità del ministro delle comunicazioni, Gasparri, ad essere audito prima dei vertici delle Poste italiane Spa. Fa peraltro presente l'opportunità di evitare che quest'ultima audizione si sovrapponga, mercoledì prossimo, all'ordinario svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea, nell'ambito delle quali ve ne potrebbero essere alcune rivolte allo stesso ministro Gasparri. Richiama infine l'esigenza di ascoltare non solo i vertici ma anche i rappresentanti sindacali delle Poste italiane Spa.

Paolo ROMANI, presidente, ricorda di avere annunciato ieri lo svolgimento dapprima di un'audizione dei vertici delle Poste italiane Spa e successivamente del ministro Gasparri, ritenendo questo modo di procedere più proficuo ai fini dei lavori della Commissione.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ribadisce di non condividere questa successione temporale delle audizioni, ritenendo preferibile ascoltare innanzitutto il ministro competente; in ogni modo, qualora venga fissata l'audizione dei vertici delle Poste italiane Spa per mercoledì prossimo, invita a verificare subito la disponibilità del ministro ad essere ascoltato in Commissione.

Paolo ROMANI, presidente, osserva che sicuramente vi sarà la disponibilità del ministro ad essere ascoltato in Commissione e che pertanto la sua audizione potrà essere definita dopo avere ascoltato i vertici delle Poste italiane Spa.

Giorgio PANATTONI (DS-U) dichiara di non concordare con la scansione temporale delle audizioni indicata dal presidente.

Ilario FLORESTA (FI) osserva che ormai le Poste italiane sono una società per azioni, caratterizzata da autonomia: bisognerebbe dunque eventualmente ascoltare il ministro del tesoro, in quanto titolare del dicastero che detiene le relative partecipazioni.

Giorgio PANATTONI (DS-U), entrando nel merito, considera il decreto-legge in esame un provvedimento sbagliato, in primo luogo per il momento in cui è stato varato, cioè prima ancora che il Governo ricevesse la fiducia da parte delle Camere, in secondo luogo per le scelte di carattere amministrativo e di politica industriale che comporta. Si interviene infatti su un disegno di riorganizzazione delle strutture di Governo varato nella precedente legislatura con il decisivo contributo della stessa opposizione, che ora, divenuta maggioranza, intende modificare quell'assetto.

Per quanto riguarda l'ambito di più diretto interesse della Commissione, la separazione di un settore industriale innovativo, come le comunicazioni, dal più tradizionale settore industriale rappresenta un errore strategico: i due ambiti sono infatti necessariamente intrecciati ai fini della modernizzazione del sistema industriale del paese. Si pone peraltro anche un problema di spesa, in quanto l'aumento del numero dei ministeri, con le relative strutture dirigenziali e burocratiche, comporta inevitabili oneri finanziari: si contraddice, inoltre, il principio di semplificazione cui era ispirata la riforma dell'organizzazione del Governo. Se l'istituzione del Ministero della sanità contraddice ad esigenze di decentramento regionali e contemporaneamente di unificazione delle tematiche relative, oltre che al lavoro e alle politiche sociali, alla salute della persona, quella del Ministero delle comunicazioni non tiene conto delle caratteristiche industriali del comparto interessato, sia quanto agli apparati sia in merito ai contenuti.

Con il decreto-legge, inoltre, si pone nuovamente il problema delle ambiguità e degli incroci di competenza tra autorità statale ed autorità indipendenti, potendosi ravvisare, nella scelta compiuta, la tendenza ad una nuova centralizzazione a livello ministeriale, che fa sostanzialmente registrare un passo indietro. Quanto ad un altro ambito di estrema importanza, l'innovazione, se gli aspetti organizzativi potrebbero essere separatamente considerati, quelli tecnologici vanno affrontati unitariamente per i loro comuni aspetti di politica industriale. Non è chiaro, peraltro, se il provvedimento in esame rappresenti soltanto l'avvio di un disegno più ampio di ristrutturazione dell'assetto organizzativo del Governo che contraddirebbe i risultati complessi cui si è pervenuti nella passata legislatura. In conclusione, l'interesse del paese ad una maggiore efficienza delle strutture amministrative, anche per il contenimento dei relativi costi, appare contraddetto dal provvedimento in esame.

Eugenio DUCA (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, in particolare sui problemi relativi alle competenze delle Commissioni IX e VII, ricorda al presidente che il suo gruppo intende esprimere la propria posizione dopo averla valutata nell'ambito di un'apposita riunione; chiede pertanto che la questione possa essere discussa nel corso della prossima riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione.

Paolo ROMANI, presidente, sottolinea di avere semplicemente posto il problema nella sede della Conferenza dei presidenti di Commissione e che la definizione degli ambiti di competenza della

Commissione è una prerogativa esclusiva del Presidente della Camera, che valuterà se intervenire con apposita circolare. Peraltro, l'ufficio di presidenza della Commissione, fissato per martedì prossimo, potrà occuparsi di tale tematica.

Marco SUSINI (DS-U) sottolinea la rilevanza e la delicatezza della materia all'esame della Commissione: si tratta della riorganizzazione delle strutture di Governo su tematiche vitali per l'economia e l'innovazione, rispetto alle quali si evidenzia peraltro un problema di conflitto di interessi che rischia di incidere in maniera dirompente sui lavori del Parlamento. Non si tratta di assumere un atteggiamento dilatorio od ostruzionistico, ma provvedimenti di questa natura non possono essere esaminati in maniera affrettata: si pongono infatti anche problemi di ordine costituzionale, sebbene questi non siano di diretta competenza della Commissione. Sussistono altresì questioni di ordine tecnico-legislativo: per esempio, per quanto riguarda il Ministero delle comunicazioni, non è chiarito a quali norme regolamentari debba farsi riferimento per la sua organizzazione. Quanto all'esclusione della competenza del nuovo ministero in materia di testate politiche e di partito, ora assegnata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per l'informazione e l'editoria), anche tale scelta richiama il problema del conflitto di interessi. Si registra inoltre un vuoto per quanto riguarda la materia del commercio elettronico, che viene sottratta al Ministero delle attività produttive ma non è inserita tra le competenze di altri ministeri. Inoltre, per la nuova Agenzia delle comunicazioni, a differenza dalle altre agenzie, non è prevista alcuna forma di vigilanza. Si evidenziano dunque difficoltà di carattere tecnico e di opportunità: un Ministero delle comunicazioni separato da quello delle attività produttive, come già sottolineato, rappresenta infatti un'anomalia italiana rispetto agli altri paesi europei. Si tratta naturalmente di una scelta di carattere politico, compiuta per esigenze di equilibrio interno alle forze di maggioranza, come andrebbe apertamente riconosciuto. Rappresentando inoltre la separazione tra i due ministeri delle comunicazioni e delle attività produttive un errore di politica industriale, evidentemente tale scelta è stata compiuta in considerazione degli interessi del Presidente del Consiglio nel settore delle comunicazioni di massa. Per le ragioni evidenziate, preannuncia quindi una ferma opposizione alla conversione del decreto-legge in esame.

Franco RAFFALDINI (DS-U) sottolinea anch'egli la rilevanza del provvedimento in esame, con il quale si prevede una riforma dell'organizzazione del Governo che, per quanto limitata, potrebbe addirittura preludere ad una sorta di controriforma di più ampia portata. Rileva la sproporzione esistente tra i contenuti del provvedimento e lo strumento legislativo adottato: un decreto-legge la cui necessità d'urgenza è stata valutata soltanto sul piano politico, peraltro prima ancora che il Parlamento avesse votato la fiducia al Governo.

Il provvedimento, inoltre, è caratterizzato da scadente qualità legislativa: quanto al Ministero della sanità, è ravvisabile una sorta di nuovo centralismo, contestato fortemente peraltro anche da forze politiche appartenenti all'attuale maggioranza; la stessa costruzione di un nuovo sistema di welfare, in ordine a tematiche sociali interconnesse come il lavoro e la salute, ne risulta compromessa. È dunque legittimo il dubbio che la riproposizione di un Ministero della sanità sia da correlare alla crescente spesa sanitaria delle regioni, che dovrebbero invece, secondo le dichiarazioni di tutti, divenire maggiormente autonome e responsabili anche sul piano finanziario.

Quanto al Ministero delle comunicazioni, la separazione dei settori della cosiddetta new economy, caratterizzati da maggiore dinamismo, dai settori industriali più tradizionali rappresenta evidentemente un errore dal punto di vista della politica industriale.

Si pone altresì un problema di coordinamento delle autorità di settore, nel rispetto delle esigenze di indipendenza e trasparenza: un intervento che riguarda la direzione politica nel settore delle comunicazioni pone indubbiamente problemi con riferimento a fondamentali principi di carattere costituzionale, quale la libertà di espressione. Nel settore è peraltro a tutti evidente il conflitto di interessi nel quale versano autorevoli esponenti dell'attuale Governo.

Quanto all'articolo 13 del decreto-legge, relativo al collocamento fuori ruolo o in aspettativa non retribuita di dipendenti pubblici con rapporto di lavoro non contrattualizzato per incarichi di diretta collaborazione governativa, si pongono problemi con particolare riferimento alle prerogative sancite dall'articolo 107 della Costituzione, in quanto non si prevede per i magistrati alcun coinvolgimento del Consiglio superiore della magistratura.

Ritiene pertanto di ravvisare, a monte dell'emanazione del decreto-legge, un groviglio di interessi e di conflitti ad essi relativi, mentre non appare evidente quale ne possa essere l'utilità per i cittadini, parametro che dovrebbe essere sempre tenuto presente ai fini delle scelte legislative.

Gabriele ALBONETTI (DS-U) ribadisce le perplessità già evidenziate dai deputati intervenuti, sottolineando la disarticolazione prodotta dal decreto-legge nell'ambito delle strutture di Governo, per le quali si era recentemente pervenuti ad un risultato di ristrutturazione organica, definita anche con il contributo delle forze politiche dell'attuale maggioranza, le quali anzi avevano sollecitato una maggiore snellezza ed un più ampio decentramento nell'ambito delle scelte amministrative.

L'esigenza sottostante all'emanazione del decreto-legge appare piuttosto di carattere politico: la relativa urgenza è stata infatti dettata da esigenze di dosaggio dei pesi nell'ambito delle forze dell'attuale maggioranza: ciò può anche essere comprensibile, ma va opportunamente chiarito. Con l'istituzione dei due nuovi ministeri, si interviene peraltro in settori delicati con riferimento ad importanti processi innovativi in atto, quali la devoluzione di funzioni alle regioni e la stessa riforma del titolo V della Costituzione.

La scelta di istituire un Ministero delle comunicazioni pone inoltre problemi in ordine alle competenze delle autorità indipendenti di settore, in particolare tenuto conto del conflitto di interessi che caratterizza l'attuale Presidente del Consiglio: si può infatti avere l'impressione che sia stata compiuta la scelta di sottrarre sovranità agli organismi indipendenti dal Governo.

Sottolinea infine i contraccolpi che potrebbero prodursi nel fondamentale settore della giustizia a causa della norma relativa al collocamento fuori ruolo e all'aspettativa non retribuita di magistrati per incarichi di diretta collaborazione con ministri e sottosegretari. Esprime pertanto una netta contrarietà al provvedimento in esame.

Paolo ROMANI, presidente, ricorda che alle ore 13 sono previste votazioni in Assemblea, per cui, sebbene diversi colleghi abbiano chiesto di intervenire, occorre concludere rapidamente i lavori della Commissione. Propone pertanto di svolgere ancora un intervento e di rinviare quindi l'esame del provvedimento a martedì della prossima settimana, concludendo in tale seduta l'esame del provvedimento.

Eugenio DUCA (DS-U) dichiara di condividere la proposta del presidente di rinviare l'espressione del parere della Commissione a martedì prossimo: osserva inoltre che sarebbe opportuno ricevere dal Governo indicazioni sugli oneri finanziari derivanti dal provvedimento. Chiede infine al relatore se vi sia disponibilità ad inserire nella propria proposta di parere eventuali osservazioni e condizioni. Paolo ROMANI, presidente, osserva che il Governo si pronuncerà senz'altro sugli oneri finanziari collegati al provvedimento; quanto alla definizione del parere della Commissione, il relatore valuterà quali suggerimenti accogliere nell'ambito della sua proposta di parere.

Giorgio PASETTO (MARGH-U), intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene opportuno svolgere l'audizione del ministro competente in ordine alle problematiche occupazionali collegate alla ristrutturazione aziendale delle Poste italiane Spa, prima ancora di ascoltare i vertici della stessa società. Passando quindi al provvedimento in esame, osserva che, sebbene le considerazioni dei colleghi possano apparire ripetitive, esse sono frutto di un approfondimento fondato anche sulle osservazioni formulate nei documenti degli uffici della Camera, sulle quali, invece, il relatore sembra non essersi soffermato affatto. Richiama pertanto l'esigenza di un confronto reale e costruttivo sul contenuto del provvedimento, anche ai fini di migliorarne la qualità: finora, invece, si è registrata una certa disattenzione da parte della maggioranza rispetto alle considerazioni svolte dall'opposizione. Sebbene la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere non vincolante, tuttavia il provvedimento in esame incide fortemente in una materia che è di competenza della Commissione stessa: è dunque opportuno che si svolga un costruttivo confronto. Con il provvedimento, si prevede infatti un mutamento profondo di strutture ministeriali, lasciando peraltro ancora indefiniti numerosi aspetti. L'istituzione del Ministero delle comunicazioni, comportando la rottura di un accorpamento funzionale nell'ambito del Ministero delle attività produttive, appare funzionale soltanto ad esigenze politiche e non a motivazioni di ordine economico o amministrativo. In particolare, non si comprende come la nuova Agenzia delle comunicazioni entri in relazione con le autorità indipendenti di settore e con lo stesso ministero; non

è chiarito, infine, a quale organismo venga assegnata la competenza in materia di commercio elettronico.

Paolo ROMANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 3 luglio 2001, alle 10.

La seduta termina alle 12.30.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della IX Commissione permanente
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IX Commissione - Resoconto di martedì 3 luglio 2001

SEDE CONSULTIVA

Presidenza del Presidente Paolo ROMANI.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Massimo Baldini.

La seduta comincia alle 10.

Decreto-legge 217/2001: Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

C. 688 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 28 giugno 2001.

Renzo LUSETTI (MARGH-U) si dichiara contrario al provvedimento in esame innanzitutto in relazione allo strumento legislativo prescelto: sarebbe stato preferibile affrontare la materia con un disegno di legge, cui eventualmente assicurare una corsia preferenziale, al fine di poter svolgere un più ampio e costruttivo confronto. La riforma dell'organizzazione del Governo, approvata nel corso della passata legislatura con il contributo della stessa opposizione, ha assunto veste di normativa fondamentale, per cui non appare certamente opportuno in questa fase introdurre modifiche con lo strumento del decreto-legge.

Per quanto attiene specificamente al Ministero delle comunicazioni, ricorda che, nella passata legislatura, il dibattito ha riguardato non tanto l'ipotesi di un ministero autonomo quanto l'opportunità di inserire le relative competenze nel Ministero delle attività produttive (idea che poi è prevalsa) o in quello delle infrastrutture. Una riforma delle strutture ministeriali, in ogni modo, non può essere approvata in modo affrettato, in particolare nel caso in cui al trasferimento delle competenze non corrisponda alcun tipo di risparmio pubblico né di aumento dell'efficienza dell'amministrazione. Un Ministero delle comunicazioni cui siano affidate le competenze delineate all'articolo 6 del decreto-legge non apporta contributi in termini di funzionalità dell'attività di Governo: si rischia nel contempo che il ministero stesso sottragga competenze all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la cui attività va invece salvaguardata in quanto posta a tutela degli interessi dei consumatori.

Paolo GENTILONI SILVERI (MARGH-U) considera significativo che l'avvio della legislatura sia stato caratterizzato dall'emanazione di un decreto-legge che modifica un'importante riforma amministrativa di carattere complessivo, finalizzata alla semplificazione amministrativa e all'alleggerimento delle funzioni burocratiche e di Governo. Essendo stata varata tale riforma, nel corso della passata legislatura, con il decisivo contributo dell'attuale maggioranza, allora opposizione, sarebbe stato sicuramente preferibile adottare lo strumento del disegno di legge

ordinario per proporre le modifiche ritenute opportune. La maggioranza, considerati i numeri a sua disposizione, sarebbe stata indubbiamente in condizione di approvare le modifiche e tuttavia sulle stesse si sarebbe potuto svolgere un ampio ed approfondito confronto parlamentare. Il decreto-legge emanato appare invece non necessario, non urgente e soprattutto non opportuno.

La ricostituzione del Ministero delle comunicazioni equivarrebbe in sostanza a riproporre il modello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, molto ambito in passato in relazione alle sue attribuzioni: tuttavia, con la liberalizzazione dei mercati e lo sviluppo delle tecnologie industriali delle comunicazioni, si era ritenuto opportuno inserire la materia nelle competenze del Ministero delle attività produttive. Sarebbe dunque sbagliato tornare ora alla vecchia logica di un ministero che controlla il settore delle comunicazioni.

Vi sono poi indubbiamente rischi di duplicazioni e sovrapposizioni tra il Ministero delle attività produttive e quello delle comunicazioni, in particolare per quanto riguarda le esigenze di liberalizzazione dei mercati. Sovrapposizioni si rischiano altresì in relazione alle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, chiamata a svolgere un ruolo di particolare importanza e delicatezza rispetto alle ipotesi di conflitto di interessi nel settore. È pertanto necessario assicurare all'Autorità medesima un quadro di riferimento chiaro ed un'autorevolezza indiscussa, mentre l'istituzione del Ministero delle comunicazioni rischia di compromettere tali aspetti.

Si dichiara pertanto contrario al provvedimento in esame ed invita la maggioranza a valutare gli argomenti rappresentati dall'opposizione per avviare, sin da subito, un clima di costruttivo confronto nella sede della Commissione.

Lapo PISTELLI (MARGH-U) osserva che l'emanazione del decreto-legge in materia di organizzazione del Governo ha rappresentato un esordio infelice della nuova maggioranza: dopo le roboanti dichiarazioni nel corso della campagna elettorale in ordine alla volontà di semplificare e snellire, il Governo è subito intervenuto con una modifica incidente sulla cosiddetta riforma Bassanini, determinando un appesantimento della struttura di Governo. Quanto ai requisiti di necessità ed urgenza che devono giustificare l'emanazione di un decreto-legge, occorre chiarire che tali requisiti devono riguardare esigenze di carattere reale e non già di equilibrio politico.

Sul merito dell'istituzione del Ministero delle comunicazioni, si domanda in particolare quale forma di convivenza sia possibile, in relazione alle loro competenze, tra ministro delle attività produttive (che appare ora destinato ad occuparsi soltanto dei settori industriali tradizionali), ministro delle comunicazioni (incaricato di seguire i settori della cosiddetta new economy), ministro per l'innovazione e le tecnologie e ministro per l'attuazione del programma di Governo.

Il quadro istituzionale è stato poi ulteriormente complicato con l'istituzione di una nuova agenzia, non sottoposta peraltro ad alcun controllo ministeriale: vi è, insomma, una serie di competenze incrociate che definiscono un quadro eccessivamente complesso. Utile sarebbe, pertanto, se il relatore tenesse presenti le osservazioni della maggioranza, finalizzate ad offrire un contributo costruttivo e a contenere gli effetti peggiorativi prodotti dal provvedimento sull'assetto preesistente.

Massimo BALDINI, Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, osserva innanzitutto che l'asserita anomalia italiana rappresentata dall'istituzione di un autonomo Ministero delle comunicazioni in realtà non è tale: in primo luogo, si tratta in qualche modo del ripristino di una struttura organizzativa già esistente in passato nel paese; in secondo luogo, negli altri paesi europei, il settore delle comunicazioni e delle televisioni è in genere governato separatamente rispetto a quello delle attività produttive. Né può affermarsi che l'istituzione dei due nuovi ministeri sia da collegarsi ad esigenze di equilibri politici, in quanto ciò non corrisponde alla sensibilità e alla cultura della nuova classe di governo, mentre ha effettivamente caratterizzato alcune esperienze del passato. D'altro canto, per quanto attiene al Ministero delle comunicazioni, basta considerare le competenze ad esso attribuite per rendersi conto della loro portata e dell'esigenza di una separata sfera di attribuzione di competenze.

Italo BOCCHINO (AN), relatore, precisa che la maggioranza non intende sfuggire ad un confronto costruttivo con l'opposizione: da parte di quest'ultima, però, non devono esservi tentativi dilatori o ostruzionistici effettuati affrontando argomenti che non siano di competenza della Commissione; vi

sono state, per esempio, considerazioni relative ai requisiti di necessità ed urgenza, di cui è chiamata ad occuparsi altra Commissione.

Quanto alla competenza della Commissione trasporti, ribadisce l'opportunità per essa di avere un ministro delle comunicazioni quale interlocutore specifico su un settore di grande importanza e portata innovativa.

Per quanto riguarda la necessaria differenziazione tra le sfere di competenza del potere esecutivo e delle autorità indipendenti di garanzia, condivide l'esigenza che esse vengano mantenute opportunamente distinte. Rispetto a tale questione, condividendo alcune delle osservazioni dei colleghi dell'opposizione intervenuti nel dibattito, ha infatti ritenuto opportuno inserire nella proposta di parere, che illustra (vedi allegato), un'osservazione con la quale si invita il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere la nuova Agenzia per le comunicazioni al fine di evitare sovrapposizioni di competenze.

Eugenio DUCA (DS-U) ricorda di aver richiesto al Governo chiarimenti sugli oneri finanziari collegati al provvedimento.

Massimo BALDINI, Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, pur comprendendo le motivazioni della richiesta del deputato Duca, precisa che non è ancora in grado di fornire dettagli in merito.

Paolo ROMANI, presidente, osserva che chiarimenti in proposito potranno essere chiesti al ministro nel corso della sua audizione, sottolineando peraltro come l'analisi delle conseguenze finanziarie del provvedimento rientri nella competenza specifica della Commissione bilancio.

Eugenio DUCA (DS-U) ritiene che gli aspetti relativi agli oneri finanziari abbiano un'importanza decisiva ed interessino pertanto tutte le Commissioni chiamate ad esaminare il provvedimento: suscita pertanto sorpresa che non siano ancora disponibili i relativi dati.

Si dichiara comunque contrario al provvedimento in base alle considerazioni già svolte da altri colleghi. In primo luogo, non è affatto chiarito per quale ragione il provvedimento sia stato ritenuto necessario ed urgente: sembra piuttosto che lo strumento del decreto-legge sia stato adottato per impedire un effettivo confronto parlamentare nonché per sottrarre all'opposizione la possibilità di proporre opportune modifiche, blindando i tempi di esame ed il merito del provvedimento. Tale modo di procedere nel settore delle comunicazioni desta indubbiamente grande preoccupazione, in relazione alla nota situazione di conflitto di interessi che potrebbe addirittura trasformarsi in una sorta di occupazione dei settori delle telecomunicazioni e dell'editoria, con conseguenti pericoli per la stessa democrazia, considerati gli effetti che potrebbero prodursi sulla libera circolazione delle idee.

Giorgio PASETTO (MARGH-U), pur apprezzando l'osservazione circa la soppressione dell'Agenzia per le comunicazioni introdotta dal relatore nella sua proposta, non ritiene opportuno che la Commissione esprima un parere favorevole sul disegno di legge: la maggioranza avrebbe dovuto dedicare maggiore attenzione alle considerazioni complessive svolte dall'opposizione su una serie di aspetti e manchevolezze del provvedimento in esame. In proposito, sottolinea in particolare la mancanza di chiarimenti da parte del Governo sugli oneri finanziari. Si dichiara pertanto contrario alla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 10.40.

ALLEGATO A

Decreto-legge 217/2001: modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo. C. 688 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione, Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo» (C. 688),

rilevato come l'intervento normativo appaia motivato dall'esigenza, pienamente condivisibile, di pervenire ad una migliore e più efficiente organizzazione del Governo;

sottolineato come la rilevanza delle funzioni affidate al Ministero delle comunicazioni, giustifichi il ripristino dello stesso Ministero come centro di imputazione autonoma di attività, al fine di assicurare una efficace ed accurata azione di salvaguardia degli interessi che la materia delle comunicazioni coinvolge,

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione: valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'Agenzia per le comunicazioni di cui all'articolo 6, capoverso articolo 32-quinquies, del decreto-legge, onde evitare sovrapposizioni tra le competenze affidate alla stessa Agenzia e quelle attribuite al Ministero delle comunicazioni.

IL RELATORE.

ALLEGATO B

Decreto-legge 217/2001: modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (C. 688).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione lavoro pubblico e privato delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, sostituire le parole: «non può essere superiore a quattro» con le seguenti: «non può essere superiore a due»;

2) all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo 47-ter, aggiungere un'ulteriore area funzionale autonoma relativa alla tutela della salute sui luoghi di lavoro; conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole «tutela della salute sui luoghi di lavoro» e, al capoverso articolo 47-quater, sostituire le parole «a quattro» con le seguenti: «a tre»;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di prevedere il mantenimento, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni esercitate dal Ministero dell'industria in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di «vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro», tenuto conto che la competenza generale sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro rimane attribuita al Ministero della sanità;

b) all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo 47-quater, appare opportuno sostituire le parole «all'articolo 47» con le seguenti: «all'articolo 47-ter».

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della X Commissione permanente
(Attività produttive, commercio e turismo)

X Commissione - Resoconto di giovedì 28 giugno 2001

SEDE CONSULTIVA

Presidenza del Presidente Bruno TABACCI.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le attività produttive Mario Valducci.

La seduta comincia alle 11.10.

Decreto-legge 217/2001: modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

C. 688 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, presidente e relatore, fa presente che il decreto-legge in esame modifica parzialmente il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché la legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

In particolare, gli articoli 1 e 2, ridefinendo l'elenco dei ministeri e delle relative strutture, istituiscono i due nuovi dicasteri delle comunicazioni e della sanità, ai quali sono attribuite alcune funzioni che, in base al decreto legislativo n. 300 del 1999, competevano rispettivamente al Ministero delle attività produttive ed al Ministero del lavoro. L'articolo 6 introduce poi, dopo l'articolo 32 del decreto legislativo n. 300 del 1999, gli articoli 32-bis, 32-ter, 32-quater e 32-quinquies, che contemplano le competenze del nuovo Ministero delle comunicazioni ed istituiscono l'Agenzia per le comunicazioni, con conseguente modifica delle attribuzioni dell'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici; gli articoli 7, 8, 9, e 10 definiscono le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con esclusione delle competenze in materia di sanità, attribuite al nuovo Ministero omonimo; l'articolo 11 aggiunge al decreto legislativo il capo X-bis e, con gli articoli 47-bis e 47-ter, istituisce il Ministero della sanità indicandone le relative aree funzionali; l'articolo 12 modifica le attribuzioni dei viceministri e l'articolo 13 detta, infine, alcune norme in materia di incarichi di collaborazione del ministro, dei viceministri e dei sottosegretari.

Per quel che riguarda più specificamente i profili di competenza della Commissione, rileva che l'articolo 3 del decreto-legge in esame sostituisce l'intero articolo 27 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che istituiva il Ministero delle attività produttive, ridefinendo, conseguentemente, le relative competenze ed in particolare sottraendo a tale dicastero - per assegnarle al nuovo Ministero delle comunicazioni - le competenze nelle seguenti materie: poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni.

Osserva, inoltre, che, a seguito del ritaglio di competenze in favore del Ministero delle comunicazioni, scompare ogni esplicito riferimento al commercio elettronico anche se, in via interpretativa, sembra possa comunque ritenersi che tale materia continui ad essere regolata dal

Ministero delle attività produttive in quanto rientrante nella più generale materia del commercio ad esso assegnata.

A suo avviso si può quindi rilevare che i compiti e le funzioni affidati al nuovo Ministero delle attività produttive sono quelli, rientranti nelle aree funzionali individuate dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 300 del 1999, dello sviluppo del sistema produttivo e del commercio estero e dell'internazionalizzazione del sistema economico.

Per quanto riguarda poi le competenze del nuovo Ministero delle comunicazioni, queste sono definite, come ha già rilevato, dall'articolo 6 del decreto-legge in esame che introduce, dopo l'articolo 32 del decreto legislativo n. 300 del 1999, gli articoli 32-bis, 32-ter, 32-quater e 32-quinquies. Si tratta di competenze ritagliate da quelle già assegnate al Ministero delle attività produttive dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

In particolare, l'articolo 32-bis attribuisce al Ministero delle comunicazioni le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo all'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e di testate periodiche a contenuto politico o di partito (quest'ultima competenza rimarrebbe, pertanto, in capo al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).

Anche nel caso delle aree funzionali del Ministero delle comunicazioni le attribuzioni del nuovo Ministero sono ritagliate da quelle già assegnate al Ministero delle attività produttive con particolare riferimento al settore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

Al riguardo, segnala che in questo ritaglio scompare ogni riferimento allo sviluppo della società dell'informazione indicato precedentemente dall'articolo 28, comma 1, lettera c), oggi soppresso dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge in esame.

Per quanto attiene alle ricadute delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, e 6 del decreto-legge in esame sul regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive recentemente emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2001, osserva che risultano inapplicabili, in quanto contrastanti con la nuova normativa di rango primario, talune previsioni concernenti in particolare la definizione delle competenze del dipartimento delle reti e quella delle funzioni del dipartimento per il mercato.

In conclusione, la scelta di istituire uno specifico ministero che eserciti talune funzioni dello Stato in materia di comunicazioni, ed in particolare quelle connesse alla radiodiffusione sonora e televisiva ed all'editoria, può a suo avviso essere considerata positivamente. Pur tuttavia, non può non osservarsi che talune delle funzioni trasferite dal Ministero delle attività produttive a quello delle comunicazioni - ed in particolare quelle relative all'informatica, alla telematica e, più in generale, tutte quelle connesse all'innovazione tecnologica - riguardano specificamente il funzionamento e lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le cui prospettive di competitività in un mercato globalizzato sono strettamente legate alle capacità di utilizzo delle nuove tecnologie e delle loro potenzialità innovative rispetto alla gestione dei processi produttivi. Ne deriva quindi l'esigenza di prevedere una sede di indirizzo e gestione unitaria dove trovino collocazione, anche a livello di Governo, tutti i compiti e le funzioni statali in materia di politica industriale e, più in generale, di attività produttive.

Sergio GAMBINI (DS-U) evidenzia i motivi di contrarietà, di natura tanto politica quanto procedurale, nei confronti del provvedimento in esame. Sotto il primo profilo, la scelta di modificare la struttura del Governo non appare in sintonia con le posizioni assunte nel corso della campagna elettorale da parte dell'attuale maggioranza: sembra, piuttosto, che l'aumento del numero dei ministeri risponda all'esigenza di far quadrare il cerchio delle attribuzioni di incarichi.

La scelta, poi, del ricorso allo strumento del decreto-legge si presta a numerose critiche: in primo luogo, non appaiono chiari i motivi dell'urgenza e poi l'emanazione del decreto è avvenuta in modo irrituale, in quanto il Governo non aveva ancora ottenuto la fiducia delle Camere. La decisione

assunta appare in ogni caso inopportuna, intervenendo su un tema delicato che coinvolge anche la questione del conflitto d'interessi.

Notevoli perplessità, emerse anche nel corso dell'esame presso la Commissione di merito in sede referente, suscita a suo avviso l'articolo 13 del provvedimento, in materia di distacchi, che potrebbe interferire, ad esempio, con le prerogative garantite alla magistratura dall'articolo 107 della Costituzione. Più in generale, l'intero provvedimento è disseminato di imprecisioni - sulle quali sembra essersi soffermato anche il presidente nella sua relazione - che potrebbero determinare incertezze interpretative.

Ritiene che tutte le forze politiche non possano che concordare sulla necessità per il Paese di vincere la sfida della modernizzazione, obiettivo che non può prescindere da un'organizzazione della pubblica amministrazione più efficiente e meno onerosa: tale posizione, condivisa dalle forze dell'attuale maggioranza nel corso della precedente legislatura, sembra ora contraddetta dalla scelta compiuta dal Governo con il provvedimento in esame, il quale appare in conflitto anche con quei principi di federalismo che al suo gruppo stanno molto a cuore e che sembravano caldeggiati anche dalle formazioni politiche che sostengono l'attuale Governo. Ciò vale soprattutto per quanto riguarda la materia sanitaria: vi è infatti a suo avviso un evidente contrasto tra la logica della delega di funzioni alle regioni e l'istituzione del nuovo Ministero della sanità.

Passando ad affrontare il tema del rapporto tra new e old economy, sostiene la necessità di una loro integrazione, ricordando che il quadro delineato nella scorsa legislatura andava in questa direzione ed affermando che rappresenta un grave errore separarle dal punto di vista della gestione ministeriale.

Ribadisce infine che le scelte compiute con il provvedimento in esame appaiono orientate essenzialmente a rispondere ad aspettative di attribuzione di incarichi. Per le ragioni esposte esprime la posizione contraria del suo gruppo.

Ruggero RUGGERI (MARGH-U) chiede chiarimenti in ordine alle attuali competenze relative ai settori farmaceutico, agroalimentare e delle assicurazioni, sottolineando l'esistenza di gravi lacune in materia di ricerca applicata. Per quanto riguarda, poi, la necessità di ricondurre ad unità new e old economy, ricorda che le concezioni più moderne superano addirittura tale distinzione, per parlare solo di net economy, settore che appare di competenza esclusiva della Commissione attività produttive.

Alfredo VITO (FI) intende innanzitutto respingere l'ipotesi che il provvedimento in esame abbia lo scopo di «aggiustare» i problemi interni alla maggioranza. Al contrario, ricorda che, forse per la prima volta nella storia del paese, l'attuale Presidente del Consiglio ha avuto la possibilità di presentare la lista dei ministri entro poche ore dal conferimento dell'incarico, il che quindi esclude che siano state necessarie «manipolazioni» di questo tipo.

Del resto, il decreto legislativo Bassanini non era certo immodificabile, anzi, non essendo mai stato attuato, richiedeva un'attività di vaglio, che ha portato alla sua modifica, in modo assolutamente legittimo.

Respinge anche l'affermazione in base alla quale provvedimento si muoverebbe in senso contrario rispetto alla modernizzazione del paese ed all'esigenza di un'amministrazione pubblica più efficiente e meno onerosa, obiettivi sempre propugnati dal suo gruppo: nella scorsa legislatura non si erano ottenuti risultati in tal senso, nonostante il frequente ricorso alla decretazione d'urgenza ed alle deleghe al Governo. Appare a suo avviso necessario un riequilibrio delle prestazioni sanitarie nell'ambito del paese, problema che ritiene non possa essere risolto dai presidenti delle regioni, per i divari che obiettivamente esistono tra le diverse realtà territoriali: in questa delicata materia vi sono aspetti che debbono essere affrontati a livello centrale.

Stefano SAGLIA (AN), rilevato che il provvedimento in esame si offre ad una lettura di carattere politico che non sfugge a nessuno e che è ben conosciuta anche dall'opinione pubblica, essendo stata ampiamente trattata dagli organi di stampa, ritiene che in questa sede sia più opportuno analizzare i riflessi che esso avrà sull'attività della Commissione e sui suoi rapporti con i nuovi Ministeri e con il Governo in generale. Per quanto riguarda le questioni inerenti alla sanità, chiarisce

che la sua parte politica è tuttora convinta che tale materia, nel processo devolutivo, dovrà essere affidata alle regioni: tuttavia, la cosiddetta riforma federale della precedente legislatura non ha consentito di portare a compimento un definitivo processo di decentramento nel settore, tant'è vero che si è manifestata la necessità dell'istituzione di un Ministero cui affidare la direzione della politica sanitaria.

Per quanto concerne il Ministero delle comunicazioni, ritiene che questo possa a buon diritto essere considerato di nuova istituzione, in quanto le sue competenze non sono esattamente le stesse del precedente.

Respinge a sua volta le considerazioni svolte da alcuni in merito alle motivazioni sottese alla creazione dei due nuovi Ministeri, affermando anche che appare fuori luogo ogni riferimento alla questione del conflitto di interessi. Ritiene altresì pretestuose le perplessità manifestate in ordine alla legittimità del ricorso al decreto-legge, che appare invece del tutto adeguato, considerata la necessità di completare rapidamente la composizione del Governo. Respinge, infine, le critiche collegate all'esigenza di maggiore efficienza e minore onerosità della pubblica amministrazione, in quanto ritiene che la razionalizzazione dell'impianto del Governo operata con il provvedimento in esame vada esattamente in tale direzione.

Erminio Angelo QUARTIANI (DS-U) rileva come il provvedimento in esame vada a modificare un testo normativo che aveva non solo lo scopo di rendere più efficace l'organizzazione di Governo, ma anche quello di accompagnare il processo federalista.

Osserva, inoltre, che il provvedimento non sarà esente da ricadute sulle materie di cui la Commissione dovrà occuparsi: la ridefinizione delle competenze dei Ministeri potrebbe infatti determinare la ricerca di un diverso equilibrio nell'ambito delle materie assegnate alle Commissioni parlamentari, nonché una modifica nei rapporti con il Governo e con le sue attività. Si domanda, ad esempio, chi eserciterà il controllo sulle nuove imprese della net economy.

È a suo avviso fuorviante la separazione delle comunicazioni, aspetto rilevante della cosiddetta new economy, dal più generale ambito della old economy, perché potrebbe determinare effetti negativi sulle attività produttive nel loro complesso. Ritiene, in particolare, che la separazione delle competenze in queste materie rappresenti una forzatura che provocherà disorientamento nel mercato.

Considera quanto mai intempestiva l'istituzione del Ministero della sanità, anche per i suoi riflessi sull'economia in generale: solo il ridimensionamento della struttura centrale ed il decentramento di funzioni alle regioni potranno rendere efficiente il sistema sanitario e quindi rispondere alle aspettative dei cittadini. Parallelamente, teme che il processo avviato possa comportare una nuova centralizzazione del debito del settore. In conclusione, ritiene che si debba assumere una posizione totalmente negativa sul decreto-legge, per gli effetti che esso produrrà sulle autonomie e sul complesso dell'economia italiana.

Gianni VERNETTI (MARGH-U) esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento, essendo evidente che la ratio ad esso sottesa è quella di disporre di un numero maggiore di incarichi da attribuire. L'istituzione del Ministero delle attività produttive, operata con il decreto legislativo n. 300 del 1999, nasceva dalla positiva intuizione di unificare i Ministeri dell'industria, delle comunicazioni e del commercio con l'estero, avviando un processo di unificazione delle responsabilità nei primi due settori e proiettandolo sempre più sullo scenario internazionale. Un altro aspetto importante dell'accorpamento dei primi due Ministeri era rappresentato dalla creazione del cosiddetto dipartimento delle reti. Lo scopo, insomma, era quello di fornire strutture e strumenti per rispondere alle nuove esigenze della net economy. Si rammarica che oggi questo progetto cada per esigenze di basso profilo e ribadisce, pertanto, il giudizio fortemente negativo del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Bruno TABACCI, presidente e relatore, dopo aver ringraziato i colleghi intervenuti nel dibattito, risponde alle richieste di chiarimento avanzate dall'onorevole Ruggeri assicurando che il settore della produzione agroindustriale e quello delle assicurazioni rientrano nelle competenze proprie del Ministero della attività produttive.

Rivolgendosi poi in particolare all'onorevole Quartiani, fa presente che nella riunione della Conferenza dei presidenti di Commissione tenutasi lo scorso 26 giugno si è esaminato il problema delle competenze delle Commissioni, la cui disciplina è attualmente fissata da una circolare del Presidente della Camera del 1996, sulla quale gli appare opportuna una riflessione. Comunica di aver egli stesso, in quella sede, evidenziato la necessità di ricondurre ad unità la politica industriale, sottolineandone, ad esempio, gli indiscutibili rapporti con le misure fiscali, che spesso possono essere utilizzate come mezzo di orientamento, appunto, della politica industriale e pertanto sembrano suscettibili di coinvolgere competenze più ampie di quelle della sola Commissione finanze. Un altro settore nel quale è a suo avviso necessario precisare la distribuzione delle competenze è quello delle ex partecipazioni statali, per la parte rimasta sotto il controllo dello Stato, settore che ovviamente presenta profili tanto finanziari quanto di politica industriale. Non si tratta, quindi, a suo parere, di avanzare rivendicazioni di competenze, ma di sollecitare una lettura non solo finanziaria, ma anche industriale delle politiche inerenti a questo comparto.

Il sottosegretario Mario VALDUCCI chiarisce innanzitutto che, per quanto attiene all'istituzione del Ministero delle attività produttive, la riforma attuata con il decreto legislativo n. 300 del 1999 non rappresentava una sommatoria di funzioni, ma si poneva un obiettivo molto più avanzato. Si è tuttavia evidenziata la necessità di una serie di aggiustamenti, che potrebbero non limitarsi al provvedimento oggi all'esame della Commissione: solo dopo una prima fase di attuazione del decreto legislativo n. 300 sarà infatti possibile effettuare una compiuta valutazione del nuovo assetto organizzativo. Potrebbe infatti emergere, l'esigenza di una più specifica definizione delle competenze in materia di assicurazioni: a questo proposito, comunque, desidera chiarire che tale settore rimane di competenza del Ministero delle attività produttive, solo il trasferimento al Ministero dell'economia delle funzioni inerenti ai rapporti con l'ISVAP. Per quanto riguarda l'industria farmaceutica, afferma che non vi sono mai stati dubbi sul fatto che essa rientri a pieno titolo nel settore industriale e quindi tra le competenze attribuite al Ministero delle attività produttive.

Bruno TABACCI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di parlare, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (vedi allegato 1).

Stefano SAGLIA (AN), pur condividendo la proposta di parere formulata dal presidente, ritiene opportuno sopprimere, nella formulazione della condizione, le parole «e alle scelte».

Sergio GAMBINI (DS-U) rileva che nel passaggio tra la normativa precedente e l'attuale decreto-legge è venuto meno il riferimento allo sviluppo delle società dell'informazione e si chiede se non sia opportuno farne cenno nel parere.

Bruno TABACCI, presidente e relatore, accoglie la proposta di modifica avanzata dall'onorevole Saglia, mentre per quanto riguarda il riferimento alle società dell'informazione ritiene che la materia sia strettamente connessa alle competenze del Ministero delle comunicazioni; non gli appare pertanto opportuno integrare in tal senso la proposta di parere.

Sergio GAMBINI (DS-U) ribadisce l'orientamento negativo sul decreto-legge in esame, ritenendo che le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo non siano sufficienti a modificarla. Dichiara pertanto il voto contrario del suo gruppo.

Ruggero RUGGERI (MARGH-U) desidera sollevare nuovamente il problema della ricerca applicata, riguardo alla quale si debbono rilevare gravi lacune nella normativa, aspetto che a suo avviso andrebbe inserito tra le osservazioni di cui è corredato il parere proposto dal presidente.

Gianni VERNETTI (MARGH-U) ritiene a sua volta poco convincenti le risposte fornite dal rappresentante del Governo, per cui, nel confermare le perplessità emerse nel corso del dibattito, preannuncia che il suo gruppo non potrà che esprimere un voto contrario sulla proposta di parere: peraltro, alcune delle considerazioni in essa contenute rafforzano tale convincimento.

Bruno TABACCI, presidente e relatore, preso atto delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Ruggeri, ritiene conclusivamente di mantenere la sua proposta di parere positivo, che non gli sembra inficiato dalla condizione e dalle osservazioni in esso contenute. Rileva peraltro che anche il decreto legislativo Bassanini, come qualunque fonte normativa, può essere modificato.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBÀ (AN) sottolinea che il decreto-legge in esame interviene a modificare un provvedimento sul quale non vi era stata affatto unanimità di consensi e che prevede rivelerà in futuro, nel corso della sua attuazione, l'esigenza di ulteriori modificazioni. Dichiarò quindi che il gruppo di Alleanza nazionale voterà a favore della proposta di parere, ritenendo che la condizione in esso contenuta non sia da intendersi come una riduzione delle competenze del Ministero delle comunicazioni, bensì come la sottolineatura dell'esigenza di una maggiore interazione tra i due Ministeri.

Luigi GASTALDI (FI), anche alla luce delle indicazioni emerse dall'intervento del rappresentante del Governo, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, affermando altresì di condividere l'osservazione del presidente secondo cui il decreto legislativo Bassanini non è un provvedimento intoccabile, per cui ne sarà possibile anche una rivisitazione più complessiva. La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni del relatore, come riformulata alla luce di talune indicazioni emerse nel corso del dibattito (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 12.40.

ALLEGATO 1

Decreto-legge 217/2001: modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo. C. 688 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 217 del 2001, recante modificazioni al decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché alla legge n. 400 del 1988, in materia di organizzazione del Governo (C. 688);

rilevato, in particolare, che il provvedimento ridefinisce le competenze attribuite dal decreto legislativo n. 300 del 1999 al Ministero delle attività produttive, trasferendo al Ministero delle comunicazioni, nuovamente istituito, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per l'editoria;

valutata positivamente la scelta di prevedere un'autonoma struttura ministeriale che eserciti talune funzioni statali in materia di comunicazioni, ed in particolare quelle connesse alla radiodiffusione sonora e televisiva ed all'editoria;

rilevato, peraltro, che talune delle funzioni trasferite dal Ministero delle attività produttive a quello delle comunicazioni - ed in particolare quelle relative all'informatica, alla telematica e, più in generale, tutte quelle connesse all'innovazione tecnologica - attengono direttamente al funzionamento ed allo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le cui prospettive di competitività in un mercato globalizzato sono strettamente legate alle capacità di utilizzo delle nuove tecnologie e delle loro potenzialità innovative rispetto alla gestione dei processi produttivi;

sottolineata, al riguardo, l'esigenza di prevedere che tutti i compiti e le funzioni spettanti allo Stato in materia di politica industriale e, più in generale, di attività produttive trovino collocazione, anche a livello di Governo, in una sede di indirizzo e gestione unitaria, ai fini di una organica coerenza delle scelte che dovranno essere compiute in materia;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) siano mantenute alla competenza del Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nei settori dell'informatica, della telematica e delle tecnologie dell'innovazione, per le parti connesse agli indirizzi e alle scelte di politica industriale, del commercio e dei servizi;

e con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno che, nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, sia ripristinato un espresso riferimento al commercio elettronico;

b) le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, relative al trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni esercitate dal Ministero dell'industria in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria, richiedono un coordinamento con le modifiche apportate al decreto legislativo medesimo, dal momento che la competenza generale in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro viene adesso attribuita al Ministero della sanità.

ALLEGATO 2

Decreto-legge 217/2001: modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo. A.C. 688 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 217 del 2001, recante modificazioni al decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché alla legge n. 400 del 1988, in materia di organizzazione del Governo (C. 688);

rilevato, in particolare, che il provvedimento ridefinisce le competenze attribuite dal decreto legislativo n. 300 del 1999 al Ministero delle attività produttive, trasferendo al Ministero delle comunicazioni, nuovamente istituito, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per l'editoria;

valutata positivamente la scelta di prevedere un'autonoma struttura ministeriale che eserciti talune funzioni statali in materia di comunicazioni, ed in particolare quelle connesse alla radiodiffusione sonora e televisiva ed all'editoria;

rilevato, peraltro, che talune delle funzioni trasferite dal Ministero delle attività produttive a quello delle comunicazioni - ed in particolare quelle relative all'informatica, alla telematica e, più in generale, tutte quelle connesse all'innovazione tecnologica - attengono direttamente al funzionamento ed allo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le cui prospettive di competitività in un mercato globalizzato sono strettamente legate alle capacità di utilizzo delle nuove tecnologie e delle loro potenzialità innovative rispetto alla gestione dei processi produttivi;

sottolineata, al riguardo, l'esigenza di prevedere che tutti i compiti e le funzioni spettanti allo Stato in materia di politica industriale e, più in generale, di attività produttive trovino collocazione, anche a livello di Governo, in una sede di indirizzo e gestione unitaria, ai fini di una organica coerenza delle scelte che dovranno essere compiute in materia;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) siano mantenute alla competenza del Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nei settori dell'informatica, della telematica e delle tecnologie dell'innovazione, per le parti connesse agli indirizzi di politica industriale, del commercio e dei servizi; e con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno che, nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, sia ripristinato un espresso riferimento al commercio elettronico;

b) le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, relative al trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni esercitate dal Ministero dell'industria in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria, richiedono un coordinamento con le modifiche apportate al decreto legislativo medesimo, dal momento che la competenza generale in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro viene adesso attribuita al Ministero della sanità.».

XI Commissione - Resoconto di martedì 3 luglio 2001

SEDE CONSULTIVA

Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, comunica che, in data 27 giugno 2001, il deputato Giuseppe Galati è entrato a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Filippo Drago, che ha cessato di farne parte.

Comunica altresì che, in pari data, il deputato Carmine Degennaro è entrato a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Giuseppe Galati, che ha cessato di farne parte, in quanto componente del Governo.

Decreto-legge 217/2001: modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

C. 688 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, illustra il decreto-legge in esame, che contiene norme recanti modificazioni al decreto legislativo n. 300 del 1999, relativo alla riorganizzazione dei ministeri.

Tali modificazioni consistono nell'istituzione del Ministero delle comunicazioni e dell'Agenzia delle comunicazioni, con conseguente modifica delle funzioni del Ministero delle attività produttive e dell'Agenzia per le normative e i controlli tecnici, nonché nell'istituzione del Ministero della sanità, con conseguente modifica della denominazione e delle funzioni del Ministero del lavoro, della sanità e delle politiche sociali (ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame novellano, rispettivamente, l'articolo 2, comma 1, che contiene l'elenco dei ministeri, e l'articolo 3, che ripartisce i ministeri secondo il modello organizzativo dipartimentale o per direzioni generali, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La modifica di tali elenchi, segnatamente l'introduzione in essi del Ministero delle comunicazioni, del Ministero della sanità e la modifica della denominazione del Ministero del lavoro, della sanità e delle

politiche sociali in Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consegue alle novelle al decreto legislativo recate dal decreto legge in esame.

Gli articoli da 3 a 6 del decreto-legge in esame prevedono la «ricostituzione» del Ministero delle comunicazioni, con conseguente modifica delle attribuzioni del Ministero delle attività produttive, nonché l'istituzione dell'Agenzia per le comunicazioni, con conseguente modifica delle attribuzioni dell'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici.

Gli articoli da 7 a 10 del decreto-legge in esame modificano la disciplina relativa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dettata dal Capo X, articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo n. 300 del 1999, attribuendo le competenze in materia di salute al nuovo Ministero della sanità la cui «ricostituzione» è disposta dal successivo articolo 11 dello stesso decreto-legge.

In particolare, l'intervento comporta le seguenti modifiche al decreto legislativo: la sostituzione della rubrica del Capo X, recante la denominazione del ministero, che diviene «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» (articolo 7); la sostituzione integrale dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 (relativo all'istituzione e alle attribuzioni del ministero), con l'eliminazione dei riferimenti a materie e risorse di competenza del Ministero della sanità (articolo 8); la soppressione delle lettere a) e b) dell'articolo 46, comma 1, che, nell'ambito delle aree funzionali del Ministero, individuavano le materie attinenti all'ordinamento sanitario e alla tutela della salute umana e sanità veterinaria (articolo 9); la riformulazione del comma 2 dell'articolo 47, relativo al trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici periferici dei ministeri coinvolti nella riorganizzazione agli uffici territoriali del Governo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo (articolo 10).

Le modifiche si limitano peraltro sostanzialmente ad operare un «ritaglio» delle competenze già attribuite al ministero in materia di ordinamento sanitario e tutela della salute e a poche correzioni di carattere formale.

Si osserva che, nella nuova formulazione dell'articolato, l'articolo 45, comma 4 (non modificato dal decreto-legge in esame), prevede il mantenimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni esercitate dal Ministero dell'industria in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di «vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro», mentre la competenza generale sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro rimane attribuita al Ministero della sanità [articolo 11, comma 2, capoverso, articolo 47- bis, comma 2 e secondo e capoverso, articolo 47-ter, comma 1, lettera b)].

Appare quindi necessario un coordinamento normativo volto ad eliminare tale discrasia.

Inoltre le modifiche apportate alla disciplina legislativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono destinate ad avere un impatto anche sulle relative norme secondarie relative all'organizzazione del ministero, già emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Tale regolamento, in attuazione delle disposizioni sull'ordinamento del ministero recate dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ne prevede l'articolazione in quattro dipartimenti, corrispondenti alle quattro aree funzionali già individuate dall'articolo 46 (ordinamento sanitario, tutela della salute umana e sanità veterinaria, politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, politiche sociali e previdenziali). Il «trasferimento» delle competenze relative alle prime due aree funzionali al Ministero della sanità comporta evidentemente la soppressione dei due corrispondenti dipartimenti, peraltro sostanzialmente regolamentati (con riferimento alla precedente organizzazione ministeriale) da altro atto normativo, al quale l'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 2001 fa espresso rinvio.

Tuttavia, nonostante le modifiche apportate al decreto legislativo, si lascia inalterata la disposizione dell'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ai sensi della quale il numero dei dipartimenti «non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui al precedente articolo 46». Ora, essendosi ridotte a due le aree funzionali, la ratio dell'articolato richiederebbe invece una modifica del comma 1 dell'articolo 47, fissando a due il numero massimo dei dipartimenti.

Come sopra detto, con l'articolo 11 del decreto-legge in esame si prevede la «ricostituzione» del Ministero della sanità. A tal fine l'articolo in esame introduce un nuovo capo, il Capo X-bis, nel decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il Capo X-bis si compone di tre articoli (47-bis, 47-ter, 47-quater) relativi, rispettivamente, all'istituzione del ministero e alle sue attribuzioni, alle aree funzionali dello stesso e al suo ordinamento.

Per quanto concerne l'articolazione del ministero, l'articolo 47-quater prevede un'articolazione del ministero in un numero di dipartimenti non superiore a quattro, «in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 47» (il riferimento dovrebbe essere all'articolo 47-ter, relativo alle aree funzionali del Ministero della Sanità, e non all'articolo 47, che è collocato nel Capo X e riguarda, invece, l'ordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

In proposito si può ripetere lo stesso ragionamento fatto relativamente al numero di dipartimenti del Ministero del lavoro, tenendo conto del numero delle aree funzionali.

In considerazione dell'ancora alto numero di incidenti (anche mortali) sui luoghi di lavoro, emerge la necessità di assicurare una costante e rafforzata vigilanza sul fronte del rispetto della normativa sulla tutela della salute sui luoghi di lavoro. Pertanto, all'articolo 47-ter, appare opportuno creare un'ulteriore autonoma area funzionale a ciò dedicata.

Con l'articolo 12 del decreto-legge in esame si provvede ad attenuare i profili distintivi della delega conferita ai vice ministri rispetto alle deleghe attribuibili agli altri sottosegretari: l'ampiezza della delega sembra non costituire più il presupposto per l'attribuzione del titolo di vice ministro.

L'articolo 13 del decreto legge in esame incide sulla vigente disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei ministri.

In primo luogo, si attribuisce la facoltà di richiesta di personale per l'attribuzione di incarichi di diretta collaborazione ad un più ampio numero di soggetti: sono inclusi tra tali soggetti, oltre al ministro che già poteva avanzare la richiesta secondo le previsioni dei regolamenti relativi a ciascun ministero, anche i sottosegretari e i vice ministri.

Inoltre si dispone una parificazione, rispetto alla collocazione fuori ruolo o in aspettativa, di tutti i dipendenti pubblici. La stessa disciplina si applica dunque a tutto il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, compreso il personale il cui rapporto di lavoro non è contrattualizzato ma disciplinato in «regime di diritto pubblico», cioè il personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Per quanto concerne i dipendenti degli organi costituzionali, il decreto-legge stabilisce che «si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti».

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato).

Roberto GUERZONI (DS-U), ricordate le perplessità in merito alla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza in relazione al decreto-legge in esame, rileva, quanto al merito, che la scelta di istituire due ministeri competenti, rispettivamente, in materia di sanità e di lavoro e politiche sociali, rappresenta un passo indietro rispetto alla nuova organizzazione funzionale del Governo delineata dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

Un ulteriore passo indietro rispetto alla riforma realizzata con il decreto legislativo n. 300 è rappresentato dall'ampliamento del numero delle direzioni generali a fronte dell'invariata consistenza numerica dei dipartimenti, che costituivano la vera innovazione introdotta dal citato decreto legislativo.

Richiama poi l'articolo 6 del decreto-legge in esame, che istituisce il Ministero delle comunicazioni, sottolineando come tale norma realizzi un ritorno alla vecchia organizzazione ministeriale.

Soffermandosi infine sull'articolo 13, relativo agli incarichi di diretta collaborazione dei ministri, rileva come tale norma riguardi non solo il personale delle pubbliche amministrazioni ma anche quello non contrattualizzato. Occorre in particolare chiarire la portata della norma con riferimento ai magistrati, per evitare possibili lesioni dell'autonomia della magistratura.

Alla luce di tali considerazioni critiche, dichiara la sua contrarietà al decreto in esame.

Emilio DELBONO (MARGH-U), nell'associarsi alle perplessità in merito alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento in esame, rileva come il decreto-legge sia stato adottato dal Governo prima di ottenere la fiducia dal Parlamento.

Critica la scelta di rinunciare all'istituzione del Ministero del Welfare, che avrebbe permesso di unificare le competenze in materia di politiche sociali, previdenziali, sanitarie e di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Questa scelta di fondo indebolisce la riforma e la stessa potestà di indirizzo del Governo.

Il ripristino del Ministero della sanità rappresenta un elemento di debolezza anche sotto il profilo dell'integrazione socio-sanitaria, che costituisce un grande problema sul territorio.

Quanto al tema della tutela della salute nei luoghi di lavoro, osserva che la scelta compiuta priva il sistema delle autonomie, che hanno assunto nuove competenze in materia, di un punto di riferimento, aumentando i rischi di parcellizzazione.

Esprime in conclusione un giudizio negativo sul provvedimento.

Alfonso GIANNI (RC), ricordato che già nella passata legislatura il suo gruppo aveva espresso contrarietà sul decreto legislativo n. 300 del 1999, osserva che il provvedimento in esame modifica quest'ultimo in senso peggiorativo, senza affrontare le questioni più rilevanti.

Ritiene insussistenti i requisiti di necessità e di urgenza del decreto-legge ed osserva che il tema dell'organizzazione del Governo meriterebbe una riflessione di più ampio respiro, non potendosi ridurre ad un problema di accorpamento o smembramento di ministeri.

Il problema vero, a suo avviso, consiste in uno svuotamento dei poteri effettivi degli organi sovranazionali rispetto agli esecutivi nazionali, che appare chiarissimo in materia di politica economica. Dall'altro lato, si deve favorire il processo di articolazione della decisione sul territorio, ma ciò richiede un intervento non affrettato o affidato a provvedimenti d'urgenza. Dopo aver sottolineato che sarebbe opportuno, a metà della legislatura, un momento di verifica della riforma della pubblica amministrazione, e pur apprezzando lo sforzo di approfondimento compiuto dal relatore nella sua proposta di parere, conferma la sua contrarietà al provvedimento.

Elena Emma CORDONI (DS-U), sottolinea anzitutto che l'adozione del decreto-legge in esame rappresenta il tentativo di risolvere un problema di equilibri interni alla maggioranza e non appare dettato da esigenze di funzionalità.

In particolare, la scelta di istituire i due distinti Ministeri della sanità e del lavoro e delle politiche sociali lascia aperto il problema del coordinamento delle competenze sul territorio con riferimento al tema della tutela della salute nei luoghi di lavoro, che invece l'accorpamento dei due ministeri, previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, avrebbe consentito di risolvere in modo soddisfacente, concentrando in un unico soggetto i poteri decisionali e garantendo una visione unitaria delle esigenze dei destinatari degli interventi.

Esprime, in conclusione, un giudizio contrario sulla proposta di parere del relatore.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, nell'evidenziare che le osservazioni critiche svolte dai colleghi appaiono contraddittorie rispetto alla posizione assunta dalla precedente maggioranza in sede di espressione del parere sul decreto legislativo n. 300, sottolinea il diritto dell'esecutivo di stabilire come organizzare la propria azione amministrativa e di governo.

Sottolinea l'opportunità di rinviare il giudizio sull'efficacia della scelta di ricostituire il Ministero della sanità ad un momento successivo, in modo da poter effettuare una valutazione più approfondita, soprattutto con riferimento al tema della tutela della salute nei luoghi di lavoro. La creazione di un'area funzionale autonoma in tale materia trova riscontro nel parere approvato, nella scorsa legislatura, dall'XI Commissione sullo schema di decreto legislativo in materia di organizzazione del Governo. La distinzione di funzioni tra Ministero del lavoro e Ministero della sanità appare doverosa. La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro assume un valore fondamentale, per cui appare opportuna l'istituzione di un dipartimento ad hoc nell'ambito del nuovo Ministero della sanità.

Elena Emma CORDONI (DS-U), ribadisce la contrarietà del suo gruppo al provvedimento e preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, ricordando che la riforma attuata con il decreto legislativo n. 300 del 1999 non ha mai potuto essere sperimentata.

Sottolinea nuovamente che il decreto-legge in esame risponde ad esigenze interne alla maggioranza, mentre la precedente riforma si ispirava alla necessità di garantire funzionalità ed efficienza all'organizzazione dello Stato centrale, in considerazione del decentramento di competenze avvenuto in questi anni.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Decreto-legge 217/2001: modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (C. 688).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione lavoro pubblico e privato delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, sostituire le parole: «non può essere superiore a quattro» con le seguenti: «non può essere superiore a due»;
- 2) all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo 47-ter, aggiungere un'ulteriore area funzionale autonoma relativa alla tutela della salute sui luoghi di lavoro; conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole «tutela della salute sui luoghi di lavoro» e, al capoverso articolo 47-quater, sostituire le parole «a quattro» con le seguenti: «a tre»;

e con le seguenti osservazioni:

- a) si valuti l'opportunità di prevedere il mantenimento, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni esercitate dal Ministero dell'industria in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di «vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro», tenuto conto che la competenza generale sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro rimane attribuita al Ministero della sanità;
- b) all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo 47-quater, appare opportuno sostituire le parole «all'articolo 47» con le seguenti: «all'articolo 47-ter».

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della XII Commissione permanente
(Affari sociali)

XII Commissione - Resoconto di martedì 3 luglio 2001

SEDE CONSULTIVA

Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Cesare Corsi.

La seduta comincia alle 11.45.

Decreto-legge 217/2001: modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

C. 688 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe FIORONI (MARGH-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene necessario, considerata la particolare delicatezza del provvedimento d'urgenza in esame, sospendere la seduta in attesa che giunga in Commissione il rappresentante del Governo.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che è imminente l'arrivo del sottosegretario Corsi.

Maria BURANI PROCACCINI (FI), pur condividendo i rilievi del deputato Fioroni, riterrebbe opportuno che, in attesa che giunga il rappresentante del Governo, l'onorevole Baiamonte svolgesse la sua relazione.

Augusto BATTAGLIA (DS-U), nell'evidenziare l'importanza e la delicatezza del provvedimento d'urgenza in esame, concorda sull'opportunità di svolgere l'esame alla presenza del rappresentante del Governo.

Giuseppe PALUMBO, presidente, condividendo i rilievi mossi in ordine all'assenza del rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 12.5.

Giacomo BAIAMONTE (FI), relatore, ricorda che l'articolo 45 del decreto legislativo n. 300 del 1999 ha istituito il Ministero per il lavoro, la salute e le politiche sociali, al quale sono stati attribuiti, tra gli altri, funzioni e compiti inerenti la tutela della salute umana, il coordinamento del servizio sanitario nazionale, la sanità veterinaria, la tutela della salute nei luoghi di lavoro e l'igiene e sicurezza degli alimenti (in precedenza propri del Ministero della sanità). Ricorda altresì che in attuazione del suddetto decreto legislativo è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2000, con il quale sono state disciplinate le competenze dei due dipartimenti previsti, concernenti rispettivamente l'ordinamento sanitario e la tutela della salute umana e veterinaria.

Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, istituisce nuovamente il Ministero della sanità, cui sono trasferiti le funzioni e i compiti inerenti l'area sanitaria già previsti dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il provvedimento in esame dispone altresì che al nuovo ministero siano trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Al riguardo ritiene necessario approfondire la formulazione della norma, in quanto il decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che la nuova

organizzazione dei ministeri entri in vigore a decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo della XIV legislatura; potrebbe pertanto essere preferibile far riferimento ad una parte delle risorse e funzioni già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Viene altresì confermata l'attribuzione al Ministero della sanità dei compiti di vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR). A tale proposito rileva che il comitato per la legislazione ha sottolineato la necessità di modificare il testo, che utilizza erroneamente la dizione «Agenzia per i servizi sanitari e regionali».

L'articolo 47-ter, relativo alle aree funzionali, riproduce integralmente il testo dell'articolo 46, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 300 del 1999, che individua due aree funzionali: la prima relativa all'ordinamento sanitario, la seconda concernente la tutela della salute umana e veterinaria.

L'articolo 47-quater, relativo all'ordinamento, prevede al comma 1 un'articolazione del Ministero in dipartimenti, in numero non superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 47. Al riguardo, nel parere del Comitato per la legislazione si rileva che l'articolo 2 del decreto-legge in esame dispone invece che le strutture di primo livello di alcuni ministeri, tra cui il Ministero della sanità, siano le direzioni generali e non i dipartimenti e che occorre pertanto realizzare un coordinamento tra le due disposizioni. Lo stesso Comitato ritiene necessario fare riferimento alle aree funzionali di cui al nuovo articolo 47-ter e non alle aree dell'articolo 47; quest'ultimo si limita infatti a rinviare all'articolo 46, le cui lettere a) e b), che individuavano le aree funzionali in materia sanitaria, sono in realtà soppresse dall'articolo 9 dello stesso decreto-legge in esame.

Evidenzia altresì come la scelta in merito alla struttura di primo livello (direzione o dipartimento) abbia riflessi anche sull'applicabilità del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2000, che ha riorganizzato l'area sanitaria sulla base dei due dipartimenti previsti.

Il comma 2 dell'articolo 47-quater riproduce il testo dell'articolo 47, secondo comma, del decreto legislativo n. 300 del 1999, che attribuisce le funzioni svolte in passato dagli uffici periferici del Ministero della sanità agli uffici territoriali del Governo: tali uffici possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni, secondo uno schema tipo definito dal ministero in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali.

Rilevato infine che il Governo, accogliendo talune osservazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi in I Commissione, ha presentato alcuni emendamenti volti ad apportare i necessari correttivi, propone conclusivamente alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con le osservazioni svolte dal relatore.

Augusto BATTAGLIA (DS-U) ricorda che nel corso dell'approfondito dibattito svoltosi in Commissione nella precedente legislatura in occasione dell'esame del decreto legislativo n.300 del 1999, pur in presenza di posizioni diverse ed articolate, era emersa in particolare la preoccupazione comune di salvaguardare il fondamentale diritto alla tutela della salute, nell'ambito di un generale processo di decentramento, caratterizzato da una maggiore responsabilizzazione e autonomia delle Regioni.

Evidenzia peraltro la scarsa coerenza della maggioranza che aveva criticato il suddetto decreto legislativo non ritenendolo funzionale ad un reale decentramento. Giudica altresì contraddittorio con le ripetute enunciazioni in ordine all'esigenza di snellire la macchina burocratica dello Stato, sbandierate anche in occasione dell'ultima campagna elettorale, che il primo atto del nuovo Governo sia stata l'adozione di un decreto-legge volto ad istituire due nuovi ministeri. Nel paventare il rischio che si inneschi in tal modo un processo di controriforma, evidenzia gli effetti negativi di una nuova centralizzazione della materia sanitaria e di un ulteriore appesantimento della struttura burocratica, che potrebbero pregiudicare tra l'altro l'avviato processo di riorganizzazione del comparto sanitario, anche in considerazione dei regolamenti già emanati.

Rilevato che il decreto-legge in esame, la cui stesura giudica peraltro frutto di improvvisazione, è stato emanato a suo giudizio per ragioni essenzialmente politiche, osserva che sarebbe stato molto

più coerente e prudente predisporre in materia un disegno di legge al fine di consentire al Parlamento un adeguato approfondimento.

Esprime pertanto contrarietà al provvedimento d'urgenza in esame, invitando il Governo a fornire sollecitamente le relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa nonché l'analisi d'impatto della regolamentazione, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000. Giuseppe FIORONI (MARGH-U), sottolinea la totale inversione di rotta della Casa delle libertà in ordine alla riorganizzazione dell'amministrazione sanitaria rispetto alle posizioni assunte nella precedente legislatura, evidenzia le ragioni politiche sottese all'adozione del decreto-legge in esame, in ordine al quale non ravvisa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

Esprime in particolare perplessità sull'attribuzione al Ministero della sanità dei compiti di vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dalla quale conseguirà inevitabilmente l'esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi nei confronti delle regioni, in passato osteggiati dai fautori di un accentuato decentramento dello Stato in senso federalista.

Evidenzia altresì l'estrema superficialità che ha caratterizzato la redazione del testo del decreto-legge, rilevando in particolare l'incongruità della previsione di quattro dipartimenti per la struttura del nuovo Ministero della sanità a fronte delle due aree funzionali previste. Ravvisa ambiguità nelle disposizioni riguardanti la tutela della salute nei luoghi di lavoro, atteso il mantenimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni già esercitate dal Ministero dell'industria in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, mentre la competenza generale sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro rimane attribuita al Ministero della sanità. Analoga ambiguità ravvisa con riferimento alle attribuzioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

Luigi GIACCO (DS-U) evidenzia le contraddizioni della maggioranza che, dopo aver enunciato nel corso della campagna elettorale l'esigenza di snellire la struttura del governo, sostiene oggi un decreto-legge che ripristina due ministeri soppressi dal decreto legislativo n. 300 del 1999, determinando con ciò un sostanziale arretramento rispetto al processo di federalismo avviato nella precedente legislatura.

Ritiene necessari chiarimenti in ordine all'applicabilità del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della sanità, nel quale si prevede l'articolazione del ministero in due dipartimenti anziché nei quattro previsti dal decreto-legge in esame.

Rilevato che il provvedimento d'urgenza scaturisce da esigenze meramente partitiche, invita il Governo a fornire l'analisi tecnico-normativa e l'analisi d'impatto della regolamentazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000.

Dorina BIANCHI (CCD-CDU) ritiene sia stata una scelta responsabile e necessaria provvedere con decreto-legge a scorporare dal nuovo Ministero del lavoro, della sanità e delle politiche sociali le competenze relative alla tutela della salute umana e veterinaria, al coordinamento del sistema sanitario nazionale, alla tutela della salute nei luoghi di lavoro e all'igiene e sicurezza degli alimenti, affidandole al Ministero della sanità istituito dal decreto-legge in esame.

Rileva come l'istituzione del Ministero della sanità non si ponga in contrasto con il principio del federalismo e non pregiudichi il percorso di decentramento già configurato: il provvedimento d'urgenza in esame provvede unicamente ad attribuire parte delle competenze del Ministero del lavoro, della sanità e delle politiche sociali ad un autonomo dicastero.

Per quanto riguarda la legittimità del decreto-legge in oggetto, ritiene che il Governo lo abbia adottato nel pieno dei propri poteri. Concorda pertanto con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Maria BURANI PROCACCINI (FI) respinge le accuse mosse dai deputati dell'opposizione in ordine sia alla presunta contraddittorietà delle posizioni espresse dall'attuale maggioranza con riferimento alla riorganizzazione del comparto della sanità, sia alle ipotizzate ragioni politiche che avrebbero indotto il Governo ad emanare il provvedimento d'urgenza.

Sottolineato che l'istituzione del Ministero della sanità non è in contraddizione con un progetto di decentramento dello Stato in senso federale, rileva come proprio la creazione di una struttura autonoma, snella e funzionale sia coerente con il processo di semplificazione amministrativa determinato dalla riforma Bassanini.

Fabio GARAGNANI (FI), nel condividere le osservazioni del deputato Burani Procaccini, ritiene opportuna e doverosa, proprio in un'ottica federalista, la creazione di una struttura centralizzata, efficiente e snella, in grado di coordinare le politiche sanitarie regionali al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'accesso ad adeguate prestazioni in campo sanitario.

Rosy BINDI (MARGH-U) ritiene doverosa l'esistenza di un Ministero della sanità con funzioni di coordinamento, monitoraggio e garanzia di unitarietà politica di indirizzo con riferimento alle politiche sanitarie regionali; ricorda al riguardo che già nella passata legislatura, anche in qualità di ministro pro tempore, aveva espresso una posizione autonoma difforme dalla linea sostenuta dal centrosinistra. Rileva che un sistema fortemente regionalizzato presuppone l'esistenza di una struttura nazionale centralizzata al fine di garantire l'universalità del servizio sanitario e parità di diritti per i cittadini, come dimostra l'esperienza di paesi caratterizzati da uno spiccato ordinamento federale.

Pur sottolineando l'esigenza dell'istituzione di un apposito ministero, esprime perplessità sulla scelta del Governo di ricorrere allo strumento del decreto-legge, la cui adozione, anche a suo giudizio, è stata dettata da ragioni di carattere politico.

Invita pertanto il Governo a ritirare il provvedimento d'urgenza e a presentare un organico disegno di legge in materia. Ritiene peraltro di non poter esprimere una compiuta opinione sulla scelta operata dal Governo senza aver prima ascoltato l'esposizione, da parte dei ministri della sanità, del welfare e delle pari opportunità, delle linee programmatiche concernenti i rispettivi settori di competenza. Qualora la maggioranza intendesse accogliere il suo invito, assicura il contributo della sua parte politica ad una discussione approfondita.

Grazia LABATE (DS-U) evidenzia le ragioni che avevano indotto la maggioranza di centrosinistra a sancire, con il decreto legislativo n. 300 del 1999, l'istituzione del Ministero del welfare, sottolineando in particolare l'esigenza di procedere alla modernizzazione dell'amministrazione dello Stato.

Ritiene necessari chiarimenti in ordine alla correlazione tra la nuova configurazione delineata dal provvedimento in esame e gli assetti definiti con i regolamenti di organizzazione già emanati. Invita altresì il Governo a fornire le dovute relazioni tecniche al fine di poter compiutamente valutare gli effetti che il nuovo assetto determinerà anche sotto il profilo finanziario.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente alla Commissione che la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza per l'adozione del decreto-legge in esame non compete alla XII Commissione, chiamata soltanto ad esprimere un parere su un provvedimento assegnato alla I Commissione. Con riferimento alla richiesta dei deputati Battaglia, Giacco e Labate in ordine alla presentazione da parte del Governo delle relazioni recanti le analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione, precisa che anche questo aspetto rientra nella competenza della Commissione affari costituzionali. Avverte peraltro che, in considerazione dell'elevato numero di deputati iscritti a parlare, dopo gli interventi dei deputati Francesca Martini e Giulio Conti rinverrà il dibattito alla seduta di domani.

Francesca MARTINI (LNP), a nome dei deputati del gruppo della Lega nord Padania concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Ritiene, in particolare, che l'individuazione di una struttura centrale di riferimento in materia sanitaria rappresenti una scelta strategica nell'ambito del processo di devoluzione che la maggioranza intende portare a compimento. Rileva altresì che le funzioni di coordinamento e monitoraggio attribuite al Ministero della sanità non costituiscono un limite alle politiche sanitarie delle regioni bensì rappresentano un valido supporto alle stesse. Con riferimento all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, sottolinea l'esigenza di valorizzare i compiti ad essa assegnati.

Giulio CONTI (AN) esprime profonda soddisfazione per la scelta compiuta dal Governo con l'adozione del provvedimento d'urgenza in esame, ricordando che nella precedente legislatura aveva avanzato forti perplessità sulla soppressione del Ministero della sanità e formulato rilievi del resto condivisi anche da esponenti dell'allora maggioranza di centrosinistra. Ritiene peraltro che al nuovo ministero dovrebbero essere conferiti ulteriori poteri perché il funzionamento di uno Stato federale è assicurato solo dall'attribuzione alla struttura centrale di poteri sostitutivi nei confronti delle regioni. Auspica, in particolare, che nell'ambito della nuova organizzazione del ministero sia potenziato il settore della ricerca.

Valuta infine positivamente la riconfermata attribuzione al Ministero della sanità dei compiti di vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Per tali ragioni, nel concordare con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, auspica che siano apportati correttivi di buon senso al provvedimento d'urgenza in esame.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, mercoledì 4 luglio 2001, alle 15.

La seduta termina alle 14.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della XII Commissione permanente
(Affari sociali)

XII Commissione - Resoconto di mercoledì 4 luglio 2001

SEDE CONSULTIVA

Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 15.

Decreto-legge 217/2001: Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

C. 688 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2001.

Gianni MANCUSO (AN) ritiene necessaria una struttura centrale di coordinamento, attese le notevoli disparità ancora esistenti nell'erogazione da parte delle singole regioni dei servizi sanitari e considerato altresì che le stesse non sono ancora in grado di provvedere autonomamente al finanziamento delle proprie politiche sanitarie.

Rilevato che il servizio sanitario italiano è ancora troppo incentrato sul sistema ospedaliero, ritiene che il Ministero della sanità possa ancora svolgere un ruolo strategico e fondamentale in direzione di una sanità moderna ed efficiente. Concorda pertanto con la proposta di parere favorevole preannunciata dal relatore.

Eolo Giovanni PARODI (FI) contesta l'opinione secondo la quale la presenza di una struttura nazionale centralizzata è in antitesi con una concezione federalista della sanità; considera anzi un vero obbrobrio istituzionale l'idea di sopprimere il Ministero della sanità.

Ritiene altresì irrinunciabile l'esistenza di un servizio sanitario nazionale in grado di assicurare l'assistenza anche nelle zone più povere e deboli del paese. Nell'ambito di un'organizzazione sanitaria efficiente il federalismo potrà essere utile a creare un rapporto più diretto con il cittadino.

Rilevato come l'ospedale sia ancora il fulcro del sistema sanitario italiano, mentre scarsa attenzione viene dedicata alla medicina del territorio, sottolinea l'esigenza di procedere ad un riordino della materia concernente gli ordini professionali. Come deputato, si impegna a combattere con forza il fenomeno della corruzione che, purtroppo, affligge anche il mondo della medicina.

Giuseppe CAMINITI (FI) ritiene che la scelta del Governo di istituire il Ministero della sanità non rappresenterà un freno alle politiche sanitarie regionali, ma anzi costituirà un valido supporto allo sviluppo delle stesse.

Concorda pienamente con la proposta di parere favorevole preannunziata dal relatore poiché l'esistenza di una struttura centrale potrà garantire livelli uniformi di assistenza qualificati ed efficienti.

Tiziana VALPIANA (RC), nel ricordare che la sua parte politica nella scorsa legislatura si era dichiarata contraria alla soppressione del Ministero della sanità, concorda con la decisione di ricostituire tale ministero; solo la presenza di una struttura centrale può infatti garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie uniformi su tutto il territorio nazionale. In attesa che il ministro della sanità venga in Commissione ad esporre le linee programmatiche del Governo in materia sanitaria, manifesta tuttavia perplessità sulle reali finalità che hanno indotto l'esecutivo a compiere questa scelta.

Si dichiara contraria all'utilizzo dello strumento del decreto-legge, associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Bindi nella precedente seduta in ordine all'opportunità che il Governo ritiri il provvedimento d'urgenza e presenti un organico disegno di legge in materia. Preannunzia pertanto l'astensione del gruppo di Rifondazione comunista sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Piergiorgio MASSIDDA (FI), nell'apprezzare la coerenza delle posizioni dei deputati di Rifondazione comunista, contesta agli esponenti della vecchia maggioranza la scarsa linearità dei loro comportamenti ricordando come in passato molti deputati si fossero espressi in Commissione contro la soppressione del Ministero della sanità. Evidenzia, in particolare, come l'attuale maggioranza abbia sempre sostenuto la necessità, pur nell'ambito di un processo di evoluzione dello Stato in senso federale, di un organismo centrale in grado di garantire l'universalità del servizio sanitario e di evitare disparità di trattamento nell'erogazione delle prestazioni sanitarie sul territorio.

Invita pertanto i deputati dell'opposizione, in coerenza con le posizioni assunte in passato, a votare a favore della proposta di parere del relatore o quanto meno ad astenersi.

Luigi PEPE (MARGH-U) condivide l'intervento svolto dal deputato Bindi nella seduta di ieri, concordando sulla nuova denominazione che il ministero dovrà assumere.

Marida BOLOGNESI (DS-U), nell'esprimere contrarietà di metodo e di merito sulla scelta operata dal Governo, respinge le accuse di incoerenza mosse dal deputato Massidda. Ritiene, in particolare, che il Governo avrebbe dovuto presentare in materia un organico disegno di legge o, meglio ancora, sperimentare il nuovo assetto prima di proporre eventuali correttivi.

Evidenziato come il provvedimento d'urgenza in esame rappresenti un'involuzione nell'avviato processo di decentramento, sottolinea la forte preoccupazione manifestata al riguardo dalle regioni, della cui opinione non si è tenuto minimamente conto.

Ritiene infine che l'urgenza politica di creare nuovi ministeri abbia spinto il Governo ad agire contravvenendo alle regole di correttezza istituzionali e dando luogo a vere e proprie «porcherie». Giuseppe PALUMBO, presidente, invita il deputato Bolognesi ad usare un linguaggio più consono alla sede parlamentare.

Marida BOLOGNESI (DS-U) precisa il significato dell'espressione usata.

Maura COSSUTTA (MISTO-COM.) si rammarica per il richiamo di cui è stata oggetto il deputato Bolognesi, evidenziando che ben più pesanti espressioni sono state usate da esponenti della maggioranza facenti parte della compagine governativa.

Nel ritenere che non sussistano le premesse per l'adozione di un provvedimento d'urgenza, ricorda di essere stata personalmente contraria alla soppressione del Ministero della sanità e di avere difeso la riforma Bindi. Si dichiara a favore di un processo di decentramento considerando però necessario un livello centrale come elemento fondamentale di un servizio sanitario nazionale universalistico. Esprime quindi la sua contrarietà alla proposta di parere preannunziata dal relatore.

Giacomo BAIAMONTE (FI), relatore, ritenuta non fondata la preoccupazione, manifestata da molti dei deputati intervenuti, che l'istituzione del nuovo ministero alteri il già avviato processo di decentramento dello Stato in senso federale, illustra la propria proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Augusto BATTAGLIA (DS-U) richiama le ragioni di contrarietà già espresse nella precedente seduta nei confronti di un decreto-legge che giudica inopportuno, contraddittorio ed improvvisato e ribadisce che il provvedimento in esame rappresenta un freno all'avviato processo di razionalizzazione ed alleggerimento degli apparati burocratici dello Stato nell'ambito di un progetto volto a pervenire ad un assetto federale dello Stato. Sollecita inoltre il ministro della sanità a venire al più presto in Commissione ad esporre le linee programmatiche del Governo in materia sanitaria. Dichiara infine il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Rosy BINDI (MARGH-U) evidenzia che la sua parte politica avrebbe potuto astenersi se solo la maggioranza avesse tenuto conto delle argomentazioni svolte dagli esponenti dell'opposizione con riferimento sia al metodo che al merito della scelta effettuata dal Governo. Nel ribadire che considera una vera provocazione il ricorso alla decretazione d'urgenza, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giuseppe PETRELLA (DS-U) contesta la regolarità della votazione, sostenendo che il presidente non ha computato i contrari e gli astenuti e non ha rilevato la mancanza del numero legale.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente al deputato Petrella che nessuno dei deputati presenti ha votato contro o si è astenuto, avendo l'opposizione abbandonato l'aula nel corso della votazione. Ricorda inoltre che per le sedi diverse da quella legislativa il numero legale, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del regolamento, è pari ad un quarto dei componenti della Commissione.

Augusto BATTAGLIA (DS-U) sollecita il presidente, per le future votazioni, ad avvalersi della collaborazione dei deputati segretari per il computo dei voti ed a comunicare il risultato della votazione precisando il numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

Maria BURANI PROCACCINI (FI) stigmatizza l'atteggiamento dei deputati dell'opposizione che, dopo aver reso estese dichiarazioni di voto, non hanno partecipato alla votazione uscendo frettolosamente dall'aula.

Alessandro CÈ (LNP) ritiene che i diritti dell'opposizione vadano garantiti, anche quello di ostacolare la maggioranza. Apprezza il suggerimento del deputato Battaglia, fermo restando che la votazione che si è svolta è stata chiara e regolare e considerato, fra l'altro, che in questo caso per la validità della deliberazione, a norma di regolamento, era sufficiente la presenza di un quarto dei componenti della Commissione. Invita per il futuro i deputati dell'opposizione a presentare tempestivamente la richiesta di verifica del numero legale.

Giuseppe PETRELLA (DS-U) apprezza la posizione del deputato C'è e ribadisce la richiesta di conoscere con quanti voti di differenza è stato approvato il parere del relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che il risultato della votazione non è equivocabile e che la richiesta di appello nominale, per prassi, non è consentita nelle votazioni che hanno luogo nelle fasi istruttorie dei procedimenti.

Giacomo BAIAMONTE (FI) giudica scorretto l'atteggiamento dei deputati dell'opposizione che hanno deciso di uscire dall'aula e di non partecipare alla votazione.

Giulio CONTI (AN) apprezza l'intervento del deputato Ce' e invita il presidente, per il futuro, ad avvalersi della collaborazione dei deputati segretari per il computo dei voti. Auspica che il rappresentante del Governo assicuri la sua presenza in Commissione fino alla fine della seduta. Sollecita inoltre la maggioranza a partecipare in maniera compatta ai lavori della Commissione.

Ritiene infine che il ministro della sanità debba assolutamente venire al più presto in Commissione ad esporre le linee programmatiche del Governo nel settore di sua competenza.

Eolo Giovanni PARODI (FI) ritiene legittimo che l'opposizione cerchi di ostacolare l'azione della maggioranza, ma a suo avviso la votazione ha avuto luogo correttamente.

Giuseppe PALUMBO, presidente, assicura di aver sollecitato il ministro della sanità ad intervenire in Commissione e ribadisce che il regolamento è stato applicato in modo corretto.

La seduta termina alle 16.30.

ALLEGATO

Decreto-legge 217/2001: Modificazioni al decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (C. 688)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione affari sociali, esaminato il ddl di conversione del decreto-legge n. 217 del 2001, recante modificazioni al decreto-legislativo 30 luglio 1999, n.300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo valutati, in particolare i contenuti dell'articolo 11 che prevede l'istituzione del Ministero della sanità, considerata la necessità di modificare la denominazione del Ministero stesso in Ministero della salute, di considerare quali strutture di primo livello del Ministero i dipartimenti e non le direzioni generali, nonché di riferire l'ordinamento dello stesso Ministero alle aree funzionali di cui all'articolo 47-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal decreto; atteso inoltre, che tali necessità sono state tenute in considerazione dalla I Commissione, anche su sollecitazione del Governo;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Comitato per la Legislazione

Resoconto di martedì 3 luglio 2001

SEDE CONSULTIVA

Disegno di legge: conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

(C. 688). (Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge.

Giampiero D'ALIA, relatore, ricorda che il decreto-legge in esame, composto di quattordici articoli, introduce una serie di modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in sostanziale coincidenza con la prima applicazione dello stesso, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, disponendo in particolare l'istituzione del Ministero delle comunicazioni e dell'Agenzia delle comunicazioni, con conseguente modifica delle funzioni del Ministero delle attività produttive e dell'Agenzia per le normative e i controlli tecnici, e l'istituzione del Ministero della sanità, con conseguente modifica della denominazione e delle funzioni del Ministero del lavoro, della sanità e delle politiche sociali. Il decreto-legge inoltre modifica la disciplina, contenuta nell'articolo 10 della legge n. 400 del 1988, relativamente alle attribuzioni dei vice ministri, nonché, all'articolo 13, quella sugli incarichi di diretta collaborazione.

Dopo aver ricordato il precedente del 1974 relativo all'istituzione con decreto-legge del Ministero per i beni culturali e altri precedenti di modifica, attraverso lo stesso strumento normativo, delle competenze di Ministeri già istituiti, rileva che negli articoli da 1 a 12 del decreto-legge in esame si è fatto ricorso alla tecnica della novellazione in applicazione delle indicazioni contenute nelle circolari dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio sulla formulazione tecnica dei testi normativi del 21 aprile 2001. Diversamente, l'articolo 13 non risulta coordinato con la normativa vigente, segnatamente con l'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, sugli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. Nel medesimo articolo inoltre si cita il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e non il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La citazione non corretta delle venti norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ricorre peraltro anche nel disegno di legge testè esaminato dal Comitato. Per quanto attiene al profilo del coordinamento con la legislazione vigente, il decreto-legge, modificando la normativa di rango primario sulle funzioni e sulle attribuzioni dei Ministeri, esplica effetti anche sulla normativa secondaria emanata anteriormente alla sua adozione.

Con particolare riferimento al Ministero delle comunicazioni, di cui all'articolo 6 del decreto-legge, appare opportuno chiarire la portata del rinvio al decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487. Ciò anche ai fini dell'individuazione della normativa attualmente vigente in materia di organizzazione dello stesso, precedentemente disciplinata dal regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166,. Allo stesso modo, per quanto concerne il Ministero della sanità, di cui all'articolo 11 del decreto-legge, sarebbe opportuno un chiarimento rispetto alla disciplina applicabile al relativo ordinamento. Tale Ministero, infatti, nonostante l'attribuzione delle medesime funzioni, non coincide con il vecchio Ministero della sanità, soppresso alla data del 10 giugno 2001 per dar vita al nuovo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Anche in questo caso, dunque, risulterebbe opportuno un chiarimento circa l'applicabilità del regolamento di organizzazione del Ministero della sanità, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435; tanto più che esso articola il Ministero in due dipartimenti, mentre il decreto-legge in esame prevede una articolazione in quattro dipartimenti.

Dopo aver rilevato l'uso non appropriato del termine «inerenti» negli articoli 3, comma 1, capoverso 27, comma 3, nell'articolo 8, comma 1, capoverso 3, e nell'articolo 11, comma 2, capoverso 47-bis, comma 3, si riserva infine di indicare nella proposta di parere ulteriori rilievi relativi al profilo della chiarezza e proprietà della formulazione.

Sergio MATTARELLA, rileva che del decreto-legge in esame si è molto parlato negli ultimi giorni soprattutto in relazione alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza per la sua emanazione. Premesso che questo tipo di valutazione esula dalle competenze del Comitato essendo di pertinenza della Commissione competente per il merito, ritiene che l'urgenza che ha determinato l'emanazione del decreto-legge sia dettata proprio dall'intenzione del Governo di impedire l'accorpamento dei Ministeri altrimenti non evitabile.

Peraltro non ritiene fondate le obiezioni sull'utilizzo dello strumento normativo decreto-legge nella fase che precede la fiducia parlamentare al Governo, il quale infatti, dopo il giuramento, opera nel pieno dei suoi poteri. Altre osservazioni, oltre a quelle ricordate, sono state formulate in relazione alla non opportunità di intervenire con decreto-legge su materie di tipo ordinamentale.

Pur non prospettando un'opinione dissenziente rispetto al parere che il Comitato renderà sulla base della relazione testé svolta ritiene opportuno porre all'attenzione del Comitato alcune osservazioni. In primo luogo, rispetto all'istituzione dell'Agenzia per le comunicazioni, di cui all'articolo 32-quinquies, introdotto dal decreto-legge in esame, ritiene che l'obiettivo di evitare accorpamenti ministeriali non rivesta carattere d'urgenza: si tratta, in questo caso, di materia ordinamentale che avrebbe dovuto essere oggetto di un ordinario disegno di legge. Per quanto concerne la fissazione del numero dei dipartimenti del Ministero della sanità, non si è optato per la coincidenza del numero stesso con il numero fissato per le aree funzionali, le quali sono infatti due mentre il numero dei dipartimenti attivabili è pari a quattro: questa scelta si pone in contraddizione con i principi di semplificazione e riordino.

Relativamente alla questione delle attribuzioni dei vice ministri, di cui all'articolo 12 del decreto-legge, dopo aver avanzato dubbi circa l'opportunità di procedere alla modifica di tale materia, che riveste carattere ordinamentale, con lo strumento del decreto-legge, osserva che la norma in questione determina il sostanziale venir meno dei profili di differenziazione fra le deleghe affidate ai vice ministri e quelle affidate agli altri sottosegretari. La riferibilità della delega all'intera area di competenza di una o più strutture di primo livello attivate presso un Ministero costituiva, infatti, il vero profilo distintivo dei vice ministri rispetto ai sottosegretari. Ritiene inoltre che la norma sugli incarichi di diretta collaborazione, contenuta nell'articolo 13, presenti caratteri di non omogeneità rispetto al contenuto del decreto-legge, e non contribuisca alla semplificazione della normativa vigente, non potendosene dedurre quante norme vengono implicitamente modificate e su quanti ordinamenti essa incida. Per quanto riguarda in particolare i magistrati, ritiene che la norma non garantisca il rispetto delle procedure attraverso le quali si esprime il consenso al trasferimento, che costituisce il corollario dell'inamovibilità riconosciuta ai magistrati stessi dall'articolo 107 della Costituzione.

Vincenzo TRANTINO, Presidente, rispetto alla questione dei vice ministri evidenzia che la scelta di ricorrere all'utilizzo del decreto-legge pare necessitata dall'urgenza di conferire le specifiche deleghe ai soggetti in questione. Ritiene tuttavia che una migliore tipizzazione delle funzioni dei vice ministri gioverebbe all'esercizio delle stesse.

Il sottosegretario Michele Giuseppe VIETTI, prende atto del fatto che non sono state sollevate obiezioni di tipo pregiudiziale sull'esistenza dei requisiti di necessità e urgenza per l'emanazione del decreto-legge. Dissente tuttavia rispetto alla riserva prospettata circa la non adottabilità con decreto-legge anche di normativa avente carattere ordinamentale. Per quanto concerne la figura dei vice ministri, non ritiene che vengano meno i profili di distinzione degli stessi rispetto a quella dei sottosegretari. Quanto alle osservazioni avanzate con riferimento alla disciplina recata dall'articolo 13, ritiene che essa sia suscettibile di lettura coerente e compatibile con l'articolo 107 della Costituzione, non sembrandogli incidere sulla procedura di deliberazione del collocamento fuori ruolo, che è rimessa al Consiglio superiore della magistratura; d'altra parte una norma analoga fu inserita, su iniziativa del precedente Governo, nella legge 24 novembre 2000, n. 340, e la prassi risulta confermare l'applicazione della procedura di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Ricorda comunque che presso la I Commissione, ove è in corso l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione, il Governo ha manifestato la propria disponibilità a modificare la norma al fine di esplicitare la permanenza delle competenze del Consiglio superiore della magistratura.

Sergio MATTARELLA, accolta con favore la disponibilità manifestata dal Governo, rileva tuttavia che per quanto riguarda il precedente citato, relativo al nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, esso presenta caratteri diversi rispetto alla norma in esame: si trattava infatti di un contingente massimo di dodici unità per la costituzione di un organo specifico e non di una previsione di carattere generale.

Giampiero D'ALIA, relatore, ritiene che permangano profili di differenziazione tra le deleghe attribuite ai vice ministri e quelle attribuite ai sottosegretari; potrebbe tuttavia essere utile un chiarimento sul significato del termine «progetti».

Il sottosegretario Michele Giuseppe VIETTI, rileva che nonostante i profili di differenziazione enunciati dal deputato Mattarella, la norma della legge n. 340 del 2000 avrebbe ugualmente provocato un vulnus al principio di inamovibilità di cui all'articolo 107 della Costituzione.

Vincenzo TRANTINO, Presidente, richiama l'attenzione del Comitato sulle questioni relative al coordinamento del decreto-legge con la normativa previgente, anche di rango secondario.

Esprime in conclusione un vivo compiacimento per la qualità e il livello della discussione che ha avuto luogo in questa prima seduta del Comitato.

Giampiero D'ALIA, relatore, alla luce del dibattito svolto illustra la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 688, rilevato che il disegno di legge non risulta corredato delle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000, rilevato che il decreto-legge modifica la normativa di rango primario relativa alle funzioni e alle attribuzioni di Ministeri con effetti immediati sugli atti normativi di rango secondario relativi all'organizzazione degli stessi, adottati in costanza della precedente normativa, ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni: sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: all'articolo 13, i rinvii all'articolo 2 e all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si sostituiscano con i rinvii ai corrispondenti articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha recentemente abrogato il precedente decreto legislativo; all'articolo 13, si proceda al coordinamento con la disciplina relativa agli uffici di diretta collaborazione contenuta nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione: all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo 47-quater, comma 1, la previsione secondo la quale "il Ministero si articola in dipartimenti" sia coordinata con la disposizione contenuta nell'articolo 2, capoverso articolo 3, comma 2, n. 4), secondo la quale le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della sanità.

Il Comitato osserva altresì che: sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: all'articolo 6, dovrebbe essere chiarita la portata del rinvio al decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, anche ai fini dell'individuazione della normativa attualmente vigente in materia di organizzazione del Ministero delle comunicazioni; all'articolo 11, dovrebbe essere chiarita la disciplina applicabile all'ordinamento del Ministero della sanità; sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione: all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 1, dovrebbe essere indicato, all'alinea, che i capi in cui si inseriscono le modifiche introdotte dagli articoli stessi appartengono al titolo IV del decreto legislativo n. 300 del 1999; all'articolo 8, comma 1, capoverso 3, secondo periodo, il richiamo all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 dovrebbe essere sostituito con il richiamo all'articolo 10, comma 7 e seguenti del medesimo decreto legislativo, in quanto la disciplina dell'Agenzia per il servizio civile è contenuta in tali disposizioni;

all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo 47-bis, comma 3, la denominazione "Agenzia per i servizi sanitari e regionali", dovrebbe essere sostituita con la denominazione: "Agenzia per i servizi sanitari regionali";

all'articolo 11, comma 2, capoverso articolo 47-quater, comma 1, il riferimento alle aree funzionali dovrebbe essere inteso all'articolo 47-ter, introdotto dal provvedimento in esame, e non all'articolo 47 del decreto legislativo n. 300 del 1999».

Il Comitato approva.

La seduta termina alle 15.10.

LAVORI IN ASSEMBLEA

Seduta del 6 luglio 2001 n.12

Resoconto sommario

Presidenza del vicepresidente PUBLIO FIORI

Discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 217 del 2001: Modificazioni al decreto legislativo n. 300 del 1999 ed alla legge n. 400 del 1988 (688).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore, nel rinviare alla relazione scritta per i contenuti del decreto-legge, si sofferma sulle dichiarazioni di inopportunità e di incostituzionalità mosse nel corso dell'esame in sede referente presso la I Commissione in particolare all'articolo 13 del provvedimento d'urgenza, anche nel testo della Commissione, che detta norme sugli incarichi di diretta collaborazione con il Governo. A tale riguardo, richiamate le disposizioni del regolamento interno della Corte costituzionale, per quanto attiene alla collocazione fuori ruolo del personale proveniente da altre amministrazioni, ritiene che la facoltà di chiamare magistrati ad incarichi di collaborazione con l'Esecutivo, fatta eccezione per il Ministero della giustizia, configuri un'anomalia che incide sul principio della divisione dei poteri. Invita, infine, l'Esecutivo ad improntare la propria azione riformatrice al criterio della prudenza.

FRANCO FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

GIANCLAUDIO BRESSA ritiene che la scelta di modificare l'organizzazione e la composizione del Governo ricorrendo alla decretazione d'urgenza sia politicamente errata e si configuri come un atto di prepotenza istituzionale, anche in considerazione del fatto che non sussistono i requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione. Osservato, quindi, che il provvedimento in esame risponde ad esigenze politiche interne alla Casa delle libertà e contraddice le posizioni sostenute in passato da Forza Italia, rileva che il decreto- legge n. 217 del 2001, oltre ad introdurre, all'articolo 13, una forma surrettizia di spoil system, avvia un deleterio processo di ulteriore centralizzazione del potere, peraltro in contrasto con la logica della devolution.

GIUSEPPE CALDAROLA ritiene che il provvedimento d'urgenza ampli la composizione dell'Esecutivo in modo non necessario, muovendosi lungo il filo della costituzionalità: non sembrano sussistere, tra l'altro, i requisiti di necessità ed urgenza. Ritiene inoltre che il Ministero della sanità, istituito con il decreto-legge, sottragga funzioni e poteri attribuiti alle regioni e che al ministro delle comunicazioni siano attribuiti poteri di iniziativa e di controllo da esercitare con eccessiva discrezionalità.

GIORGIO PASETTO, sottolinea una certa incoerenza tra le affermazioni rese dal Presidente del Consiglio ed il contenuto dei provvedimenti adottati dal Governo e richiamati i possibili profili di incostituzionalità del decreto-legge, evidenzia il comportamento politico della maggioranza, la quale pronuncia parole rassicuranti che tuttavia sottintendono la volontà di non confrontarsi in Parlamento. A questo atteggiamento è necessario opporre la convinta riaffermazione del valore delle istituzioni ed in particolare del Parlamento a difesa del buon governo e della qualità del rapporto tra maggioranza ed opposizione. Ricordati gli aspetti problematici connessi all'istituzione del Ministero delle comunicazioni, rileva che nella nuova ripartizione di funzioni tra dicasteri è inopportuno venuto meno il riferimento al commercio elettronico ed alle strategie industriali connesse alla new economy.

SERGIO SABATTINI, nell'esprimere netta contrarietà al provvedimento d'urgenza, paventa il rischio che la mancata indicazione nel preambolo del decreto legge delle ragioni di straordinaria necessità ed urgenza, lungi dal rappresentare una lacuna meramente formale, come sostenuto dal relatore, dimostri che il vero obiettivo del provvedimento sia garantire l'equilibrio dei rapporti interni ai partiti della maggioranza. Osservato inoltre che il ripristino del Ministero della sanità rappresenta un

arretramento rispetto alla riforma federalista dello Stato, ritiene che, in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 13, relative agli incarichi di diretta collaborazione con ministri, viceministri e sottosegretari, si debba garantire il rispetto degli ordinamenti degli organi di provenienza del personale interessato.

MARCO BOATO esprime preliminarmente dubbi sulla legittimità costituzionale del decreto-legge sotto diversi profili: la sua emanazione prima che l'Esecutivo avesse ottenuto la fiducia di almeno una Camera; il ricorso alla decretazione d'urgenza per modificare l'assetto di un organo costituzionale; la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione. Sotto quest'ultimo aspetto, ritiene che la vera ragione dell'adozione del provvedimento d'urgenza sia quella di garantire l'equilibrio interno della coalizione di Governo.

Presidenza del vicepresidente MARIO CLEMENTE MASTELLA

MARCO BOATO sottolinea che il ripristino in particolare del Ministero della sanità è in controtendenza rispetto al decentramento di competenze realizzatosi con le cosiddette leggi Bassanini; esprime infine forti perplessità sulla disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 13. nel testo della Commissione, che consente che le stesse procedure previste per gli incarichi di diretta collaborazione con il Governo si applichino alle richieste di collaborazione provenienti dagli organi costituzionali. Chiede pertanto alla Presidenza della Camera un'attenta valutazione circa l'ammissibilità di tale norma.

PRESIDENTE assicura che riferirà al Presidente della Camera le osservazioni del deputato Boato.

Presidenza del vicepresidente PUBLIO FIORI

SESA AMICI ribadisce l'opposizione dei deputati del centrosinistra ad un provvedimento d'urgenza il cui contenuto appare peraltro in contrasto con le promesse fatte dall'attuale maggioranza nel corso della recente campagna elettorale, con particolare riferimento alle competenze in materia di sanità, che avrebbero dovuto essere trasferite alle regioni. Ritiene inoltre che l'adozione del decreto-legge non sia stata dettata dalla necessità di pervenire ad una migliore organizzazione del Governo, bensì da esigenze connesse agli equilibri politici interni alla maggioranza. Rilevato, infine, che non si dovrebbe arrestare il processo di decentramento amministrativo, auspica che si possano introdurre ulteriori modifiche all'articolo 13 del decreto-legge.

ANTONIO ORICCHIO, giudicata opportuna l'emanazione del provvedimento d'urgenza, che potrà garantire maggiore efficienza all'azione del Governo, sottolinea l'infondatezza delle preoccupazioni emerse nel corso del dibattito in relazione alla posizione del Ministero delle comunicazioni, al quale non possono essere attribuite finalità propagandistiche, nonché in riferimento all'articolo 13 del decreto-legge, nel testo della Commissione: in particolare, la formulazione di tale norma, peraltro in linea con altre disposizioni vigenti in materia, non potrà determinare il paventato depauperamento dell'organico della magistratura. Auspica infine che il dibattito prosegua con spirito costruttivo, in vista del prioritario obiettivo di garantire un rapporto di leale collaborazione tra i poteri dello Stato.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

GIAN FRANCO ANEDDA, relatore, rinuncia alla replica.

FRANCO FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, apprezzato il costruttivo contributo fornito dalle opposizioni sia in aula sia in Commissione, contesta che al Governo possa essere addebitata la mancanza di cultura istituzionale e giuridica; ritiene disdicevoli le osservazioni relative al ministro Gasparri, oggetto di una vera requisitoria. Assicura che il Governo intende proseguire sul percorso di riforma già intrapreso, al fine di snellire la struttura dell'Esecutivo, di accentuare l'efficienza della pubblica amministrazione e di trasferire funzioni ed attività agli enti territoriali ed alla società civile. I Ministeri della sanità e delle comunicazioni non saranno organismi di gestione, ma presidi a garanzia di diritti soggettivi costituzionalmente tutelati. Peraltro, rivendica al Governo in carica il diritto di determinare l'organizzazione delle pubblica amministrazione, ricordando che gli Esecutivi di centrosinistra hanno

al riguardo abusato dell'istituto della delega legislativa, pur legittimamente accordata dalla maggioranza parlamentare. Con l'articolo 13 del decreto-legge non si è inteso, inoltre, prevaricare gli organi di autogoverno della magistratura e degli altri enti interessati, né ledere il principio di inamovibilità, cardine dell'assetto giurisdizionale.

Richiama infine la necessità di garantire all'opposizione un confronto a tutto campo in materia di riforma, confidando nella funzione di critica costruttiva che essa saprà esercitare.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Seduta del 10 luglio 2001 n. 13

Resoconto sommario

Presidenza del presidente PIER FERDINANDO CASINI

PRESIDENTE avverte che decorrono da questo momento i termini regolamentari di preavviso per eventuali votazioni elettroniche.

Seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 217 del 2001: Modificazioni al decreto legislativo n. 300 del 1999 ed alla legge n. 400 del 1988 (688).

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, avvertendo che le proposte emendative presentate si intendono riferite agli articoli del decreto-legge. Dichiarando quindi inammissibili gli identici articoli aggiuntivi Losurdo 6.01 e Pecoraro Scanio 6.02, nonché l'articolo aggiuntivo Boato 6.05 e gli identici Boato 6.03 e D'Alia 6.04. In relazione alla richiesta formulata dal deputato Boato nel corso della discussione sulle linee generali, finalizzata ad ottenere dalla Presidenza un'attenta valutazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, dell'ammissibilità della disposizione recata dall'articolo 13, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge, introdotta nel corso dell'esame in Commissione in sede referente, avverte che tale norma appare attinente alla materia disciplinata dal provvedimento d'urgenza

ENZO TRANTINO, Presidente del Comitato per la legislazione, ricordato che il Comitato tutela il generale interesse all'omogeneità, alla specificità, alla legittimità ed alla chiarezza dei progetti di legge, sottolinea che è progressivamente aumentato il grado di recepimento dei pareri espressi dal Comitato da parte delle Commissioni di merito. Manifesta riserve, peraltro, sulla durata della cosiddetta presidenza frazionata di tale organo e lamenta la frequente mancanza delle previste relazioni sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sull'analisi tecnico-normativa dei provvedimenti.

PRESIDENTE, ricordato che il Comitato per la legislazione è chiamato a svolgere il ruolo essenziale di presidio della qualità della legislazione, patrimonio comune a tutte le forze parlamentari, si riserva di sottoporre alla Giunta per il regolamento le questioni connesse alla cosiddetta presidenza frazionata del Comitato.

ANTONIO BOCCIA sottolinea che il Comitato per la legislazione ha espresso il proprio parere sul testo originario del provvedimento d'urgenza, senza poter tenere conto delle modifiche introdotte dalla I Commissione nell'ambito dell'esame in sede referente; ritiene quindi che si debba valutare la questione relativa alla fase dell'iter legislativo nella quale il Comitato deve esprimere il prescritto parere. Ritiene, inoltre, che il mancato recepimento di tale parere — stante la sua natura tecnico-politica — da parte della Commissione di merito non possa restare privo di conseguenze sul piano procedurale.

PRESIDENTE ritiene che le complesse questioni poste dai deputati Trantino e Boccia debbano essere oggetto di attenta valutazione da parte della Giunta per il regolamento, con particolare riferimento alla necessità di garantire termini congrui per l'espressione del parere del Comitato per la legislazione pur nei ristretti tempi di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

ANTONIO BOCCIA, parlando sull'ordine dei lavori, rileva che nell'iter del disegno di legge di conversione n. 688 sono ravvisabili vizi di legittimità formale e sostanziale: è stato infatti violato l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ed il Governo non ha ottemperato all'obbligo di presentare la relazione tecnica sancito dall'articolo 1-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978, atteso che il provvedimento d'urgenza, a differenza di quanto sostenuto dall'Esecutivo, determina conseguenze di ordine finanziario.

GIANCARLO GIORGETTI, Presidente della V Commissione, pur ritenendo il problema sollevato importante e meritevole della massima attenzione, giudica legittima la procedura seguita nell'iter del disegno di legge di conversione n. 688: ricorda infatti che, a norma della stessa legge n. 468 del 1978, la Commissione bilancio può chiedere al Governo di presentare la relazione tecnica ove ritenga che un provvedimento di iniziativa dell'Esecutivo determini conseguenze di ordine finanziario; l'opposizione, tuttavia, non si è avvalsa di tale possibilità nel corso dell'esame istruttorio del provvedimento.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento, fa presente che il Governo si riconosce nelle considerazioni svolte dal deputato Giancarlo Giorgetti.

PRESIDENTE passa agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

ANTONIO SODA, richiamati i profili di illegittimità costituzionale del decreto-legge rileva che l'istituzione del Ministero delle comunicazioni, oltre a sottrarre risorse ed attribuzioni al Ministero delle attività produttive, determina un preoccupante accentramento del potere sulle telecomunicazioni. Ricorda, inoltre, le finalità delle proposte emendative riferite all'articolo istitutivo del Ministero della sanità. Invita infine il Governo a rivedere la sua posizione in materia di incarichi di diretta collaborazione con l'Esecutivo.

ANTONIO MACCANICO, giudicato inopportuno il ricorso alla decretazione d'urgenza, che non consente al Parlamento un adeguato approfondimento della materia, ritiene che il testo del provvedimento, in particolare l'articolo 13, sia stato migliorato nel corso dell'esame in sede referente in I Commissione con l'approvazione di alcuni emendamenti, ma che siano necessarie ulteriori modifiche.

ELENA MONTECCHI, ricordati i motivi che hanno indotto i deputati dell'Ulivo a presentare emendamenti al provvedimento d'urgenza, che non sembra frutto della volontà di cambiamento tanto proclamata in campagna elettorale dalla Casa delle libertà, esprime perplessità sull'istituzione del Ministero delle comunicazioni e sulla reintroduzione nell'organizzazione dell'Esecutivo del Ministero della sanità. L'unica urgenza ravvisabile nei presupposti per l'adozione del decreto-legge sembra essere quella politica, che conferma il distacco dell'attuale Governo da una legislatura contrassegnata dall'attività di un Esecutivo e di una maggioranza nettamente diversi: conferma pertanto la ferma opposizione alla conversione in legge del provvedimento d'urgenza.

AUGUSTO BATTAGLIA rileva che il provvedimento d'urgenza rappresenta un arretramento rispetto al processo di decentramento avviato con le cosiddette leggi Bassanini ed alla riforma costituzionale di stampo federalista varata nella scorsa legislatura. Sottolineata, inoltre, l'inopportunità del ricorso alla decretazione d'urgenza, che non consente al Parlamento un adeguato approfondimento della materia, precisa che gli emendamenti presentati dai deputati dell'opposizione sono volti a recepire istanze provenienti dalle regioni ed a porre rimedio ad alcune incongruenze del testo, come nel caso delle disposizioni sull'organizzazione strutturale dei Ministeri.

DARIO FRANCESCHINI, giudicato profondamente sbagliato e pericoloso il ricorso alla decretazione d'urgenza per modificare l'assetto di un organo costituzionale, manifesta forte contrarietà al merito del provvedimento, sottolineando, in particolare, l'inopportunità del ripristino del Ministero della sanità, atteso che la competenza in materia dovrebbe essere trasferita alle regioni; paventa altresì il rischio che l'istituzione del Dicastero delle comunicazioni celi la volontà di esercitare un maggiore controllo politico su un settore relativamente al quale si pone un grave

problema di conflitto di interesse. Osserva infine che gran parte degli emendamenti presentati dai deputati dell'opposizione recepiscono istanze provenienti dalle regioni.

GIUSEPPE GIULIETTI, rilevato che le scelte compiute dal Governo in tema di comunicazioni denotano mancanza di sensibilità politica, con particolare riferimento alla questione del conflitto di interesse, ritiene che l'istituzione del Ministero delle comunicazioni rappresenti, tra l'altro, un ostacolo al processo di liberalizzazione del settore. Sottolineati, quindi, i rischi di confusione nell'attribuzione di competenze e provvidenze, segnatamente nel comparto dell'editoria, auspica che si possano stralciare dal testo, almeno parzialmente, le norme concernenti il Ministero delle comunicazioni.

RENZO LUSETTI, sottolineata l'inopportunità del ricorso alla decretazione d'urgenza per modificare il decreto legislativo n. 300 del 1999, evidenzia l'incoerenza del testo in esame rispetto alle posizioni assunte nella scorsa legislatura da esponenti del centrodestra. Rilevato altresì che il provvedimento persegue un disegno di centralizzazione di poteri già conferiti ad altri livelli istituzionali, in contrasto con la logica della devoluzione, e che l'istituzione del Ministero delle comunicazioni determinerà confusione nella ripartizione delle competenze, senza conseguire obiettivi di efficienza, auspica il recepimento di modifiche migliorative del testo.

GIORGIO PANATTONI ritiene che il provvedimento d'urgenza in esame rallenti il processo di semplificazione amministrativa, creando peraltro confusione nell'attribuzione delle competenze; esso rende altresì più difficile la gestione collettiva del Governo ed aumenta la spesa pubblica. Osservato inoltre che in tal modo sanità ed assistenza sono state separate e che si è avviato un processo di accentramento che contrasta con i proclamati intenti di devoluzione amministrativa, si chiede se l'istituzione del Ministero delle comunicazioni sia il presupposto per un più marcato controllo del settore, che richiederebbe però di risolvere tempestivamente i conflitti di interesse tuttora pendenti. Si chiede, infine, se l'organizzazione dell'Esecutivo così delineata possa essere considerata transitoria, visto che il Governo ha preannunciato di voler tendere ad un nuovo assetto dell'Esecutivo.

GIOVANNA GRIGNAFFINI ritiene che il provvedimento d'urgenza in esame sia espressione di intenti conservatori: l'istituzione del Ministero delle comunicazioni sembra, infatti, finalizzata ad un controllo diretto sui meccanismi che presiedono alla formazione delle coscienze. Osservato che sarebbe stato preferibile riservare la competenza in materia di comunicazioni al Ministero delle attività produttive, più attento alle innovazioni, ed il controllo del settore ad un'autorità di garanzia, ritiene che la maggioranza preferisca rinunciare ad innovare il comparto pur di poterlo controllare.

GIUSEPPE FIORONI palesa un certo imbarazzo nell'intervenire su un provvedimento d'urgenza che fondamentalmente prevede l'istituzione del Ministero delle comunicazioni e la reintroduzione nell'organizzazione del Governo del Ministero della sanità che, nel testo della Commissione, ha assunto la denominazione «della salute».

Presidenza del vicepresidente PUBLIO FIORI

GIUSEPPE FIORONI richiama l'attenzione sui problemi connessi al coordinamento sanitario, anche in relazione all'accresciuta sensibilità per la tutela alimentare e per la salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro. Ritiene conclusivamente che il provvedimento sia espressione della confusione delle idee e delle proposte elaborate dalla maggioranza.

VANNINO CHITI manifesta la volontà di condurre un'opposizione decisa e responsabile ad un provvedimento d'urgenza, sul quale esprime un giudizio negativo, che risente di una non condivisibile impostazione centralistica e costituisce una battuta d'arresto nel processo di riforma e razionalizzazione della struttura delle pubbliche amministrazioni; sottolineata inoltre l'irrazionalità delle norme concernenti il Ministero delle comunicazioni, dalle quali deriverà, in particolare, una deleteria confusione di competenze ed attribuzioni, rileva che gli emendamenti presentati dai deputati dell'Ulivo sono volti, tra l'altro, a tutelare il sistema delle autonomie locali, nonché a riaffermare il ruolo degli organi di autogoverno dei magistrati relativamente al conferimento di incarichi di diretta collaborazione con l'Esecutivo.

Annunzio dello svolgimento di Interrogazioni a risposta immediata.

PRESIDENTE ricorda che nella seduta di domani, alle 15, avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (question time).

Si riprende la discussione.

LAPO PISTELLI ritiene irrituale e non condivisibile l'adozione, per di più avvenuta prima del dibattito fiduciario, di un decreto-legge volto a modificare l'organizzazione del Governo; giudicata altresì errata la scelta di istituire il Ministero delle comunicazioni, anche in considerazione della sovrapposizione di competenze che ne deriverà, osserva che il ripristino del Dicastero della sanità appare in contraddizione con il progetto di devoluzione preannunciato dal nuovo Esecutivo. Manifesta infine preoccupazione per il disposto normativo dell'articolo 13 del decreto-legge, concernente gli incarichi di diretta collaborazione con il Governo, soprattutto in relazione al principio di autonomia della magistratura, sancito dalla Costituzione.

VALTER BIELLI esprime netta contrarietà al provvedimento d'urgenza in esame, che presenta profili di dubbia costituzionalità e non appare rispondente agli obiettivi di efficienza ed efficacia delle pubbliche amministrazioni che la nuova maggioranza dichiara di voler perseguire. Osserva altresì che l'istituzione del Ministero delle comunicazioni, oltre a determinare sovrapposizioni di funzioni e competenze, denota la volontà dell'Esecutivo di esercitare un controllo politico su un settore strategico; rilevato, inoltre, che il ripristino del Dicastero della sanità rappresenta un arretramento rispetto al processo di decentramento avviato con le cosiddette leggi Bassanini, sottolinea che le modifiche introdotte dalla I Commissione appaiono insufficienti a fugare le perplessità ed i dubbi relativi al disposto normativo dell'articolo 13 del decreto-legge; auspica pertanto l'approvazione degli emendamenti presentati in materia.

LUANA ZANELLA, pur concordando sulla necessità di garantire il diritto dei cittadini alla salute attraverso il coordinamento ed il monitoraggio delle politiche regionali in materia sanitaria, manifesta netta contrarietà al provvedimento d'urgenza in esame, le cui disposizioni sono presumibilmente ispirate alla necessità di garantire equilibri politici interni alla maggioranza e potranno determinare un appesantimento delle procedure burocratiche. Rileva altresì che l'istituzione del Ministero della sanità si pone in contrasto con la recente riforma dell'ordinamento statale in senso federalista e non consentirà di affrontare adeguatamente i problemi concernenti la salute pubblica.

GRAZIA LABATE, rilevato che l'impianto complessivo del provvedimento d'urgenza in esame, che risponde alla necessità di soddisfare esigenze politiche interne alla maggioranza, risulta assolutamente incoerente con la logica della devoluzione alle regioni di competenze primarie in materia di salute pubblica, ritiene che il testo in discussione proponga un modello superato di Welfare e di assistenza sanitaria. Espressa inoltre preoccupazione per la prevista articolazione interna al Dicastero della sanità, preannuncia un atteggiamento ispirato ad un'opposizione non ideologica, auspicando l'approvazione di emendamenti migliorativi del testo.

PIERLUIGI MANTINI sottolinea che il provvedimento d'urgenza in esame contrasta con obiettivi quali la riduzione del numero dei Ministeri, la loro unificazione in comparti funzionali, l'istituzione di autorità amministrative indipendenti.

Presidenza del vicepresidente ALFREDO BIONDI

PIERLUIGI MANTINI ritiene che l'articolo 13 del decreto-legge determini un grave vulnus all'equilibrio dei rapporti fra poteri dello Stato e all'efficienza della giustizia (in particolare di quella amministrativa), con conseguente riduzione dei poteri dell'organo di autogoverno della magistratura: auspica pertanto l'approvazione degli emendamenti soppressivi della richiamata disposizione.

RICCARDO MARONE esprime un giudizio sostanzialmente negativo sul provvedimento d'urgenza in esame, la cui adozione è stata presumibilmente dettata dalla necessità di garantire gli equilibri politici interni all'Esecutivo. Giudica in-comprensibili, in particolare, le ragioni che hanno indotto il

Governo a prevedere l'istituzione del Ministero della sanità, dopo aver manifestato l'intendimento di devolvere alle regioni la competenza in materia, e denuncia la mentalità verticistica dell'Esecutivo, resa evidente dal disposto normativo dell'articolo 13 del decreto-legge, solo parzialmente migliorato nel testo della Commissione: auspica pertanto l'approvazione degli emendamenti presentati.

CARLO ROGNONI ritiene che il provvedimento d'urgenza in esame, oltre ad essere un brutto esordio del Governo in carica, sia il frutto di un errore di politica industriale e di scarsa sensibilità politica, in particolare per quanto attiene ad un settore delicato e di grande rilievo quale quello delle comunicazioni. Denuncia quindi l'inadeguatezza del provvedimento e la mancanza di scelte di strategia industriale.

ROSY BINDI ricorda che già nella scorsa legislatura, in qualità di ministro della sanità, non condivise la determinazione, assunta con il decreto legislativo n. 300 del 1999, di istituire il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; ritiene infatti che un sistema sanitario fortemente regionalizzato, anzitutto in virtù dell'impianto federalista dell'assetto ordinamentale, necessiti di un Ministero che garantisca un'adeguata sintesi nazionale. Auspica pertanto che l'Esecutivo non insista per la conversione in legge del provvedimento d'urgenza e presenti un disegno di legge sull'organizzazione del Governo. Esprime infine preoccupazione per l'assenza di organicità e di coerenza del decreto-legge rispetto alle proclamate intenzioni del Governo.

EUGENIO DUCA sottolinea preliminarmente la mancanza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza del decreto-legge, la cui adozione sembrerebbe motivata dalla volontà di impedire di fatto alle forze politiche della maggioranza di formulare proposte migliorative del testo. Rilevata l'omessa indicazione degli oneri finanziari conseguenti al ripristino ed alla istituzione, rispettivamente, dei Ministeri della sanità e delle comunicazioni, ritiene gravissima la previsione di quest'ultimo Dicastero, il cui fine appare quello di garantire il controllo politico su un settore strategico della nostra economia. Preannunzia infine il proprio impegno affinché il testo del provvedimento d'urgenza sia modificato.

GIANNICOLA SINISI ritiene che il provvedimento d'urgenza violi varie norme della Costituzione, prima fra tutte l'articolo 81, quarto comma. Esprime quindi forti perplessità sulle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto-legge, anche alla luce dell'emendamento 13.46 del Governo, che consentono all'Esecutivo l'utilizzo di personale proveniente, tra l'altro, da comuni, province e regioni, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, in contrasto con i principi sanciti dalla nuova formulazione dell'articolo 123 della Carta fondamentale nonché in violazione dell'articolo 105 della Costituzione, che attribuisce al Consiglio superiore della magistratura competenza esclusiva in ordine ai provvedimenti di trasferimento dei magistrati.

ANTONIO SODA, parlando sull'ordine dei lavori, attesa l'ampiezza del dibattito svoltosi e la delicatezza dei temi in esame, chiede che il Comitato dei nove possa riunirsi per una complessiva valutazione delle proposte emendative presentate e delle problematiche emerse.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione, ritiene di poter accedere alla proposta formulata dal deputato Soda, a condizione che il dibattito sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge possa concludersi nella seduta odierna e che la seduta di domani dell'Assemblea abbia inizio alle 9,30, così da consentire al Comitato dei nove di riunirsi alle 8,30.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento, ritiene di poter aderire alla proposta formulata, manifestando la disponibilità del Governo ad un costruttivo confronto.

PRESIDENTE assicura che riferirà al Presidente della Camera le osservazioni formulate, ritenendo peraltro che l'orario di inizio della seduta di domani possa essere fissato per le 9,30, così da garantire al Comitato dei nove tempi congrui di lavoro.

MARIDA BOLOGNESI sottolinea gli aspetti contraddittori del provvedimento d'urgenza in esame che, a dispetto delle intenzioni manifestate dal Governo, per-segue un disegno di accentramento delle competenze in materia sanitaria: giudica grave, in particolare, l'attribuzione al Ministero della sanità di funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei servizi sanitari regionali.

Presidenza del presidente PIER FERDINANDO CASINI

MARIDA BOLOGNESI ribadisce infine l'impegno dell'opposizione per il miglioramento della situazione del settore sanitario ed auspica l'affermazione di un compiuto federalismo, che valorizzi effettivamente le autonomie locali.

LINO RAVA, giudicato il provvedimento d'urgenza in esame inopportuno, errato e per molti aspetti deleterio, auspica l'approvazione delle proposte emendative riferite all'articolo 3 del decreto-legge, volte ad attribuire al Ministero delle politiche agricole competenze che lo rendano interlocutore unico della filiera agroalimentare ed organo di garanzia della sicurezza dei consumatori, in sintonia con le esigenze connesse all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e con le posizioni sostenute in passato dalle forze politiche dell'attuale maggioranza.

ANTONIO BOCCIA, richiamate le ragioni per le quali ritiene che il provvedimento d'urgenza violi l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e sia in contrasto con la legge n. 468 del 1978, auspica, in particolare, che il problema relativo alla copertura degli oneri finanziari recati dal decreto-legge sia proficuamente affrontata dal Comitato dei nove: pro-spetta, in particolare, l'opportunità di introdurre nel testo un comma aggiuntivo in base al quale le disposizioni di cui all'articolo 13 del provvedimento d'urgenza si attuino nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito degli stanziamenti ordinari della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri interessati al distacco di dipendenti pubblici collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 21, 35.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Seduta dell'11 luglio 2001 n. 14

Resoconto sommario

Presidenza del presidente PIER FERDINANDO CASINI.

PRESIDENTE avverte che decorrono da questo momento i termini regolamentari di preavviso per eventuali votazioni elettroniche.

Seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 217 del 2001: Modificazioni al decreto legislativo n. 300 del 1999 ed alla legge n. 400 del 1988 (688).

PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si sono conclusi gli interventi sul complesso delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore, raccomanda l'approvazione dei subemendamenti 0.13.11.1, 0.13.46.4, 0.13.47.3, nonché dell'emendamento 13.50 della Commissione; accetta gli emendamenti 13.46 e 13.47, nonché 13.48 e 13.49 del Governo (identici, rispettivamente, agli emendamenti Bressa 13.26 e 13.41); esprime parere favorevole sugli emendamenti Bressa 10.2 e 11.2, Boato 11.3, Bressa 11.5, 13.11 e 13.14, nonché sul subemendamento Sabattini 0.13.47.2; invita al ritiro dell'emendamento Bressa 3.5, degli identici emendamento Losurdo 3.6 e D'Alia 3.7, nonché dell'emendamento D'Alia 8.2. Esprime infine parere contrario sulle restanti proposte emendative.

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

ELENA MONTECCHI chiede la votazione nominale.

PRESIDENTE, per consentire l'ulteriore decorso del regolamentare termine di preavviso, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,45, è ripresa alle 10.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore, modificando il precedente avviso, esprime parere contrario sull'emendamento Bressa 11.2.

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

GIANCLAUDIO BRESSA raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1, interamente soppressivo dell'articolo I del decreto-legge.

ANTONIO SODA ribadisce la netta contrarietà al contenuto del decreto-legge con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l'istituzione dei Ministeri della salute e delle comunicazioni.

GRAZIELLA MASCIA dichiara voto favorevole sull'emendamento Bressa 1.1.

MARCO BOATO auspica l'approvazione dell'emendamento Bressa 1.1, di cui è cofirmatario, ricordando che nella scorsa legislatura lo schieramento di centrodestra ha condiviso la riforma che ha portato alla riduzione del numero dei Ministeri.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Bressa 1.1 e Sabattini 1.2.

AUGUSTO BATTAGLIA dichiara voto favorevole sull'emendamento Boato 1.3.

PIERO RUZZANTE, parlando sull'ordine dei lavori, chiede il controllo delle tessere di votazione.

PRESIDENTE dà disposizioni in tal senso (I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente).

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Boato 1.3.

GIANCLAUDIO BRESSA auspica l'approvazione dell'emendamento Boato 2.1, di cui è cofirmatario, interamente soppressivo dell'articolo 2.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Boato

GRAZIA LABATE auspica la soppressione del Ministero della salute ed un assetto organizzativo più efficiente dell'amministrazione statale.

MAURA COSSUTTA si dichiara contraria alla riorganizzazione dei Ministeri delineata dal Governo.

TIZIANA VALPIANA dichiara voto contrario sull'emendamento Boato 2.2, in coerenza con la posizione assunta nella scorsa legislatura.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Boato 2.2.

GIANCLAUDIO BRESSA raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.3 e sottolinea la necessità di organizzare in dipartimenti anche il Ministero delle comunicazioni.

CARLO ROGNONI conferma la contrarietà all'istituzione del Ministero delle comunicazioni, ritenendo la scelta del Governo errata dal punto di vista strategico oltre che politico.

GRAZIELLA MASCIA, espressa contrarietà sia al testo del decreto-legge sia alle proposte formulate in materia dai gruppi del centrosinistra, dichiara voto contrario sugli emendamenti volti a sopprimere i Ministeri della salute e delle comunicazioni.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Bressa 2.3.

GIANCLAUDIO BRESSA raccomanda l'approvazione dell'emendamento Boato 3.1, di cui è cofirmatario, interamente soppressivo dell'articolo 3.

SERGIO SABATTINI auspica l'approvazione dell'emendamento Boato 3.1, di cui è cofirmatario: ritiene che sarebbe stato preferibile demandare al Ministero delle attività produttive la competenza in materia di comunicazioni, come previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999.

ENRICO LETTA osserva che l'istituzione del Ministero delle comunicazioni rappresenta un arretramento rispetto all'accorpamento nel Ministero delle attività produttive dei settori delle telecomunicazioni e dell'energia.

MARCO BOATO raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.1, interamente soppressivo di una norma che rappresenta un grave passo indietro rispetto alle istanze di modernizzazione della struttura della pubblica amministrazione.

GERARDO BIANCO, in dissenso dal gruppo, dichiara l'astensione: il contenuto dell'articolo 3 sembra, infatti, dimostrare una certa volontà di ripensamento da parte della maggioranza rispetto agli annunciati propositi di devoluzione.

LUCA VOLONTÈ invita l'Assemblea a respingere l'emendamento Boato 3.1, rilevando che l'articolo 3 del decreto-legge ripropone, con opportune integrazioni, un'organizzazione del Governo che ha già dato buoni risultati.

ANTONIO SODA rileva che l'articolo 3 del decreto-legge è in controtendenza rispetto al processo riformatore avviato nella scorsa legislatura.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Boato

ANTONIO SODA dichiara voto favorevole sull'emendamento Bressa 3.2 e sottolinea gli inconvenienti che potrebbero derivare dalla frammentazione delle competenze in materia di agricoltura.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Bressa 3.2.

SERGIO SABATTINI raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.3, sottolineando che in materia di fiere e mercati, di competenza delle regioni, è in corso un processo di privatizzazione.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Sabattini 3.3.

LINO RAVA dichiara di non condividere l'invito al ritiro dell'emendamento Bressa 3.5, che è finalizzato ad una opportuna valorizzazione delle competenze del Ministero per le politiche agricole, la cui necessità è stata riconosciuta dallo stesso ministro Alemanno.

ALFONSO PECORARO SCANIO insiste per la votazione dell'emendamento Bressa 3.5, di cui è cofirmatario, e ne raccomanda l'approvazione, ritenendo inopportuno accorpate in un unico Ministero le competenze in materia di agricoltura ed industria; auspica che il Governo riconsideri il parere espresso o, quanto meno, si rimetta all'Assemblea.

LUCA MARCORA, nell'auspicare l'approvazione dell'emendamento Bressa 3.5, sottolinea i deleteri effetti che deriverebbero dalla sottrazione di importanti competenze al Ministero per le politiche agricole.

GERARDO BIANCO auspica che la Commissione ed il Governo riconsiderino il parere espresso sull'emendamento Bressa 3.5.

IGNAZIO LA RUSSA riterrebbe opportuna una riformulazione dell'emendamento Bressa 3.5 così da consentire di votarlo congiuntamente con i successivi, identici emendamenti Losurdo 3.6 e D'Alia 3.7.

MARCO BOATO accetta di riformulare l'emendamento Bressa 3.5, di cui è cofirmatario, nel senso proposto dal deputato La Russa.

FRANCO FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, giudicata fondata nel merito la questione posta, ritiene più opportuno provvedere in altra sede al grave errore ordinamentale compiuto con il decreto legislativo n. 300 del 1999. Ribadisce quindi l'invito al ritiro degli emendamenti Bressa 3.5 e degli identici emendamenti Losurdo 3.6 e D'Alia 3.7, eventualmente trasfondendone il contenuto in un apposito ordine del giorno. In caso contrario, si rimette all'Assemblea.

GERARDO BIANCO ribadisce l'atteggiamento costruttivo dell'opposizione, pur in presenza di un provvedimento d'urgenza assolutamente non condivisibile.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva gli identici emendamenti Bressa 3.5, nel testo riformulato, Losurdo 3.6 e D'Alia 3.7; respinge quindi gli emendamenti Mascia 3.8 e Bressa 4.1.

GIANCARLO BRESSA raccomanda l'approvazione dell'emendamento Soda 4-bis.1 nonché del successivo Boato 4-bis.2, dei quali è cofirmatario.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Soda 4-bis.1.

MARCO BOATO raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4 bis.2.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Boato 4 bis.2.

GIANCLAUDIO BRESSA invita l'Assemblea a riflettere sulle modalità di organizzazione delle Agenzie.

CARLO ROGNONI dichiara voto favorevole sull'emendamento Soda 5.1.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Soda 5.1.

GIOVANNA GRIGNAFFINI sottolinea che l'emendamento Soda 5.2 ed i successivi vertenti su analogha materia sono volti a superare la situazione di confusione che deriverebbe dall'attuazione del provvedimento d'urgenza, con particolare riferimento alle competenze del Ministero delle comunicazioni.

ENRICO LETTA sottolinea che, per effetto del provvedimento d'urgenza, in seno al Consiglio dei ministri non sarà più rappresentato il Ministero per il commercio con l'estero: l'emendamento Soda 5.2 intende proprio correggere tale scelta, che ritiene errata.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Soda 5.2.

GIANCLAUDIO BRESSA ribadisce il giudizio negativo sull'istituzione del Ministero delle comunicazioni; giudica grave, in particolare, l'eccessiva concentrazione di poteri e funzioni nell'ambito di tale Dicastero, soprattutto in considerazione del fatto che non è stata ancora definita la questione del conflitto di interessi.

ANTONIO SODA dichiara voto favorevole sull'emendamento Boato 6.1, interamente soppressivo dell'articolo 6 del decreto-legge, paventando il rischio che il Ministero delle comunicazioni possa esercitare funzioni di controllo dell'informazione.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Boato 0.1.

GIORGIO PANATTONI, ribadito il giudizio negativo sulla prevista articolazione del Ministero delle comunicazioni, sottolinea in particolare i deleteri effetti di freno allo sviluppo del Paese che deriveranno dalla separazione delle competenze in materia di new economy da quelle concernenti i settori tradizionali dell'economia.

GIANCLAUDIO BRESSA invita il ministro Marzano a spiegare i motivi che hanno indotto il Governo ad attribuire la competenza in materia di informatica e telematica al Ministero delle comunicazioni.

MARCO BOATO si associa alle considerazioni svolte dai deputati Bressa e Panattoni, ricordando che sono in discussione le competenze del Ministero delle comunicazioni, delle quali auspica una più opportuna ripartizione. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento Bressa 6.2, di cui è cofirmatario.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Bressa 6.2.

GIUSEPPE GIULIETTI riterrebbe opportuno stralciare dal testo del provvedimento le norme relative al Ministero delle comunicazioni, auspicando, in subordine, l'approvazione dell'emendamento Sabatini 6.3.

RENZO LUSETTI, sottolineato che l'emendamento Sabatini 6.3 è volto a ripristinare una logica corretta nell'attribuzione delle competenze del Ministero delle comunicazioni, invita l'Assemblea ad approvarlo.

MARCO BOATO raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sabatini 6.3, di cui è cofirmatario, in quanto ritiene che la normativa in esame possa ingenerare conflittualità tra i vari ministeri a causa dell'eterogeneità delle competenze attribuite al Ministero delle comunicazioni.

GERARDO BIANCO, in dissenso dal gruppo, dichiara l'astensione sull'emendamento Sabatini 6.3.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Sabatini 6.3.

GIUSEPPE GIULIETTI dichiara il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo sull'emendamento Mascia 6.10 ed invita l'Assemblea ad approvarlo: esso conferisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria compiti di supervisione relativamente all'applicazione della normativa di garanzia del pluralismo.

GRAZIELLA MASCIA raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.10, ritenendo che la materia disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge meriti un approfondimento.

SERGIO SABATTINI, parlando sull'ordine dei lavori, propone di accantonare l'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, consentendo così una riflessione in Comitato dei nove sui temi connessi all'editoria.

GIOVANNA BIANCHI CLERICI, parlando sull'ordine dei lavori, ritiene che il Presidente della I Commissione dovrebbe accedere alla richiesta formulata dal deputato Sabatini.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione, ritiene di poter accedere alla richiesta formulata dal deputato Sabatini: propone pertanto di accantonare l'esame dei residui emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, in modo da consentire al Comitato dei nove di riunirsi prima della ripresa pomeridiana della seduta, al fine di riesaminare la materia in essi trattata.

PRESIDENTE avverte che, non essendovi obiezioni, si intende accantonato l'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

PIERO RUZZANTE, parlando sull'ordine dei lavori, chiede che la parte antimeridiana della seduta odierna abbia termine alle 13, in considerazione della prevista convocazione di numerose Commissioni permanenti.

PRESIDENTE prende atto della richiesta, riservandosi di valutarla opportunamente.

LUIGI GIACCO, nel dichiarare voto favorevole sull'emendamento Boato 7.1, interamente soppressivo dell'articolo 7, sottolinea che il provvedimento d'urgenza in esame rappresenta un consistente arretramento rispetto al processo di riforma avviato con le cosiddette leggi Bassanini.

ROSY BINDI dichiara voto favorevole sull'emendamento Boato 7.1, ritenendo che la materia della sanità debba più opportunamente essere affrontata organicamente con un apposito disegno di legge ordinario; preannunzia infine voto contrario sul disegno di legge di conversione.

ALESSANDRO CÈ dichiara che la maggioranza è disposta ad accettare le proposte migliorative del decreto-legge eventualmente formulate dall'opposizione, ma non accetta lezioni da chi ha introdotto il sanitometro ed ha provocato un aumento della spesa sanitaria.

AUGUSTO BATTAGLIA ricorda che i Governi di centrosinistra, oltre a risanare i conti pubblici, hanno incrementato le risorse del fondo sanitario; auspica che il nuovo Esecutivo non imponga nuovi balzelli ai cittadini.

PAOLO CUCCU invita l'opposizione a riflettere sugli errori compiuti nel settore sanitario, ai quali oggi la maggioranza è chiamata a porre rimedio.

MAURA COSSUTTA ritiene che la preannunziata introduzione dei ticket sui ricoveri ospedalieri, oltre che sui medicinali, penalizzi i ceti più deboli; denuncia quindi la volontà della nuova maggioranza di privilegiare il settore sanitario privato a scapito di quello pubblico.

MARIDA BOLOGNESI invita il deputato Cè ad assumere atteggiamenti più consoni alla dignità dell'istituzione parlamentare; chiede altresì al ministro della sanità di chiarire in Commissione la linea politica che intende perseguire.

GRAZIA LABATE, sottolineata la rilevanza della cosiddetta riforma Bindi, ritiene che le misure adottate per iniziativa del Governo di centrosinistra nella fase conclusiva della XIII legislatura non siano state di stampo elettorale.

GIUSEPPE FIORONI invita a riflettere sull'imbarazzo che creano nella maggioranza le norme in materia sanitaria recate dal provvedimento d'urgenza in esame.

CARMELO PORCU rileva che la coalizione di centrodestra non perseguirà una politica antisociale, come sostenuto dall'opposizione, ma si impegnerà per una più capillare diffusione del benessere.

GIUSEPPE PETRELLA rileva che il ministro della sanità non ha ancora illustrato presso la Commissione affari sociali le linee politiche che ispireranno l'attività del suo Dicastero.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Boato 7.1.

SERGIO SABATTINI raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8.1, interamente soppressivo dell'articolo 8.

GIUSEPPE FIORONI dichiara voto favorevole sull'emendamento Sabattini 8.1.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Sabattini 8.1.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito al prosieguo della seduta.

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 688.

PRESIDENTE riprende l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

FRANCO FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, ricorda che il Governo, pur considerando preferibile concentrare nella Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze in materia di editoria, aveva ritenuto di attribuirle esclusivamente le funzioni relative alla stampa politica o di partito, riservando al successivo riassetto ordinamentale il completamento del disegno di ricondurre l'intera materia alla Presidenza del Consiglio. Tale soluzione tendeva a modificare in minima parte, con lo strumento del decreto-legge, le competenze che la riforma attivata con il decreto legislativo n. 300 del 1999 aveva individuato. Tenuto conto dell'andamento del dibattito in aula, acquisito il consenso del ministro

Gasparri, riterrebbe opportuna una riunione del Comitato dei nove al fine di elaborare una nuova formulazione dell'articolo 6 del decreto-legge.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione, ritiene necessaria una breve sospensione della seduta, per consentire al Comitato dei nove di predisporre un emendamento che recepisca l'orientamento espresso dal ministro Frattini.

GRAZIELLA MASCIA osserva che la posizione del gruppo di Rifondazione comunista non coincide né con gli intendimenti del Governo né con l'orientamento delle forze politiche del centrosinistra: ritiene, infatti, preferibile attribuire alla Presidenza del Consiglio funzioni di indirizzo e controllo, al Ministero delle comunicazioni il compito di erogare i fondi ed all'autorità di settore i compiti di vigilanza sull'erogazione delle risorse.

GIANCLAUDIO BRESSA, ribadita l'adesione alla logica ispiratrice della riforma Bassanini, osserva che l'opposizione non può essere tacciata di incoerenza, considerato che è oggi all'esame dell'Assemblea un provvedimento adottato dal nuovo Governo, che introduce profonde modifiche ordinamentali.

ANTONIO SODA prende atto con soddisfazione del parziale ripensamento del Governo, atteso che il ministro Frattini ha dichiarato di ritenere inopportuna la concentrazione in un unico Dicastero della complessiva competenza in materia di stampa ed editoria; si dichiara peraltro disponibile a fornire il proprio contributo affinché nell'ambito del Comitato dei nove si possa individuare una soluzione soddisfacente.

MARCO BOATO, nel condividere le considerazioni svolte dai deputati Bressa e Soda, prende positivamente atto dell'orientamento espresso dal Governo, auspicando che il Comitato dei nove possa sollecitamente pervenire alla definizione di un'ulteriore proposta emendativa.

PRESIDENTE, preso atto che dagli interventi svolti è emersa l'esigenza di riunire il Comitato dei nove, sospende la seduta fino alle 17.

La seduta, sospesa alle 16,30, è ripresa alle 17,10.

PRESIDENTE avverte che la Commissione ha presentato l'ulteriore emendamento 6.20: decorre da questo momento il termine di un'ora per la presentazione di eventuali subemendamenti. Avverte altresì che l'emendamento D'Alia 8.2 è stato ritirato dal presentatore.

MARIDA BOLOGNESI, rilevato che il provvedimento d'urgenza in esame risponde ad una logica di centralizzazione di competenze già trasferite alle regioni, stigmatizza l'atteggiamento assunto dal ministro della sanità, il quale anche nella seduta odierna, in occasione dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ha omesso di riferire alla Camera relativamente agli orientamenti programmatici del Governo in materia di sanità.

PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna, in occasione dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, il ministro Sirchia ha dichiarato che è in corso una ricognizione sugli aspetti finanziari delle questioni poste dagli interroganti, espletata la quale il Governo illustrerà i propri orientamenti programmatici in materia sanitaria. Assicura comunque al deputato Bolognesi che, ove si verificasse in futuro la situazione da lei segnalata, assumerebbe le opportune iniziative nei confronti dell'Esecutivo.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità dell'emendamento Sabattini 9.1, di cui è cofirmatario, interamente suppressivo dell'articolo 9 del decreto-legge, rilevando che dalla sua eventuale approvazione deriverebbe il ripristino del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo il modello delineato dalla riforma Bassanini.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Sabattini 9.1.

MARCO BOATO raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bressa 10.1, di cui è cofirmatario, interamente suppressivo dell'articolo 10 del decreto-legge.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Bressa 10.1.

GIANCLAUDIO BRESSA manifesta apprezzamento per il parere favorevole espresso dal Governo sul suo emendamento 10.2, volto ad evitare inutili appesantimenti burocratici.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'emendamento Bressa 10.2.

GIUSEPPE PETRELLA, rilevato che nella seduta odierna, in occasione dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, il ministro Sirchia ha dichiarato di non poter illustrare la politica del Governo in materia sanitaria, non essendosi ancora conclusa l'attività istruttoria sui provvedimenti da adottare, invita il Presidente del Consiglio ad oviare personalmente a tale omissione.

GIUSEPPE FIORONI dichiara di condividere la logica sottesa all'emendamento Bressa 11.1, rilevando che l'articolo 11 del decreto-legge, appare ambiguo nella definizione dei rapporti tra le regioni ed il Dicastero della salute; si associa inoltre alle espressioni di deplorazione per il fatto che il ministro Sirchia non abbia ancora esposto alla Camera gli orientamenti programmatici del Governo sulla medesima materia.

TEODORO BUONTEMPO sottolinea che il provvedimento d'urgenza in esame reca norme relative all'organizzazione in-terna dell'Esecutivo e non prevede alcun taglio della spesa sociale; ritiene pertanto che le forze di opposizione stiano conducendo una battaglia ostruzionistica volta a paralizzare l'attività del Governo.

MARCO BOATO precisa che gli interventi dei deputati dell'opposizione non hanno valenza ostruzionistica, essendo strettamente attinenti al merito delle complesse questioni che si pongono in riferimento alle norme del provvedimento d'urgenza.

SERGIO SABATTINI ritiene che non si possa accusare l'opposizione di condurre una battaglia ostruzionistica, atteso che il suo contributo critico e costruttivo ha consentito di migliorare il testo del decreto-legge.

ANTONIO SODA ricorda che anche la Conferenza dei presidenti delle regioni ha espresso una valutazione negativa relativamente al ripristino del Ministero della sanità.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Bressa 11.1.

GIUSEPPE FIORONI chiede ai deputati del gruppo della Lega nord Padania quale posizione intendano assumere in merito all'emendamento Bressa 11.2, che consente di proseguire nel processo di regionalizzazione in materia sanitaria: invita pertanto l'Assemblea ad approvarlo.

GRAZIA LABATE richiama l'attenzione del relatore sull'emendamento Bressa 11.2, invitandolo a rivedere l'orientamento contrario su di esso espresso, trattandosi della riformulazione di una proposta emendativa presentata in Commissione su suggerimento dei presidenti delle regioni.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Bressa 11.2.

GIANCLAUDIO BRESSA esprime apprezzamento per il parere favorevole espresso dalla Commissione e dal Governo sull'emendamento Boato 11.3. Ricorda che gli emendamenti Bressa 11.2 e Boato 11.3 sono il frutto delle proposte formulate dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e rispondono al principio secondo il quale qualsiasi riorganizzazione del Governo deve essere accompagnata dal decentramento.

MARCO BOATO si associa alle considerazioni svolte dal deputato Bressa, sottolineando il carattere responsabile e costruttivo dell'attività dell'opposizione. Raccomanda infine l'approvazione del suo emendamento 11.3.

AUGUSTO BATTAGLIA apprezza il parere favorevole espresso dalla Commissione e dal Governo sull'emendamento Boato 11.3, ma invita a riconsiderare il parere anche su altri emendamenti che recepiscono le istanze prospettate dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'emendamento Boato

GIUSEPPE FIORONI invita il Governo a riflettere sul contenuto dell'emendamento Sabattini 11.4.

GRAZIA LABATE invita l'Assemblea ad approvare l'emendamento Sabattini 11.4.

MARIDA BOLOGNESI lamenta l'assenza del ministro della sanità, atteso che il dibattito investe principalmente le attribuzioni e le responsabilità attribuite al suo Dicastero.

ELENA EMMA CORDONI ritiene che la questione posta con l'emendamento Sabattini 11.4 meriti una risposta da parte del Governo.

PRESIDENTE, in risposta alle osservazioni del deputato Bolognesi, fa presente che il Governo è adeguatamente rappresentato in aula.

DARIO FRANCESCHINI ritiene che la questione posta non sia di natura formale, ma politica: rinnova quindi la richiesta formulata dal deputato Bolognesi, affinché il ministro della sanità partecipi ai lavori dell'Assemblea.

GERARDO BIANCO, parlando sull'ordine dei lavori, propone di accantonare l'esame dei residui emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

MARCO ZACCHERA rileva che l'esame da parte dell'Assemblea delle norme del provvedimento d'urgenza concernenti il Ministero della salute non richiede necessariamente la presenza del ministro competente: ritiene quindi che l'opposizione stia conducendo una battaglia di natura ostruzionistica.

RENZO INNOCENTI ritiene anch'egli necessario che il Governo dia compiute risposte relativamente alle questioni sollevate nel corso del dibattito; preannunzia che, in caso contrario, i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo assumeranno comportamenti conseguenti.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Sabattini 11.4.

GIANCLAUDIO BRESSA ritira il suo emendamento 11.5.

MARCO BOATO invita i deputati dell'opposizione di centrosinistra a non abbandonare l'aula.

PRESIDENTE precisa che, su richiesta della Presidenza della Camera, il ministro per i rapporti con il Parlamento sarà tra breve presente in aula; invita altresì i deputati a non creare situazioni di attrito che peraltro appaiono in contrasto con le intese raggiunte sul merito del provvedimento d'urgenza in esame.

MARCO BOATO, premesso che, per una questione di rispetto nei confronti del Parlamento, il ministro della sanità dovrebbe essere presente in aula, richiama le finalità del suo emendamento 11.6, volto a ridurre da quattro a due il numero dei dipartimenti corrispondenti alle aree funzionali del Ministero della sanità.

ANTONIO SODA ricorda che le competenze rientranti nelle due aree funzionali previste dall'articolo 11 del decreto-legge sono già state trasferite alle regioni: ritiene quindi eccessiva la previsione di quattro dipartimenti.

LUIGI GIACCO osserva che la previsione di quattro dipartimenti rischia di compromettere la funzionalità del Ministero della sanità.

GIANCLAUDIO BRESSA auspica l'approvazione dell'emendamento Boato 11.6, di cui è cofirmatario.

MARIDA BOLOGNESI, rilevato che il provvedimento d'urgenza in esame determina un eccessivo appesantimento burocratico, ritiene che il ministro per i rapporti con il Parlamento, che è giunto in aula, possa esporre la posizione del Governo sulle questioni sollevate nel corso del dibattito.

AUGUSTO BATTAGLIA, premesso che la struttura del Ministero della sanità, come delineata nel provvedimento d'urgenza, appare tutt'altro che snella, dichiara di non comprendere la posizione della Lega nord Padania, che si è sempre proclamata contraria agli appesantimenti burocratici.

ANTONIO BOCCIA dichiara che l'atteggiamento dell'opposizione potrebbe forse parzialmente mutare se si espungessero dal provvedimento disposizioni che ledono competenze regionali.

GERARDO BIANCO, parlando sull'ordine dei lavori, ripropone la richiesta di accantonare l'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento, rilevato che nel corso del dibattito il Governo è sempre stato legittimamente rappresentato in aula, conferma la disponibilità dell'Esecutivo al dialogo con l'opposizione ed al recepimento di proposte emendative ragionevoli.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione, si dichiara contrario alla richiesta di accantonare l'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

SERGIO SABATTINI fa presente che l'opposizione sollecita la presenza in aula del ministro della sanità non per un intento strumentale, bensì per ottenere risposte su questioni di merito che attengono alla nuova organizzazione del Dicastero prevista dal provvedimento d'urgenza.

MARCO BOATO lamenta che, in riferimento alla materia oggetto del suo emendamento 11.6, l'opposizione non ha trovato nel Governo alcun interlocutore: il ministro della sanità, infatti, non è presente in aula ed il ministro per i rapporti con il Parlamento non è stato in condizione di dare risposta ai quesiti formulati.

PRESIDENTE, rivolto ai deputati l'invito a consentire un ordinato svolgimento dei lavori dell'Assemblea, rileva che la richiesta di accantonamento formulata dal deputato Gerardo Bianco non è riconducibile al problema contingente rappresentato dall'assenza del ministro della sanità, ma investe il merito di una complessa questione relativamente alla quale non sussistono, al momento, le condizioni per un'intesa tra maggioranza ed opposizione.

GIANCLAUDIO BRESSA chiede al Governo di rimettersi all'Assemblea sull'emendamento Boato 11.6, ritenendo irrazionale la previsione di quattro dipartimenti per due aree funzionali.

ANTONIO SODA ritiene che il Parlamento debba poter conoscere gli intendimenti del ministro della sanità in ordine all'organizzazione interna del suo Dicastero.

NUCCIO CARRARA osserva che non si sta dibattendo di una questione di politica sanitaria, che avrebbe richiesto la presenza del ministro competente, bensì di un tema meramente organizzativo.

GRAZIA LABATE ribadisce che la questione sollevata sottende la posizione politica del ministro della sanità.

GIUSEPPE PETRELLA giudica imbarazzante il silenzio del Governo su questioni così rilevanti; invita il Presidente del Consiglio a fornire le risposte che il ministro competente non sembra in grado di dare.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Boato 11.6.

SERGIO SABATTINI illustra le finalità del suo emendamento 11.7, di cui raccomanda l'approvazione.

GIUSEPPE PETRELLA ritiene singolare che sia l'opposizione a sostenere le istanze rappresentate dai presidenti delle regioni, prevalentemente governate dal centrodestra.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Sabattini 11.7.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità del suo emendamento 11.8, volto a tutelare l'autonomia finanziaria delle aziende sanitarie locali.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli emendamenti Bressa 11.8 e Boato 11.9.

MARIDA BOLOGNESI invita il ministro Sirchia, appena giunto in aula, a fornire i chiarimenti richiesti.

MARCO BOATO lamenta preliminarmente l'eccessiva velocità con la quale il Presidente ha indetto la votazione del suo emendamento 11.9. Auspicata inoltre l'approvazione degli articoli aggiuntivi Soda 11.01 e Bolognesi 11.02, di cui è cofirmatario, invita il ministro Sirchia a fornire i chiarimenti richiesti nel corso del dibattito.

PRESIDENTE chiede al ministro della sanità se intenda fornire i chiarimenti sollecitati.

GIROLAMO SIRCHIA, Ministro della sanità, fa presente che la scelta di istituire quattro dipartimenti e due aree funzionali consegue alla volontà di non frazionare l'esercizio di funzioni quali la ricerca e l'innovazione tecnologica, che hanno carattere trasversale, e di assicurare un'efficace informazione in materia.

LORENZO ACQUARONE, osserva che le dichiarazioni rese dal ministro Sirchia dimostrano che si è in presenza di una restaurazione centralista, sottolinea l'incongruenza di prevedere quattro dipartimenti per due aree funzionali.

GRAZIA LABATE ritiene che la struttura organizzativa delineata dal ministro Sirchia sia suscettibile di produrre deleteri effetti di appesantimento burocratico.

ANTONIO SODA chiede al ministro della sanità se confermi il parere contrario del Governo sul suo articolo aggiuntivo 11.0 1.

AUGUSTO BATTAGLIA ritiene che le considerazioni svolte dal ministro della sanità, oltre a non fornire valide argomentazioni a sostegno di norme che determinano un appesantimento burocratico, risultino contraddittorie rispetto alle recenti dichiarazioni del ministro Bossi in tema di devoluzione.

MARIDA BOLOGNESI chiede al ministro della sanità di fornire chiarimenti relativamente alle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

ENZO TRANTINO, nell'invitare la Presidenza ad assicurare il rispetto dei limiti di tempo per gli interventi, rileva che molti deputati dell'opposizione sono stati presumibilmente animati dall'intento di mettere in difficoltà i rappresentanti del Governo piuttosto che dalla necessità di instaurare un confronto proficuo e costruttivo; auspica quindi che l'opposizione rispetti il ruolo della maggioranza e le regole di comportamento che devono presiedere ad una corretta dialettica parlamentare.

ELENA EMMA CORDONI ribadisce la richiesta che il ministro della sanità fornisca chiarimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di vigilanza sull'Istituto superiore di sanità.

GIUSEPPE FIORONI invita il ministro della sanità ad una riflessione sulle questioni concernenti l'attività di vigilanza nel settore sanitario e la mancata attribuzione al suo Dicastero della competenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

ELENA MONTECCHI, ricordato al deputato Trantino che il confronto in aula è stato serrato ma corretto, chiede al Governo se confermi il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Soda 11.01.

LAPO PISTELLI rileva che, se si fosse voluta affrontare seriamente ed approfonditamente la materia oggetto del provvedimento d'urgenza in esame, si sarebbe dovuto adottare lo strumento del disegno di legge.

GERARDO BIANCO, parlando sull'ordine dei lavori, sottolinea che, nonostante sia intervenuto un rappresentante del Governo, l'opposizione non si è avvalsa della facoltà di riaprire il dibattito sancita dall'articolo 50 del regolamento, a dimostrazione della volontà di mantenersi nei limiti di un confronto costruttivo sul merito del provvedimento d'urgenza.

ALESSANDRO CÈ manifesta stupore per le dichiarazioni rese dal ministro Sirchia, che imputa alla sua inesperienza parlamentare, e ritiene che le stesse non rispettino gli impegni assunti dalla Casa delle libertà con gli elettori in materia sanitaria: chiede pertanto al ministro di precisare che il programma politico della maggioranza prevede la devoluzione alle regioni della maggior parte delle competenze in tema di sanità.

PIERLUIGI CASTAGNETTI, parlando sull'ordine dei lavori, chiede che il Presidente del Consiglio dei ministri chiarisca in aula la posizione del Governo sulle questioni evocate nel corso del dibattito.

GIUSEPPE PETRELLA ribadisce la necessità che il Presidente del Consiglio dei ministri chiarisca la politica del Governo in materia sanitaria.

VALDO SPINI ritiene che risultino ormai evidenti le differenze tra il programma elettorale della Lega nord-Padania e quelli delle altre forze politiche della Casa delle libertà.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'articolo aggiuntivo Soda 11.01.

SERGIO SABATTINI chiede al Governo per quali ragioni non acceda alle ipotesi di delegificazione prospettata nell'articolo aggiuntivo Bolognesi 11.02

GIUSEPPE FIORONI prospetta alla Presidenza l'opportunità di sospendere il dibattito per consentire un chiarimento interno alla maggioranza, propedeutico alla prosecuzione di un serio e costruttivo confronto parlamentare.

MARCO BOATO chiede al Governo le ragioni per le quali non intenda proseguire sulla via della delegificazione e si opponga alla riduzione da quattro a due del numero dei dipartimenti del Ministero della sanità.

IGNAZIO LA RUSSA assicura che la maggioranza è coesa ed ha le idee chiare sull'attività politica e legislativa da promuovere. Ritiene che ogni deputato sia libero di utilizzare qualunque tecnica parlamentare, ma prega il deputato Boato di non usare toni minacciosi nei riguardi del deputato Mancuso.

BENITO PAOLONE invita a leggere la relazione sul disegno di legge di conversione per avere chiarimenti sulla posizione del Governo nel settore sanitario.

AUGUSTO BATTAGLIA conferma la contrarietà del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo alla reintroduzione dei ticket e sottolinea come in materia sanitaria non si riscontri un denominatore comune tra le opinioni delle diverse forze politiche della Casa delle libertà.

ANTONELLO SORO invita il ministro della sanità a riflettere sulle considerazioni svolte dal deputato Cè.

LUCIANO VIOLANTE, parlando sull'ordine dei lavori, rileva la profonda divergenza tra la posizione espressa in aula dal ministro della sanità e quella di un importante esponente della maggioranza, atteso che si dibatte di diritti fondamentali dei cittadini, chiede alla Presidenza di valutare l'opportunità di rinviare il seguito del dibattito alla seduta di domani, sottolineando che l'opposizione ha il diritto di conoscere la posizione ufficiale del Governo.

ELIO VITO, parlando anch'egli sull'ordine dei lavori, ribadisce la stima del gruppo di Forza Italia nei confronti del deputato Mancuso, rivendica ai gruppi parlamentari della maggioranza il merito di aver assunto, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione n. 688, un atteggiamento ispirato alla disponibilità al dialogo ed al confronto costruttivo con l'opposizione, come dimostra, tra l'altro, il fatto che il testo del provvedimento d'urgenza è stato ampiamente modificato in Commissione; invita comunque la Presidenza a sottoporre alla Giunta per il regolamento le tematiche connesse

alla procedura di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Sottolineata inoltre la correttezza del comportamento del ministro della sanità, assicura che tutti i gruppi parlamentari della Casa delle libertà stanno sostenendo con la massima lealtà e coesione i provvedimenti presentati dal Governo; denuncia quindi il carattere strumentale di qualsiasi tentativo di rappresentare artificiosamente inesistenti divisioni all'interno della maggioranza.

CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento, ricorda che nella seduta odierna, durante lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, il Governo si è impegnato ad esaminare nella riunione del 16 luglio prossimo del Consiglio dei ministri il disegno di legge in materia di devoluzione ed a fissare la data di celebrazione del referendum ex articolo 138 della Costituzione. Tale impegno non è stato contraddetto dal ministro della sanità. Ribadita l'assenza di divergenze all'interno della maggioranza, ritiene che l'indirizzo politico del Governo sia stato sufficientemente confermato nella seduta odierna.

Sulla proposta di rinviare il seguito del dibattito alla seduta di domani, formulata dal deputato Violante, intervengono i deputati Castagnetti, a favore, e La Russa, contro.

PRESIDENTE ritiene opportuno che l'Assemblea proceda questa sera all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge ed eventualmente inizi la trattazione delle proposte emendative presentate all'articolo 13, fino alle 21 circa.

DARIO FRANCESCHINI precisa che la richiesta di rinviare il seguito del dibattito alla seduta di domani è derivata dalla necessità di avere dal Governo risposte sulle questioni sollevate da esponenti della stessa maggioranza.

PRESIDENTE conferma la decisione già assunta circa l'ordine dei lavori della seduta odierna.

MARIDA BOLOGNESI raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 11.02.

GIUSEPPE PETRELLA invita l'Assemblea, ed in particolare il gruppo della Lega nord Padania, ad approvare l'articolo aggiuntivo Bolognesi 11.02.

ROBERTO GIACHETTI, in riferimento ad alcune osservazioni, fra gli altri, del deputato La Russa, ritiene che l'aver fatto parte dell'area politica radicale non sia deplorabile.

FABIO CIANI ritiene non si possa rallentare il processo di regionalizzazione ormai avviato: invita pertanto ad approvare l'articolo aggiuntivo Bolognesi 11.02.

IGNAZIO LA RUSSA assicura che il suo riferimento ai trascorsi radicali del deputato Boato non aveva connotati negativi. In merito alla decisione di continuare i lavori sino alle 21, osserva che essa deriva dal presupposto che non si pongano in essere manovre ostruzionistiche, ancorché lecite, da parte dell'opposizione: in caso contrario si dovrebbe applicare pedissequamente il regolamento al fine di concludere l'esame del disegno di legge di conversione, se necessario procedendo ad oltranza.

LUIGI GIACCO invita l'Assemblea ad approvare l'articolo aggiuntivo Bolognesi 11.02.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'articolo aggiuntivo Bolognesi 11.02.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità del suo emendamento 12.1, identico all'emendamento Mascia 12.2, integralmente soppressivo dell'articolo 12 del decreto-legge.

ANTONIO SODA, sottolineato che il conferimento di deleghe per progetti e non per aree potrebbe creare interferenze fra le competenze di vari Ministeri, rileva che in proposito non è stato fornito alcun chiarimento dal Governo.

GRAZIELLA MASCIA ricorda le finalità sottese al suo emendamento 12.2.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti Bressa 12.1 e Mascia 12.2.

MARCO BOATO auspica l'approvazione dell'emendamento Bressa 12.3, di cui è cofirmatario.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Bressa 12.3.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità del suo emendamento 12.4.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Bressa 12.4.

MARCO BOATO raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.1, identico all'emendamento Mascia 13.2.

GIANNICOLA SINISI, pur esprimendo apprezzamento per le modifiche introdotte dalla Commissione all'articolo 13, ritiene che tale norma sia lesiva dell'autonomia degli organi di autogoverno della magistratura e violi gli articoli 104 e 105 della Costituzione: invita pertanto l'Assemblea ad approvare gli identici emendamenti Boato 13.1 e Mascia 13.2.

GRAZIELLA MASCIA raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.2, identico all'emendamento Boato 13.1, interamente soppressivo di una norma lesiva delle competenze delle autonomie locali.

SERGIO SABATTINI, pur confermando le ragioni di contrarietà all'impianto complessivo dell'articolo 13 del decreto-legge, che lo inducono a raccomandare l'approvazione dell'emendamento Boato 13.1, di cui è cofirmatario, interamente soppressivo dell'articolo, ritiene che a quest'ultimo, grazie al contributo dell'opposizione, siano state apportate modifiche significative.

ANTONIO BOCCIA rileva che l'articolo 13 del decreto-legge reca oneri finanziari privi di adeguata copertura.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti Boato 13.1 e Mascia 13.2.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Seduta del 12 luglio 2001 n. 15

Resoconto sommario

Presidenza del presidente PIER FERDINANDO CASINI.

Seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 217 del 2001: Modificazioni al decreto legislativo n. 300 del 1999 ed alla legge n. 400 del 1988 (688).

PRESIDENTE riprende l'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione e delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge.

MARCO BOATO, parlando sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di sollecitare, almeno da parte del servizio pubblico radiotelevisivo, un'informazione corretta sull'andamento del dibattito parlamentare sul disegno di legge di conversione all'ordine del giorno, che da parte dell'opposizione è improntato ad una volontà non ostruzionistica.

PRESIDENTE ne prende atto.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Mascia 13.3.

GIANNICOLA SINISI ritiene sbagliato che sia il Parlamento, con una legge, a dettare agli uffici di presidenza degli organi amministrativi e del Consiglio superiore della magistratura i limiti entro i quali operare: ciò contrasta con gli articoli 105 e 104 della Costituzione. Pur condividendo lo spirito e gli obiettivi della norma, ritiene di non poter approvare il comma 1 dell'articolo 13 del provvedimento d'urgenza, del quale chiede la soppressione.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Boato 13.4.

GIANCLAUDIO BRESSA ritira gli emendamenti da Sabattini 13.6 a Boato 13.10.

MARCO BOATO dichiara voto favorevole sul subemendamento 0.13.11.1 della Commissione, di cui condivide le finalità, volto a garantire l'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale.

ANTONIO BOCCIA ritiene che nell'articolo 13 del decreto-legge permangano dubbi in relazione all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

ANTONIO SODA dichiara voto favorevole sul subemendamento 0.13.11.1 della Commissione, che riafferma l'autonomia statutaria ed ordinamentale di regioni, comuni, province ed enti dotati di autonomia funzionale. Fa presente inoltre che le forze politiche di opposizione vigileranno affinché sia sempre rispettata l'autonomia della magistratura.

NITTO FRANCESCO PALMA ricorda, in risposta alle considerazioni svolte dal deputato Soda, che le proposte di legge presentate dal centrosinistra per l'istituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia prevedono che un magistrato ordinario sia designato come collaboratore della Commissione direttamente dal ministro della giustizia.

GIANNICOLA SINISI, rilevato che la norma richiamata è stata introdotta con decreto-legge nel 1992, osserva che occorre distinguere tra i poteri del ministro della giustizia e quelli più generali del Governo.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva il subemendamento a 13.11.1 della Commissione.

GIANCLAUDIO BRESSA raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.11.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'emendamento Bressa 13.11, come subemendato.

GIANCLAUDIO BRESSA ritira l'emendamento Boato 13.12, i subemendamenti Caldarola 0.13.46.1 e Boato 0.13.46.3, nonché il suo subemendamento 0.13.46.2.

MARCO BOATO dichiara voto favorevole sul subemendamento 0.13.46.4 della Commissione, che elimina la possibilità di conferire incarichi di collaborazione anche in deroga ai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

TEODORO BUONTEMPO prende atto con soddisfazione della collaborazione tra maggioranza ed opposizione e del ritiro di alcuni emendamenti, evidenziando tuttavia gli intenti ostruzionistici che l'opposizione probabilmente nutriva almeno all'inizio dell'esame del provvedimento.

ANTONIO BOCCIA, riconosciuto che il subemendamento 0.13.46.4 della Commissione riduce gli effetti negativi del disposto normativo dell'articolo 13, fa presente che in esso non si stabiliscono limiti numerici agli incarichi di collaborazione con il Governo e, pertanto, neppure limiti ai conseguenti oneri finanziari.

GIANNICOLA SINISI ritiene che la maggioranza debba prendere atto che gli interventi dell'opposizione sono finalizzati a rendere evidenti le intenzioni di tutela dei principi costituzionali.

SERGIO SABATTINI ricorda che il subemendamento 0.13.46.4 della Commissione è frutto di un lavoro comune fra Governo, maggioranza ed opposizione; sottolinea inoltre che, con riferimento alla

parte pomeridiana della seduta di ieri, se di ostruzionismo si vuole parlare, esso va attribuito in particolare al comportamento di una forza politica della maggioranza.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva il subemendamento 0.13.46.4 della Commissione.

GIANNICOLA SINISI dichiara voto favorevole sull'emendamento 13.46 del Governo, nel testo subemendato, che viene incontro all'esigenza di non interferire sulle decisioni che autonomamente devono assumere gli organi di autogoverno della magistratura.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'emendamento 13.46 del Governo, come subemendato.

MARCO BOATO raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bressa 13.14, di cui è cofirmatario, esprimendo soddisfazione per il parere favorevole su di esso espresso dal relatore e dal Governo; dichiara quindi di ritirare i successivi emendamenti Sabattini 13.15 e Bressa 13.16, di cui è cofirmatario.

GIANNICOLA SINISI ricorda le finalità dell'emendamento Bressa 13.14, esprimendo apprezzamento per l'intesa raggiunta con la maggioranza su tale proposta emendativa.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'emendamento Bressa 13.14.

PIERLUIGI MANTINI dichiara voto favorevole sull'emendamento Bressa 13.17, soppressivo della norma che aumenta fino al 30 per cento gli attuali contingenti numerici del personale che può essere distaccato dall'ente di appartenenza e chiamato a collaborare con il Governo.

MARCO BOATO auspica l'approvazione dell'emendamento Bressa 13.17, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere una norma suscettibile di determinare conseguenze negative per la funzionalità della giustizia amministrativa.

FRANCESCO BONITO, ricordato che è stata unanimemente riconosciuta la necessità di incrementare l'organico dei magistrati per garantire una maggiore funzionalità della giustizia amministrativa, fa presente che il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge, che l'emendamento Bressa 13.17 propone di sopprimere, tende invece ad ampliare il numero dei magistrati che possono essere distratti dai loro compiti di istituto.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Bressa 13.17 e Sabattini 13.20.

GIANCLAUDIO BRESSA rileva che il suo emendamento 13.18 è volto, al pari di successive proposte emendative, a fissare un limite al contingente numerico del personale che può essere collocato fuori ruolo o in aspettativa retribuita.

ANTONIO BOCCIA sottolinea che l'articolo 13 del decreto-legge viola l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: preannunzia l'intendimento di investire della questione il Presidente della Repubblica.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Bressa 13.18 e Boato 13.19.

GIANNICOLA SINISI dichiara di condividere le finalità dell'emendamento Sabattini 13.21, rilevando che l'articolo del decreto-legge può determinare un eccessivo incremento della presenza dei magistrati nei dipartimenti amministrativi.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Sabattini 13.21 e Bressa 13.22.

PIERO RUZZANTE, parlando sull'ordine dei lavori, chiede il controllo delle tessere di votazione.

PRESIDENTE dà disposizioni in tal senso, invitando i deputati segretari a ritirare le tessere i cui titolari non siano presenti in aula (I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente).

MARCO BOATO raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bressa 13.23, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere una norma lesiva dei principi costituzionali di autonomia ed indipendenza della magistratura.

ANTONIO SODA rileva che le regole che disciplinano le forme di collaborazione dei magistrati con il Governo rientrano nella sfera di autonomia della magistratura e non possono essere fissate dal Parlamento.

Presidenza del vicepresidente MARIO CLEMENTE MASTELLA

ANTONIO SODA dichiara pertanto voto favorevole sull'emendamento Bressa 13.23.

GIANNICOLA SINISI richiama le finalità sottese all'emendamento Bressa 13.23.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Bressa 13.23.

MARCO BOATO ritira i subemendamenti Sabattini 0.13.47.1 e 0.13.47.2, di cui è cofirmatario, e dichiara voto favorevole sul subemendamento 0.13.47.3 della Commissione.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva il subemendamento 0.13.47.3 della Commissione e l'emendamento 13.4 7 del Governo, come subemendamento.

GIANCLAUDIO BRESSA ritira gli emendamenti Boato 13.24 e Sabattini 13.25, di cui è cofirmatario.

GIANNICOLA SINISI ritiene che la soppressione del riferimento alla straordinarietà delle esigenze di servizio, proposta dagli identici emendamenti Bressa 13.26 e 13.48 del Governo, sia coerente con la finalità di non compromettere la funzionalità del settore della giustizia.

ANTONIO SODA sottolinea come il contributo emendativo dell'opposizione abbia consentito di ricondurre in un ambito di ragionevolezza il testo originario dell'articolo 13 del decreto-legge, altrimenti gravemente lesivo dei poteri di autogoverno della magistratura.

MARCO BOATO, nel dichiarare voto favorevole sugli identici emendamenti Bressa 13.26 e 13.48 del Governo, ritiene che la materia oggetto dell'articolo 13 del decreto-legge richieda la fissazione di criteri a livello costituzionale.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva gli identici emendamenti Bressa 13.26 e 13.48 del Governo.

MARCO BOATO dichiara voto favorevole sull'emendamento 13.50 della Commissione, che ritiene contribuisca a migliorare significativamente il testo originario dell'articolo 13.

GIANNICOLA SINISI dichiara voto favorevole sull'emendamento 13.50 della Commissione.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'emendamento 13.50 della Commissione.

MARCO BOATO illustra le finalità del suo emendamento 13.27. volto a salvaguardare le garanzie di inamovibilità dei magistrati di cui all'articolo 107 della Costituzione; manifesta peraltro la disponibilità a ritirarlo ove il Governo fornisse rassicurazioni sulla materia.

FRANCO FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, sottolinea l'esistenza di questioni di ordine costituzionale, di tecnica legislativa e di merito che inducono il Governo a sollecitare il ritiro dell'emendamento Boato 13.27. Rilevato che disposizioni di una legge ordinaria non possono richiamare né modificare norme di rango costituzionale e che l'appesantimento del testo con richiami privi di utilità normativa è inopportuno,

sottolinea che l'introduzione nel provvedimento d'urgenza della formula « con il consenso degli interessati » fuga ogni equivoco.

MARCO BOATO, preso atto delle rassicurazioni fornite dal ministro Frattini, ritira i suoi emendamenti 13.27 e 13.32, nonché gli emendamenti Bressa 13.33, 13.30 e 13.35 e Sabattini 13.39, 13.29, 13.31 e 13.34, di cui è cofirmatario.

GIANNICOLA SINISI ricorda le finalità dell'emendamento Sabattini 13.36.

La Camera, con votazione nominale elettronica respinge l'emendamento Sabattini 13.36.

GIANCLAUDIO BRESSA ritira gli emendamenti Boato 13.37, 13.38 e 13.28, di cui è cofirmatario.

ANTONIO SODA osserva che la distrazione dei magistrati dai compiti istituzionali per incarichi di collaborazione con il Governo accresce le conseguenze derivanti dall'esiguità degli organici: l'emendamento Bressa 13.40 prevede opportunamente, in tali casi, la sostituzione degli interessati.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Bressa 13.40.

GIANCLAUDIO BRESSA raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.41, identico all'emendamento 13.49 del Governo; preannunzia altresì il ritiro del successivo emendamento Boato 13.42, del suo emendamento 13.43, nonché degli emendamenti Boato 13.44 e Sabattini 13.45.

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, precisa che il Governo è favorevole alla soppressione del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge perché la disciplina vigente in materia di comandi ed aspettative per le categorie interessate da tale norme garantisce il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal comma in esame.

ANTONIO SODA fa presente che la soppressione del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge ha lo scopo di sollecitare una riflessione sullo sviluppo automatico delle carriere, non garantito con il collocamento fuori ruolo di coloro che rivestono incarichi di alta collaborazione politica ed amministrativa.

GIANNICOLA SINISI si dichiara sorpreso per le dichiarazioni del rappresentante del Governo: la disciplina vigente non pregiudica lo sviluppo di carriera ai soli fini economici, e non giuridici, del personale interessato. La Camera, con votazione nominale elettronica, approva gli identici emendamenti Bressa 13.41 e 13.49 del Governo.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione, rileva l'opportunità di un coordinamento formale del testo dell'articolo 13 del decreto-legge, nella formulazione risultante dalle proposte emendative approvate.

PRESIDENTE riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, accantonati nella seduta di ieri.

GIAN FRANCO ANEDDA, relatore, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.20 della Commissione.

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, lo accetta.

MARCO BOATO dichiara voto favorevole sull'emendamento 6.20 della Commissione, che modifica radicalmente l'articolo 6 del decreto-legge, nel testo della Commissione, e preannunzia il ritiro del suo emendamento 6.4.

GIUSEPPE GIULIETTI, dato atto al Governo di aver recepito le osservazioni formulate dall'opposizione in tema di editoria, ritiene si possano risolvere i problemi relativi all'emanazione del regolamento applicativo della legge sull'editoria ed alle tariffe postali.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva l'emendamento 6.20 della Commissione e respinge l'emendamento Mascia 6.13.

GIANCLAUDIO BRESSA rileva che il suo emendamento 6.7 è volto ad attribuire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza in tema di rilascio di concessioni e licenze.

GIOVANNA GRIGNAFFINI ritiene che, nel settore delle comunicazioni, il Governo debba svolgere una funzione di indirizzo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un ruolo di controllo e vigilanza e l'Agenzia per le comunicazioni una funzione di supporto tecnico; dichiara pertanto di condividere il contenuto dell'emendamento Bressa 6.7.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Bressa 6.7.

MARCO BOATO ritira gli emendamenti Bressa 6.6 e Sabattini 6.5, di cui è cofirmatario, nonché il suo emendamento 6.9.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Mascia 6.12, 6.11, 6.14, 6.16 e 6.17.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione, precisa la formulazione del testo dell'articolo 13 del decreto-legge a seguito delle proposte emendative approvate

PRESIDENTE ne prende atto. Passa alla trattazione degli ordini del giorno non ritirati.

MARCO BOATO illustra il contenuto del suo ordine del giorno n. 65.

LUANA ZANELLA invita il Governo ad accettare il suo ordine del giorno n. 66, volto a tutelare le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale in materia sanitaria.

LAURA CIMA illustra il contenuto del suo ordine del giorno n. 67, volto ad evitare possibili interferenze tra le competenze del Ministero della salute e quelle delle regioni a statuto ordinario.

ALFONSO PECORARO SCANIO chiede al Governo di accettare il suo ordine del giorno n. 68, del quale illustra le finalità, preannunciando la disponibilità a ritirare la lettera b) del dispositivo.

MARIO MASINI segnala un errore materiale nel testo del suo ordine del giorno n. 63.

PRESIDENTE ne prende atto.

MAURO BULGARELLI illustra il contenuto del suo ordine del giorno n. 69, invitando il Governo ad accettarlo.

MARCO LION illustra le finalità del suo ordine del giorno n. 70, che tiene anche conto delle accresciute competenze degli enti locali.

PIER PAOLO CENTO chiede al Governo di accettare il suo ordine del giorno n. 71, di cui illustra il contenuto.

CARLA ROCCHI invita il Governo ad accettare il suo ordine del giorno n. 72 ed eventualmente l'Assemblea ad approvarlo.

FRANCO FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, accetta gli ordini del giorno Masini n. 63, nel testo corretto, nonché gli ordini del giorno Zanella n. 66, Cima n. 67 e Rocchi n. 72; accetta altresì la prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno Boato n. 65, fino alle parole « nelle comunicazioni » ed accoglie come raccomandazione la restante parte del dispositivo dello stesso documento di indirizzo; invita al ritiro, rimettendosi altrimenti all'Assemblea, della lettera a) del dispositivo dell'ordine del giorno Pecoraro Scanio n. 68, e non accetta la lettera b) del dispositivo del medesimo documento di indirizzo; invita altresì al ritiro dell'ordine del giorno Ruzzante n. 73 (Nuova formulazione), sul quale altrimenti l'orientamento del

Governo è contrario. Non accetta infine gli ordini del giorno Bulgarelli n. 69, Lion n. 70 e Cento n. 71.

ALESSANDRO CÈ, parlando per un richiamo all'articolo 88 del regolamento, chiede che la Presidenza fornisca una interpretazione univoca dello stesso, in attesa di sottoporre il tema alla Giunta per il regolamento.

PRESIDENTE ricorda che la trattazione degli ordini del giorno prevede anzitutto l'illustrazione dei documenti di indirizzo, alla quale fanno seguito l'espressione del parere su di essi da parte del Governo e quindi le dichiarazioni di voto. Eventuali interventi a diverso titolo non inficiano la prassi consolidata in materia, conforme al dettato regolamentare.

ANTONIO SODA, parlando per un richiamo all'articolo 89 del regolamento, solleva dubbi sull'ammissibilità dell'ordine del giorno Pecoraro Scanio n. 68 per estraneità della materia, atteso che lo stesso riproduce emendamenti già dichiarati inammissibili nella I Commissione.

MARCO BOATO dichiara di non condividere le osservazioni del deputato Soda, finalizzate ad un intervento della Presidenza, in contrasto, nel merito, con l'orientamento assunto dal ministro Frattini. Raccomanda l'approvazione dell'ordine del giorno Pecoraro Scanio n. 68 e preannunzia che i presentatori insistono per la votazione degli ordini del giorno Bulgarelli n. 69, Lion n. 70 e Cento n. 71.

PRESIDENTE ricorda che i criteri di valutazione dell'ammissibilità degli ordini del giorno riferiti ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono meno restrittivi di quelli riferiti agli emendamenti. L'articolo 96-bis del regolamento prevede, con riguardo agli emendamenti, la stretta attinenza alla materia; per gli ordini del giorno si applica la disciplina generale di cui all'articolo 89 del regolamento, che stabilisce l'inammissibilità degli atti affatto estranei all'oggetto della discussione.

ALFONSO PECORARO SCANIO insiste per la votazione della lettera a) del dispositivo del suo ordine del giorno n. 68; precisato che il decreto del Presidente del Consiglio che prevede lo smembramento -del Corpo forestale dello Stato per il 10 gennaio 2002 non ha ottenuto il consenso collegiale del Governo, conferma il ritiro della lettera b) del dispositivo.

LUIGINO VASCON esprime preoccupazione per l'eventuale approvazione dell'ordine del giorno Pecoraro Scanio n. 68, che rappresenta una limitazione del processo di devoluzione.

STEFANO LOSURDO precisa le finalità dell'ordine del giorno Pecoraro Scanio n. 68, condividendo il ritiro della lettera b) del dispositivo.

ANTONIO SODA, pur dando atto al deputato Pecoraro Scanio di aver dissentito dalla scelta a suo tempo compiuta, ritiene che il decreto del Presidente del Consiglio Amato era un provvedimento pienamente conforme alla riforma Bassanini.

PIERO RUZZANTE fa presente che, a seguito del ritiro della lettera b) del dispositivo dell'ordine del giorno Pecoraro Scanio n. 68, trattandosi di materia controversa, i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo voteranno secondo i rispettivi convincimenti.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva la lettera a) del dispositivo dell'ordine del giorno Pecoraro Scanio n. 68; respinge gli ordini del giorno Bulgarelli n. 69, Lion n. 70 e Cento n. 71.

PIERO RUZZANTE dichiara di non condividere la motivazione per la quale il Governo ha chiesto il ritiro del suo ordine del giorno n. 73 e, pertanto, insiste per la sua votazione.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'ordine del giorno Ruzzante n. 73 (Nuova formulazione).

Modifica nella composizione di un gruppo parlamentare.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE passa alle dichiarazioni di voto finale.

PIETRO FONTANINI dichiara il voto favorevole dei deputati del gruppo della Lega nord Padania sul disegno legge o sulla legge di conversione.

LUCIANO VIOLANTE, sottolineato che il provvedimento d'urgenza è stato profondamente modificato per l'impegno dei deputati dell'opposizione rileva che il voto contrario dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo sul disegno di legge di conversione è motivato da due argomenti di fondo. In primo luogo, il decreto-legge aumenta ingiustificatamente il numero dei ministeri, crea confusione nelle competenze, risponde ad una logica di compensazione tra partiti che ignora gli interessi del Paese; inoltre, il Governo Berlusconi sembra aver abdicato ad ogni idea di ricomposizione della società e sta determinando un particolare tipo di frantumazione sociale. Si tratta di una rottura della coesione civile che si determina quando sono disconosciuti da chi ha responsabilità di governo i valori dell'equità sociale e dell'etica pubblica: quando si propone, d'esempio, il carcere per i clandestini ma anche l'amnistia per la corruzione o la depenalizzazione del falso in bilancio; quando salta ogni distinzione tra interesse privato e funzione pubblica. Il caso del sottosegretario di Stato Taormina non configura una ipotesi di inopportunità, ma di incompatibilità: egli è infatti il legale del capo delle bande di contrabbandieri che hanno ucciso in Puglia appartenenti alle Forze dell'ordine e comuni cittadini. Non può pertanto esercitare un giorno di più il suo incarico di Governo. Preannunzia infine che saranno formalmente chieste le sue dimissioni se il problema non sarà risolto nelle prossime ore.

GLANCLAUDIO BRESSA, ribadita la netta contrarietà al provvedimento d'urgenza in esame, sul quale il centrosinistra ha condotto un'opposizione dura ma non ostruzionistica, osserva che con la sua adozione il Governo ha dimostrato mancanza di sensibilità istituzionale, in particolare nei confronti del ruolo che compete al Parlamento. Rileva inoltre che il dibattito ha evidenziato l'approssimazione e la debolezza politica della nuova maggioranza, soprattutto in relazione agli orientamenti programmatici nel settore sanitario.

GRAZIELLA MASCIA dichiara il voto contrario dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista sul disegno di legge di conversione.

Presidenza del presidente PIER FERDINANDO CASINI

GRAZIELLA MASCIA sottolinea che il giudizio negativo investe, più in generale, le linee politiche sociali ed istituzionali dell'attuale Governo.

ALFONSO PECORARO SCANIO dichiara il deciso voto contrario dei deputati Verdi, ritenendo inopportuno l'istituto della decretazione d'urgenza per modificare l'organizzazione del Governo.

NUCCIO CARRARA dichiara il voto favorevole dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale sul disegno di legge di conversione.

GIAMPIERO D'ALIA dichiara il voto favorevole dei deputati del gruppo CCD-CDU Biancofiore.

MICHELE SAPONARA dichiara il voto favorevole dei deputati di Forza Italia sul disegno di legge di conversione.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione, riconosciuta la proficuità del dibattito svoltosi, ringrazia in particolare il relatore, il Miniostro Frattini, il sottosegretario saporito ed il personale della I Commissione per l'impegno profuso.

La Presidenza è autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

La Camera, con votazione finale elettronica, approva il disegno di legge di conversione n. 688.

ATTI PARLAMENTARI
SENATO DELLA REPUBBLICA
A.S.N. 472

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa governativa

Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

XIV Legislatura

Testi disponibili: Testo DDL 472
Testo approvato 472 (bozza provvisoria)

2 Agosto 2001:	approvato definitivamente. Legge	
Iter:	C. 688	approvato 12 Luglio 2001
	S. 472	approvato definitivamente. Legge 2 Agosto 2001

L. 317/01 del 3 Agosto 2001 GU n.181 del 6 Agosto 2001, ripubblicazione GU n.207 del 6 Settembre 2001, testo coordinato GU n.181 del 6 Agosto 2001, errata-corrige GU n.219 del 20 Settembre 2001

Iniziativa Governativa: Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi (Governo Berlusconi-II)

Natura: di conversione del Decreto Legge n. 217 del 12 Giugno 2001 GU n. 134 del 12 Giugno 2001, scadenza l'11 Agosto 2001

Presentazione: Trasmesso in data 13 Luglio 2001; annunciato nella seduta n.15 del 18 Luglio 2001

Classificazione TESEO: GOVERNO
Articoli
Ministero della sanità (art. 1, 2, 7, 8, 11), ministero delle comunicazioni (art. 1, 2, 4, 6), ministero del lavoro e della previdenza sociale (art. 7), autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 6), ministeri (art. 1), competenza (art. 3, 4, 6, 8, 11, 12), abrogazione di norme (art. 4, 5, 9), informazione (art. 4), telecomunicazioni (art. 4), servizio radiotelevisivo (art. 4), editoria (art. 4, 6), istituzione di sedi ed uffici pubblici (art. 6, 8, 11), agenzie (art. 6), sanità pubblica (art. 9, 11), tutela della salute (art. 9, 11), organizzazione territoriale della pubblica amministrazione (art. 10), incarichi (art. 13), presidente del consiglio dei ministri (art. 13), ministri (art. 13), sottosegretari (art. 13), personale fuori ruolo (art. 13), aspettativa dal servizio (art. 13), magistrati (art. 13), pubblico impiego (art. 13), tutela dei consumatori e degli utenti (art. 3), dipartimenti (art. 4-bis, 10), limiti e valori di riferimento (art. 4-bis, 10, 13), stampa (art. 6), controlli di qualità (art. 6), omologazione di prodotti (art. 6), marchi di qualità garanzia e identificazione (art. 6), autorizzazioni (art. 6), collaudi e verifiche (art. 6), manutenzione (art. 6), prodotti agricoli (art. 6-bis), prodotti alimentari (art. 6-bis), conferenza stato regioni (art. 11)

Relatori: Alla Commissione nominato in data 18 Luglio 2001 Sen. Maria Claudia Iannucci (FI).

Assegnazione: Assegnato alla 1^a Affari Costituzionali in sede referente in data 13 Luglio 2001. Assegnazione annunciata nella seduta n.15 del 18 Luglio 2001. Pareri della 1^a Affari Costituzionali (presupposti di costituzionalità); 2^a Giustizia aggiunto in data 19 Luglio 2001 (ai sensi dell'art. 40 reg. Senato) termini per l'emissione del parere gg. 5; 5^a Bilancio; 8^a Lavori pubblici, comunicazioni; 9^a Agricoltura e produzione agroalimentare; 10^a Industria, commercio, turismo; 11^a Lavoro, previdenza sociale; 12^a Igiene e sanità

Trattazione in Commissione

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Commissione 1^ Affari Costituzionali in sede referente		
Seduta ant. n. 9 18 Luglio 2001		<u>Interventi</u> Sen. Maria Claudia Ioannucci (FI) (interv. come relatore) Sen. Nicola Mancino (Mar-DL-U) (sull'ordine dei lavori) (interv. di merito) Sen. Andrea Pastore (FI) (come presidente) Sen. Franco Bassanini (DS-U) Sen. Walter Vitali (DS-U) Sen. Egidio Enrico Pedrini (Mar-DL-U)
Seduta pom. n. 13 24 Luglio 2001		<u>Interventi</u> Sen. Massimo Villone (DS-U) (illustra emendamenti) Sen. Ida Dentamaro (Mar-DL-U) (illustra emendamenti) Sen. Stefano Passigli (DS-U) (illustra emendamenti) Sen. Franco Bassanini (DS-U) (illustra emendamenti)
Seduta ant. n. 14 25 Luglio 2001		<u>Interventi</u> Sen. Walter Vitali (DS-U) (illustra emendamenti) Sen. Massimo Villone (DS-U) (illustra emendamenti) Sen. Pierluigi Petrini (Mar-DL-U) (illustra emendamenti) Sen. Luciano Falcier (FI) (OdG) Sen. Maria Claudia Ioannucci (FI) (interv. come relatore) Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica Franco Frattini (Governo Berlusconi-II)
Seduta pom. n. 15 25 Luglio 2001		<u>Interventi</u> Sen. Andrea Pastore (FI) (come presidente) Sen. Walter Vitali (DS-U) Sen. Franco Bassanini (DS-U) Sen. Nicola Mancino (Mar-DL-U) Sen. Antonio Del Pennino (Misto, PRI) Sen. Ida Dentamaro (Mar-DL-U) Sen. Pierluigi Petrini (Mar-DL-U)

Seduta ant. n. 16 26 Luglio 2001		<u>Interventi</u> Sen. Andrea Pastore (FI) (come presidente) Sen. Piergiorgio Stiffoni (LNP) Sen. Nicola Mancino (Mar-DL-U) Sen. Gabriele Boschetto (FI) Sen. Massimo Villone (DS-U) Sen. Giuseppe Valditara (AN) Sen. Stefano Passigli (DS-U) Sen. Graziano Maffioli (CCD-CDU: BF) Sen. Maria Claudia Ioannucci (FI) (interv. come relatore)
Seduta pom. n. 17 26 Luglio 2001		<u>Interventi</u> Sen. Franco Bassanini (DS-U) Sen. Ida Dentamaro (Mar-DL-U) Sen. Pierluigi Petrini (Mar-DL-U)
Seduta pom. n. 18 30 Luglio 2001		<u>Interventi</u> Sen. Franco Bassanini (DS-U) Sen. Andrea Pastore (FI) (come presidente)

In data 23 Luglio 2001 richiesto dalla Commissione 1^a Affari Costituzionali alla Commissione 5^a Bilancio parere su emendamenti (termini 24 Luglio 2001)

Trattazione Consultiva

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Commissione 1 ^a Affari Costituzionali		
Seduta pom. n. 8 17 Luglio 2001	Esito: favorevole Conclusione su presupposti di costituzionalità	<u>Interventi</u> Sen. Maria Claudia Ioannucci (FI) Sen. Nicola Mancino (Mar-DL-U) Sen. Franco Bassanini (DS-U) Sen. Massimo Villone (DS-U) Sen. Piergiorgio Stiffoni (LNP) Sen. Giuseppe Valditara (AN) Sen. Walter Vitali (DS-U) Sen. Ida Dentamaro (Mar-DL-U) Sen. Pierluigi Petrini (Mar-DL-U) Sen. Lucio Malan (FI) Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica Franco Frattini (Governo Berlusconi-II) Sen. Gabriele Boschetto (FI)

Commissione 2 ^a Giustizia		
Seduta n. 1 24 Luglio 2001 sottocommissione.	Esito: fav. con osservazioni Parere destinato alla commissione 1 ^a Affari Costituzionali	
Commissione 5 ^a Bilancio		
Seduta n. 3 24 Luglio 2001 sottocommissione.	Esito: fav. Con osservazioni Parere destinato alla commissione 1 ^a Affari Costituzionali	<u>Interventi</u> Sen. Mario Francesco Ferrara (FI) Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze Maria Teresa Armosino (Governo Berlusconi-II) Sen. Giancarlo Pasquini (DS-U) Sen. Renzo Michellini (Aut) Sen. Antonio Azzollini (FI) (come presidente)
Seduta n. 4 30 Luglio 2001 sottocommissione.	Esito: contrario Parere su emendamenti Parere destinato all'Aula	<u>Interventi</u> Sen. Mario Francesco Ferrara (FI) Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze Giuseppe Vegas (Governo Berlusconi-II)
Commissione 9 ^a Agricoltura e produzione agroalimentare		
Seduta n. 2 25 Luglio 2001 sottocommissione.	Esito: fav. con osservazioni	
Commissione 10 ^a Industria, commercio, turismo		
Seduta ant. n. 7 19 Luglio 2001	Esito: fav. con osservazioni Parere destinato alla commissione 1 ^a Affari Costituzionali	<u>Interventi</u> Sen. Francesco Pontone (AN) (come presidente) Sen. Franco Chiusoli (DS-U) Sen. Stefano Bastianoni (Mar-DL-U) Sen. Alfredo D'Ambrosio (FI) Sen. Sergio Travaglia (FI) Sen. Franco Mugnai (AN) Sen. Gianfranco Tunis (CCD-CDU: BF)
Commissione 12 ^a Igiene e sanità		
Seduta n. 1 26 Luglio 2001 sottocommissione.	Esito: favorevole Parere destinato alla commissione 1 ^a Affari Costituzionali	

Trattazione in Assemblea

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Seduta ant. n. 16 19 Luglio 2001	Esito: esito favorevole Esame presupposti di costituzionalità .	<u>Interventi</u> Sen. Maria Claudia Ioannucci (FI) Sen. Nicola Mancino (Mar-DL-U) Sen. Franco Bassanini (DS-U) Sen. Luciano Magnalbò (AN) Sen. Francesco Tirelli (LNP) Sen. Sauro Turroni (Verdi-U) Sen. Luigi Compagna (CCD-CDU: BF) Sen. Andrea Pastore (FI) Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica Franco Frattini (Governo Berlusconi-II) Sen. Luigi Viviani (DS-U) (richiede numero legale)
Seduta pom. n. 30 1 Agosto 2001	Eventi procedurali Respinto OdG di non passaggio all'esame degli articoli.	<u>Interventi</u> Sen. Franco Bassanini (DS-U) (propone OdG) Sen. Andrea Pastore (FI) Sen. Luciano Magnalbò (AN) Sen. Luigi Compagna (CCD-CDU: BF) Sen. Ida Dentamaro (Mar-DL-U) Sen. Luigi Viviani (DS-U) (richiede numero legale)
Seduta pom. n. 30 1 Agosto 2001	Discussione generale Conclusa discussione generale. Messo all'OdG senza che la comm. abbia concluso l'esame	<u>Interventi</u> Sen. Andrea Pastore (FI) Sen. Luigi Malabarba (Misto, RC) Sen. Francesco D'Onofrio (CCD-CDU: BF) Sen. Pierluigi Petrini (Mar-DL-U) Sen. Sauro Turroni (Verdi-U) Sen. Mario Cavallaro (Mar-DL-U) Sen. Maria Claudia Ioannucci (FI) Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica Franco Frattini (Governo Berlusconi-II) (introduzione del rappr. del governo)
Seduta pom. n. 30 1 Agosto 2001	Trattazione articoli	<u>Interventi</u> Sen. Franco Bassanini (DS-U) (OdG) Sen. Ida Dentamaro (Mar-DL-U) Sen. Loredana De Petris (Verdi-U) (OdG) Sen. Maurizio Eufemi (CCD-CDU: BF) (OdG)

		<p>Sen. Bruno Dettori (Mar-DL-U) (OdG) Sen. Ida D'Ippolito (FI) (OdG) Sen. Giorgio Malentacchi (Misto, RC) (OdG) Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica Franco Frattini (Governo Berlusconi-II) (OdG) Sen. Luigi Viviani (DS-U) (richiede numero legale) Sen. Walter Vitali (DS-U) Sen. Francesco Tirelli (LNP) Sen. Renato Meduri (AN) Sen. Sauro Turroni (Verdi-U) Sen. Stefano Passigli (DS-U)</p>
<p>Seduta nott. n. 31 1 Agosto 2001</p>	<p>Trattazione articoli Esaminati gli articoli 2, 3</p>	<p><u>Interventi</u> Sen. Luigi Viviani (DS-U) (richiede numero legale) (illustra emendamenti) Sottosegretario di Stato per la Funzione Pubblica Learco Saporito (Governo Berlusconi-II) (OdG) Sen. Ida Dentamaro (Mar-DL-U) Sen. Sauro Turroni (Verdi-U) Sen. Francesco Tirelli (LNP) Sen. Salvatore Lauro (FI) Sen. Antonio M. Montagnino (Mar-DL-U) Sen. Francesco D'Onofrio (CCD-CDU: BF) Sen. Natale Ripamonti (Verdi-U) (richiede numero legale) Sen. Aleandro Longhi (DS-U) Sen. Stefano Passigli (DS-U) (OdG) Sen. Roberto Calderoli (LNP) (come presidente) Sen. Stefano Boco (Verdi-U) (richiede numero legale)</p>
<p>Seduta ant. n. 32 2 Agosto 2001</p>	<p>Trattazione articoli Esaminati gli articoli da 4 a 6, 6-bis del decreto-legge; odg</p>	<p><u>Interventi</u> Sen. Luigi Viviani (DS-U) (sull'ordine dei lavori) (richiede numero legale) Sen. Marcello Pera (FI) (come presidente) Sen. Oreste Tofani (AN) (sull'ordine dei lavori) Sen. Francesco Tirelli (LNP) (sull'ordine dei lavori) Sen. Franco Bassanini (DS-U) (sull'ordine dei lavori) Sen. Patrizia Toia (Mar-DL-U) (sull'ordine dei lavori) Sen. Sauro Turroni (Verdi-U) (sull'ordine dei lavori)</p>

		<p>Sen. Antonio Michele Montagnino (Mar-DL-U) (OdG) (illustra emendamenti)</p> <p>Sen. Natale Ripamonti (Verdi-U) (richiede numero legale)</p> <p>Sen. Francesco Moro (LNP) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica Franco Frattini (Governo Berlusconi-II) (OdG)</p> <p>Sen. Giovanni Crema (Misto, SDI)</p> <p>Sen. Esterino Montino (DS-U) (richiede numero legale)</p> <p>Sen. Renato Giuseppe Schifani (FI)</p> <p>Sen. Gavino Angius (DS-U)</p> <p>Sen. Stefano Passigli (DS-U)</p> <p>Sen. Salvatore Lauro (FI)</p> <p>Sen. Cinzia Dato (Mar-DL-U)</p> <p>Sottosegretario di Stato per la Funzione Pubblica Learco Saporito (Governo Berlusconi-II)</p>
<p>Seduta pom. n. 33 2 Agosto 2001</p>	<p>Trattazione articoli Esaminati gli articoli da 7 a 14 decreto-legge; accolto odg</p>	<p><u>Interventi</u></p> <p>Sen. Roberto Calderoli (LNP) (come presidente) (sull'ordine dei lavori) (per richiamo al regolamento)</p> <p>Sottosegretario di Stato per la Funzione Pubblica Learco Saporito (Governo Berlusconi-II) (OdG)</p> <p>Sen. Esterino Montino (DS-U) (richiede numero legale)</p> <p>Sen. Francesco D'Onofrio (CCD-CDU: BF) (richiede numero legale) (OdG)</p> <p>Sen. Sauro Turroni (Verdi-U)</p> <p>Sen. Paolo Giaretta (Mar-DL-U) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>Sen. Natale Ripamonti (Verdi-U) (per richiamo al regolamento)</p> <p>Sen. Guido Calvi (DS-U) (per richiamo al regolamento)</p> <p>Sen. Giuseppe Specchia (AN) (per richiamo al regolamento)</p> <p>Sen. Renato Giuseppe Schifani (FI) (per richiamo al regolamento)</p> <p>Sen. Marcello Pera (FI) (come presidente) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>Sen. Leonzio Borea (CCD-CDU: BF) (richiede numero legale)</p> <p>Sen. Luigi Viviani (DS-U) (sull'ordine dei lavori) (richiede numero legale)</p> <p>Sen. Patrizia Toia (Mar-DL-U) (sull'ordine dei lavori)</p> <p>Sen. Maria Claudia Ioannucci (FI) (OdG)</p>

<p>Seduta pom. n. 33 2 Agosto 2001</p>	<p>Esito: approvato definitivamente Dichiarazione di voto e votazione finale</p>	<p><u>Interventi</u></p> <p>Sen. Oskar Peterlini (Aut) contrario a nome del gruppo Sen. Piergiorgio Stiffoni (LNP) favorevole a nome del gruppo Sen. Franco Bassanini (DS-U) contrario a nome del gruppo Sen. Nicola Mancino (Mar-DL-U) contrario a nome del gruppo Sen. Elidio De Paoli (Misto, LAL) contrario a nome del gruppo Sen. Sauro Turroni (Verdi-U) contrario a nome del gruppo Sen. Luigi Malabarba (Misto, RC) contrario a nome del gruppo Sen. Andrea Pastore (FI) favorevole a nome del gruppo Sen. Luciano Magnalbò (AN) favorevole a nome del gruppo Sen. Francesco D'Onofrio (CCD-CDU: BF) favorevole a nome del gruppo Sen. Luigi Viviani (DS-U) (richiede numero legale)</p>
--	--	--

LAVORI IN COMMISSIONE

SEDE REFERENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Resoconto della Commissione Affari Costituzionali (1^a)

Mercoledì 18 luglio 2001

9^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente PASTORE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e di sicurezza Frattini e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 9,10

IN SEDE REFERENTE

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

La relatrice IOANNUCCI illustra il contenuto del disegno di legge in titolo che istituisce nuovamente due Ministeri, quello della salute e quello delle comunicazioni, per i quali il decreto legislativo n. 300 del 1999, di riordino dei Ministeri, aveva previsto l'accorpamento, rispettivamente, nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e in quello delle attività produttive. Il provvedimento inoltre modifica la disposizione della legge n. 400 del 1988 (introdotta dalla recente legge n. 81 del 2001), relativa ai Vice ministri. Infine l'ultimo articolo del decreto-legge in esame disciplina il collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici chiamati a svolgere incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i ministri.

Nel ripristinare i due Ministeri il decreto-legge opera in due sensi: in primo luogo separa alcune delle funzioni e dei compiti che il decreto legislativo n. 300 aveva attribuito al Ministero in cui confluivano i dicasteri soppressi; quindi attribuisce tali compiti e funzioni al nuovo Ministero.

Così gli articoli 3, 4 e 5 dispongono la sottrazione dal Ministero delle attività produttive delle funzioni in materia di comunicazioni, revocano il trasferimento delle relative risorse umane e finanziarie e prevedono il riassetto delle strutture organizzative del Ministero in conseguenza di questa riduzione dei compiti. Il successivo articolo 6 istituisce nuovamente il Ministero delle comunicazioni, cui vengono appunto attribuite le funzioni e i compiti sottratti al Ministero delle attività produttive. Ricorda poi che nel nuovo assetto delle competenze queste ultime subiscono alcune modifiche: in particolare, nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento, la materia dell'editoria viene integralmente ricondotta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Un'altra modifica significativa riguarda il commercio elettronico, che non viene più espressamente richiamato come specifica competenza nell'ambito delle tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, di competenza dell'omonimo Ministero. Infine, viene corretta una disposizione del decreto legislativo n. 300 che aveva indicato tra le competenze in materia di comunicazioni quella relativa al rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni "ad uso privato", eliminando tale ultimo inciso e quindi riespandendo la competenza del Ministero ai provvedimenti rilasciati anche per usi diversi. Al nuovo Ministero delle comunicazioni sono poi attribuite le funzioni in materia di comunicazioni che il decreto legislativo n. 300 aveva attribuito all'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici, organo posto sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive. Quanto all'organizzazione del nuovo Ministero delle comunicazioni, essa è articolata in direzioni generali.

Venendo quindi a considerare il Ministero della salute, le sue competenze sono ritagliate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, viene revocato il trasferimento di risorse

umane e finanziarie del soppresso Ministero della sanità e si provvede alla conseguente riduzione del numero di dipartimenti del ministero, ora diventato Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per quanto riguarda la modifica della disciplina in materia di Vice ministri, il decreto legge in esame consente che a tali particolari sottosegretari sia attribuita una delega che riguardi anche "aree o progetti di competenza di uno o più dipartimenti ovvero di più direzioni generali".

La relatrice si sofferma poi sull'ultima disposizione del decreto-legge, relativa ad un'ipotesi di obbligatorio collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita per i dipendenti pubblici chiamati a collaborare con i ministri o il Presidente del Consiglio. La disposizione, oggetto di un acceso dibattito alla Camera, esplicita la possibilità di diniego del collocamento fuori ruolo dei magistrati da parte degli organi di autogoverno, in presenza di motivate esigenze ostative. Tale regime di particolare tutela, oltre a valere per i magistrati e gli avvocati dello Stato, è stata estesa anche ai dirigenti ed al personale apicale degli enti territoriali.

Prende quindi la parola sull'ordine dei lavori il senatore MANCINO il quale, preliminarmente, segnala la opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in attesa che l'Assemblea si pronunci, su iniziativa dell'opposizione, sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

Il presidente PASTORE, pur comprendendo le motivazioni di questa richiesta, ritiene che essa non possa essere accolta. L'esame del provvedimento infatti è già stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea ed i ristretti tempi a disposizione consigliano di non sospendere l'esame in sede referente.

Il senatore BASSANINI ribadisce la richiesta avanzata dal senatore Mancino, non ritenendo soddisfacenti le argomentazioni del Presidente. In particolare osserva che sino alla pronuncia dell'Assemblea sui presupposti, che potrebbe investire anche singole parti del provvedimento, non è opportuno chiudere la discussione generale in Commissione.

Il presidente PASTORE replica a quest'osservazione rilevando che la discussione generale proseguirà nella seduta in corso per concludersi nella seduta di domani come precedentemente stabilito. Evidentemente l'eventuale pronuncia dell'Assemblea circa la non sussistenza dei presupposti, che venisse a incidere su parti o singole disposizioni del provvedimento in esame, potrà rendere opportuna una riapertura della discussione generale in Commissione.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore BASSANINI ricorda il procedimento di elaborazione del decreto legislativo n. 300, frutto di un lungo lavoro che ha coinvolto attivamente il Parlamento sia nella definizione della legge di delega, sia nella redazione del testo del decreto delegato. L'assetto così definito richiede una necessaria stabilità; in questa materia cambiamenti che si susseguono a breve distanza di tempo generano infatti gravi inefficienze. Non condivide quindi le considerazioni riferite all'esperienza delle amministrazioni locali, ove la legislazione garantisce la possibilità al vertice dell'esecutivo di ridefinire, secondo chiare procedure, l'assetto organizzativo delle stesse amministrazioni. Questa esperienza non può essere riproposta a livello nazionale. La materia della organizzazione del Governo, infatti, è oggetto di una precisa riserva di legge a garanzia della sua stabilità nel tempo. Ricorda quindi che i centri di analisi e di studio i cui lavori sono stati ampiamente utilizzati nella redazione del programma della Casa delle Libertà hanno consigliato una pausa di riflessione in materia di organizzazione dell'Esecutivo; una pausa da dedicare al perfezionamento e alla compiuta attuazione delle molte riforme adottate nella passata legislatura. Il principio stesso della riduzione del numero dei Ministeri è stato introdotto fra i criteri della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997 su iniziativa dei parlamentari dell'opposizione di centro-destra, che presentarono un emendamento, approvato con un voto sostanzialmente unanime dal Parlamento. La riduzione del numero dei Ministeri e la riduzione dei compiti dell'Amministrazione centrale è coerente con il processo di devoluzione di funzioni a regioni, enti locali, enti funzionali e all'autonomia dei privati, che ha ispirato la legislazione più recente.

Ricorda, quindi, la riduzione definita nel testo del decreto legislativo n. 300, che ha passato il vaglio della competente Commissione parlamentare con l'astensione dei rappresentanti del centro-destra,

astensione motivata dalla scarsa incisività nell'opera di riduzione dei Ministeri. Il programma elettorale della Casa delle Libertà, se non ha riproposto una ulteriore riduzione del numero dei Ministeri, ha comunque mostrato di condividere l'articolazione in 12 dicasteri prevedendo esclusivamente correzioni, nessuna delle quali va nel senso di quanto previsto dal provvedimento in titolo. In particolare, in quel programma si prevede il mantenimento di un'unica struttura competente per le politiche sociali, al fine di ottenere un unico interlocutore per l'azione degli enti locali e delle regioni in materia di assistenza e di sanità. Le prime dichiarazioni del ministro Sirchia, del resto, sono già facilmente interpretabili nel senso di una riappropriazione, da parte del Governo centrale, di competenze delle regioni e degli enti locali.

Ancor più grave è il caso della ricostituzione del Ministero delle comunicazioni, le cui competenze sono sottratte al Ministero delle attività produttive, che resta dunque privo di attribuzioni nei settori industriali più innovativi, ciò in evidente contrasto ai processi di evoluzione tecnologica che consigliano un'aggregazione su più vasta scala delle competenze governative in materia economica.

Prende quindi la parola il senatore MANCINO il quale, pur ribadendo le proprie riserve sulla funzionalità del meccanismo previsto dall'articolo 78 del Regolamento, che sottopone a una sede politica la valutazione della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, ritiene tuttavia che fino a quando sarà vigente quella disposizione, essa va applicata con rigore. Ma al di là dei dubbi circa la sussistenza dei presupposti, avanza rilievi circa la costituzionalità stessa delle misure previste nel provvedimento in titolo che, in primo luogo, appare lesivo dell'articolo 97 della legge fondamentale. Osserva quindi che il provvedimento in esame è stato adottato dal Governo prima di ottenere la fiducia delle Camere che è, nel nostro sistema costituzionale, il fondamento della compiuta legittimazione dell'Esecutivo. Ricorda inoltre la legge di revisione del titolo V della parte II della Costituzione, che impone una riduzione del numero dei Ministeri coerente con il novero delle attribuzioni che residuano al legislatore nazionale. Si tratta, nel suo complesso, di un provvedimento la cui adozione è stata motivata da esigenze politiche e non di funzionalità dell'organizzazione dell'Esecutivo; in proposito, condivide i rilievi svolti dal senatore Bassanini, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del Ministero delle comunicazioni. Quanto al Ministero della salute, non vede la necessità di un accorpamento in un'unica struttura delle funzioni in materia di sanità con quelle in materia di lavoro; ritiene infatti che la tutela della salute abbia una sua autonomia, che motiva la persistenza di un apposito dicastero.

Nel ribadire quindi le motivazioni che lo spingono ad una valutazione negativa sui contenuti del provvedimento, ritiene che evidenti ragioni di certezza e di stabilità consigliano di astenersi da interventi, come quello in esame, che incidono così significativamente sulla struttura dell'organizzazione del Governo.

Prende quindi la parola il senatore VITALI, che dichiara di convenire con le valutazioni critiche illustrate dai senatori Bassanini e Mancino. L'organizzazione dei Ministeri deve rispondere a criteri di efficacia e di efficienza, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali. Il provvedimento in esame reca evidenti disfunzionalità nell'organizzazione dei poteri pubblici; segnala in proposito la materia dell'assistenza, oggetto di un radicale intervento legislativo, che ha assegnato precise funzioni alle amministrazioni locali in vista di un esercizio coerente delle competenze in materia di assistenza con quelle in materia di sanità. Tale coerenza è oggi messa in questione dal provvedimento in esame che separa, a suo avviso del tutto impropriamente, in due dicasteri autonomi la materia dell'assistenza e quella della sanità. La separazione di competenze amministrative di cui si era disposta l'aggregazione è un'azione che ripropone antichi vizi dell'amministrazione pubblica italiana. La ripartizione genera infatti inefficienze ed è incoerente con il processo di modernizzazione tecnologica dell'azione di pubblici poteri in settori critici come quelli delle politiche sociali e delle comunicazioni. Il provvedimento in esame si pone poi in evidente contraddizione verso i più recenti sviluppi dell'ordinamento che, ad esempio, in materia sanitaria vedono le regioni sempre più libere nella scelta dei modelli da utilizzare per l'organizzazione dei relativi servizi. Reputa quindi particolarmente grave la previsione contenuta nell'articolo 13, che introduce elementi di incoerenza e disfunzionalità.

Il senatore PETRINI ricorda che la nuova organizzazione della struttura di Governo fu a suo tempo condivisa dall'attuale maggioranza, che anzi allora la giudicò sin troppo timida nell'effetto di riduzione delle amministrazioni centrali. Da ciò si desume, nel decreto legge in esame, una

esclusiva motivazione di utilità politica, senza alcun fondamento di razionalità amministrativa che senza rispettare le indicazioni minime della legge n. 400 del 1988, come la specificazione in preambolo delle circostanze di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione, interviene in materia istituzionale in violazione di ogni principio di stabilità e di affidamento. Non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente dichiara conclusa la discussione generale.

In sede di replica la relatrice IOANNUCCI osserva che proprio per prevenire una situazione di instabilità nelle strutture amministrative il Governo ha adottato il decreto-legge, mentre nella necessità di riconsiderare l'assetto definito con il decreto legislativo n. 300 del 1999 si sarebbe dovuto, altrimenti, prima disgregare le strutture per poi riaggregarle, con un procedimento evidentemente irrazionale. In ogni caso, si tratta di funzioni e compiti non nuovi ma semplicemente dislocati in modo diverso e comunque propri dello Stato. Né appare fondato il rilievo, del senatore Mancino, sulla ritenuta violazione dell'articolo 97 della Costituzione.

Il senatore MANCINO interloquisce in proposito rilevando che la stabilità è condizione necessaria per il buon funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

La RELATRICE conferma la sua opinione al riguardo, sottolineando nuovamente che la prevenzione del rischio di instabilità ha indotto il Governo al provvedimento in esame mentre, quanto alla ritenuta violazione dell'articolo 93 della Costituzione, fa notare che il giuramento è il presupposto per l'esercizio delle funzioni di Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Resoconto della Commissione Affari Costituzionali (1^a)

Martedì 24 luglio 2001

13^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente Pastore

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e dei servizi di informazione e sicurezza Frattini e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 18 luglio, con l'illustrazione degli emendamenti, che si intendono riferiti al testo del decreto-legge in conversione.

Il senatore VILLONE illustra gli emendamenti suoi, e quelli del senatore Passigli, cui aggiunge la propria firma, relativi all'articolo 1 del decreto-legge, che propone di sopprimere o di modificare in più parti per una riserva di principio già esposta in discussione generale.

La senatrice DENTAMARO illustra gli emendamenti allo stesso articolo, diretti in sostanza a preservare l'impostazione già conferita all'organizzazione del Governo, in concorso tra maggioranza e opposizione, durante la trascorsa legislatura.

All'articolo 2, il senatore VILLONE illustra i suoi emendamenti e quelli del senatore Passigli aggiungendovi la propria firma. L'articolo in questione, a suo avviso, opta erroneamente per l'indicazione in legge di uno specifico modello organizzativo valido per i singoli Ministeri. Meglio sarebbe, invece, individuare un modello unico ma flessibile, da adattare secondo le opportunità alle diverse articolazioni di Governo. Gli emendamenti sono conseguenti a una simile impostazione.

La senatrice DENTAMARO dà ragione dei suoi emendamenti riferiti all'articolo 2, volti a migliorare la formulazione testuale di quelle disposizioni. Allo stesso modo, illustra e motiva gli emendamenti all'articolo 3, in particolare quelli volti a garantire le competenze regionali, indicate nell'articolo 117 della Costituzione, che ne risultano compresse o violate.

Il senatore VILLONE illustra i suoi emendamenti all'articolo 3, come quelli del senatore Passigli, cui aggiunge la propria firma. Negli stessi termini, illustra gli emendamenti all'articolo 4 e all'articolo 4-bis.

All'articolo 4-bis illustra i suoi emendamenti anche la senatrice DENTAMARO.

Quanto all'articolo 5, il senatore VILLONE illustra gli emendamenti suoi e quelli del senatore Passigli, cui aggiunge la propria firma. La senatrice DENTAMARO illustra i suoi emendamenti.

Il senatore Villone, quindi, conferma il grave dissenso della sua parte politica dal contenuto dell'articolo 6, dissenso testimoniato dai numerosi emendamenti presentati anche da altri Gruppi di opposizione. Illustra quindi le sue proposte di modifica, motivandone di volta in volta le ragioni specifiche.

Anche la senatrice DENTAMARO illustra i suoi emendamenti all'articolo 6.

Il senatore PASSIGLI illustra gli emendamenti da lui proposti all'articolo 6, con particolare riguardo alle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La senatrice DENTAMARO illustra il suo emendamento all'articolo 6-bis.

Il senatore BASSANINI illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 7 richiamando le motivazioni che hanno condotto alla scelta, compiuta dal decreto legislativo n. 300 del 1999, di costituire il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Dopo che la senatrice DENTAMARO ha motivato gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 7, prende la parola il senatore PASSIGLI per illustrare l'emendamento 7.5.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore BASSANINI illustra gli emendamenti che ha sottoscritto dopo aver ricordato le ragioni che hanno spinto, nella redazione del decreto legislativo n. 300, a riversare le competenze del Ministero del lavoro in un Dicastero dotato di più ampie e trasversali attribuzioni.

La senatrice DENTAMARO dà per illustrati gli emendamenti a sua firma al medesimo articolo 8.

Il senatore PASSIGLI motiva i suoi emendamenti richiamando in particolare la disciplina delle politiche di immigrazione che, a suo avviso, investono competenze di più Dicasteri e dovrebbero, dunque, essere essenzialmente concentrate in capo alla Presidenza del Consiglio.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore BASSANINI illustra l'emendamento 9.1 che propone la soppressione dell'articolo coerentemente con quanto proposto con riferimento agli articoli 7 e 8.

La senatrice DENTAMARO motiva le ragioni che la spingono a proporre la soppressione dell'articolo e passa quindi ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Segue un intervento del senatore PASSIGLI, che motiva l'emendamento 10.5.

Prende la parola la senatrice DENTAMARO per illustrare il complesso degli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 11 soffermandosi in particolare sulle lesioni alle competenze delle regioni prodotte dalle disposizioni contenute nell'articolo in esame, istitutivo del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Resoconto della Commissione Affari Costituzionali (1^a)

Mercoledì 25 luglio 2001

14^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente PASTORE

Interviene il ministro per la funzione pubblica e dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta precedente con l'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il senatore VITALI illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 11 nonché gli emendamenti del senatore Passigli cui aggiunge la propria firma. Nel motivare la propria contrarietà a quanto previsto da questo articolo, segnala che la istituzione di un autonomo Ministero della salute pone in questione molte attribuzioni delle regioni nella definizione delle politiche del settore. Più in generale paventa che, alla istituzione di un nuovo apparato ministeriale, segua una estensione delle attribuzioni dell'amministrazione centrale.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Prende la parola il senatore VILLONE che motiva gli emendamenti a sua firma e fa propri, illustrandoli, gli emendamenti sottoscritti dal senatore Bassanini.

Dopo che il senatore PETRINI ha illustrato l'emendamento 12.7, soppressivo dell'articolo, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore VILLONE manifesta la propria radicale contrarietà all'articolo in esame. In particolare mostra di non condividere la fattispecie regolata dal comma 1 e la estensione, prevista dal comma 2, dei contingenti numerici del personale pubblico utilizzabile negli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Reputa altresì insufficiente la formula prevista dal comma 3 a garanzia delle amministrazioni di provenienza dei dipendenti medesimi. Passa quindi ad illustrare analiticamente gli emendamenti a sua firma nonché quelli sottoscritti dal senatore Bassanini che dichiara di fare propri.

Dopo un intervento del senatore PETRINI, che motiva gli emendamenti a sua firma, prende la parola il senatore FALCIER per illustrare il seguente ordine del giorno, sottoscritto dal senatore Tomassini, che si riserva di presentare in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea:

0/472/1/1

"Il Senato, premesso che: in linea con il DPEF 2002-2006 e con la politica di devoluzione in materia di sanità appare fondamentale incorporare, nell'ambito del Ministero della salute, le attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali:

impegna il Governo: a creare una nuova e specifica area funzionale per l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche sanitarie regionali che dovrà quindi articolarsi in uno specifico dipartimento denominato "Dipartimento per la devoluzione in sanità" che si aggiunge alle altre due già previste dall'articolo 47-ter del provvedimento in esame ovvero l'ordinamento sanitario e la tutela della salute umana e sanità veterinaria".

Esaurita l'illustrazione degli emendamenti, prende la parola la relatrice IOANNUCCI che, considerato il carattere evidentemente ostruzionistico del complesso degli emendamenti presentati, formula sugli stessi un parere contrario.

Anche il ministro FRATTINI formula un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati segnalandone l'incoerenza. Gran parte degli emendamenti, infatti, finiscono per proporre una complessiva riscrittura del decreto legislativo n. 300 del 1999, ciò in chiaro contrasto con gli intenti che motivano il comportamento dell'opposizione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Resoconto della Commissione Affari Costituzionali (1^a)

Mercoledì 25 luglio 2001

15^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si procede alla votazione degli emendamenti: il PRESIDENTE ricorda che essi sono riferiti al testo del decreto-legge, sono stati pubblicati con il riassunto dei lavori della seduta di ieri e hanno tutti il parere contrario della relatrice e del Governo.

In merito agli emendamenti 1.22, 1.25 e 1.31, di contenuto identico, il senatore VITALI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole, ricordando che si tratta di una fondamentale proposta di modifica, diretta a contestare in radice la separazione del Ministero delle comunicazioni da quello delle attività produttive, scelta che contraddice l'evoluzione in atto da tempo nel mondo economico.

Allo stesso tempo, la proposta è quella di impedire l'ingiustificata riesumazione di un distinto Dicastero in materia di sanità, che di per sé appare lesiva dell'autonomia regionale.

Gli emendamenti, posti congiuntamente in votazione, non sono accolti.

Sull'emendamento 1.3 dichiara il suo voto favorevole il senatore BASSANINI. Egli precisa, nell'occasione, che l'opposizione sarebbe disponibile a ritirare quasi tutti gli emendamenti, purché il Governo e la maggioranza mostrino un atteggiamento costruttivo verso le proposte più qualificate dell'opposizione, così come a suo tempo il Governo e la maggioranza di allora si comportarono per l'approvazione della legge n. 59 del 1997 e successivamente per la definizione del decreto legislativo n. 300 del 1999. In tal modo vi sarebbe un sostanziale rispetto delle prerogative del Parlamento e dei diritti dell'opposizione, senza inutili perdite di tempo.

Sull'emendamento in votazione, il senatore MANCINO dichiara la propria astensione.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 1.19, il senatore BASSANINI annuncia un voto favorevole.

L'emendamento, posto ai voti, non risulta accolto.

Il senatore BASSANINI, quindi, pronuncia una dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 1.5, conforme agli indirizzi contenuti in un documento redatto per l'associazione Free dal ministro Frattini e dal professore Brunetta.

L'emendamento, posto ai voti, non risulta accolto.

Successivamente è posto in votazione l'emendamento 1.1, che non è accolto.

Sull'emendamento 1.2, il senatore BASSANINI dichiara un voto favorevole; l'emendamento non è accolto.

L'emendamento 1.32 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Posto ai voti l'emendamento 1.23, esso non risulta accolto.

Il senatore BASSANINI dichiara il suo voto favorevole agli emendamenti 1.20 e 1.18; ciascuno di essi è conforme all'impostazione data dal ministro Gasparri al proprio ruolo con le prime dichiarazioni pubbliche rese dopo l'incarico: rimette alla maggioranza, dunque, la scelta tra l'una e l'altra denominazione, che considera entrambe appropriate allo scopo indicato.

Il senatore DEL PENNINO avrebbe consentito all'emendamento 1.20, se questo avesse fatto riferimento alla cultura nazional-popolare, in senso gramsciano: nella formulazione attuale, invece, l'emendamento suscita il suo dissenso.

Posti successivamente in votazione, gli emendamenti 1.20 e 1.18 non sono accolti.

La senatrice DENTAMARO pronuncia una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.26a, che successivamente è posto ai voti risultando non accolto.

Sull'emendamento 1.21 pronunciano dichiarazioni di voto favorevoli il senatore VITALI e la senatrice DENTAMARO. L'emendamento, posto ai voti, non risulta accolto.

Il senatore BASSANINI, quindi, dichiara un voto favorevole sull'emendamento 1.6 e anche sugli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.7.

La senatrice DENTAMARO, invece, preannuncia la sua astensione sull'emendamento 1.6 e il suo voto contrario sull'emendamento 1.8.

Posti successivamente in votazione, gli emendamenti 1.6, 1.8, 1.9 e 1.7 risultano non accolti.

La senatrice DENTAMARO annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.17 che, posto in votazione, non è accolto dalla Commissione.

Anche sull'emendamento 1.14 il senatore BASSANINI preannuncia un voto favorevole, così come la senatrice DENTAMARO.

L'emendamento è posto ai voti e risulta non accolto.

I senatori VITALI e PETRINI annunciano un voto favorevole sull'emendamento 1.4 che, messo in votazione, risulta non accolto.

Posto ai voti, non è accolto neppure l'emendamento 1.10.

Il senatore VITALI annuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.11 che, posto in votazione, risulta non accolto.

Messo ai voti, non è accolto neanche l'emendamento 1.12, così come l'emendamento 1.29.

Gli emendamenti 1.24 e 1.33 sono dichiarati preclusi per la reiezione dell'emendamento 1.29.

La senatrice DENTAMARO annuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.26, che viene poi messo ai voti risultando non accolto.

Il senatore BASSANINI ritira l'emendamento 1.13 e quindi pronuncia una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.15, che viene posto ai voti e respinto dalla Commissione.

E' respinto anche l'emendamento 1.16.

Sull'emendamento 1.28 il senatore BASSANINI annuncia il voto contrario del Gruppo Democratici di sinistra - Ulivo, il senatore VITALI annuncia, in dissenso dallo stesso Gruppo, un voto favorevole e la senatrice DENTAMARO annuncia a sua volta un voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento risulta non accolto.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore BASSANINI motiva il suo voto favorevole sull'emendamento 2.1 soppressivo dell'articolo che incrementa, senza alcuna motivazione, il numero dei Ministeri articolati in direzioni generali.

Anche la senatrice DENTAMARO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 2.1 e 2.10 sono respinti dalla Commissione che, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.6 e 2.13a.

Il senatore BASSANINI fa proprio l'emendamento 2.26 pur non condividendone il contenuto che reputa incoerente con la riforma dell'organizzazione del Governo introdotta dal decreto legislativo n. 300 del 1999. Con analoghe motivazioni, fa propri, dichiarando sugli stessi un voto contrario, gli emendamenti 2.25, 2.22 e 2.24.

La senatrice DENTAMARO dichiara il proprio voto contrario sugli emendamenti 2.22 e 2.24.

Gli emendamenti 2.26, 2.25, 2.22 e 2.24, posti ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Resoconto della Commissione Affari Costituzionali (1^a)

Giovedì 26 luglio 2001

16^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PASTORE rileva che la mole di emendamenti da votare impedisce l'esaurimento dell'esame del provvedimento in titolo da parte della Commissione in un tempo ragionevole. Trattandosi di un disegno di legge di conversione, osserva che il testo sul quale l'Aula sarà chiamata a pronunciarsi è comunque quello trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, potendo la Commissione solo proporre emendamenti al medesimo. Propone pertanto di sospendere il seguito dell'esame degli emendamenti per permettere a tutti i Gruppi di formulare una valutazione complessiva sui medesimi che potrà essere riferita dal Presidente della Commissione in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il senatore STIFFONI, alla luce del carattere evidentemente ostruzionistico degli emendamenti presentati, conviene con la proposta del Presidente manifestando l'intenzione della sua parte politica di mantenere inalterato il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore MANCINO, pur non avendo sottoscritto alcuno degli emendamenti, ritiene che la Commissione debba esaurire l'esame in sede referente del provvedimento in titolo, esame che potrebbe essere correttamente interrotto, a suo avviso, solo nell'immediata prossimità della scadenza del decreto-legge.

A questo rilievo il presidente PASTORE replica osservando che la Commissione non potrà comunque esaurire l'esame del provvedimento prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea fissato per le ore 19 di domani. Ritiene dunque ragionevole prendere atto di questa condizione e ribadisce pertanto la sua proposta di sospendere il seguito dell'esame, analogamente a quanto avvenuto in simili evenienze nel corso della passata legislatura.

Il senatore BOSSETTO consente con la proposta del Presidente che reputa coerente ad un razionale svolgimento dei lavori della Commissione.

Il senatore VILLONE, pur comprendendo le ragioni che sostengono la proposta avanzata dal Presidente che reputa coerente con prassi consolidate nell'esperienza della Commissione, fa presente che, in questa occasione, l'opposizione ritiene necessario esaurire l'esame in sede referente del provvedimento in Commissione nei tempi che saranno necessari.

Il senatore VALDITARA dichiara di condividere la proposta del Presidente ritenendo inutilmente vessatorio proseguire l'esame della mole degli emendamenti presentati.

Il senatore VILLONE ritiene inconferenti e provocatori gli argomenti da ultimo utilizzati.

Prende quindi la parola il senatore PASSIGLI il quale rileva che è nel diritto dell'opposizione richiedere un compiuto esaurimento dell'esame referente del provvedimento in titolo ed in proposito manifesta la sua disponibilità a trasformare alcuni degli emendamenti presentati in ordini del giorno, di cui auspica l'accoglimento da parte del Governo.

Il senatore MAFFIOLI conviene con la proposta avanzata dal Presidente, mentre la relatrice IOANNUCCI propone di sospendere la votazione degli emendamenti per consentire ai Gruppi dell'opposizione di selezionare le proposte emendative ritenute qualificanti sulle quali, a suo avviso, potrebbe utilmente concentrarsi il seguito dell'esame.

Sulla proposta si apre un breve dibattito nel quale prendono la parola il presidente PASTORE e i senatori BOSCIETTO e VILLONE.

Il presidente PASTORE propone quindi che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi venga convocato a ridosso della seduta pomeridiana per valutare le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Resoconto della Commissione Affari Costituzionali (1^a)

Giovedì 26 luglio 2001

17^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per l'istruzione, l'università e la ricerca Aprea.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si procede con la votazione degli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge e pubblicati con il riassunto dei lavori della seduta del 24 luglio.

Sull'emendamento 2.21, pronunciano dichiarazioni di voto favorevole il senatore BASSANINI e la senatrice DENTAMARO. Posto ai voti, l'emendamento risulta non accolto.

Sugli emendamenti 2.2 e 2.11, di contenuto identico, dichiarano il proprio voto favorevole il senatore BASSANINI e la senatrice DENTAMARO.

Gli emendamenti, posti congiuntamente in votazione, non sono accolti.

L'emendamento 2.8 è precluso.

Il senatore BASSANINI fa proprio l'emendamento 2.18/a in assenza dei proponenti al fine di consentirne la votazione, ma dissentendo nel merito dichiara un voto contrario.

La Commissione respinge l'emendamento.

L'emendamento 2.20 è fatto proprio dal senatore PETRINI che peraltro annuncia un voto contrario. Posto ai voti, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 2.18 è fatto proprio dal senatore BASSANINI in assenza dei proponenti. In proposito la senatrice DENTAMARO annuncia il voto favorevole del Gruppo Margherita, mentre il senatore PETRINI, in dissenso dallo stesso Gruppo, annuncia un voto contrario. La Commissione respinge l'emendamento.

E' poi respinto anche l'emendamento 2.15, fatto proprio dal senatore BASSANINI in assenza dei proponenti.

Anche l'emendamento 2.14 è fatto proprio dal senatore BASSANINI in assenza dei proponenti: lo stesso senatore dichiara un voto favorevole, così come la senatrice DENTAMARO. La Commissione respinge l'emendamento.

Sugli emendamenti 2.3, 2.12 e 2.9, di contenuto identico, i senatori BASSANINI e PETRINI annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi: gli emendamenti sono respinti dalla Commissione.

Allo stesso modo e con identico esito si svolge la votazione sull'emendamento 2.4.

Quanto all'emendamento 2.7, la senatrice DENTAMARO pronuncia una dichiarazione di voto favorevole mentre il senatore BASSANINI motiva la sua astensione. L'emendamento è poi respinto dalla Commissione.

Con successive votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 2.14a, 2.17a, 2.15a e 2.16a.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Resoconto della Commissione Affari Costituzionali (1^a)

Lunedì 30 luglio 2001

18^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 luglio.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del testo del decreto-legge, pubblicati con il riassunto dei lavori del 24 luglio.

Con distinte votazioni, sono respinti tutti gli emendamenti dal 3.1 al 3.63, assunto il 3.12 dal senatore BASSANINI in assenza dei proponenti e con dichiarazioni di voto dello stesso senatore Bassanini, contraria sul 3.55 (dal quale egli ritira la propria firma), favorevole sul 3.20 e sugli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.8, di contenuto identico.

Il presidente PASTORE, quindi, prende atto che al termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari la Commissione non è in condizioni di proseguire le votazioni né, tantomeno, di concludere l'esame in sede referente: il disegno di legge sarà dunque discusso in Assemblea, nella seduta convocata per le ore 17, senza il relatore per la Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle innovazioni tecnologiche nelle amministrazioni pubbliche.

(Esame)

Il presidente PASTORE illustra il contenuto di una possibile indagine conoscitiva concernente le innovazioni tecnologiche nelle amministrazioni pubbliche, che potrebbe riferirsi ad alcuni progetti particolarmente significativi, come ad esempio il piano di azione e-government, il fisco telematico, gli acquisti in rete delle pubbliche amministrazione e le aste on-line (e-procurement), il sistema di interscambio catasto-comuni, la carta di identità elettronica e l'integrazione delle anagrafi, il portale per i servizi alle imprese, il progetto Norme in rete. Tra le audizioni da programmare, potrebbero essere indicate quelle dei Ministri per l'innovazione tecnologica, per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia, per gli italiani nel mondo. Potrebbero essere ascoltati, inoltre, gli organi di autogoverno delle diverse magistrature, gli organi competenti della Commissione delle Comunità europee e del Parlamento europeo, il Presidente dell'Autorità per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni, il presidente dell'ISTAT, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Banca d'Italia, l'Istituto poligrafico dello Stato, l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, la CONSIP, il Consiglio nazionale delle ricerche, le rappresentanze dei commercialisti e dei notai, l'Unioncamere, l'INPS e l'INAIL, le Associazioni dei dirigenti pubblici.

Il senatore BASSANINI indica tra i progetti più significativi anche quello della firma digitale e suggerisce di consultare i rappresentanti delle categorie imprenditoriali per quei settori di impresa coinvolti direttamente nei progetti di innovazione tecnologica delle amministrazioni pubbliche nonché gli esponenti in Italia di alcune importanti imprese del settore informatico, come la IBM e la Microsoft. La proposta illustrata dal Presidente rappresenta comunque una buona selezione dei progetti di maggiore importanza e, tra le audizioni, potrebbe comprendere anche quella della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Il senatore BOSCHETTO condivide la proposta del Presidente e suggerisce di considerare tra i soggetti da convocare in audizione anche l'Unione delle province italiane e il Foromez.

Il senatore MAGNALBO' a sua volta ritiene utile acquisire la valutazione di un'altra categoria professionale, quella degli avvocati, nonché elementi di informazione sul controllo dello stato attuale degli usi civici.

Il senatore BASILE, nel sottolineare l'importanza delle attività di formazione della materia in questione, propone di coinvolgere anche il mondo universitario.

Il senatore VILLONE ritiene che il Ministero della giustizia potrebbe essere interpellato non solo per il progetto Norme in rete ma anche per l'impatto delle tecnologie informatiche nell'amministrazione della giustizia.

Il senatore VALDITARA si dichiara favorevole alla proposta del Presidente e raccomanda di organizzare i lavori in modo da non intralciare l'ordinario svolgimento delle sedute della Commissione.

Concorda in tal senso anche il senatore MAFFIOLI, che suggerisce di tenere conto di alcuni elementi di valutazione concreta, come i costi di realizzazione dei progetti di innovazione.

Il senatore TURRONI ritiene opportuno coinvolgere nelle audizioni anche le associazioni di utenti e consumatori e gli operatori del catasto.

Il presidente PASTORE considera utili tutti i suggerimenti formulati sulla sua proposta, reputa opportuno contemplare anche un'audizione dei sindacati della funzione pubblica e ritiene che gli elementi da lui indicati, come integrati dalle successive indicazioni, possono costituire un'utile base di programmazione dei lavori da sottoporre al Presidente del Senato, tenendo conto che l'impostazione della procedura informativa deve essere rivolta alle problematiche generali delle amministrazioni pubbliche.

Il sottosegretario SAPORITO, a nome del Governo, considera con favore la procedura informativa che la Commissione si accinge a intraprendere e assicura al riguardo piena collaborazione.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di indagine conoscitiva avanzata dal Presidente, nei termini da questi indicati e con le integrazioni derivanti dagli interventi successivi.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORI IN COMMISSIONE
SEDE CONSULTIVA

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Resoconto della Commissione Affari Costituzionali (1^a)

Martedì 17 luglio 2001

8^a Seduta

Presidenza del Presidente PASTORE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e di sicurezza Frattini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito, per le infrastrutture ed i trasporti Sospiri e per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 17.

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

La relatrice IOANNUCCI illustra il contenuto del decreto-legge, con il quale si modifica l'organizzazione del Governo, istituendo due Ministeri, quello della salute e quello delle comunicazioni, si modifica la legge n. 400 del 1988 riguardo alla figura dei viceministri, e si incide sulla disciplina del collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici chiamati a svolgere incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i Ministri. Riguardo alla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza, a suo parere tali condizioni si manifestano nella esigenza di interrompere un meccanismo, avviato a decorrere dalla data del decreto di nomina dell'attuale Governo, rispetto al quale si sarebbe presto configurato come indispensabile un intervento successivo: in tal modo si sarebbe operato negativamente sull'efficienza della pubblica amministrazione, compromettendo il risultato di buon governo che si intende perseguire. Propone, dunque, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore MANCINO considera inquietante il ricorso al decreto-legge per modificare l'assetto dell'organizzazione di Governo nel momento stesso in cui si insedia un nuovo Esecutivo: i requisiti di stabilità, di conoscenza delle amministrazioni da parte dei cittadini, degli interessati e degli utenti, tutti valori condivisi e permanenti, ne risultano radicalmente travolti. Il decreto non appare affatto necessario, anche perché alle esigenze che vi sono annesse si sarebbe potuto corrispondere in altro modo, così come non appare affatto urgente, ma si manifesta come una rottura dell'equilibrio faticosamente raggiunto, nell'ampia convergenza tra maggioranza e opposizione, nella configurazione della nuova organizzazione di Governo. D'altra parte, lo stesso dibattito alla Camera dei deputati indica una difficoltà di approccio, anche da parte della stessa maggioranza.

Concorda il senatore BASSANINI, secondo il quale il decreto-legge dilata i limiti dei presupposti costituzionali fino alle estreme conseguenze, riguardando l'intera organizzazione di Governo ed essendo evidentemente privo di ogni presupposto di necessità e urgenza. Ripristinare due Dicasteri, modificare le competenze del Ministero delle attività produttive e di quello per le politiche agricole e forestali, incidere sulla disciplina del collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici destinati a collaborazioni dirette con esponenti del Governo, sono oggetti di legislazione assolutamente estranei ai limiti di un decreto-legge: la sola ragione sostanziale del provvedimento, pertanto, è nella distribuzione degli incarichi di Governo tra i partiti che compongono la coalizione di maggioranza. Nel rammentare il precedente del Ministero per i beni culturali, istituito a suo tempo con decreto-legge, osserva che il Governo in quella occasione aveva acquisito il più ampio consenso all'operazione, che comunque non incideva nella struttura complessiva dell'organizzazione del Governo. Aggiunge, quindi, che la revisione approvata dal Parlamento del Titolo V della Parte II della Costituzione introduce un ulteriore elemento di gravi perplessità, perché il decreto-legge interviene in una materia, come la sanità pubblica, che quella riforma costituzionale attribuisce in misura crescente alle regioni, mentre le stesse proposte già preannunciate dall'attuale maggioranza, designate come devoluzione, la renderebbero ancora più sensibilmente orientata verso la diretta responsabilità degli enti territoriali. Allo stesso tempo, si decide di ripristinare

un'amministrazione centrale dello Stato competente in materia di salute pubblica e ciò appare assolutamente paradossale e contraddittorio, giacché nella discussione maturata nel corso della legislatura precedente si era convenuto sulla insufficienza di ragioni tali da giustificare una specifica amministrazione statale competente in materia di politiche pubbliche della salute. D'altra parte, il decreto-legge interferisce anche nei tempi di svolgimento del referendum confermativo sulla riforma costituzionale appena evocata e ciò dimostra ancora la sua illegittimità costituzionale.

Il senatore VILLONE non discute la legittimità dell'iniziativa del Governo di ridefinire l'organizzazione dei Ministeri e tuttavia contesta la legittimità dell'uso dello strumento del decreto-legge che non è stato, nel caso in esame, adottato per provvedere a difficoltà funzionali, ma solo per esigenze di carattere meramente politico attinenti alla composizione della compagine governativa. Il provvedimento in esame, peraltro, palesemente contrasta con gli indirizzi annunciati dall'attuale maggioranza governativa, che vanno nel senso di una marcata devoluzione di funzioni statali, nonché con il riparto di competenze fissato dalla legge di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione sottoposta a referendum confermativo. Né appare conferente il richiamo al precedente costituito dal decreto legge con il quale si è istituito il Ministero dei Beni Culturali, poiché esso fu adottato con un ampio consenso tra le forze politiche, con il coinvolgimento espresso dei gruppi di opposizione.

Il senatore STIFFONI, ai rilievi svolti dai senatori dell'opposizione, replica osservando che al Ministero della salute non sono state attribuite nuove ed ulteriori competenze rispetto a quelle previste in capo al ministero da cui tali funzioni sono state scorporate. Si tratta peraltro di funzioni di semplice coordinamento e attinenti ai rapporti con le organizzazioni internazionali che non contrastano con il progetto di devoluzione alle regioni di funzioni gestionali in materia di sanità.

Il senatore VALDITARA ritiene evidente l'urgenza che ha motivato l'adozione del provvedimento in titolo che appare, a suo avviso, nel merito perfettamente coerente sia con la legge di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione sia con le proposte di devoluzione attualmente all'esame del Consiglio dei ministri. In entrambi i casi si riserva alla competenza dello Stato, la definizione di livelli minimi di prestazione in materia di sanità; competenza che giustifica l'istituzione di un'apposita struttura dicasteriale. Similmente il settore delle comunicazioni, per il suo particolare rilievo, richiede la presenza di un autonomo ministero.

Il senatore VITALI reputa invece non sussistenti i requisiti di necessità e urgenza del provvedimento il quale si pone in evidente contrasto con la legge di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione. Questa legge infatti modifica l'articolo 118 della Costituzione rompendo il principio del parallelismo tra competenze legislative e competenze amministrative, nel segno del principio di sussidiarietà che consente l'affidamento di ulteriori funzioni amministrative agli enti locali e alle regioni. Tutto ciò rende evidentemente impropria e comunque inopportuna la creazione di ulteriori strutture dicasteriali prima del perfezionamento dell'iter della citata revisione costituzionale. Preannuncia quindi, a nome della sua parte politica, la presentazione in Assemblea di una questione pregiudiziale, tesa a differire l'esame del provvedimento in titolo sino al momento in cui sarà noto l'esito della consultazione popolare. Solo nella evenienza, che non auspica, di un esito negativo della medesima si potrà procedere all'esame di simili iniziative. Quanto alle considerazioni del senatore Stiffoni, ritiene che le funzioni di coordinamento che residuano allo Stato in materia di sanità possano essere più correttamente esercitate a livello centrale senza l'istituzione di un apposito ministero.

Anche la senatrice DENTAMARO dichiara di condividere le argomentazioni svolte dai colleghi dell'opposizione rilevando l'improprietà dell'uso dello strumento del decreto legge nella fattispecie in esame. In particolare ritiene che i presupposti di necessità e di urgenza debbano essere valutati caso per caso ed in proposito segnala il rilievo costituzionale della materia della organizzazione del Governo che richiede, per ciò stesso, l'intervento del legislatore ordinario ed esclude invece l'uso dello strumento del decreto legge. Rileva peraltro che in questa delicata materia l'adozione di decreti legge possa portare ad esiti paradossali come, ad esempio, la soppressione di dicasteri funzionale all'allontanamento dei titolari dei medesimi se ritenuti politicamente scomodi.

Prende quindi la parola il senatore PETRINI il quale rileva, preliminarmente, le differenze che vi sono tra il provvedimento in esame e il decreto sulla istituzione del Ministero dei Beni Culturali che in nessun modo può essere richiamato quale precedente. Ricorda quindi che l'attuale maggioranza,

nel corso della precedente legislatura, non solo condivise la scelta di ridurre il numero dei ministeri, ma auspicò un'opera di riordino ancor più incisiva, ciò in chiaro contrasto con le ragioni che hanno motivato l'adozione del provvedimento in esame del quale ritiene evidente l'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza. Del resto, lo stesso preambolo del provvedimento non reca alcuna sufficiente motivazione quanto alla necessità e all'urgenza della sua adozione.

Il senatore MALAN dichiara invece di non condividere i rilievi mossi dagli esponenti dell'opposizione; reputa infatti perfettamente legittima l'adozione del provvedimento in esame che si è reso necessario per rendere coerente e funzionale l'assetto del Governo all'azione dell'esecutivo in carica.

Replica agli intervenuti il ministro FRATTINI, il quale osserva che le ragioni che hanno motivato l'adozione del provvedimento in esame non sono di natura politica, ma connesse alla funzionalità delle amministrazioni interessate. Di fronte al processo di progressiva aggregazione delle strutture ministeriali deciso nella precedente legislatura, il Governo in carica, che non condivide molte di queste scelte, non poteva che provvedere, per quanto possibile, a bloccare il processo di aggregazione al fine di evitare la paradossale conseguenza di veder perfezionati assetti non condivisi per poi, solo in un secondo momento, procedere ad una disaggregazione della cui legittimità peraltro nemmeno l'opposizione dubita. Da ciò la necessità e l'urgenza di intervenire con un decreto legge. Gli ulteriori aggiustamenti e revisioni alla struttura dell'organizzazione del Governo come definita dal decreto legislativo n. 300 saranno invece oggetto di un'autonoma ed ordinaria iniziativa legislativa.

Quanto all'asserito ostacolo rappresentato dalla revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, osserva che il provvedimento in esame non ha inciso sulle competenze dell'amministrazione centrale, che non sono state modificate, ma solo diversamente aggregate rispetto a quanto definito dal decreto legislativo n. 300. Un assetto quest'ultimo che era stato ritenuto, dalla precedente maggioranza, perfettamente compatibile con la citata revisione costituzionale. La preannunciata iniziativa nel senso di una ulteriore devoluzione di competenze alle regioni dovrà certamente condurre, una volta approvata, ad un'ulteriore ridefinizione delle funzioni dell'amministrazione centrale. Quanto al rilievo da ultimo svolto dal senatore Petrini ritiene che nel preambolo del provvedimento siano con evidenza indicate le motivazioni del provvedimento in esame che si è reso necessario "ai fini di una maggiore funzionalità dell'articolazione dei ministeri". A questo proposito segnala, da ultimo, che nell'adozione dei decreti legge è il Governo a doverne valutare l'urgenza e la necessità, valutazione che è stata condivisa anche dal Presidente della Repubblica che ha emanato il provvedimento in titolo.

Con riferimento a quest'ultima osservazione il senatore MANCINO osserva che, se così fosse, sarebbe impedita al Parlamento ogni valutazione circa la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza dei decreti legge.

Prende quindi la parola la relattrice IOANNUCCI la quale, nel condividere le osservazioni svolte dal ministro, osserva che l'articolo 77 della Costituzione non pone limiti alla decretazione di urgenza relativi all'oggetto. Nel caso di specie, l'adozione del provvedimento in esame è stata resa necessaria dall'esigenza di evitare inconvenienti nella funzionalità delle amministrazioni.

Il senatore VITALI dichiara il proprio voto contrario sul provvedimento che si pone in chiaro contrasto con la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione ponendo un obiettivo ostacolo, con l'istituzione di due nuovi ministeri, al processo di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni. In particolare segnala l'improprietà della scelta di procedere all'istituzione del Ministero della salute la cui stessa esistenza rappresenta un ostacolo all'espansione delle competenze regionali in materia.

Anche la senatrice DENTAMARO, a nome della propria parte politica, dichiara un voto contrario sul riconoscimento dei presupposti di necessità ed urgenza del provvedimento per la cui emanazione sono state addotte motivazioni fondate sull'efficienza dell'azione del Governo, un'efficienza che non sembra ispirare il concreto operare dell'esecutivo che non ha, ad esempio, ancora proceduto ad una chiara attribuzione delle deleghe a ministri e sottosegretari.

Il senatore BOSCETTO dichiara invece il voto favorevole dei senatori di Forza Italia ritenendo esaurienti le argomentazioni svolte dal Ministro e dalla relatrice. Non rileva differenze significative rispetto al precedente costituito dall'istituzione con decreto del Ministero dei Beni Culturali e reputa incoerente l'atteggiamento dell'opposizione teso a negare al Governo l'esercizio di una essenziale prerogativa: quella di dimensionare l'organizzazione dei ministeri sulla base delle proprie esigenze.

Anche il senatore VALDITARA dichiara, a nome della propria parte politica, un voto favorevole sul provvedimento la cui adozione appare funzionale all'esigenza di garantire una omogeneità delle prestazioni sociali sull'intero territorio nazionale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di parere favorevole illustrata dalla relatrice è quindi approvata dalla Commissione.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Resoconto della Commissione Giustizia (2^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 24 luglio 2001

1^a seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Resoconto della Commissione Bilancio (5^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 24 luglio 2001

3^a seduta

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 10,25.

472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del decreto-legge recante disposizioni in materia di organizzazione dei ministeri, già approvato dalla Camera dei deputati. Con esso vengono ripristinati il Ministero della sanità (ora denominato della salute) ed il Ministero delle comunicazioni, le cui attribuzioni erano confluite, ad opera del decreto legislativo n. 300 del 1999, rispettivamente nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nel Ministero delle attività produttive. Il ripristino di tali ministeri non dovrebbe comportare un aumento delle dotazioni organiche delle rispettive amministrazioni in quanto dal precedente accorpamento non era conseguito alcun effetto di riduzione del personale. Occorre invece valutare eventuali effetti finanziari conseguenti alla duplicazione delle strutture di vertice determinato dall'incremento del numero dei Ministri (come ad esempio gli uffici di diretta collaborazione del Ministro), segnalando, comunque, che dal precedente accorpamento non erano stati considerati corrispondenti effetti di risparmio. Rileva, inoltre, che dall'articolo 13, concernente gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri, potrebbero derivare maggiori oneri connessi con le posizioni di fuori ruolo o di aspettativa retribuita; al riguardo, si segnala la clausola di assenza di oneri a carico degli enti di appartenenza, prevista per enti territoriali e per quelli dotati di autonomia funzionale, e non anche per le amministrazioni dello Stato e la previsione di incrementi ai limiti numerici ostativi al collocamento fuori ruolo e di deroghe di carattere temporale alla durata di tali istituti.

Il sottosegretario ARMOSINO dichiara che, per quanto concerne il ripristino dei Ministeri della salute e delle comunicazioni, non conseguono maggiori oneri in quanto i costi della reistituzione avvengono nell'ambito dei costi previgenti.

Per quanto concerne poi l'articolo 13, si escludono maggiori oneri in quanto le posizioni rimaste vacanti per il collocamento fuori ruolo del personale possono essere ricoperte con nuove assunzioni, secondo le ordinarie procedure, in ossequio alle disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche.

Il relatore FERRARA propone di esprimere parere favorevole, nel presupposto che non vi siano maggiori oneri a carico delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore PASQUINI, concordando con l'osservazione del relatore, ribadisce la necessità di prevedere l'assenza di oneri a carico dello Stato, anche per le amministrazioni dello Stato.

Alle perplessità sollevate dal senatore MICHELINI circa la possibilità che dall'articolo 13 possano conseguire maggiori oneri a carico delle amministrazioni locali, replica il presidente AZZOLLINI, specificando che nello stesso articolo vi è una apposita clausola di assenza di oneri.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime, infine, parere favorevole nel presupposto che, dalle disposizioni di cui all'articolo 13, non derivino maggiori oneri a carico delle amministrazioni dello Stato.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Resoconto della Commissione Bilancio (5^a)

Sottocommissione per i pareri

Lunedì 30 luglio 2001

4^a seduta

Presidenza del presidente Azzollini

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,35.

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario).

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al decreto-legge recante disposizioni in materia di organizzazione dei Ministeri. Per quanto di competenza, occorre valutare gli emendamenti 2.203, 8.7, 11.45, 11.21, 13.12, 13.57 e 13.38, che potrebbero comportare effetti finanziari negativi. In relazione agli emendamenti 13.37 e 13.83, sembra opportuno introdurre la specificazione che le sostituzioni ivi previste siano predisposte nel limite delle vigenti piante organiche.

Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni del relatore rilevando che gli emendamenti 13.37 e 13.38 comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Esprime infine avviso contrario in merito all'emendamento 4.200.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.203, 8.7, 11.45, 11.21, 13.12, 13.57 e 13.38 e contrario sull'emendamento 4.200.

Esprime parere di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione degli emendamenti 13.37 e 13.83 per i quali il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione della specificazione che le sostituzioni ivi previste siano predisposte nel limite delle vigenti piante organiche.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Resoconto della Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare (9^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 25 luglio 2001

2^a seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Agoni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Resoconto della Commissione Industria, commercio e turismo (10^a)

Giovedì 19 luglio 2001

7^a Seduta

Presidenza del Presidente PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 9,10.

472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente PONTONE precisa che il decreto-legge ridefinisce l'elenco dei Ministeri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo l'istituzione del Ministero delle comunicazioni e del Ministero della salute, ai quali sono attribuite funzioni che, in base alla normativa previgente, erano di competenza, rispettivamente, del Ministero delle attività produttive e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Oltre alla definizione delle aree di attività delle nuove strutture, il decreto interviene sulle attribuzioni dei vice ministri, nonché sulla disciplina degli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri.

Le norme di rilievo diretto per la 10^a Commissione sono, ovviamente, quelle che intervengono sulle competenze del Ministero delle attività produttive. Confrontando il testo originario dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 300 - che indicava le attribuzioni del Ministero - con il testo del medesimo articolo, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legge in esame, si nota che le competenze di tale dicastero sono state ridefinite mediante la sottrazione delle funzioni in materia di poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle telecomunicazioni, con particolare riguardo al commercio elettronico. L'articolo 6 del decreto legge, nell'istituire il Ministero delle comunicazioni, attribuisce ad esso tali ambiti, facendo tuttavia salve le competenze in materia di stampa e di editoria del relativo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed eliminando il riferimento al commercio elettronico.

In relazione alle aree funzionali, rimangono pertanto al Ministero delle attività produttive quella relativa allo sviluppo del sistema produttivo e quella relativa al commercio con l'estero e all'internazionalizzazione del sistema economico, mentre l'area relativa al settore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (si trattava della lettera c) dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 300, di cui l'articolo 4 del decreto legge in esame propone la soppressione) viene ora trasferita al Ministero delle comunicazioni. Si segnala che, nella formulazione dell'articolo 32-ter del decreto legislativo n. 300, introdotto dall'articolo 6 del decreto legge, manca il riferimento allo sviluppo della società dell'informazione, contenuto invece nella già citata lettera c) dell'articolo 28.

Sono infine sottratte all'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici ed attribuite al Ministero delle comunicazioni le competenze in materia di rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici, di determinazione dei requisiti tecnici e delle procedure di omologazione, di accreditamento dei laboratori di prova e di rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi.

Si fa, infine, presente che l'articolo 11 del decreto legge attribuisce al Ministero della salute una competenza generale in materia di tutela della salute sui luoghi di lavoro, ma che l'articolo 45 del decreto legislativo n. 300 aveva previsto il trasferimento dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero del lavoro delle funzioni relative non solo alla vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, ma anche al servizio ispettivo per la sicurezza mineraria.

Il Presidente, sulla base delle considerazioni svolte, propone di formulare un parere favorevole osservando che le competenze statali attribuite in via generale al Ministero delle attività produttive non possono non riguardare anche l'industria informatica e il commercio elettronico, fermo restando il giudizio positivo circa l'attribuzione ad uno specifico dicastero delle competenze in materia di telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica e radiodiffusione.

Il senatore CHIUSOLI esprime la propria contrarietà al provvedimento proposto dal Governo motivata sia da ragioni di ordine politico che tecnico. Sul piano politico, è evidente che l'incremento del numero dei ministeri rispetto alla riforma realizzata nella scorsa legislatura, risponde ad esigenze di equilibrio interno della maggioranza ed appare in controtendenza rispetto agli obiettivi di razionalizzazione della pubblica amministrazione e di decentramento che la stessa maggioranza aveva indicato durante la campagna elettorale.

Dal punto di vista tecnico, appare criticabile sia la scelta di intervenire mediante decretazione d'urgenza, per di più ancor prima di ottenere la fiducia delle Camere, sia quella di scorporare dal Ministero delle attività produttive le funzioni in materia di comunicazioni e nuove tecnologie, che appaiono strettamente connesse allo sviluppo produttivo e industriale del paese. Occorrerebbero chiarimenti inoltre sulle attribuzioni relative al commercio elettronico e alla agro-industria.

Sottolinea come nella discussione che si è svolta presso la Commissione attività produttive della Camera sono state riconosciute tali contraddizioni e che nello stesso parere votato dai Gruppi di maggioranza sia stata evidenziata l'esigenza di conservare al Ministero delle attività produttive talune competenze concernenti le nuove tecnologie. Pur confermando il proprio voto contrario sul provvedimento, si augura che in sede di parere la Commissione possa accogliere analoghe osservazioni.

Il senatore BASTIANONI si esprime in senso fortemente critico sul provvedimento del Governo. Esso costituisce una revisione peggiorativa della riforma dei Ministeri, motivata esclusivamente dalla necessità di poter usufruire di alcuni posti in più da distribuire nella ripartizione degli incarichi ministeriali. Tali esigenze di equilibrio all'interno della maggioranza hanno prevalso rispetto alla coerenza di un processo di riforma della pubblica amministrazione che era stato avviato. Si sono determinate, in tal modo, anche talune evidenti contraddizioni come quella concernente le competenze in materia di commercio elettronico, che non sono state chiarite. Sottolinea anche come i Gruppi di maggioranza, in sede di Commissione attività produttive della Camera, abbiano rilevato l'esigenza di mantenere al Ministero delle attività produttive competenze in materia di nuove tecnologie.

Il senatore D'AMBROSIO respinge nettamente le critiche formulate dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione in ordine alle ragioni che hanno determinato la ricostituzione dei due Ministeri delle comunicazioni e della salute. In effetti, l'esigenza di mantenere autonomia ad importanti settori dell'azione di governo era stata evidenziata ben prima della definizione della compagine governativa. Non vi è stato, quindi, alcun problema concernente gli equilibri interni della maggioranza che abbia dato luogo all'ampliamento del numero dei Ministeri. Tale scelta è stata invece conseguenza diretta degli indirizzi che il Governo intende dare alla propria attività. Dichiara, quindi, il proprio voto favorevole.

Il senatore TRAVAGLIA osserva che le articolazioni della pubblica amministrazione costituiscono gli strumenti indispensabili all'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza. Se mutano gli obiettivi che il Governo intende perseguire, è coerente trasformare conseguentemente anche gli strumenti di cui poter disporre. Il provvedimento in esame dovrebbe quindi essere analizzato in tale ottica. Dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore MUGNAI dichiara l'avviso favorevole della propria parte politica.

Il senatore TUNIS condivide quanto già rilevato nei precedenti interventi svolti dai Senatori dei Gruppi di maggioranza e sottolinea che nella proposta di parere avanzata dal Presidente si tiene conto delle esigenze prospettate con riferimento alle competenze del Ministero delle attività produttive nel campo delle nuove tecnologie.

Il presidente PONTONE, nel ribadire la propria proposta di parere con osservazioni, precisa che la soluzione adottata per le competenze in materia di agro-industria appare condivisibile.

La Commissione, infine, previa sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 10,15.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Resoconto della Commissione Igiene e sanità (12^a)

Sottocommissione per i pareri

Giovedì 26 luglio 2001

1^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della senatrice Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORI IN ASSEMBLEA

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

16ª seduta pubblica

Resoconto sommario

Giovedì 19 luglio 2001

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 10,32.

Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che la 1ª Commissione ha espresso un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità. Ricorda altresì che nella discussione può intervenire un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

IOANNUCCI, relatrice. Si richiama al dibattito svolto nella Commissione affari costituzionali e alle esauritive risposte fornite in quella sede alle obiezioni sollevate.

MANCINO (Mar-DL-U). Il decreto-legge manca dei presupposti costituzionali in quanto l'organizzazione del Governo non è questione straordinaria ma di merito e va affidata alla discussione del Parlamento; né è possibile rifarsi al precedente del 1974, cioè al decreto con cui è stato istituito il Ministero per i beni culturali. Il decreto in esame risponde più ad una esigenza di organigramma che di organizzazione – tanto che il Governo non ha ritenuto di ricorrere all'attribuzione di incarichi di vice ministro per la sanità e le comunicazioni – ed è in contrasto con la devoluzione che si intende realizzare, specialmente per quel che riguarda la sanità. Inoltre, il provvedimento presenta ulteriori profili di incostituzionalità, prefigurando la possibilità che ogni Governo scelga l'assetto che preferisce, contrastando così con quella stabilità di cui il Paese ha bisogno. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Aut. Congratulazioni).

BASSANINI (DS-U). Pur essendo diritto di ogni Governo quello di procedere alla organizzazione dei Ministeri ritenuta migliore contesta la legittimità del ricorso allo strumento del decreto-legge, il cui uso improprio costituisce di per sé un segnale di instabilità, trattandosi di una materia che la Costituzione affida al legislatore ordinario. I motivi sostanziali alla base della necessità e dell'urgenza appaiono infatti ispirati alla volontà di distribuire gli incarichi di Governo all'interno delle forze della coalizione di maggioranza, secondo una vecchia logica superata dal sistema vigente che rafforza il ruolo decisionale del Presidente del Consiglio nell'affidamento degli incarichi. Inoltre, l'istituzione del Ministero della salute contrasta con il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di sanità nonché con gli indirizzi annunciati dall'attuale maggioranza che vanno nel senso di una ulteriore devoluzione delle funzioni statali. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U e del senatore Betta).

MAGNALBÒ (AN). Dagli interventi dell'opposizione emerge la sola volontà di censurare l'operato del Governo in quanto la Costituzione non sembra porre limiti alla decretazione d'urgenza nella materia in esame. Peraltro, le condizioni di necessità ed urgenza sono dettate dall'esigenza di interrompere un meccanismo pericoloso di riagggregazione delle competenze, stabilito dal decreto legislativo n. 300, non condiviso dall'attuale maggioranza. La coalizione di Governo rivendica dunque il diritto a procedere ad un riassetto delle istituzioni, a fronte anche dell'occupazione di potere portata avanti dalla precedente maggioranza nella scorsa legislatura. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

TIRELLI (LNP). Nel dichiarare il voto favorevole della Lega sul parere espresso dalla 1ª Commissione, ritiene che occorre interrompere una prassi caratterizzata dall'uso distorto che la

precedente maggioranza ha fatto dello strumento della decretazione d'urgenza nonché dall'interpretazione della sussistenza dei requisiti di costituzionalità secondo la convenienza politica. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e CCD-CDU:BF).

TURRONI (Verdi-U). L'emanazione del decreto-legge, che prevede tra l'altro l'istituzione di due Ministeri, è in contraddizione con le affermazioni sostenute dall'attuale maggioranza all'epoca della discussione della riforma circa l'eccessivo numero dei Dicasteri. Pertanto, le ragioni sostanziali di questo provvedimento si ravvisano in questioni di stabilità politica all'interno della coalizione di maggioranza. Inoltre, la ricostituzione del Ministero della sanità contrasta con le enunciazioni di federalismo e dimostra che gli atti concreti del Governo sono in realtà ispirati da una volontà centralistica. I Verdi, pur disponibili ad un confronto serio sull'organizzazione del Governo, ritengono che il provvedimento non abbia i requisiti di necessità ed urgenza.

COMPAGNA (CCD-CDU:BF). Il suo Gruppo ritiene sussistenti i presupposti di necessità e di urgenza per l'emanazione del decreto-legge in materia di organizzazione della macchina amministrativa, considerata la disarmonica applicazione della riforma Bassanini, nonché la necessità di garantire al comparto della sanità un vertice politico riconoscibile all'indomani di una riforma non condivisa dall'attuale schieramento di maggioranza. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI, AN e LNP).

PASTORE (FI). Conferma il voto favorevole espresso dal suo Gruppo in Commissione affari costituzionali sulla sussistenza dei presupposti costituzionali per il decreto-legge, considerato che la riforma dei Ministeri in alcuni casi ancora non è stata neppure avviata e un ulteriore ritardo avrebbe prodotto diseconomie. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF e AN).

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. L'urgenza dell'emanazione del provvedimento è stata determinata dalla pervicace volontà dell'attuale opposizione di non accogliere, nello scorcio finale della passata legislatura, l'invito a sospendere l'accelerazione impressa all'entrata in vigore della riforma, con i conseguenti adempimenti organizzativi e contabili, al fine di non impedire alla nuova maggioranza e al nuovo Governo di realizzare il proprio disegno politico dal punto di vista della struttura della pubblica amministrazione. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS), il Senato approva il parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione permanente.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

30^a seduta pubblica

Resoconto sommario

Mercoledì 1 agosto 2001

Presidenza del vice presidente Calderoli

La seduta inizia alle ore 16,33.

Discussione del disegno di legge:

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Dà la parola al senatore Pastore perché riferisca sui lavori della 1^a Commissione permanente.

PASTORE (FI). La Commissione affari costituzionali non ha potuto completare l'esame delle disegni di legge n. 472 prima della scadenza del termine indicato nel calendario dei lavori. L'opposizione ha presentato circa 600 emendamenti, 80 dei quali sono stati votati, risultando tutti respinti a dimostrazione della volontà della maggioranza di confermare il testo licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Pertanto la discussione si svolgerà, senza relatore, sul testo approvato dalla Camera dei deputati. Dichiara aperta la discussione generale.

MALABARBA (Misto-RC). Rifondazione Comunista aveva espresso forte dissenso sull'impianto del decreto legislativo n. 300 del 1999, in particolare per quanto riguardava l'unificazione delle competenze del Ministero del lavoro con quelle della sanità. Tuttavia, le modifiche proposte dal testo in esame sono peggiorative in quanto la configurazione che si intende dare al nuovo Ministero della salute non risponde all'esigenza di garantire attraverso la struttura centrale prestazioni sanitarie uniformi su tutto il territorio nazionale. Analogamente, con l'istituzione del Ministero delle comunicazioni il Governo opera un semplice scorporo e non coglie l'occasione per definire le funzioni spettanti rispettivamente al Ministro, al Parlamento ed all'Autorità di garanzia in un settore fondamentale della vita democratica. I senatori di Rifondazione Comunista chiedono infine la soppressione dell'articolo 12 in tema di deleghe da conferire alla nuova figura dei Vice Ministri. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). Nella motivazione con la quale il Presidente della Repubblica ha emanato il decreto-legge n. 217 in conversione viene esplicitamente indicata la finalità di assicurare maggiore funzionalità dell'articolazione dei Ministeri. Appare del tutto normale, quindi, che il nuovo Governo, dopo aver rispettato per correttezza istituzionale l'organizzazione dei Ministeri che il centrosinistra ha adottato e di cui ha arbitrariamente rinviato l'entrata in vigore all'inizio della XIV legislatura, abbia ritenuto di non poter iniziare la propria attività senza aver modificato un'organizzazione interna che non giudicava funzionale. Contro questa legittima decisione, le opposizioni hanno intrapreso un attacco al Governo di natura istituzionale e non soltanto politica, che ricalca il tentativo di delegittimare il centrodestra condotto alla fine della precedente legislatura e punito dagli elettori. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI e AN).

PETRINI (Mar-DL-U). Il decreto in esame modifica un assetto non ancora consolidato ma innovativo, approvato sulla base di una delega che ha costituito uno dei passaggi fondamentali della precedente legislatura, in quanto ha innestato elementi di federalismo capovolgendo la logica dell'articolo 117 della Costituzione. Nel corso della sua discussione l'attuale Ministro della funzione pubblica, come relatore di minoranza, considerò quella riforma positiva ma incompleta, non sufficientemente ambiziosa nella scelta di trasferire competenze a livello regionale. Pertanto, sulla base della logica, tale scelta avrebbe dovuto essere ampliata e rafforzata dall'attuale Esecutivo che invece – contraddittoriamente – ha operato nella direzione opposta. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Michelini).

TURRONI (Verdi-U). I requisiti di necessità e di urgenza del decreto-legge risiedono unicamente nell'esigenza di trovare due incarichi ministeriali, una scelta che contraddice le critiche demagogiche che l'attuale maggioranza ha rivolto ai Governi della precedente legislatura per qualche incarico di ministro o di sottosegretario in più. Il Gruppo dei Verdi non ritiene imm modificabile il decreto legislativo 300, tant'è vero che ha manifestato contrarietà allo smantellamento del Corpo forestale dello Stato e all'eccessiva ampiezza delle competenze del Ministero delle infrastrutture rispetto a quello del territorio e dell'ambiente; tuttavia, il Governo avrebbe dovuto proporre la sua modifica attraverso un disegno di legge. Lamenta il contingentamento dei tempi e la netta chiusura della maggioranza alle argomentazioni dell'opposizione. Annuncia che il Gruppo contrasterà fino in fondo l'approvazione del decreto. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Il provvedimento in esame non riguarda modifiche organizzative, ma l'impianto stesso del Governo, materia di competenza esclusiva del Parlamento, e risponde soltanto all'esigenza di assegnare dei posti, in quanto prevede autonomia ministeriale per competenze che avrebbero potuto essere accorpate eventualmente presso la Presidenza del Consiglio. Rispondendo al senatore Pastore che ha criticato l'ostruzionismo dell'opposizione, rileva che i lavori parlamentari sono farraginosi e inconcludenti a causa di comportamenti irrazionali che la maggioranza ha imposto al Parlamento. Auspica che alla ripresa dei lavori le esigenze pubblicitarie

del Governo vengano messe da parte e sia possibile organizzare razionalmente i lavori per consentire a tutti i parlamentari di svolgere al meglio il loro ruolo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

IOANNUCCI (FI). Rientra tra i compiti del Governo assicurare la corretta ed efficiente gestione amministrativa, anche modificando la sua organizzazione per realizzare gli obiettivi che si è proposto; si può anzi pensare ad una struttura modulare, che consenta diverse organizzazioni a seconda delle esigenze dei Governi. Il diritto alla salute e all'informazione hanno una specificità e un ruolo strategico riconosciuto dalla Costituzione; sono materie che meritano un'autonoma organizzazione e specifici centri di imputazione di responsabilità, né si può sostenere che l'istituzione del Ministero della salute pregiudichi la devoluzione delle competenze sanitarie alle regioni. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Il Governo ribadisce l'obiettivo di realizzare snellezza ed efficienza amministrativa e rivendica il proprio diritto a non condividere l'assetto organizzativo deciso dalla precedente maggioranza, alla quale non si può riconoscere il ruolo di interprete esclusivo dei principi di modernizzazione. Il Governo è coerente con le posizioni espresse nella precedente legislatura, quando il centrodestra chiese inutilmente al Governo una riapertura della delega per modificare l'assetto organizzativo da essa previsto. Nel corso dell'esame alla Camera sono stati accolti alcuni giusti emendamenti presentati dalla opposizione, ma non ritiene che in questa sede, nella quale l'opposizione ha assunto un atteggiamento ostruzionistico, possano accettarsi proposte di modifica di ampia portata, tanto più che in autunno il Governo presenterà un disegno di legge di revisione organica della riforma. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP. Congratulazioni).

BASSANINI (DS-U). Ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, propone di non passare all'esame degli articoli, considerato che lo stesso Ministro ha annunciato una riorganizzazione della struttura di Governo subito dopo la ripresa dei lavori al termine della pausa estiva.

PASTORE (FI). È contrario alla proposta del senatore Bassanini ritenendo che la mancata conversione in legge del decreto-legge possa determinare effetti traumatici, e questo nonostante l'annuncio di un ulteriore riassetto organizzativo dato dal ministro Frattini.

MAGNALBÒ (AN). Voterà contro la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, formulata con intendimento evidentemente strumentale. Sebbene condivida il giudizio di grande rilevanza rispetto alla riforma Bassanini introdotta nel corso della precedente legislatura, non si possono ignorare talune pecche nel conferimento di deleghe e poteri ma non di risorse agli enti locali. (Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

COMPAGNA (CCD-CDU:BF). Sulla richiesta di non passare all'esame degli articoli condivide la posizione espressa dal senatore Pastore. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

DENTAMARO (Mar-DL-U). Il Gruppo della Margherita è favorevole alla proposta di non passaggio all'esame degli articoli, visto l'intendimento del Governo di riordinare la materia in autunno e la possibilità di adottare altri strumenti per sospendere le novità introdotte con il decreto-legge.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge la proposta di non passare all'esame degli articoli formulata dal senatore Bassanini. (Applausi ironici dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF e AN).

PRESIDENTE. Dà lettura del parere della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti. (v. Resoconto stenografico). Passa quindi all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa quindi all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

BASSANINI (DS-U). Si propone la soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge, che riscrive in modo organico e complessivo la struttura di Governo delineata con il decreto legislativo n. 300 del 1999. L'istituzione del Ministero della salute contrasta con il trasferimento alle regioni delle relative

competenze in materia sanitaria, mentre l'istituzione del Ministero delle comunicazioni sottrae competenze a quello delle attività produttive, separando la regolamentazione della new e della old economy.

DENTAMARO (Mar-DL-U). La reintroduzione del Ministero della sanità e di quello delle comunicazioni suscita contrarietà innanzitutto per ragioni di metodo, stante il ricorso al decreto-legge, e poi per ragioni di merito, considerato che si blocca il processo di trasferimento delle competenze alle regioni in materia sanitaria e si incide in un settore di grande importanza, quale quello delle comunicazioni, per il quale è preferibile mantenere una gestione unitaria rispetto al comparto delle attività produttive.

DE PETRIS (Verdi-U). L'ordine del giorno G100 richiama l'attenzione dell'Assemblea sulla necessità di garantire l'unitarietà del Corpo forestale dello Stato, considerato che il decreto legislativo n. 217 del 2001 lo ha sostanzialmente regionalizzato.

EUFEMI (CCD-CDU:BF). L'ordine del giorno G101, analogamente al precedente, si occupa del Corpo forestale dello Stato, che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha regionalizzato in piena campagna elettorale e contro il parere dell'ex ministro delle politiche agricole Pecorario Scanio.

DETTORI (Mar-DL-U). Aderisce, insieme ai senatori Velardi, Castellani, Montagnino e Vallone, all'ordine del giorno G100.

D'IPPOLITO (FI). Chiede di apporre la firma all'ordine del giorno G101.

MALENTACCHI (Misto-RC). Condivide lo spirito dell'ordine del giorno G100, a favore della tutela ambientale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica. È contrario a tutti gli emendamenti. Quanto poi agli ordini del giorno, si rimette all'Assemblea sul dispositivo del G101 e sul primo capoverso del dispositivo del G100, e dichiara la contrarietà del Governo sul primo e sul terzo capoverso della premessa del G101 e sul secondo capoverso del dispositivo del G100. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), respinge gli identici emendamenti 1.22, 1.25 e 1.31.

VITALI (DS-U). Dichiara il voto favorevole agli emendamenti da 1.3 a 1.200 che, con una norma apparentemente formale ma di grande importanza, ripristinano le denominazioni originali di tutta una serie di Ministeri.

Presidenza del vice presidente SALVI

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 1.3. È poi respinto l'emendamento 1.19 e, previa altra verifica del numero legale, chiesta sempre dal senatore VIVIANI, è respinto l'1.5. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore VIVIANI, sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.200 nonché gli identici emendamenti 1.32 e 1.23.

BASSANINI (DS-U). Dichiara il voto contrario sugli emendamenti 1.20 e 1.18, provocatoriamente presentati in considerazione delle aspirazioni che il ministro Gasparri mostra di nutrire rispetto alle competenze del suo Dicastero. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Applausi ironici dal Gruppo FI).

TIRELLI (LNP). Anche la Lega voterà contro l'emendamento 1.20. (Applausi dai Gruppi LNP, FI, CCD-CDU:BF e AN).

MEDURI (AN). In dissenso dal Gruppo, voterà a favore dell'1.20.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), respinge l'emendamento 1.20 nonché, previa verifica del numero legale, chiesta dallo stesso senatore, l'emendamento 1.18. (Proteste dal Gruppo LNP, che sottolinea l'obbligo da parte del senatore segretario di partecipare alle votazioni)

PRESIDENTE. Precisa che il senatore che svolge la funzione di segretario deve partecipare al voto.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), è respinto l'emendamento 1.26a.

TURRONI (Verdi-U). Raccomanda alla maggioranza l'approvazione dell'emendamento 1.201 che sopprime il Ministero dell'ambiente, dato che i disegni di legge sul rilancio dell'economia e sulle infrastrutture cancellano le competenze ad esso affidate.

Presidenza del presidente PERA

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), è respinto l'emendamento 1.201. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI, è respinto anche l'1.21.

VITALI (DS-U). Voterà a favore dell'emendamento 1.6 che propone un unico Ministero dell'ambiente, del territorio e delle infrastrutture.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), è respinto l'emendamento 1.6. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI, è poi respinto l'emendamento 1.8. Con votazione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore VIVIANI, è respinto l'emendamento 1.9 e, previa verifica del numero legale, chiesta dallo stesso senatore, è respinto anche l'1.7. Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI, respinge poi l'emendamento 1.200.

BASSANINI (DS-U). L'emendamento 1.202 propone l'istituzione di un unico Ministero dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, considerato che nel provvedimento per il rilancio delle infrastrutture, la valutazione dell'impatto ambientale è rimessa al Ministero dei trasporti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), è respinto l'emendamento 1.202. Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.203 e 1.17.

BASSANINI (DS-U). L'emendamento 1.14 è volto ad unificare i settori dell'istruzione e del lavoro in un unico Ministero per un migliore collegamento tra la formazione e il mondo del lavoro, secondo il programma elettorale della Casa delle libertà.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), è respinto l'emendamento 1.14. Con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore, è respinto l'emendamento 1.4. Risulta altresì respinto l'1.11. Previa distinte e successive verifiche del numero legale, chieste ancora dal senatore VIVIANI, sono respinti gli emendamenti 1.10 e 1.12, nonché la prima parte dell'1.24 fino alle parole «della salute», con conseguente preclusione della restante parte dello stesso e degli emendamenti 1.29 e 1.33.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 1.26 ed 1.30, tra loro identici. Vengono quindi respinti l'emendamento 1.13 e, previa verifica del numero legale chiesta dal senatore VIVIANI, la prima parte dell'1.15, fino alla parola «Università», con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso emendamento e del successivo 1.16.

PASSIGLI (DS-U). Quando il Governo porrà mano, come preannunciato, ad una nuova articolazione dei Ministeri, sarà opportuno individuare una più confacente organizzazione delle competenze nella materia della ricerca scientifica e tecnologica.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 1.28.

BASSANINI (DS-U). L'ordine del giorno G100 impegna il Governo a ritirare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 che costituisce un atto dovuto, applicando, sia pure con grande ritardo, quanto previsto dal decreto legislativo n. 143 del 1996 in tema di regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato. Pertanto, chi volesse impedire tale regionalizzazione, che risulta coerente con l'assetto individuato dall'articolo 117 della Costituzione e con i principi del federalismo, da tutti condivisi – quanto meno a parole – dovrebbe presentare uno specifico disegno di legge e non un semplice ordine del giorno.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge l'ordine del giorno G100.

EUFEMI (CCD-CDU:BF). Apprezzando la disponibilità del Governo sui contenuti del dispositivo, ritira l'ordine del giorno G101, annunciando la presentazione di un disegno di legge per la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordando che sul 2.203 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PASSIGLI (DS-U). Gli emendamenti proposti all'articolo 2 mirano ad uniformare l'articolazione interna dei Ministeri, alcuni dei quali sono organizzati per dipartimenti, altri per direzioni generali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge gli identici 2.1 e 2.10. Viene respinto anche l'emendamento 2.6.

PASSIGLI (DS-U). Il ministro Frattini non ha motivato il parere contrario agli emendamenti, alcuni dei quali potrebbero essere trasformati in un ordine del giorno se il Governo manifestasse l'intenzione di accoglierne lo spirito in vista della riorganizzazione preannunciata per il prossimo autunno.

BASSANINI (DS-U). Dichiaro il voto contrario all'emendamento 2.26, che rimetterebbe in discussione la recentissima riorganizzazione del Ministero dell'interno.

Il Senato respinge l'emendamento 2.26.

BASSANINI (DS-U). Dichiaro il voto favorevole all'emendamento 2.13a nella considerazione che nel Ministero degli affari esteri rischia di crearsi un dualismo tra il Ministro ed il segretario generale, dotato di ampi poteri.

Previa distinta verifica del numero legale, chieste dal senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.13a, 2.14a e 2.15a. Vengono respinti gli emendamenti 2.25 e 2.24. Con votazioni nominali elettroniche, chieste ancora dal senatore VIVIANI, il Senato respinge gli emendamenti 2.22, 2.24a e la prima parte dell'emendamento 2.5, fino alle parole «numeri 4)», con conseguente preclusione del resto dell'emendamento e del successivo 2.23a.

Dopo il voto contrario sull'emendamento 2.16a, il Senato respinge, con la votazione nominale elettronica chiesta dal senatore VIVIANI, l'emendamento 2.22a. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 2.21a fino alle parole «numero 6)», risulta precluso il 2.201.

Con distinte votazioni elettroniche, chieste dal senatore VIVIANI, il Senato respinge gli emendamenti 2.19, 2.20a, 2.23. Previa verifica del numero legale, chieste dal senatore VIVIANI, il

Senato respinge gli emendamenti 2.19^a e 2.18^a, mentre, su richiesta dello stesso senatore, vengono respinti con votazione nominale elettronica gli emendamenti 2.21 e 2.20. Risultano anche respinti la prima parte dell'emendamento 2.2, fino alle parole «della salute» (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi emendamenti 2.11 e 2.8), nonché il 2.18.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore VIVIANI, il Senato respinge gli emendamenti 2.15 e 2.14.

BASSANINI (DS-U). Dichiaro voto favorevole agli emendamenti 2.3, 2.12 e 2.9, tra loro identici, ritenendo più funzionale collocare il Ministero delle comunicazioni tra quelli organizzati per dipartimenti. Analoga posizione esprime in relazione all'emendamento 2.4 per il Ministero degli affari esteri.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge gli identici 2.3, 2.12 e 2.9. Risulta quindi respinto il 2.4.

VIVIANI (DS-U). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 2.202.

PRESIDENTE. Indico la votazione. Avverto che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione 472 alla seduta notturna.

Dà annuncio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza e comunica l'ordine del giorno della seduta notturna.

La seduta termina alle ore 19,57.

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (472)

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e allegato recante le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge, nel testo.

Approvato dalla camera dei deputati

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 2001, N. 217

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, n. 12), le parole: «Ministero della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «10) Ministero della salute»;

al comma 1, capoverso 2, le parole: «4) Ministero della sanità;» sono soppresse e la cifra: «5)» è sostituita dalla seguente: «4)».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 2, le parole da: «trasformazione e conseguente commercializzazione» fino a: «politiche per i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre"».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «1999, n. 300,» sono inserite le seguenti: «al Titolo IV,»;

al comma 2, capoverso Art. 32-bis, al comma 2, le parole: «con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

al comma 2, capoverso Art. 32-ter, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze» sono soppresse le parole: «ad uso privato»; e le parole da: «stampa, editoria, ad eccezione» fino a: «produzioni tradizionali;» sono sostituite dalle seguenti: «produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;»;

al comma 2, capoverso Art. 32-quater, al comma 1, le parole da: «previgente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «vigente alla data del 9 giugno 2001»;

al comma 2, il capoverso Art. 32-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 32-quinquies. - (Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici) – 1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative:

a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "il ministero del lavoro" sono soppresse le seguenti: ", della salute"; alla medesima lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "il ministero della salute";

b) alla lettera b), le parole: "il ministero delle comunicazioni," sono soppresse».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "certificazione per la qualità," sono inserite le seguenti: "trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «Capo X» sono inserite le seguenti: «del Titolo IV».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 3, penultimo periodo, le parole: «commi 6 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 7 e seguenti».

All'articolo 10:

al comma 1, è premesso il seguente:

«01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "due"».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: «1999, n. 300,» sono inserite le seguenti: «al Titolo IV,» e la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute»;

al comma 2, capoverso Art. 47-bis, al comma 1, la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute»; al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Il Ministero» sono inserite le seguenti: «, con modalità definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» e la parola: «e» è soppressa;

al comma 2, capoverso Art. 47-quater, al comma 1, le parole: «articolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47-ter».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: «n. 400,» sono inserite le seguenti: «come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81,»; e le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tale caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il

limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostatici al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostatiche al suo accoglimento.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) Ministero delle attività produttive;
- 7) Ministero delle comunicazioni;
- 8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
- 9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 12) Ministero della salute;
- 13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- 14) Ministero per i beni e le attività culturali».

EMENDAMENTI

1.22

Villone, Bassanini, Vitale
Respinto
Sopprimere l'articolo.

1.25

Dentamaro, Battisti
Id. em. 1.22
Sopprimere l'articolo.

1.31

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Id. em. 1.22
Sopprimere l'articolo.

1.3

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 4) con il seguente:

4) Ministero per le missioni internazionali di pace».

1.19

Bassanini, Villone

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) Ministero del tesoro e delle finanze».

1.5

Bassanini, Villone

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) Ministero delle attività produttive e della ricerca».

1.1

Bassanini, Villone

Respinto

Al comma 1, n. 6, sostituire le parole: «attività produttive» con le seguenti: «del mercato e delle attività produttive».

1.2

Bassanini, Villone

Respinto

Al comma 1, n. 6, sostituire le parole: «attività produttive» con le seguenti: «della regolamentazione del mercato e della promozione delle attività produttive».

1.200

Bassanini

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 6), con il seguente:

«6) Ministero del turismo, del commercio e dell'artigianato».

1.32

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere il numero 7).

1.23

Villone, Bassanini, Vitale

Id. em. 1.32

Al comma 1, capoverso, sopprimere il numero 7).

1.20

Bassanini, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 7) con il seguente:

7) Ministero della cultura popolare (Min. Cul. Pop.)».

1.18

Bassanini, Villone

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) Ministero dell'informazione e della propaganda».

1.26a

Dentamaro, Petrini

Respinto

Al comma 1, capoverso, n. 7, sostituire le parole: «delle comunicazioni» con le parole: «della comunicazione».

1.201

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 9).

1.21

Bassanini, Villone
Respinto

Al comma 1, sostituire i numeri 9) e 10) con il seguente:

«9) Ministero dell'ambiente e sviluppo del territorio».

1.6

Villone, Bassanini
Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 9) con il seguente:

«9) Ministero dell'ambiente, del territorio e delle infrastrutture».

1.8

Bassanini, Villone
Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 9) con il seguente:

«9) Ministero del territorio, dell'ambiente e delle infrastrutture».

1.9

Bassanini, Villone
Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 9) con il seguente:

«9) Ministero delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio».

1.7

Bassanini, Villone
Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 9) con il seguente:

«9) Ministero dell'ambiente e del territorio».

1.200

Passigli
Respinto

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere il numero 10).

1.202

Bassanini, Villone, Vitali
Respinto

Al comma 1, capoverso 1, sostituire i numeri 10) e 11) con il seguente:

«10) Ministero dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti».

1.203

Bassanini, Villone, Vitali
Respinto

Al comma 1, capoverso 1, sostituire i numeri 10) e 11) con il seguente:

«10) Ministero del territorio, dell'ambiente, dei trasporti e delle infrastrutture».

1.17

Bassanini, Villone
Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 10) con il seguente:

«10) Ministero dei trasporti e delle infrastrutture».

1.14

Bassanini, Villone
Respinto

Al comma 1, sostituire i numeri 11, 12) e 13) con i seguenti:

«11) Ministero delle politiche sociali;
12) Ministero dell'istruzione e del lavoro;
13) Ministero della ricerca scientifica e tecnologica».

1.4

Bassanini, Villone
Respinto

Al comma 1, sostituire i numeri 11) e 13) con i seguenti:

«11) Ministero delle politiche sociali e sanitarie;
13) Ministero del lavoro e dell'educazione».

1.10

Villone, Bassanini
Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 11) con il seguente:

«11) Ministero dell'istruzione, formazione e lavoro».

1.11

Villone, Bassanini
Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 11) con il seguente:

«11) Ministero del lavoro e dell'istruzione».

1.12

Villone, Bassanini
Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 11) con il seguente:

«11) Ministero degli affari sociali e sanitari».

1.24

Villone, Bassanini, Vitale

Le parole da: «Al comma 1» a «, della salute» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso, numero 11), dopo le parole: «del lavoro» aggiungere le seguenti: «, della salute».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il numero 12).

1.29

Dentamaro, Petrini
Precluso

Al comma 1, al capoverso 11, dopo le parole: «del lavoro», aggiungere le seguenti: «della salute».

1.33

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Precluso

Al comma 1, capoverso, numero 11), dopo le parole: «del lavoro» aggiungere le seguenti: «, della salute».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il numero 12).

1.26

Dentamaro, Petrini
Respinto

Nel comma 1, sopprimere il numero 12.

1.30

Dentamaro, Battisti
Id. em. 1.26

Al comma 1, capoverso, sopprimere il n. 12.

1.13

Bassanini, Villone
Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 12) con il seguente:

«12) Ministero della ricerca scientifica e tecnologica».

1.15

Villone, Bassanini

Le parole da: «Al comma 1» a «Università» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire il numero 12) con il seguente:

«12) Ministero dell'Università e della ricerca».

1.16

Villone, Bassanini
Precluso

Al comma 1, sostituire il numero 12) con il seguente:

«12) Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica».

1.28

Dentamaro, Battisti
Respinto

Al comma 1, capoverso, n. 12, sostituire le parole: «della salute» con le altre: «delle politiche sanitarie».

ORDINI DEL GIORNO

G 100

De Petris, Turrone, Boco, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan, Carella
Respinto

Il Senato,

considerato che è in discussione il decreto-legge n. 472 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo già approvato dalla Camera dei deputati;

impegna il Governo per quanto riguarda il Ministero delle politiche agricole e forestali:

a garantire l'unitarietà del Corpo forestale dello Stato per le essenziali funzioni di monitoraggio, tutela e prevenzione e repressione in campo ambientale, agricolo e forestale, evitando ogni smembramento di questa importante forza di polizia, pur prevedendo la difficoltà per le regioni a statuto ordinario di istituire corpi regionali per la tutela dell'ambiente;

a ritirare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 che prevede per il 10 gennaio 2002 lo smembramento del Corpo forestale dello Stato, e l'attribuzione del trenta per cento del relativo personale allo Stato e la suddivisione del restante settanta per cento tra le regioni a statuto ordinario.

G101

Borea, Eufemi, Cirami, Consolo, Menardi, Kappler, Bongiorno, Mugnai, Bobbio Luigi, Demasi, Cozzolino, Balboni, Zappacosta, Ciccanti, Iervolino, Costa, Cutrufo, Izzo, Bonatesta, Cicolani, Fasolino, Pedrizzi, Palombo, Bevilacqua, Pellicini, Nessa, Chirilli
Ritirato

Il Senato,

considerato l'esame del disegno di legge n. 472, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12 giugno 2001, n.217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo oggi in discussione;

verificato: che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001, in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

che il trasferimento del 70 per cento delle suddette risorse inciderà negativamente sulla capacità operativa e organizzativa di tale Corpo di polizia annullandone l'attuale capacità di mobilitazione e di pronto intervento;

che il ridimensionamento del Corpo Forestale dello Stato, quale unico organo preposto ad esercitare funzioni di controllo ambientale, comporterebbe l'impossibilità di continuare a perseguire i reati ambientali e di grave emergenza per la sicurezza dei cittadini;

che il Corpo Forestale dello Stato in collaborazione con altre forze di polizia è, da sempre, grande supporto per i controlli alle frontiere relativamente agli episodi di immigrazione clandestina;

che l'eventuale scioglimento del Corpo forestale dello Stato comporterebbe quindi un danno enorme non solo per l'ambiente ma anche per la sicurezza pubblica;

che tale situazione contravverrebbe anche a quanto disposto dal decreto-legge n. 112 del 1998, il quale prevede che la conservazione, la valorizzazione e, quindi, la gestione di aree nazionali protette - di importanza nazionale e internazionale - è di competenza dello Stato e non piuttosto delle Regioni,

impegna il Governo ad armonizzare la legislazione al fine di assicurare la unitarietà del Corpo Forestale dello Stato onde garantire un efficace ruolo in ambito di tutela ambientale, forestale e di sicurezza pubblica.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Disposizioni generali). – 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

- 1) Ministero dell'interno;
- 2) Ministero della giustizia;
- 3) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) Ministero delle attività produttive;
- 5) Ministero delle politiche agricole e forestali;
- 6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 10) Ministero della salute.

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

- 1) Ministero degli affari esteri;
- 2) Ministero della difesa;
- 3) Ministero delle comunicazioni;
- 4) Ministero per i beni e le attività culturali».

EMENDAMENTI

2.1

Villone, Bassanini, Vitale

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.10

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.6

Dentamaro, Petrini

Respinto

Al comma 1, capoverso, articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri» con le altre: «I seguenti Ministeri sono articolati in dipartimenti».

2.26

Passigli

Respinto

Al comma 1, sopprimere il punto 1) e conseguentemente al comma 2 sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) «Ministero dell'interno».

2.13a

Passigli

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) Ministero degli affari esteri»; e conseguentemente al comma 2 sopprimere il numero 1).

2.25

Passigli

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 2) e conseguentemente al comma 2 sostituire il numero 2) con il seguente: «2) Ministero della giustizia».

2.14a

Passigli

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente: «2) Ministero della difesa;» e conseguentemente al comma 2 sopprimere il numero 2).

2.22

Passigli

Respinto

Al comma 1, al punto 2) sostituire la parola: «giustizia» con: «di Grazia e Giustizia».

2.24

Passigli

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 3) e conseguentemente al comma 2 sostituire il numero 3) con il seguente: «3) Ministero dell'economia e delle finanze».

2.15a

Passigli

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 3) con il seguente: «3) Ministero delle comunicazioni;» e conseguentemente al comma 2 sopprimere il numero 3).

2.24a

Passigli
Respinto

Al comma 1, al punto 3) sopprimere le parole: «e delle finanze».

2.5

Dentamaro, Petrini

Le parole da: «Al comma 1» a «numeri 4)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere i numeri 4) e 10).

2.23a

Passigli
Precluso

Al comma 1, sopprimere il numero 4) e conseguentemente al comma 2 sostituire il numero 4) con il seguente: «4) Ministero delle attività produttive».

2.16a

Passigli
Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 4) con il seguente: «4) Ministero della sanità;» e conseguentemente al comma 2 sopprimere il numero 4).

2.22a

Passigli
Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 5) e conseguentemente al comma 2 sostituire il numero 4) con il seguente: «4) Ministero delle politiche agricole e forestali;».

2.21a

Passigli

Le parole da: «Al comma 1» a «numero 6) » respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere il numero 6) e conseguentemente al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

2.201

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 1, sopprimere il numero 6).

2.19

Passigli
Respinto

Al comma 1, al punto 6) sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» con: «Ministero della tutela dell'ambiente e del territorio».

2.20a

Passigli
Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 7) e conseguentemente al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;».

2.23

Passigli
Respinto

Al comma 1, sostituire il punto 7) con il seguente: «7) Ministero dei trasporti e delle infrastrutture».

2.19a

Passigli

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 8) e conseguentemente al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;».

2.21

Passigli

Respinto

Al comma 1, al punto 8) dopo la parola: «lavoro» inserire le parole: «e della previdenza».

2.2

Villone, Bassanini, Vitale

Le parole da: «Al comma 1» a «salute» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, numero 8), dopo le parole: «del lavoro» aggiungere le seguenti: «, della salute».

Consequentemente, sopprimere il numero 10).

2.11

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 1, numero 8), dopo le parole: «del lavoro» aggiungere le seguenti: «, della salute».

Consequentemente, sopprimere il numero 10).

2.8

Dentamaro, Petrini

Precluso

Al comma 1, n. 8, dopo le parole: «del lavoro», aggiungere le seguenti: «della salute».

2.18a

Passigli

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 9) e conseguentemente al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;».

2.20

Passigli

Respinto

Al comma 1, al punto 9) sostituire: «dell'università e della ricerca» con le parole: «della ricerca e dell'Università».

2.18

Passigli

Respinto

Al comma 1, al punto 9) aggiungere dopo la parola: «ricerca» le parole: «scientifica e tecnologica».

2.15

Passigli

Respinto

Al comma 1, sopprimere il punto 10).

2.14

Passigli

Respinto

Al comma 1, al punto 10) sostituire le parole: «della salute» con le parole: «della Sanità».

2.3

Villone, Bassanini, Vitale

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«10-bis) Ministero delle comunicazioni».

Consequentemente, al comma 2, sopprimere il numero 3).

2.12

Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Id. em. 2.3

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«10-bis) Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il numero 3).

2.9

Dentamaro, Battisti

Id. em. 2.3

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente numero: «10-bis Ministero delle Comunicazioni», e conseguentemente al comma 2, sopprimere il n. 3».

2.4

Villone, Bassanini, Vitale

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine:

11. Ministero degli affari esteri;

12. Ministero delle comunicazioni;

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere i nn.1 e 3.

2.202

Bassanini

Al comma 1, aggiungere il seguente numero:

«10-bis) Ministero per i beni e le attività culturali».

2.7

Dentamaro, Battisti

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri» con le altre: «I seguenti Ministeri sono articolati in direzioni generali».

2.17a

Passigli

Al comma 2, sopprimere il numero 3).

2.17b

Passigli

Al comma 2, al punto 3) sostituire la parola: «comunicazioni» con: «telecomunicazioni».

2.203

Bassanini

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Nei ministeri di cui al comma 1 le funzioni generali di supporto in materia di gestione della contabilità, procedure contrattuali e informatizzazione possono essere attribuite a uffici interdipartimentali».

2.204

Bassanini

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Nei ministeri di cui al comma 2 può essere istituito l'incarico di Segretario generale».

2.205

Bassanini

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I dipartimenti istituiti nei ministeri di cui al comma 1 non possono superare il numero complessivo di trenta».

ALLEGATO B

Intervento integrale della senatrice Ioannucci in discussione generale sul disegno di legge n. 472

Signor Presidente, onorevoli colleghi, stupisce la particolare attenzione che l'opposizione ha dedicato ai presupposti di costituzionalità della decretazione d'urgenza, atteso che il voto di quest'Aula, (oltre che della Camera dei deputati) ne ha già accertato la sussistenza. Tanto più che le analisi prospettate, se pur espresse in maniera dotta e politicamente accattivante, sono in realtà prive di fondamento giuridico.

Non regge la polemica sull'adozione del decreto-legge prima della fiducia, atteso che non solo la dottrina prevalente ritiene che il Governo in attesa di fiducia, ancor più che un Governo dimissionario, è legittimato alla decretazione d'urgenza (cito per tutti Villone – Commentario della Costituzione) ma anche e soprattutto per i numerosi precedenti; solo il Governo Prodi emanò prima della fiducia, senza inutili e sterili polemiche, ben 12 decreti-legge.

Parimenti priva di rilievo è l'eccezione sull'oggetto (ossia la creazione di una struttura ministeriale) atteso che l'articolo 77 della Costituzione non pone alcun limite in merito e che nel 1974, con il decreto-legge n. 657, si costituì il Ministero dei beni culturali, mentre nel 1993, con il decreto n. 487 si dette un nuovo assetto al Ministero delle poste e delle comunicazioni. Ancor più privo di pregio è il rilievo sulla carenza dei presupposti del ricorso alla decretazione.

L'opposizione dimentica, infatti, che l'articolo 77 della Costituzione conferisce al Governo, e solo ad esso che se ne assume anche la responsabilità, la decisione in merito alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, mentre spetta al Parlamento il relativo controllo che, ripetiamo, nel caso di specie è già avvenuto, ritenendo giusto e corretto il ricorso alla decretazione per evitare che accorpamenti e successivi disaccorpamenti influiscano negativamente sulla necessaria stabilità ed efficienza dell'amministrazione.

Stupisce la distorsione che l'opposizione tenta di apportare alle disposizioni costituzionali, nella difesa di una propria legge organizzativa.

È doveroso, allora, ricordare che è del Governo la responsabilità di assicurare una corretta e fattiva gestione della macchina amministrativa e conseguentemente è dovere, prima ancora che diritto, di ogni Governo disegnare il proprio quadro organizzativo e dotarsi della struttura amministrativa che meglio corrisponde alle sue esigenze e priorità. Ciò è tanto vero che la stessa opposizione (ne devo dare atto al senatore Bassanini) ha autorevolmente riconosciuto la legittimazione politica ed il diritto costituzionalmente garantito del nuovo Governo di non condividere, almeno in parte, la struttura organizzativa delineata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il diritto alla salute e l'interesse pubblico alla comunicazione, per la loro specificità e rilevanza, nonché per la qualità e quantità delle funzioni relative, hanno spinto il Governo ad evitare accorpamenti che potevano ripercuotersi negativamente su diritti ed interessi così rilevanti per la collettività, anche solo scalfendo il notevole impatto sociale ed economico che da essi consegue. Dunque, non già piccola e spicciola politica, come l'opposizione assume, ma riconoscimento del ruolo strategico che la stessa costituzione riconosce ed assegna a funzioni di così notevole rilevanza.

I Ministeri della salute e delle comunicazioni rispondono pertanto, al di là di quanto l'opposizione ha voluto sottolineare in maniera del tutto erronea, ad una specifica logica organizzativa che non solo giustifica, ma impone il loro ripristino come centri di imputazione autonoma. È un'opposizione, per essere benevola, distratta, che non ha colto il fatto che il Governo, con il Ministero delle comunicazioni, ha ritenuto di conferire dignità ad un tema considerato non soltanto sotto il profilo delle politiche produttive, ma anche sotto il più vasto ambito delle libertà fondamentali; mentre, con il Ministero della salute, non ha alterato in alcun modo il quadro delle competenze precedentemente attribuite al settore della sanità, nell'ambito del Ministero cosiddetto del welfare, e quindi non ha minimamente pregiudicato il percorso di devoluzione già configurato nel precedente Governo e che sarà maggiormente attuato con il presente Esecutivo.

Un'organizzazione, tra l'altro, che attua, anche con la maggiore flessibilità delle competenze funzionali e strutturali dei vice ministri, in ottemperanza al decreto legislativo n. 300, quel cardine innovativo del modello ordinamentale articolato attraverso strutture modulari, la cui duttilità consente la realizzazione di aggregazioni diverse da parte di ciascun Governo. Una forma organizzativa che, inoltre, riconosce e premia le professionalità più valide all'interno dell'amministrazione, dando loro l'opportunità di apportare specifiche specializzazioni per migliorare l'efficienza della macchina amministrativa.

Le problematiche sollevate sull'articolo 13 vanno pertanto considerate sotto tale profilo, senza inutili polemiche che possono essere facilmente tacitate con richiami a precedenti attuati proprio dalla stessa opposizione.

Non dimentichiamo che ciò che deve rilevare in questa sede e ciò a cui ci si richiama è quella cultura istituzionale, quell'interesse pubblico e generale ad una sempre migliore attività amministrativa, che non è e non può essere solo del Governo, ma è anche dell'opposizione.

Don Sturzo diceva: «Solo con la buona amministrazione il popolo potrà ricevere tutti i vantaggi di una sana politica e di un'intelligente legislazione ed anche della stessa attività dei partiti quando non sono demagogici». Nell'attuazione di tale principio e nel rispetto delle differenti responsabilità noi legislatori concentriamoci a fare buone leggi e lasciamo al Governo, senza inutili e demagogiche polemiche, la possibilità di organizzarsi come meglio ritiene per attuare l'articolo 97 della Costituzione. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP). Congratulazioni.

Sen. Ioannucci

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

31ª seduta pubblica

Resoconto sommario

Mercoledì 1 agosto 2001
(notturna)

Presidenza del presidente Pera, indi del vice presidente Calderoli

La seduta inizia alle ore 21,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta notturna del 24 luglio.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, sospeso nella seduta pomeridiana. Ricorda che sul 2.203 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VIVIANI (DS-U). Chiede che l'emendamento 2.202 sia votato con scrutinio simultaneo elettronico.

PRESIDENTE. Sospende la seduta, in attesa che trascorran i 20 minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119 del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 21,10, è ripresa alle ore 21,25.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell'emendamento 2.202 e avverte che la reiterata richiesta di votazione mediante procedimento elettronico del senatore Viviani non risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

Il Senato respinge l'emendamento 2.202.

RIPAMONTI (Verdi-U). Che la richiesta fosse appoggiata era stato accertato prima della sospensione dei lavori.

VIVIANI (DS-U). Annunciando dopo pochissimi secondi che la richiesta non era appoggiata, il Presidente ha di fatto impedito di effettuare davvero l'accertamento. Occorrerebbe avere la stessa tempestività quando si verifica la presenza del numero legale in Aula. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Commenti dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Secondo le prescrizioni del Regolamento, si verifica il sostegno della richiesta immediatamente prima della votazione. Nel caso specifico, poi, secondo il tabellone luminoso il numero dei senatori richiedenti stava già diminuendo e la Presidenza non ha inteso consentire un uso scorretto del meccanismo elettronico di rilevazione. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

VIVIANI (DS-U). Critica tale decisione e chiede la verifica del numero legale prima della votazione del 2.7.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 2.7.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), è poi respinto l'emendamento 2.17^a. Previa verifica del numero legale, chiesta ancora dal senatore VIVIANI, è respinto anche il 2.17b.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.203 è improcedibile.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 2.204. È poi respinto il 2.205.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

VIVIANI (DS-U). Fa suoi e dà per illustrati gli emendamenti a firma del senatore Villone.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Con distinte votazioni elettroniche, chieste dal senatore VIVIANI (DS-U), sono respinti gli identici emendamenti 3.1, 3.4, 3.9 e 3.31 nonché gli emendamenti 3.32, 3.33, 3.30 e gli identici 3.10 e 3.34. Il Senato respinge poi gli emendamenti 3.29 e 3.35. Con successive distinte votazioni elettroniche, chieste dal senatore VIVIANI, sono respinti il 3.26 e il 3.36. Risulta ancora respinto l'emendamento 3.25. Con votazione elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI, è poi respinta la prima parte del 3.7 fino alle parole «fiere e», con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti fino al 3.37.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Voterà a favore dell'emendamento 3.38 in quanto il riferimento ai «mercati» tra le funzioni del Ministero delle attività industriali è in contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione, che assegnano la competenza alle regioni. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Aut. Congratulazioni. Commenti dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PASSIGLI (DS-U). Stante la normativa costituzionale approvata nella scorsa legislatura che assegna le competenze in materia di fiere e mercati alle regioni, invita il Governo a fornire una precisazione in proposito.

TURRONI (Verdi-U). Si richiama anch'egli al dettato costituzionale dell'articolo 117. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), è respinto l'emendamento 3.38. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BOCO (Verdi-U), è respinto il 3.40. È poi respinto l'emendamento 3.23. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BOCO, il Senato respinge l'emendamento 3.5 e, con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore, il 3.41.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Il riferimento ai settori del turismo e dell'industria alberghiera, che l'emendamento 3.12 intende sopprimere, è incostituzionale in quanto riservato alle competenze delle regioni. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Aut).

TIRELLI (LNP). L'articolo 3 attribuisce al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in alcune specifiche materie; se la Costituzione stabilisce che la competenza su dette materie spetta integralmente alle regioni, vorrà dire che il Ministero non avrà competenze.

TURRONI (Verdi-U). Il provvedimento è ispirato ad una logica centralistica e quindi invita i senatori della Lega a votare a favore dell'emendamento 3.12.

PASSIGLI (DS-U). Sollecita chiarimenti da parte del Governo.

LAURO (FI). Le considerazioni svolte oggi dall'opposizione avrebbero dovuto essere tenute presenti in occasione dell'esame della legge-quadro sul turismo approvata nella scorsa legislatura.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Manifesta una posizione in dissenso dal Gruppo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratta di materie previste nel decreto legislativo n. 300, peraltro passato al vaglio delle Camere, che il Governo non intende modificare. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). L'intento che ispira le considerazioni della collega Dentamaro è puramente ostruzionistico. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI e AN).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 3.12, fino alle parole «turismo e», con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 3.42.

RIPAMONTI (Verdi-U). Aggiunge la firma all'emendamento 3.43, di cui chiede la votazione elettronica.

VERALDI (Mar-DL-U). Anch'egli lo sottoscrive.

Con votazione nominale elettronica, è respinto l'emendamento 3.43. È poi respinto l'emendamento 3.28.

TURRONI (Verdi-U). Il settore delle cave e delle torbiere rientra nella competenza esclusiva delle regioni, per questo si chiede la soppressione del riferimento con l'emendamento 3.27.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Sarebbe preferibile affidare le funzioni in materia di cave e torbiere ad altro Ministero, poiché si tratta di materie più attinenti al territorio e all'ambiente. Sottolinea comunque l'incompatibilità del provvedimento con le convinzioni federaliste, finora apparentemente incrollabili, professate dalla Lega.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 3.27 fino alle parole «cave e»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 3.46 e 3.44.

RIPAMONTI (Verdi-U). Aggiunge la firma all'emendamento 3.45.

Il Senato respinge l'emendamento 3.45.

LONGHI (DS-U). Segnala al Presidente che non viene concesso il tempo necessario per la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dodici senatori dovrebbero votare più velocemente di tutta l'Aula.

PASSIGLI (DS-U). Chiede spiegazioni sulla mancata votazione dell'emendamento 3.44.

PRESIDENTE. Fornisce le spiegazioni richieste.

Il Senato, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), respinge l'emendamento 3.49. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BOCO (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 3.47. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BOCO, vengono respinti gli emendamenti 3.48 e 3.50. Il Senato respinge quindi l'emendamento 3.6.

Con distinte votazioni precedute dalla verifica del numero legale richiesta dal senatore BOCO, vengono respinti gli emendamenti 3.21, 3.52, 3.53, 3.51 e 3.54. Il Senato, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore BOCO, respinge l'emendamento 3.55. Viene quindi respinto il 3.20. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BOCO, vengono respinti gli emendamenti 3.22, 3.56, 3.57, 3.19, 3.59 e gli identici 3.2, 3.3 e 3.8, mentre previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BOCO, viene respinto il 3.58. Il Senato respinge inoltre gli emendamenti 3.60, 3.62, 3.65, 3.67 e 3.18.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BOCO, vengono respinti gli emendamenti 3.61, 3.63, 3.64, 3.66 e 3.68. Con distinte votazioni precedute dalla verifica del numero legale, richiesta dal senatore BOCO, vengono respinti gli emendamenti 3.18^a/1 e 3.18^a/2, mentre con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore BOCO, viene respinto il 3.18^a/3. Dopo avere respinto l'emendamento 3.18^a/4, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore BOCO, il Senato respinge anche il 3.18^a.

PASSIGLI (DS-U). Chiede al Governo se conferma la disponibilità ad accettare un ordine del giorno che recepisca il contenuto dell'emendamento 3.13.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo non è disponibile ad accettare un eventuale ordine del giorno.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO (Verdi-U), respinge l'emendamento 3.13 fino alle parole «dei ministri»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 3.14. Con distinte votazioni nominali elettroniche richieste dal senatore BOCO, vengono respinti gli emendamenti 3.70, 3.69, 3.74, gli identici 3.72 e 3.16 e gli identici 3.73 e 3.15. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BOCO, il Senato respinge gli identici emendamenti 3.71 e 3.17. Viene quindi respinto l'emendamento 3.75.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta e comunica l'ordine del giorno per le sedute del 2 agosto. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U)

La seduta termina alle ore 22,55.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

32^a seduta pubblica (antimeridiana)

Resoconto sommario

Giovedì 2 agosto 2001

Presidenza del vice presidente Salvi, indi del presidente Pera

Seguito della discussione del disegno di legge:

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta notturna di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge. Passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 4.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). L'emendamento 4.200 non ha natura ostruzionistica, tendendo a rimuovere la paralisi amministrativa dovuta al trasferimento e al mancato esercizio delle funzioni di programmazione negoziata da parte del Ministero delle attività produttive.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e gli ordini del giorno si intendono illustrati.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. È contrario agli emendamenti e si dichiara disponibile ad accettare gli ordini del giorno G1 e G2 fino alle parole «paralisi amministrativa» del dispositivo.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Accetta la proposta del Governo sull'ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1 (Testo 2) e G2 (Testo 2) nel testo riformulato non saranno posti in votazione.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti tra loro identici 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. È quindi respinto il 4.200.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Esprime parere contrario.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 4-bis.1, 4-bis.3, 4-bis.4, 4-bis.6 e 4-bis.7. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), sono quindi respinti gli identici emendamenti 4-bis.2, 4-bis.5 e 4-bis.8.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Esprime parere contrario.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti tra loro identici 5.1, 5.3, 5.4 e 5.6. Con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dal senatore RIPAMONTI, sono quindi respinti il 5.2 e il 5.5, tra loro identici.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Esprime parere contrario.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), respinge gli emendamenti 6.1, 6.38 e 6.20, identici tra loro.

CREMA (Misto-SDI). Invita il Presidente a richiamare i colleghi della maggioranza ad un atteggiamento di maggiore rispetto nei confronti della senatrice segretario. (Applausi dal Gruppo DS-U. Applausi ironici dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Invita i senatori ad essere più rispettosi nei confronti della senatrice Dato che sta collaborando con la Presidenza nello svolgimento delle sue funzioni. (Applausi).

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-U), respinge gli emendamenti 6.21 e 6.60, tra loro identici, e 6.22, 6.59 e 6.61, anch'essi tra loro identici. Con successive votazioni nominali elettroniche, tutte chieste dal senatore TURRONI, sono quindi respinti il 6.62, il 6.63, il 6.64 e la prima parte del 6.2, fino alla parola «informatica», risultando di conseguenza preclusi la seconda parte dello stesso ed i successivi fino al 6.65. È poi respinto il 6.66. Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste ancora dal senatore TURRONI, respinge gli emendamenti dal 6.67 al 6.200. È respinto altresì il 6.23.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 6.76. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dallo stesso senatore, sono respinti gli emendamenti 6.77, 6.79 e 6.46. Risultano quindi respinti gli emendamenti 6.78, gli identici 6.41 e 6.80, nonché il 6.81. Con votazioni precedute da verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 6.82, 6.84 e 6.87. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO, sono respinti ancora gli identici emendamenti 6.9 e 6.15, nonché la prima parte dell'emendamento 6.29, sino alla parola «riguardo», con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 6.88. Sono inoltre respinti la prima parte dell'emendamento 6.83, fino alle parole «piano nazionale» (con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti fino al 6.14), nonché gli emendamenti 6.85, 6.86 e 6.90.

Con votazioni precedute da verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO, sono respinti gli emendamenti 6.89 e 6.91. Sono ancora respinti l'emendamento 6.50, la prima parte dell'emendamento 6.6, sino alle parole «delle licenze» (con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti fino al 6.49), nonché gli emendamenti 6.93, 6.94 e gli identici 6.8, 6.44 e 6.95.

Con distinte votazioni, precedute da verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO, sono respinti gli emendamenti 6.97, 6.100, gli identici 6.10 e 6.16, nonché il 6.102. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dallo stesso senatore, sono respinti gli emendamenti 6.98, la prima parte del 6.31, fino alle parole «riferimento alla», con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 6.104 e 6.105, nonché la prima parte dell'emendamento 6.106, fino alle parole «programma e», con conseguente preclusione della restante parte e del 6.107. Risultano inoltre respinti gli emendamenti 6.96, 6.99, 6.56, 6.101 e 6.103.

DATO, senatrice segretario. Segnala più volte alla Presidenza di non essere posta nelle condizioni di esercitare il dovuto controllo sulle operazioni di voto.

PRESIDENTE. Invita la senatrice segretaria a collaborare al corretto svolgimento dei lavori.

SCHIFANI (FI). Pur essendo diritto dell'opposizione l'utilizzo della richiesta di votazione elettronica e di verifica del numero legale a fini ostruzionistici, stigmatizza il deliberato tentativo della senatrice segretaria di rallentare lo svolgimento dei lavori dell'Aula ponendo in atto artificiosi controlli sulla corrispondenza tra il dispositivo elettronico e il senatore che lo utilizza, soprattutto poiché la presenza del numero legale è assicurata da un elevato numero di senatori (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Invita i senatori a raccogliere l'appello alla ragionevolezza già in precedenza rivolto dalla Presidenza.

ANGIUS (DS-U). Raccoglie l'invito ma sottolinea che per ripristinare un clima civile sarebbe necessario consentire un confronto nel merito dei provvedimenti, come è sempre avvenuto nella scorsa legislatura, mentre da parte del Governo si è scelto un atteggiamento di totale chiusura. Non si può pertanto pretendere che l'opposizione rinunci al suo ruolo, stante la disponibilità manifesta al

proseguimento dei lavori nella prossima settimana per una discussione seria del disegno di legge sulle infrastrutture. Coglie l'occasione per rivolgere apprezzamento alla senatrice segretaria per l'impegno con cui svolge la sua funzione. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

Con distinte votazioni precedute da verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), sono respinti gli emendamenti 6.109, 6.111 e 6.116. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dallo stesso senatore, sono respinti gli emendamenti 6.110, 6.113 e 6.118. Risultano inoltre respinti gli emendamenti 6.108, 6.112, 6.114, 6.115 e 6.117.

PRESIDENTE. Comunica che l'emendamento 6.48 è stato trasformato dal senatore Passigli nell'ordine del giorno G201 (v. Allegato A).

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Riconosce l'attualità della questione inerente alle produzioni multimediali in seguito alla riconduzione di una serie di competenze in materia di editoria alla Presidenza del Consiglio, per cui accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno al fine di un riesame della questione. PASSIGLI (DS-U). È d'accordo.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G201 non sarà posto in votazione.

Il Senato respinge il 6.119. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), sono poi respinti gli identici 6.32 e 6.120.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO, il Senato respinge l'emendamento 6.121. Viene respinto anche il 6.122.

PRESIDENTE. Il senatore Passigli ha trasformato l'emendamento 6.47 nell'ordine del giorno G202. (v. Allegato A).

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Accoglie l'ordine del giorno in quanto il Governo non ha intenzione di incidere sulle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G202 non viene posto ai voti.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 6.57. Vengono quindi respinti la prima parte del 6.123, fino alle parole «dell'informazione» (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo emendamento 6.33) e l'emendamento 6.124.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO, il Senato respinge l'emendamento 6.125. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO, viene respinto il 6.126. Il Senato respinge quindi la prima parte dell'emendamento 6.127, fino alle parole «certificazione ed» (con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 6.128) e gli emendamenti 6.129 e 6.130.

MONTINO (DS-U). Chiede la votazione nominale elettronica degli emendamenti 6.11 e 6.45, tra loro identici.

PRESIDENTE. Indice la votazione. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,22, è ripresa alle ore 12,42.

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge gli identici 6.11 e 6.45. Vengono quindi respinti gli emendamenti 6.34 e 6.131 e la prima parte del 6.134, fino alla parola «innovative», con preclusione della seconda parte e dell'emendamento 6.132.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO, vengono respinti gli emendamenti 6.133, 6.136 e 6.18. Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore MONTINO, il Senato respinge gli emendamenti 6.135, 6.137 e gli identici 6.12, 6.17 e 6.37. Risultano respinti anche gli emendamenti 6.138 e 6.24.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO, vengono respinti gli emendamenti 6.25 e 6.202. Quindi, previe verifiche del numero legale, chieste dallo stesso senatore, vengono respinti gli emendamenti 6.19 e 6.203. Il Senato respinge anche gli emendamenti 6.201, 6.204 e 6.205.

Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore MONTINO, il Senato respinge gli emendamenti 6.206, 6.209 e 6.52. Con votazioni nominali elettroniche, sempre su richiesta della senatore MONTINO, vengono respinti gli emendamenti 6.207 e 6.210. Risultano respinti anche gli emendamenti 6.208 e 6.26.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

LAURO (FI). Chiede che vengano resi pubblici i dati sulle presenze in Aula nel corso della seduta odierna. (Applausi ironici dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. I dati sono già pubblici in quanto contenuti nei Resoconti delle sedute. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno della seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,01.

ORDINI DEL GIORNO

G1 (Testo 2)
Montagnino, Castellani, Veraldi

Non posto in votazione²⁸

Il Senato, premesso:

che il decreto legislativo n.300 del 1999 sulla Riforma dell'organizzazione del Governo distingue le funzioni in materia di programmazione negoziata tra quelle di gestione e quelle di programmazione, indirizzo e valutazione, prevedendo che al Ministero delle attività produttive siano attribuite le prime;

²⁸ Accolto dal Governo con la soppressione, in fine, delle parole: "assicurando in particolare:

a) che sia garantita un'adeguata copertura amministrativa attraverso un trasferimento di un contingente correlato di risorse umane e strumentali, il mantenimento di una stabilità organizzativa, di un'autonomia e di un'organicità di direzione alla struttura, la correzione in tal senso del regolamento di organizzazione delle attività produttive e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001 che sottostima le necessarie variazioni di organico;

b) che sia prorogato di alcuni mesi il termine di operatività del nuovo assetto di competenze e sia costituito un gruppo di lavoro interministeriale per concordare le modalità del trasferimento"

G2 (Testo 2)

che il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive (adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, prevede l'istituzione di una Direzione generale competente in materia di gestione di "contratti di programma, contratti d'area e strumenti di programmazione negoziata";

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2001 è stato previsto che – in attesa che il regolamento precedente fosse approvato dalla Corte dei conti – dal 1 giugno fosse operativo il passaggio di competenze dal Ministero del tesoro al Ministero delle attività produttive;

che ai due precedenti provvedimenti è allegata una tabella che quantifica le necessarie variazioni di dotazione organica tra i due ministeri;

che a oggi non è stato ancora adottato il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e non è quindi definita l'esatta demarcazione di competenze tra le due Amministrazioni;

che il trasferimento di competenze in questione ha per oggetto politiche pubbliche complesse che attualmente coinvolge circa 12.000 realtà imprenditoriali, oltre 3.200 comuni, un elevato numero di operatori a vario titolo (le società costituite per la gestione degli strumenti, istituti di credito, società di consulenza e assistenza tecnica), per un importo complessivo di agevolazioni attribuite pari a circa 25.000 miliardi di lire;

che il trasferimento di competenze, in base a quanto risulta dai provvedimenti finora adottati, è estremamente ambiguo in quanto tace su alcune materie e settori quali il settore agricolo e quello della ricerca, sul finanziamento delle infrastrutture inserite nei Patti territoriali, che certamente non rientrano nella sfera di competenza del Ministero delle attività produttive e rischiano quindi di restare senza copertura amministrativa;

che tale trasferimento non è affatto coordinato con il processo di regionalizzazione della programmazione negoziata in atto;

che non viene fatta chiarezza su quali siano "gli strumenti di programmazione negoziata", tra i quali potrebbero rientrare anche i patti territoriali che assorbono da soli il 60 per cento delle risorse per le aree depresse;

che le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001 non possono essere considerate auto-esecutive, rendendosi necessari numerosi atti organizzativi di attuazione e non potendo considerarsi sufficiente un semplice trasferimento di documenti;

che appare ampiamente sottostimata la copertura amministrativa prevista;

considerato che la mancata concreta attuazione del trasferimento delle competenze ha determinato una situazione di paralisi nelle procedure per tutti gli strumenti di programmazione negoziata e nell'erogazione dei finanziamenti assegnati, con forti penalizzazioni per le realtà territoriali e gli imprenditori interessati, in quanto il servizio di programmazione negoziata non risulterebbe legittimato all'adozione di qualunque atto, impegna il Governo a:

a definire in modo più appropriato la regolazione di competenze tra le due Amministrazioni e a realizzare un'adeguata gestione della fase di transizione che rimuova l'attuale situazione di paralisi amministrativa,.
Izzo

Non posto in votazione²⁹

²⁹ Accolto dal Governo con la soppressione in fine delle parole ", nella quale attualmente ci si ritrova, e assicurando in particolare:

a) che sia garantita un'adeguata copertura amministrativa, prevedendo che, con le competenze, venga trasferito un contingente correlato di risorse umane e strumentali, mantenendo stabilità organizzativa, autonomia e organicità di direzione alla struttura, eventualmente correggendo in tal senso del regolamento di

Il Senato, premesso che:

il decreto legislativo n.300 del 1999 ("Riforma dell'organizzazione del Governo") distingue le funzioni in materia di programmazione negoziata tra quelle di gestione e quelle di programmazione, indirizzo e valutazione, prevedendo che al Ministero delle attività produttive siano attribuite le prime;

il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive (adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 2001) prevede l'istituzione di una Direzione generale competente in materia di gestione di "contratti di programma, contratti d'area e strumenti di programmazione negoziata";

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 10 aprile 2001, è stato previsto che – in attesa che il regolamento precedente fosse approvato dalla Corte dei conti – dal 1 giugno fosse operativo il passaggio di competenze dal Ministero del tesoro al Ministero delle attività produttive;

ai due precedenti provvedimenti è allegata una tabella che quantifica le necessarie variazioni di dotazione organica tra i due ministeri;

a oggi non è stato ancora adottato il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e non è quindi definita l'esatta demarcazione di competenze tra le due Amministrazioni;

il trasferimento di competenze – per come risulta dai provvedimenti adottati finora – è molto ambiguo perché nulla si dice in ordine a materie e settori quali il settore agricolo e quello della ricerca, o sul finanziamento delle infrastrutture inserite nei patti territoriali, che certamente non rientrano nella sfera di competenza del Ministero delle attività produttive e rischiano quindi di restare senza copertura amministrativa;

non è affatto coordinato con il processo di regionalizzazione della programmazione negoziata in atto;

se sono esplicitamente citati i contratti di programma e i contratti d'area, non è invece chiarito quali siano gli "strumenti di programmazione negoziata", tra i quali potrebbero rientrare anche i patti territoriali che assorbono da soli il 60 per cento delle risorse per le aree depresse;

le disposizioni del ricordato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001 non possono essere considerate auto-esecutive, rendendosi necessari numerosi atti organizzativi di attuazione e non potendo considerarsi sufficiente un semplice trasferimento di documenti;

che appare ampiamente sottostimata la copertura amministrativa prevista, impegna il Governo a:

definire in modo più appropriato la regolazione di competenze tra le due Amministrazioni e a realizzare un'adequata gestione della fase di transizione che scongiuri il pericolo di paralisi amministrativa.

ORDINI DEL GIORNO

G 201 (già em. 6.48)
Passigli

organizzazione delle attività produttive e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001 che sottolinea le necessarie variazioni di organico;

b) che sia prorogato di alcuni mesi il termine di operatività del nuovo assetto di competenze e sia costituito un gruppo di lavoro interministeriale per concordare le modalità del trasferimento.

c) che intanto si proceda alacremente alla ripresa dell'attività finora svolta dal Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia"

Non posto in votazione³⁰

Il Senato,
impegna il Governo ad introdurre in un prossimo disegno di legge una norma che chiarisca che le produzioni multimediali, aventi natura di prodotto editoriale, restano di competenza del Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio e del Ministero dei beni e delle attività culturali, e ad interpretare in tal senso il riferimento alle produzioni multimediali contenuto nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 del presente decreto-legge.

G 202 (già em. 6.47)

Passigli

Non posto in votazione³¹

Il Senato,
impegna il Governo ad interpretare la frase: "ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" come riferita a tutto il comma e non solo all'inciso.

ORDINE DEL GIORNO

G 200

Caruso Antonino, Bucciero, Malan, Maffioli, Pellicini, Cozzolino

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, "in materia di organizzazione del Governo";

visto l'articolo 6 bis con il quale vengono attribuite alla competenza del Ministero politiche agricole e forestali, le funzioni ed i compiti in materia di "trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato di Amsterdam;

considerato che ai sensi dell'articolo 3, al Ministero delle attività produttive sono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti in materia di "prodotti agroindustriali", salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;

ritenuto che devono essere evitate incertezze di delimitazione tra le due competenza o eventuali sovrapposizioni e ciò ai fini di una proficua e agevole attività amministrativa e per una efficace tutela delle categorie interessate;

impegna il Governo a definire, anche attraverso un atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio, il riparto delle due competenze in modo da chiarire che al Ministero politiche agricole e forestali resta attribuita la prima trasformazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, mentre rientra nella competenza del Ministero delle attività produttive l'ulteriore trasformazione degli stessi o di ogni prodotto derivante da una lavorazione sostanziale, nonché la loro commercializzazione.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

33ª seduta pubblica

Resoconto sommario

Giovedì 2 agosto 2001
(pomeridiana)

³⁰ Accolto dal Governo come raccomandazione

³¹ idem c.s.

Presidenza del vice presidente Calderoli, indi del presidente Pera

La seduta inizia alle ore 15,31.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 e sono stati illustrati quelli riferiti all'articolo 6-bis.

Il Senato respinge gli emendamenti 6-bis.1 e 6-bis.2, nonché la prima parte del 6-bis.3, fino alle parole «è soppresso», risultando di conseguenza preclusi la restante parte dello stesso e il 6-bis.4.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si rimette all'Assemblea sull'ordine del giorno G 200.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato accoglie l'ordine del giorno G 200. È quindi respinta la prima parte dell'emendamento 6-bis.0.59, fino alle parole «seguenti parole», risultando di conseguenza preclusi la restante parte dello stesso ed i successivi fino al 6-bis.0.55.

Con votazione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore MONTINO, è altresì respinta la prima parte dell'emendamento 6-bis.0.1, fino alle parole «seguenti parole», risultando conseguentemente preclusi la restante parte dello stesso ed i successivi fino al 6-bis.0.88, ad eccezione del 6-bis.0.62. È poi respinta la prima parte dell'emendamento 6-bis.0.63, fino alla parola «seguente», risultando così preclusi la restante parte dello stesso e il 6-bis.0.62.

Previa verifica del numero legale, ulteriormente chiesta dal senatore MONTINO, il Senato respinge l'emendamento 6-bis.0.100. È infine respinto il 6-bis.0.101.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

TURRONI (Verdi-U). Critica la decisione del Presidente di porre ai voti per parti separate l'emendamento 6-bis.0.63.

PRESIDENTE. Rinvia per l'adozione del cosiddetto sistema di votazione «del canguro» alle decisioni assunte dal presidente Mancino nella seduta del 6 luglio 1996. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. È contrario agli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), respinge gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.4, identici tra loro. È quindi respinto il 7.3. Con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dal senatore MONTINO, è poi respinto l'emendamento 7.5.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, ricordando che sull'8.7 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). Illustra l'ordine del giorno G3 e ne chiede l'accoglimento almeno come raccomandazione.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione ed esprime parere contrario agli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G 3 non sarà posto in votazione.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 8.1, 8.10 e 8.3, tra loro identici. Previa ulteriore verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), è poi respinto l'emendamento 8.4. È altresì respinto l'8.11.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MONTINO, sono quindi respinti l'8.200 e l'8.202, mentre con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste sempre dal senatore MONTINO, sono respinti l'8.201 e l'8.204. È infine respinto l'8.203.

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). Chiede di stabilire un limite di tolleranza nei confronti della protratta azione di ostruzionismo condotta dalla senatrice segretario, tanto più che l'Assemblea è in abbondante numero legale. (Vivi applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP. Proteste dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. Non è il caso di drammatizzare se la maggioranza e l'opposizione fanno ciascuna la propria parte.

GIARETTA (Mar-DL-U). È inaccettabile che un Capogruppo pronunci parole di tale violenza nei confronti di una collega che sta attendendo ai propri compiti. Chiede al Presidente di adottare gli opportuni provvedimenti, anche per consentire alla minoranza di esercitare i propri diritti. (Vivi applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U, DS-U e Misto-Com. Proteste dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

RIPAMONTI (Verdi-U). Esprime solidarietà alla senatrice segretario, il cui lavoro dovrebbe essere difeso dal Presidente dell'Assemblea rispetto ad interventi intimidatori. (Vivi applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Riprende le votazioni.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO (DS-U), respinge gli emendamenti 8.205 e 8.208, mentre previa verifica del numero legale, chiesta sempre dal senatore MONTINO, respinge l'8.207. Sono altresì respinti l'8.206 e l'8.209.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO, il Senato respinge gli emendamenti 8.210, 8.214 e 8.216. Con distinte votazioni precedute da verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO, è respinta la prima parte dell'emendamento 8.212 fino alle parole «dell'adeguatezza» (con la conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 8.213), nonché gli identici emendamenti 8.12 e 8.217 e l'8.221. Il Senato respinge gli emendamenti 8.211, 8.6, 8.215, 8.218, gli identici 8.219 e 8.220, 8.2, 8.8 e 8.9.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.7 è improcedibile. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. È contrario a tutti gli emendamenti.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 9.1, 9.3 e 9.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 10.1, 10.4 e 10.5, nonché il 10.200 e il 10.201. Con distinte votazioni elettroniche, chieste dal senatore MONTINO (DS-U), sono respinti gli emendamenti 10.2, 10.202, 10.203, 10.204 e 10.205. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO, è respinto l'emendamento 10.3.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che sugli emendamenti 11.45 e 11.21 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. È contrario a tutti gli emendamenti.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 11.15, 11.32 e 11.1, nonché gli emendamenti 11.16, 11.46 e gli identici 11.33, 11.27 e 11.2. Con distinte votazioni elettroniche, chieste dal senatore MONTINO (DS-U), sono respinti gli emendamenti 11.17, gli identici 11.26 e 11.13 e l'11.43. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO, sono respinti gli emendamenti 11.18 e gli identici 11.28, 11.35 e 11.3.

MONTINO (DS-U). A nome del prescritto numero di senatori, chiede la votazione degli emendamenti 11.45 e 11.21, fra loro identici.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, sono respinti gli identici emendamenti 11.45 e 11.21. Sono inoltre respinti gli emendamenti 11.22, 11.12, 11.11, 11.24 e la prima parte dell'emendamento 11.8, fino alle parole «Unione europea», con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 11.9. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO (DS-U), sono respinti gli identici emendamenti 11.29, 11.36 e 11.4, nonché gli emendamenti 11.14, 11.23, 11.44 e gli emendamenti 11.37 e 11.5, fra loro identici. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO, è respinto l'emendamento 11.10. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO, sono respinti gli emendamenti 11.25, 11.200 e gli identici 11.31, 11.39 e 11.16.

Presidenza del presidente PERA

Il Senato respinge gli identici emendamenti 11.38 e 11.30, nonché l'11.201 e gli identici 11.0.4 e 11.0.1. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO (DS-U), sono respinti gli identici emendamenti 11.40 e 11.7 e ancora gli emendamenti 11.0.3 e 11.0.2, fra loro identici.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. È contrario a tutti gli emendamenti.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO (DS-U), sono respinti gli identici emendamenti 12.1, 12.7 e 12.8. nonché gli emendamenti 12.5, 12.6 e 12.4. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO, sono respinti gli emendamenti 12.3 e 12.10, fra loro identici. Il Senato respinge ancora gli identici emendamenti 12.2 e 12.9.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che sugli emendamenti 13.12, 13.57, 13.38, 13.37 e 13.83 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO (DS-U), sono respinti gli identici emendamenti 13.1, 13.44, 13.42, 13.46 e 13.200. Il Senato respinge poi la prima parte dell'emendamento 13.43, fino alle parole «commi 1» (con conseguente preclusione degli emendamenti fino al 13.47), nonché gli identici emendamenti 13.202 e 13.203. Previa verifica del

numero legale, chiesta dal senatore MONTINO, sono respinti gli emendamenti 13.201 e la prima parte dell'emendamento 13.4, fino alle parole «non inferiore a», con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti fino al 13.49.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO, sono respinti gli emendamenti 13.204 e 13.53. Il Senato respinge l'emendamento 13.205, la prima parte dell'emendamento 13.206, fino alla parola «dirigenti», con la conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 13.207, nonché la prima parte dell'emendamento 13.50, fino alle parole «eccezione per», con la conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti fino al 13.7.

Con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 13.12 e 13.57, tra loro identici.

Vengono respinti gli emendamenti 13.13 e 13.58, tra loro identici, nonché i successivi 13.208, 13.8 – identico al 13.54 – 13.210, 13.9 e 13.55. Previa verifica del numero legale, chieste ancora dal senatore MONTINO, il Senato respinge gli emendamenti 13.209 e gli identici 13.10 e 13.56. (Proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U in ordine alla regolarità delle operazioni di voto e di verifica delle presenze).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO, il Senato respinge gli emendamenti 13.11, 13.211 e gli identici 13.15 e 13.60. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta ancora una volta dal senatore MONTINO, vengono respinti gli emendamenti 13.14, 13.59 e 13.212, tra loro identici. L'emendamento 13.61 e l'identico 13.16 risultano respinti, così come i successivi 13.63 e 13.18, tra loro identici, ed il 13.39. (Proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U in ordine alla regolarità delle operazioni di voto e di verifica delle presenze).

Con votazioni precedute dalle verifiche del numero legale, chieste dal senatore BOREA (CCD-CDU:BF), il Senato respinge gli identici 13.62 e 13.17, gli identici 13.64 e 13.19 e gli identici 13.65, 13.20 e 13.213. (Proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U in ordine alla regolarità delle operazioni di voto e di verifica delle presenze. Richiami del Presidente).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO, il Senato respinge l'emendamento 13.214.

VIVIANI (DS-U). Fa presente alla Presidenza di aver più volte posto il problema di comportamenti irregolari da parte di senatori della maggioranza nel corso delle operazioni di voto e di verifica delle presenze in Aula. (Commenti dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP). Chiede la votazione nominale elettronica degli emendamenti 13.66 e 13.21.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge gli identici 13.66 e 13.21. Vengono quindi respinti gli emendamenti 13.67 e 13.22, tra loro identici.

Con votazioni nominali elettroniche chieste dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 13.41, 13.68 e gli identici 13.69 e 13.23. (Proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U in ordine alla regolarità delle operazioni di voto e di verifica delle presenze. Richiami del Presidente).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BOREA (CCD-CDU:BF), il Senato respinge l'emendamento 13.40. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO, vengono respinti gli emendamenti 13.70 e 13.24, tra loro identici. (Proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U in ordine alla regolarità delle operazioni di voto e di verifica delle presenze. Richiami del Presidente).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 13.71, fino alle parole «può essere», con preclusione della seconda parte dello stesso emendamento e dei successivi fino al 13.27, e la prima parte dell'emendamento 13.75, fino alla parola «altresì», con preclusione della seconda parte e dei successivi emendamenti fino al 13.76.

TOIA (Mar-DL-U). Dopo aver tentato di intimidire la senatrice segretario, la maggioranza continua a mettere in atto operazioni irregolari nella procedura di voto e di verifica. Chiede pertanto alla Presidenza di impedire il protrarsi di questa situazione, che è stata più volte segnalata, senza risultato. (Applausi Mar-DL-U e DS-U. Commenti dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. La Presidenza sta operando in tal senso, efficacemente coadiuvata dalla senatrice segretario.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 13.31, fino alla parola «collaborazione», con preclusione della seconda parte e degli emendamenti successivi fino al 13.78.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO (DS-U), vengono respinti gli emendamenti 13.33 e 13.79, tra loro identici, e 13.36 e 13.82, anche essi tra loro identici. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO, il Senato respinge gli identici 13.35 e 13.81. Risultano respinti anche gli identici 13.80 e 13.34. Infine, con votazioni nominali elettroniche, chieste, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, dal senatore MONTINO, vengono respinti gli identici 13.37 e 13.83 e l'emendamento 13.38.

IOANNUCCI (FI). Modifica il testo dell'ordine del giorno G4, cassando le parole «e da autorità amministrative indipendenti».

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Accoglie l'ordine del giorno nel testo modificato.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G4 (Testo 2) non verrà posto ai voti. Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 14 del decreto-legge, passa alla votazione finale.

PETERLINI (Aut). Il Gruppo per le Autonomie voterà contro il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 217, non solo perché la scelta del provvedimento d'urgenza è del tutto ingiustificata, ma anche perché il provvedimento non risponde alle esigenze dei cittadini cui è stata promessa una riduzione dell'impatto della burocrazia, ma solo alle logiche interne della maggioranza che hanno fatto lievitare la compagine governativa fino a raggiungere il numero di 85 componenti. Peraltro, il federalismo, che costituisce la bandiera di uno dei partiti che compongono la maggioranza, richiederebbe una diminuzione e non l'aumento dei Ministeri, che invadono le competenze assegnate alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione. (Applausi dai Gruppi Aut, DS-U e Verdi-U).

STIFFONI (LNP). Contro la legittima valutazione del nuovo Esecutivo circa la necessità di razionalizzare la propria organizzazione per garantire maggiore funzionalità all'azione di governo, le opposizioni hanno scatenato una battaglia ostruzionistica incentrando le critiche su argomenti pretestuosi, quale quello secondo cui la creazione della Ministero della salute contrasterebbe con il processo federalista. In realtà, il nuovo Ministero non ha alcuna competenza aggiuntiva rispetto a quello dal quale viene scorporato e tutti i compiti gestionali rimangono in capo alle regioni. Dichiaro pertanto il voto favorevole della Lega Nord. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

BASSANINI (DS-U). La maggioranza si è sottratta al confronto su un decreto-legge la cui unica motivazione è quella di trovare due poltrone ministeriali in più. Il provvedimento istituisce il Dicastero della salute, che non ha alcuna giustificazione all'interno di una devoluzione integrale delle competenze sanitarie alle regioni, e che pertanto è contraddittorio con il programma del Governo, e il Ministero delle comunicazioni scorporando la competenza sui settori più innovativi dell'economia dal Ministero delle attività produttive. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

MANCINO (Mar-DL-U). Il provvedimento non risponde a ragioni di funzionalità, perché sconvolge un assetto che era apparso congruo e contrasta con il programma del Governo sulla devoluzione; è inoltre costituzionalmente illegittimo il ricorso al decreto-legge su tale materia. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

DE PAOLI (Misto-LAL). Annuncia il voto contrario ad un decreto che dimostra come la partitocrazia resti al potere. (Applausi dal Gruppo DS-U).

TURRONI (Verdi-U). Il provvedimento si giustifica soltanto per aver reso disponibili due poltrone ministeriali in più, visto che contraddice il programma della Casa delle libertà. Annuncia il voto contrario. (Applausi dal Gruppo Verdi-U. Congratulazioni).

MALABARBA (Misto-RC). Il decreto-legge risponde ad una logica di tipo aziendale che non può essere applicata allo Stato. Rifondazione Comunista nella precedente legislatura si era opposta alla soppressione dei Ministeri della sanità e delle comunicazioni, ma con finalità assolutamente opposte a quelle del provvedimento in votazione. Il Ministero della sanità deve assicurare unitarietà nella gestione sanitaria salvaguardandone il carattere pubblico, che è esattamente l'opposto di quello che prevede la maggioranza attraverso la devoluzione. Rifondazione Comunista è contraria alla linea sociale del Governo che viene esplicitata anche in questo decreto-legge. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

PASTORE (FI). Annuncia un voto convintamente favorevole, perché il provvedimento risponde a ragioni di economia amministrativa e a ragioni giuridiche, in quanto l'organizzazione del Governo non è stata ancora definita e il nuovo Esecutivo ha diritto di modificarla. La blindatura del testo in Senato è stata la conseguenza dell'ostruzionismo del centrosinistra, tant'è che alla Camera sono stati approvati emendamenti proposti dall'opposizione. Infine rileva l'opportunità che in una società altamente tecnologica il settore delle comunicazioni abbia un autonomo centro di imputazione di responsabilità. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

MAGNALBÒ (AN). Ribadisce il voto favorevole del Gruppo su un provvedimento positivo, rispetto al quale le critiche dell'opposizione si sono rivelate speciose. (Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD-CDU:BF).

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). Il Governo ha la facoltà di scegliere l'assetto organizzativo che ritiene preferibile, per cui per il decreto-legge esistono i presupposti richiesti dalla Costituzione e al riguardo non convincono le argomentazioni del senatore Mancino. (Applausi dal Gruppo CCD-CDU:BF).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), il Senato approva il disegno di legge n.472, composto dal solo articolo 1. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE

FOCUS

(MESSA A FUOCO DEGLI ARGOMENTI DI CENTRALE IMPORTANZA)*

Bollettino d'informazione della Pubblica Amministrazione*

Da Parigi (OCSE)

Orientamento nell'impostazione del bilancio: guardando al futuro.

Incontro a Parigi degli alti funzionari esperti in bilancio

Il 21 e il 22 maggio, i direttori del bilancio e gli altri alti funzionari dei Paesi Membri si sono incontrati nella sede principale dell'OCSE, in occasione della loro riunione annuale. Hanno, altresì, partecipato all'incontro i rappresentanti provenienti dal Brasile, dal Cile, da Israele, dalla Repubblica Cinese, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale, dalla Banca per lo Sviluppo Asiatico, dalla banca per lo sviluppo inter-americano e dall'UNIFEM (Fondo delle Nazioni Unite per l'evoluzione delle donne.

PREPARARSI PER IL FUTURO

L'attuale situazione, caratterizzata da una relativa ricchezza fiscale, sarà aggravata nel futuro da una domanda fiscale senza precedenti, specialmente quale conseguenza dell'invecchiamento della popolazione in concomitanza alla stesura dei programmi inerenti le spese per la salute ed il pensionamento.

I Delegati hanno discusso dell'esigenza di introdurre delle misure che contemplino un termine più ampio nel procedimento di formazione del bilancio.

Essi hanno sottolineato che gli strumenti tradizionali, volti ad introdurre un termine più lungo nel procedimento di formazione del bilancio, anche se effettivamente e generalmente adottati, potrebbero non sortire alcun successo nella situazione attuale.

UNA BREVE RIFLESSIONE SULL'ESITO DELL'INCONTRO

Il tema più importante, concernente le riforme sul bilancio, trattato dagli Stati membri, ha consistito nel rivolgere particolare attenzione al cambiamento, prescindendo dai fattori produttivi e dai controlli centralizzati e prendendo in considerazione i risultati e la flessibilità gestionale.

I Delegati hanno discusso degli aspetti positivi inerenti la politica dei risultati e, più in generale, delle prassi di bilancio orientate sui risultati. I Delegati hanno, altresì, messo in evidenza la maggiore attenzione del pubblico, rispetto al passato, sul bilancio e sugli aspetti più dettagliati dello stesso.

La scaturigine di quanto appena segnalato risiede nel ruolo assunto dal bilancio, considerato documento chiave della politica di Governo, risultato anche di cambiamenti nelle modalità di presentazione del bilancio, che adesso è focalizzato più sui risultati e reso più comprensibile al grande pubblico.

LE MIGLIORI PRASSI RACCOLTE DALL'OCSE IN TEMA DI TRASPARENZA DEL BILANCIO

I Paesi Membri dell'OCSE sono all'avanguardia nella prassi di trasparenza nel bilancio, nella piena divulgazione di ogni rilevante informazione fiscale in modo tempestivo e sistematico.

*Documentazione raccolta e tradotta da Giusy Volucello

Il gruppo di lavoro degli alti funzionari dell'OCSE esperti in bilancio ha chiesto al Segretariato di tracciare insieme una serie di migliori prassi in questo settore, prendendo in considerazione le esperienze dei Paesi Membri.

Queste migliori prassi sono attualmente disponibili con l'uso dei mezzi telematici.

Le migliori prassi sono state suddivise in tre sezioni.

La prima parte elenca i principali rapporti sui bilanci che i Governi dovrebbero produrre ed il loro contenuto in generale.

La seconda parte descrive specifici punti che devono essere contemplati in ogni rapporto. Essa prevede due tipi di informazione, finanziaria e non.

La terza sezione mette in evidenza le prassi volte ad assicurare la qualità e l'integrità dei rapporti.

Le migliori prassi sono organizzate in modo da costituire uno strumento di riferimento per i Paesi Membri e non, da utilizzare per migliorare il grado di trasparenza del bilancio presso ciascuno di essi.

È noto che nei vari Paesi esiste una differente disciplina per la redazione dei rapporti e la trasparenza è più enfatizzata in alcuni settori e meno in altri. Le migliori prassi si basano sulle esperienze dei diversi Paesi Membri in ciascun settore.

La funzione svolta dalle migliori prassi non dovrebbe mai soffermarsi ad un "livello" di trasparenza del bilancio meramente formale.

Dalla Repubblica federale di Germania

UNA MODERNA AMMINISTRAZIONE MINISTERIALE

Il Ministero degli interni federale di Germania ha scelto il settore della sicurezza interna come progetto modello per la realizzazione di un'amministrazione ministeriale più efficiente ed efficace.

La sicurezza interna si svolge in collaborazione con la polizia federale di frontiera (BGS), i cui compiti comprendono la sicurezza del traffico ferroviario ed aereo oltre che delle Istituzioni federali.

La BGS è controllata dal Direttorio Generale, presso il Ministero degli interni, dove le decisioni adottate devono tenere in considerazione la politica strategica di lungo termine, le soluzioni da adottare a breve termine, in relazione alle modificazioni delle condizioni di sicurezza, la qualità della prestazione e ogni adempimento necessario, compatibilmente con le limitate risorse a disposizione.

Il Direttorio Generale ha sviluppato un nuovo sistema di supporto dell'amministrazione ministeriale, integrativo di quegli strumenti essenziali in una realtà "aziendale", quali la competenza contabile e la qualità dirigenziale, tenendo conto delle peculiarità proprie dell'amministrazione ministeriale. Il progetto individua gli aspetti inerenti la prestazione, i quali svolgono un ruolo cruciale per la determinazione della qualità gestionale (soddisfazione del personale dell'amministrazione).

Il progetto in commento contiene linee-guida per l'adozione di decisioni-obiettivo a livello dirigenziale.

Punto di contatto:

Gernot Achsnich, Direttore del progetto

Posta elettronica: Gernot.Achsnich@bmi.bund.de

oppure: Michael.stoermer@de.arthurandersen.com

Dalla Norvegia

INNOVAZIONE NEL SETTORE PUBBLICO

La **Norvegia** ha lanciato un programma per l'innovazione nel pubblico settore, per accrescere l'economicità e l'efficienza della Pubblica Amministrazione e per adeguare la stessa alle esigenze dei cittadini.

Una delle riforme strutturali del programma è la creazione, nel gennaio 2001, di una nuova Direzione di Polizia sotto la giurisdizione del Ministero della giustizia.

La nuova Direzione è stata creata per rafforzare nel suo complesso la dirigenza di polizia e per contribuire concretamente al potenziamento della lotta contro la criminalità in Norvegia.

Altre proposte governative comprendono:

- la creazione di un Tribunale amministrativo, esterno al Ministero della giustizia. Questa Autorità sarà amministrata dal suo Consiglio direttivo, ciò al fine di rispettare la separazione dei poteri giudiziario ed esecutivo;
- il trasferimento della proprietà e dell'attività di controllo degli ospedali al Governo centrale. Allo stesso tempo, saranno create nuove Autorità sanitarie regionali. Queste strutture devono essere totalmente di proprietà dello Stato e devono avere un proprio consiglio di Direzione. Ogni singolo ospedale di ogni regione diventeranno sussidiari all'Autorità sanitaria regionale, con separati Consigli di direzione. Il Governo centrale provvederà alla creazione dell'ossatura principale e riconoscerà alle Autorità sanitarie regionali ampi poteri decisionali sul piano organizzativo e delle operazioni quotidiane;
- la ristrutturazione delle forze armate, la semplificazione della gerarchia militare, attraverso la diminuzione del numero dei gradi e l'ampliamento delle funzioni da delegare ed un maggiore decentramento amministrativo. Il rafforzamento del Ministero della difesa dovrà gestire, nel suo complesso, tutta la dirigenza delle forze armate della Norvegia, su un piano strategico.

Dal Lussemburgo

MODERNIZZARE LO STATO

Il Ministero della pubblica amministrazione e della riforma amministrativa di **Lussemburgo** ha riconosciuto priorità a tre aree del programma di Governo: la definizione dello spazio di azione dello Stato e la ridefinizione delle sue responsabilità e competenze; modernizzazione dell'amministrazione attraverso l'applicazione di tecnologie informatiche e di comunicazione (ICT); assistere i cittadini nelle procedure amministrative. Queste iniziative comprendono:

- un simposio organizzato a giugno 2000 dal Ministero, in collaborazione con l'Unione Europea, sulle "migliori prassi nell'amministrazione", per analizzare i rapporti amministrativi con i cittadini e le imprese pubbliche, attraverso uno scambio delle migliori prassi concernenti l'ICT;
- l'iniziativa "Lussemburgo" (www.eluxembourg.lu), che costituirà una guida per i cittadini, negli anni futuri, nell'ambito dei numerosi servizi elettronici;
- la creazione di uffici "*Bürger-Büro*", un nuovo servizio telefonico del Governo ed un sistema amministrativo da potere consultare. Tutto questo è offerto ai cittadini, per aiutarli nelle procedure amministrative.

Dal Giappone

RIFORMA DEL GOVERNO CENTRALE

A gennaio 2001, il **Giappone** ha avviato la sua riforma del Governo centrale. I 22 precedenti Ministeri ed Agenzie e l'Ufficio di Gabinetto sono stati riorganizzati in 12 Ministeri ed in un nuovo Ufficio di Gabinetto, sono stati altresì rafforzati i poteri del Primo Ministro e del suo Gabinetto.

Fa parte della riforma, un nuovo sistema di Amministrazioni Indipendenti (IAIs) – enti semigovernativi, amministrativamente disgiunti dal Governo -, organizzato ad aprile 2001.

La riforma ha anche introdotto un diffuso sistema governativo di valutazione politica, per una più efficace, efficiente governo-guida per il cittadino.

Il Governo ha preparato delle linee-guida per i Ministeri, perché assicurino l'attuazione concreta delle loro determinazioni politiche, consistenti nella determinazione degli obiettivi e dei principi valutativi, oltre che nella valutazione di formule modello, introdotte per la definizione complessiva di un progetto, di una determinata prestazione.

Dalla Polonia

ICT NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La **Polonia** ha sviluppato una "strategia per lo sviluppo in Polonia di una società dell'informazione, nell'arco del periodo 2001-2006 – ePolonia". Un foro di alto livello, per una società dell'informazione, che monitorerà i progressi compiuti nella fase di attuazione di questa strategia nella pubblica amministrazione.

Altri sviluppi nel settore ICT riguardano la costituzione di un Ufficio legislativo per le Telecomunicazioni (URT), la stesura dello schema dell'atto relativo alla firma digitale, per legalizzare l'ingresso della firma elettronica, l'adozione del sistema 'PIONIER' – acronimo che vuol significare: introduzione in Polonia di una rete telematica, attraverso l'installazione di fibre ottiche.

È stato deciso che dal 2005, le applicazioni 'PIONIER' dovranno coprire il settore delle telecomunicazioni, le scienze connesse all'uso degli elaboratori elettronici (ovvero i computers), la formazione basata sull'uso della rete telematica (c.d. formazione a distanza), la tele-istruzione, la gestione delle risorse ambientali, la tele-medicina ed il gruppo di lavoro.

La pubblica amministrazione in Polonia ha già adottato un sistema di registrazione nazionale del personale; una nuova carta d'identità ed un sistema di rilascio del passaporto, con la consegna, per entrambi, di una carta magnetica leggibile elettronicamente; un sistema di registrazione delle tasse amministrative in Polonia; una sicura rete telematica di lavoro ed un sistema di posta elettronica nella pubblica amministrazione; l'automazione dell'amministrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali.

Tutti gli uffici della pubblica amministrazione hanno i loro siti telematici, attraverso i quali vengono diffusi le informazioni inerenti la loro struttura e le attività che espletano. Alcuni uffici hanno anche organizzato altre forme telematiche ufficiali.

Tutte le carenze in organico, gli esami inerenti la classe dirigente, le informazioni sulla formazione professionale del personale civile, sono pubblicati su una pagina telematica allestita dell'Ufficio del pubblico impiego.

Esso è stato creato al fine di offrire una banca-dati centrale, riguardante gli impiegati e il lavoro in generale, nonché per favorire lo scambio di informazioni sui profili legati alla formazione e sulle possibilità di progressione del personale.

Punto di contatto

M. Witold Krajewski, Ufficio del pubblico impiego

Tel. +48-22-694.66.65, Fax +48-22-694.6.36

e-mail: wkraj@taranis.usc.gov.pl

oppure: Mrs Agnieszka Suska-Bulawa, consulente del Presidente, presso la commissione di Stato per la ricerca scientifica. Tel. +48-22-529.27.18, Fax +48-22-625.42.65, e-mail: asuska@kbn.gov.pl

Dalla Repubblica federale di Germania

PER UN'AMMINISTRAZIONE GOVERNATIVA MODERNA

Il 14 maggio 2001, il Cancelliere della **Germania**, Gerhard Schröder, ha riunito 200 capi delle amministrazioni federali ad una Conferenza per discutere dell'iniziativa governativa federale BundOnline 2005.

Con questa iniziativa, il Governo federale ha inteso avviare, su una linea controllata da un'unità centrale, a partire dal 2005, tutti i servizi federali inseriti in internet. Per maggiori informazioni, in lingua inglese o tedesca, vedi il sito www.bundonline2005.de.

Alla conferenza, il Ministro degli interni ha fatto riferimento al nuovo Atto sulla firma digitale e al miglioramento della sicurezza dei prodotti della comunicazione elettronica, attraverso codici criptati.

Il Ministro ha messo in evidenza come l'affidabilità e la sicurezza siano indispensabili quando un'amministrazione intende offrire servizi, non soltanto più veloci, più semplici e più economici via Internet, ma anche più sicuri.

Il Ministro ha presentato il nuovo manuale preparato dal Governo per la pubblica amministrazione, il quale sarà pubblicato esclusivamente su Internet (www.bsi.de). Il manuale fornisce le soluzioni ai peculiari problemi legati all'attuazione dei progetti governativi, ed è principalmente rivolto ai responsabili dei progetti federali, i *Länder* e le amministrazioni comunali.

Dalla Norvegia

ICT NEL GOVERNO CENTRALE E LOCALE

In **Norvegia**, il Ministero del lavoro e dell'amministrazione pubblica ha preparato un piano d'azione per far fronte ai problemi di competenza degli impiegati del Governo nel settore del ICT.

Il piano è volto a responsabilizzare i datori di lavoro locali nel miglioramento delle competenze dei loro impiegati, ed il Ministero offrirà il proprio contributo attraverso lo sviluppo di adeguate strutture e di tutte le misure ed iniziative comuni alle amministrazioni coinvolte.

Gli specialisti del sistema ICT, a tutti i livelli – laureati e lavoratori specialisti – saranno necessari nel prossimo futuro, in ogni settore. Il progetto mette in evidenza che grazie al reclutamento e, dunque, alla presenza di specialisti nel settore ICT, gli impiegati locali possono trarre dei vantaggi dal corrispondente settore governativo: lavori interessanti, una politica familiare-amichevole del personale e buone opportunità formative, trasformazione del posto di lavoro, considerato un'arena in cui accrescere la propria esperienza.

Inoltre, il piano propone il reclutamento di lavoratori specializzati come operatori di rete nel settore ICT, ed offre loro la formazione in materie sempre più specialistiche, quando le circostanze lo richiedono.

Altre proposte si basano sull'apprendimento del funzionamento della rete telematica, quando ci sono i presupposti perché tutti gli impiegati possano raggiungere livelli di competenze specialistiche in campo informatico, equivalenti alla patente di guida informatica europea (ECDL), così come adeguati corsi per alti funzionari e impiegati con una certa anzianità di servizio.

Punto di contatto:

Steinar Johnsen,
Ministero del lavoro e dell'amministrazione pubblica,
P.O. Box 8004 Dep. N-0030 Oslo, Norway Norvegia
e-mail: steinar.johnsen@aad.dep.no

Ogni altra informazione è riscontrabile nelle ultime pubblicazioni e nei bollettini d'informazione dell'OCSE, oltre che della rivista Focus, sotto la direzione dell'OCSE, il nostro servizio di posta elettronica è: www.oecd.org/oeccdirect

Dal Regno unito

CLASSE DIRIGENTE@ePUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Centro Studi della Classe Dirigente (CMPS) del **Regno Unito** ha programmato una serie di eventi sotto il titolo "Leaders@eGovernment" per accrescere la consapevolezza dei risultati organizzativi ed umani inerenti l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione.

Un breve programma di tre giorni è stato organizzato per coloro i quali hanno responsabilità strategiche nella difficile messa in atto del cambiamento, realizzabile attraverso i progressi raggiungibili con l'uso dei mezzi di comunicazione elettronici.

Sono stati messi a fuoco i risultati strategici che la pubblica amministrazione si pone come obiettivo da raggiungere, in considerazione dei diversi procedimenti amministrativi avviati e del loro impatto sulle strutture organizzative e sul personale coinvolto.

È stata anche colta l'opportunità di riflettere, attraverso i risultati raggiunti, insieme ai colleghi e ad individui con una certa esperienza amministrativa ed è stato anche affrontato il problema della risoluzione delle questioni fondamentali interne, da inserire nell'impegno per l'attuazione della riforma amministrativa.

La prima serie di programmi erano indirizzati ai pubblici impiegati più anziani, ai direttori generali e ai direttori di primo livello.

Gli appuntamenti futuri consisteranno in seminari organizzati per la più ampia categoria degli impiegati pubblici più anziani e le possibili future conferenze saranno programmate in base al successo ottenuto dalle precedenti.

Punto di contatto

e-mail: margaret.saner@college-cmps.gsi.gov.uk

